

Studi giuridici

Viene qui presentata una ricerca sulle principali caratteristiche del corpo degli avvocati penalisti e sulle loro esperienze processuali. Un campione di mille avvocati dell'Unione delle Camere Penali è stato intervistato telefonicamente in tre diversi momenti dell'ultimo decennio. L'analisi delle loro risposte fornisce un quadro quasi drammatico del fallimento del codice di procedura penale del 1988, soprattutto per quanto concerne la tutela dei diritti della difesa e l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Il fallimento deriva principalmente, secondo il campione analizzato, dal ruolo assunto dal pubblico ministero che, da un canto, esercita con grande discrezionalità e piena indipendenza compiti di polizia e, dall'altro, trova nel suo "collega" giudice un'ampia acquiescenza alle proprie richieste, soprattutto nel corso delle indagini preliminari. Gli autori indicano anche le difficoltà di porre rimedio a tale situazione, difficoltà individuate nelle peculiari caratteristiche del nostro sistema giudiziario che hanno finora posto nelle mani della magistratura un alto potere contrattuale nei confronti del Governo e del Parlamento per tutto ciò che concerne l'amministrazione della giustizia.

Giuseppe Di Federico è ordinario di Ordinamento giudiziario presso l'Università di Bologna. Dirige l'Istituto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari del CNR. È stato consulente della Banca mondiale e dell'*United Nations Development Programme* per programmi di riforma giudiziaria in America Latina, nel Sud Est asiatico e nell'Europa centro-orientale. È attualmente componente del Consiglio Superiore della Magistratura.

Michele Sapignoli è professore associato di Metodologia della scienza politica presso l'Università di Bologna. È coautore del volume *Avvocati, magistrati e processo penale* (Carocci, 1998) ed autore di *Il processo penale nella percezione di magistrati ed avvocati* (CEDAM, 1999).

€ 16,50

ISBN 88-430-2241-5



9 788843 022410

Grafica: Jumbles (Giovanni Lussu)

Processo penale e diritti della difesa

**Giuseppe Di Federico
Michele Sapignoli**

**La testimonianza
di 1.000 avvocati penalisti**

COPIA IN ESPOSIZIONE

Carocci

Giuseppe Di Federico Michele Sapignoli

Processo penale e diritti della difesa

La testimonianza di 1.000 avvocati penalisti

I lettori che desiderano
informazioni sui volumi
pubblicati dalla casa editrice
possono rivolgersi direttamente a:

Carocci editore
via Sardegna 50,
00187 Roma,
telefono 06 / 42 81 84 17,
fax 06 / 42 74 79 31

Visitateci sul nostro sito Internet:
<http://www.carocci.it>



Carocci editore

La ricerca qui presentata e la pubblicazione di questo volume sono state finanziate dall'Istituto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRSIG-CNR) di Bologna.

1^a edizione, novembre 2002
© copyright 2002 by
Carocci editore S.p.A., Roma

Realizzazione editoriale: Omnibook, Bari

Finito di stampare nel novembre 2002
dalle Arti Grafiche Editoriali srl, Urbino

ISBN 88-430-2241-5

Riproduzione vietata ai sensi di legge
(art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633)

Senza regolare autorizzazione,
è vietato riprodurre questo volume
anche parzialmente e con qualsiasi mezzo,
compresa la fotocopia, anche per uso interno
o didattico.

Indice

Presentazione di <i>Giuseppe Di Federico</i>	II
1. La drammatica testimonianza degli avvocati penalisti sui diritti della difesa e le difficili prospettive di riforma di <i>Giuseppe Di Federico</i>	15
1.1. I diritti della difesa nel processo penale	15
1.2. Vincoli ordinamentali e istituzionali ai processi di riforma	24
1.3. L'anomalo assetto del ministero della Giustizia	30
1.4. L'anomala commistione tra magistratura e classe politica	36
1.5. Considerazioni conclusive	42
2. Il profilo professionale del penalista di <i>Michele Sapignoli</i>	49
2.1. Zona geografica, foro di riferimento e genere degli intervistati	50
2.2. Età e anzianità professionale	53
2.3. Ramo del diritto in cui operano gli intervistati e intensità della loro vita professionale	54
2.4. Settore del diritto penale prevalente	56
2.5. Gli uffici giudiziari presso i quali gli intervistati esercitano la difesa	63
3. L'organizzazione della professione di <i>Michele Sapignoli</i>	69
3.1. Organizzazione dello studio dell'avvocato	69
3.2. Le strumentazioni a disposizione dello studio legale	75

3.3.	Le collaborazioni esterne: investigatori privati e consulenti tecnici	83
3.4.	La gestione del tempo nell'esercizio della professione	86
3.5.	L'esame diretto e incrociato	91
3.6.	Il rapporto fra la tutela della riservatezza delle indagini e la libertà di stampa	92
3.7.	Il patrocinio dei non abbienti	95
4.	I diritti della difesa nelle diverse fasi del procedimento di <i>Giuseppe Di Federico</i>	99
4.1.	L'uso della custodia cautelare	99
4.2.	I termini delle indagini preliminari	101
4.3.	Indagini del pubblico ministero e ricerca delle prove a discarico	106
4.4.	La definizione delle priorità nel perseguimento dei reati e l'impiego dei mezzi di indagine da parte dei sostituti procuratori	107
4.5.	I tentativi per uniformare gli orientamenti dei sostituti procuratori in merito alle priorità nel perseguimento dei reati e alle decisioni sull'impiego dei mezzi di indagine	113
4.6.	L'uso delle intercettazioni telefoniche	113
4.7.	I rapporti fra pubblici ministeri e testimoni nella fase delle indagini preliminari	118
4.8.	I rapporti fra il pubblico ministero e il giudice per le indagini preliminari	122
4.9.	I contatti informali fra pubblici ministeri e giudici per le indagini preliminari	123
4.10.	La terzietà del giudice nei diversi gradi del procedimento	124
4.11.	La separazione della carriera dei giudici da quella dei pubblici ministeri	130
4.12.	I possibili effetti della riforma del giudice unico sui diritti della difesa e l'effettiva realizzazione della collegialità nei giudizi	134

Appendici

1.	Le interviste telefoniche: vantaggi e svantaggi di una tecnica di rilevazione di <i>Michele Sapignoli</i>	141
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

2.	Il questionario	169
	Riferimenti bibliografici	187

Presentazione

Vengono qui pubblicati i risultati di tre ricerche condotte nel corso degli ultimi dieci anni intervistando telefonicamente, ogni volta, un campione di 1.000 avvocati penalisti iscritti alle Camere penali. Le interviste sono state effettuate rispettivamente nel 1992, nel 1995 e nel 2000¹ utilizzando di volta in volta domande in larghissima misura identiche. I risultati verranno presentati con riferimento all'ultima rilevazione, del giugno 2000, e indicando di volta in volta le modificazioni che rispetto ai singoli aspetti trattati si sono verificate tra il 1992 e il 2000.

Le domande che abbiamo rivolto agli avvocati riguardano: le caratteristiche salienti del corpo degli avvocati penalisti (come età, genere, foro di appartenenza), le caratteristiche dei loro studi, le attrezzature di cui dispongono; la natura delle attività professionali svolte e gli uffici giudiziari in cui prevalentemente operano; le loro esperienze giudiziarie con particolare riguardo agli aspetti che più direttamente incidono sulla tutela dei diritti della difesa nell'ambito processuale. Su quest'ultimo aspetto le domande sono state predisposte tenendo conto degli aspetti problematici del processo penale rilevati sia utilizzando interviste in profondità con magistrati e avvocati sia anche e soprattutto in base all'esperienza maturata "sul campo" conducendo, per incarico del ministero della Giustizia, ampie e prolungate ricerche di monitoraggio del processo penale tra il 1991 e il 1995². Va subito precisato che lo strumento di rilevazione utilizzato, le interviste telefoniche, ci ha imposto non solo di contenere il numero delle domande ma anche di formularle in termini tali da non consentire risposte complesse anche quando lo sono, invece, i problemi cui le domande si riferiscono. Ciò può a volte lasciare insoddisfatto non solo il lettore ma anche chi conduce la ricerca e ne riferisce i risultati, anche perché in alcuni casi i dati raccolti evidenziano l'e-

1. Per l'analisi dei risultati delle indagini condotte nel 1992 e nel 1995 cfr.: Di Federico *et al.* (1994); Di Federico *et al.* (1996).

2. Questo programma di ricerca per il monitoraggio del processo penale, voluto da Giovanni Falcone quando era direttore generale degli Affari penali del ministero della Giustizia, fu finanziato con apposita legge che ne attribuiva l'esecuzione all'Istituto di ricerca sui sistemi giudiziari del CNR da me diretto (art. 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 7).

sistenza di questioni a cui con i dati stessi non si può dare risposta. Per questo nella parte di presentazione e commento dei dati abbiamo, a volte, indicato interpretazioni che sembrano avvalorate da altri studi o avanzato ipotesi di spiegazione da consegnare a future ricerche. D'altro canto non ci era possibile utilizzare agevolmente strumenti di rilevazione diversi da quelli dell'intervista telefonica sia per ragioni economiche sia anche, e soprattutto, a causa delle caratteristiche dei soggetti da intervistare. Chiunque abbia un minimo di pratica con le modalità di svolgimento della professione forense sa quanto convulsa e non facilmente programmabile sia l'attività degli avvocati penalisti. Un'intervista effettuata nei loro studi, ci è spesso capitato, è di solito soggetta a frequenti interruzioni (telefoniche o dei collaboratori). Non infrequentemente l'intervista viene sospesa o rinviata per ragioni professionali pienamente valide. Con un'intervista telefonica inferiore alla mezz'ora gli eventuali rinvii dell'appuntamento non creano difficoltà e le interruzioni sono rare (perché l'avvocato è già occupato al telefono con l'intervistatore). Con l'intervista telefonica si può inoltre raggiungere un numero molto elevato di avvocati penalisti a costi relativamente contenuti, e assicurare con ciò stesso risposte che possono essere considerate rappresentative dell'intera categoria.

Nell'ultima rilevazione non abbiamo rivolto agli avvocati alcuna domanda sull'efficacia della modifica costituzionale dell'articolo 111 della Costituzione sul "giusto processo", perché al momento in cui abbiamo terminato le interviste dell'ultima rilevazione, nel giugno 2000, non era stata ancora varata la legge applicativa di quella modifica³. Peraltro ancor oggi, a un anno di distanza dalla sua entrata in vigore, sarebbe prematuro ottenere valutazioni attendibili sui suoi effetti a livello processuale. Solo tra qualche anno potremo farlo, e in quella occasione sarà possibile anche verificare in maniera attendibile quali siano le consolidate esperienze processuali degli avvocati non solo con riferimento al nuovo articolo 111 della Costituzione ma anche per quel che concerne altre innovazioni legislative, intervenute successivamente, e specificamente intese a tutelare i diritti della difesa (come quella sulle indagini del difensore⁴, sulla difesa di ufficio⁵ e sulla difesa dei meno abbienti⁶) o che comunque potrebbero aver influito su di essi (come l'istituzione del giudice unico di prima istanza⁷). E a riguardo è opportuno ricordare che questo tipo di ricerche sono periodicamente incluse nei programmi dell'Istituto di ricerca sui sistemi giudiziari del Consiglio nazionale

3. Legge 1 marzo 2001, n. 63.

4. Legge 7 dicembre 2000, n. 397.

5. Legge 6 marzo 2001, n. 60.

6. Legge 29 marzo 2001, n. 134.

7. Per il settore penale il giudice unico di prima istanza è entrato in vigore dal gennaio 2000.

delle ricerche (IRSIG-CNR) e del Centro studi e ricerche sull'ordinamento giudiziario dell'Università di Bologna (CESROG) da me diretti.

Questo libro si compone di varie parti. Vi è un primo capitolo introduttivo in cui da un canto vengono richiamati i dati di ricerca che più direttamente evidenziano le limitazioni ai diritti della difesa, e dall'altro si mostra come sia difficile ottenere risultati apprezzabili e duraturi in quel delicato settore dei diritti in assenza di riforme che introducano sul piano ordinamentale e istituzionale pesi e contrappesi simili a quelli vigenti in altri paesi democratici.

I risultati delle tre ricerche vengono analiticamente presentati nei successivi tre capitoli. Nei capitoli 2 e 3 vengono analizzati e commentati i dati relativi alle caratteristiche sociografiche del corpo degli avvocati penalisti, alle strutture dei loro studi professionali, ai servizi e attrezzature di cui dispongono, alla natura del loro lavoro e agli impegni che esso comporta. Nel quarto capitolo vengono analizzati e commentati gli aspetti del lavoro dell'avvocato che più direttamente si collegano ai diritti della difesa.

In appendice viene riportato il testo del questionario utilizzato nel 2000, e un saggio concernente le caratteristiche, l'attendibilità, i vantaggi e gli svantaggi delle ricerche condotte a mezzo di interviste telefoniche.

Un doveroso e sentito ringraziamento va a coloro che con la loro collaborazione hanno reso possibile questa ricerca: all'Unione delle Camere penali, e in particolare al suo vice presidente avvocato Claudio Botti; agli avvocati Paolo Trombetti, presidente della Camera Penale di Bologna, e Paolo Vicentini dello studio Longo-Ghedini di Padova; infine, e non da ultimi, a tutti i mille avvocati che hanno pazientemente risposto alle domande della nostra intervista.

GIUSEPPE DI FEDERICO

La drammatica testimonianza degli avvocati penalisti sui diritti della difesa e le difficili prospettive di riforma

di *Giuseppe Di Federico*

Due sono gli obiettivi di questo capitolo introduttivo. Il primo è quello di richiamare in maniera selettiva i dati della ricerca per evidenziare gli aspetti più preoccupanti del nostro processo penale. Le risposte degli avvocati al nostro questionario forniscono, come si vedrà analiticamente nei capitoli che seguono, una rappresentazione del nostro processo penale che non è eccessivo definire drammatica per chi voglia guardare ad esso dall'angolo visuale dei diritti della difesa, del rispetto della libertà e dignità del cittadino, della sua effettiva eguaglianza di fronte alla legge.

Il secondo obiettivo è quello di indicare, anche sulla base di dati raccolti in altre ricerche, quali siano i peculiari aspetti del nostro assetto istituzionale che hanno finora agito, e ancora agiscono, da efficacissimo freno a qualsiasi tentativo di introdurre anche in Italia quei pesi e contrappesi istituzionali e ordinamentali che in altri paesi democratici concorrono al corretto funzionamento degli apparati giudiziari e a sollecitare una corretta interpretazione e applicazione delle norme, sostantive e processuali, del processo penale.

I.1

I diritti della difesa nel processo penale

Dai dati della nostra ricerca emerge in primo luogo e con tutta evidenza come gli avvocati lamentino l'esistenza di un forte squilibrio tra accusa e difesa nella ricerca degli elementi di prova. È uno squilibrio a favore del p.m. che, se ben raramente può essere attenuato dalla utilizzazione di investigatori privati¹, risulta frequentemente aggravato dai ritardi con cui le risultanze delle indagini del p.m. vengono messe a disposizione dell'avvocato difensore², in particolare quelle relative alle intercettazioni telefoniche³. Né ad attenuare questo squilibrio soccorre quella norma del codice di procedura pe-

1. Come può vedersi *infra*, PAR. 3.3, l'uso degli investigatori privati è limitatissimo: solo il 2,5 per cento degli avvocati dichiara che tale strumento investigativo è divenuto parte del suo bagaglio operativo.

2. Cfr. *infra*, PAR. 4.6.

3. Cfr. *infra*, PAR. 4.6.

nale, l'articolo 358, che formalmente impone al p.m. di ricercare anche le prove a discarico. Ben il 48,8 per cento degli avvocati esclude che i p.m. rispettino il dettato di tale disposizione, il 19,5 per cento indica come tale rispetto si verifichi esclusivamente a seguito di specifiche richieste della difesa, e solo un esiguo 2,1 per cento dice che il p.m. cerca autonomamente anche prove a discarico⁴. A riguardo, inoltre, è significativo notare come gli avvocati indichino che l'inefficacia (o se si vuole la violazione) di tale norma si sia venuta accrescendo col passare del tempo. Ben superiore, anche se minoritario, era infatti nel 1992 il numero degli avvocati penalisti che riteneva quella norma produttrice di effetti sul piano processuale⁵. Confesso che io stesso sono rimasto incredulo nel vedere come ben il 13,3 per cento degli avvocati affermi che i p.m. «ignorino o non tengano conto» delle prove a discarico di cui sono a conoscenza. Una incredulità che è venuta meno nel leggere gli atti di un procedimento disciplinare in cui è stato assolto persino un magistrato che aveva tenuto nascoste al giudice del riesame l'esistenza di decisive prove a discarico di un imputato in detenzione preventiva che è stato poi scarcerato solo otto mesi dopo⁶.

Sembra quindi divenire sempre più chiaro che il vero obiettivo di quella norma generica e assolutamente priva di sanzioni (affidata cioè solo alla buona volontà di ciascun p.m.) non era tanto quello di meglio garantire l'acquisizione di prove a discarico quanto quello di riaffermare, anche nell'ambito di un codice tendenzialmente accusatorio, un vecchio postulato della nostra cultura processualistica particolarmente caro alla magistratura e cioè quello del p.m. come "parte imparziale", più identificato, cioè, con la figura del giudice che con quella di una delle parti del processo. O, se si vuole, di mascherare per quanto possibile la natura dei compiti di un p.m. che, posto dal nuovo codice sempre più saldamente alla direzione delle indagini di polizia, di fatto in tale suo ruolo acquista in pieno le caratteristiche che sono proprie del poliziotto, di un poliziotto, per giunta, indipendente⁷.

4. La percentuale del 48,8 per cento qui indicata risulta dalla somma delle risposte a due diverse domande: quella secondo cui il p.m. cerca «solo prove a carico» (35,5 per cento) e quella secondo cui il p.m. «ignora le prove a discarico, non se ne occupa» (13,3 per cento). Per un'analisi dettagliata del fenomeno cfr. *infra*, PAR. 4.3 e in particolare la TAB. 4.7.

5. Alla domanda se il p.m. cerchi autonomamente anche prove a discarico la percentuale scende infatti dal 5,5 al 2,1 per cento; con riferimento alla domanda se il p.m. cerchi le prove quando viene sollecitato dal difensore, la percentuale delle risposte affermative decresce dal 24 al 19,5 per cento; decresce anche dal 45,1 al 22,8 per cento la percentuale degli avvocati che indica come il p.m. si limiti a «non ignorare» le prove a discarico. Per indicazioni più specifiche su questo fenomeno cfr. *infra*, PAR. 4.3. Per le analisi fatte nel 1992 si ponga a confronto quanto detto *supra*, PAR. 4.3, con quanto detto in Di Federico *et al.* (1994, pp. III-2).

6. La sentenza della Sezione disciplinare del CSM su questo caso è del 23 gennaio 1998. La sentenza definitiva di assoluzione è poi stata pronunciata dalle sezioni unite civili della Corte di cassazione.

7. A riguardo è anche significativo segnalare come il 56,8 per cento degli avvocati affermi che i p.m. esercitano indebite pressioni sui testi per ottenere testimonianze conformi alle loro te-

I poteri di indagine e di ricerca degli elementi di prova, già fortemente squilibrati a favore del p.m. per le ragioni anzidette, risultano poi ancora più squilibrati a causa della distorta utilizzazione di alcune delle norme processuali originariamente intese a tutelare il cittadino indagato. Secondo la stragrande maggioranza degli avvocati (82,3 per cento) vi è infatti un uso distorto dell'istituto della carcerazione preventiva⁸. Circa la metà di loro (il 48,7 per cento) ritiene che vi sia un uso ingiustificato delle intercettazioni telefoniche⁹ e il 78,8 per cento indica, inoltre, che i termini di durata delle indagini previste dalla legge vengono di fatto elusi dal p.m. che riesce ad ampliarli ricorrendo a una pluralità di efficaci stratagemmi¹⁰.

Questa preoccupante rappresentazione della scarsa tutela dei diritti della difesa, della libertà e dignità dell'indagato, della sua eguaglianza di fronte alla legge, assume tinte ancora più fosche laddove si considerino le risposte degli avvocati:

- a) sulla discrezionalità molto ampia dei singoli p.m. nel definire le priorità con cui perseguire i casi loro assegnati (il 66,7 per cento degli avvocati indica che vi sono differenze «rilevanti» nella definizione di tali priorità da parte dei singoli p.m.¹¹);
- b) sulle cause che influiscono sull'esercizio differenziato di tale discrezionalità (che la grande maggioranza degli avvocati fa risalire al desiderio di protagonismo dei singoli p.m. o anche ai loro orientamenti di corrente o politici¹²);
- c) sulla ampia discrezionalità dei singoli p.m. nel decidere di volta in volta quali mezzi di indagine utilizzare (il 56,8 per cento degli avvocati sostiene che tra p.m. e p.m. vi sono differenze «rilevanti» nella utilizzazione dei vari mezzi di indagine «per reati molto simili tra di loro»¹³);
- d) sulla prevalente inclinazione dei giudici per le indagini preliminari (Gip) e dell'udienza preliminare (Gup) ad assecondare supinamente le richieste del «collega» p.m.¹⁴.

A rendere ancora più precaria la tutela della libertà e dignità dei cittadini intervengono poi due fenomeni che sono, almeno in parte, collegabili tra

si accusatorie, e lo facciano prospettando le gravi conseguenze penali cui i testimoni andrebbero incontro nel caso di una mancata collaborazione. Cfr. *infra*, PAR. 4.7 e in particolare la TAB. 4.18.

8. La percentuale dell'82,3 per cento è qui ottenuta sommando le percentuali degli avvocati i quali hanno variamente sostenuto che l'uso non corretto della carcerazione preventiva è «abbastanza frequente» oppure «frequente» oppure «molto frequente». Cfr. a riguardo *supra*, PAR. 4.1. Di contro, come può vedersi alla TAB. 4.1 ivi presentata, solo il 17,7 per cento degli avvocati ritiene che l'uso non corretto della carcerazione preventiva sia un fenomeno limitato.

9. Cfr. PAR. 4.6 e in particolare la TAB. 4.14.

10. Il 78,9 per cento qui indicato risulta dalla somma delle prime tre voci della TAB. 4.3. Per l'analisi dettagliata di questo fenomeno e delle sue caratteristiche cfr. *infra*, PAR. 4.2.

11. Per una rappresentazione più dettagliata di questo fenomeno cfr. *infra*, PAR. 4.4.

12. *Ibid.* Inoltre, cfr. le frequenze delle risposte nella TAB. 4.10.

13. Cfr. *infra*, TAB. 4.12.

14. Cfr. *infra*, PARR. 4.8 e 4.9.

di loro: la diffusa violazione del segreto istruttorio (diversi anni fa un avvocato estremizzò con efficacia questo fenomeno affermando: «ormai gli atti vengono depositati in edicola») e la rilevante influenza dei *media* sugli andamenti processuali¹⁵.

A ben guardare, dall'insieme delle risposte degli avvocati sembra emergere implicitamente, ma con chiarezza, la ferma convinzione che il nostro processo penale sia dominato in generale, e più in particolare nella fase spesso molto lunga che precede il dibattimento, da una figura alquanto atipica in democrazia: cioè da un p.m. che esercita ampi poteri di polizia con grande discrezionalità e in assoluta indipendenza. Implicitamente, ma con estrema chiarezza, risulta anche quanto sia vuoto e privo di rilievo al livello applicativo il principio costituzionale della obbligatorietà dell'azione penale. Come – per dirla con le parole usate a riguardo da Giovanni Falcone – la «visione feticistica dell'obbligatorietà dell'azione penale» abbia, di fatto, finito per rendere «assolutamente irresponsabili» e privi di trasparenza i comportamenti, le «decisioni dei vari uffici di procura e spesso dei singoli sostituti»¹⁶. Come tale «visione feticistica» abbia finora impedito di ricercare, a differenza di altri paesi, quelle forme di equilibrio trasparente tra indipendenza e responsabilità del p.m. atte a tutelare una pluralità di valori di grande rilievo in democrazia e tra essi anche quello di meglio garantire, non solo formalmente ma anche di fatto, l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale e la protezione dei loro diritti civili nell'ambito del processo¹⁷. Nella rappresentazione che gli avvocati danno delle modalità con cui il nostro p.m. esercita le sue funzioni risultano anche massimizzate le possibilità di un uso incontrollato di quella discrezionalità che un famoso giudice della Corte suprema degli Stati Uniti, Robert Jackson, ha definito «il più pericoloso pote-

15. Per una rappresentazione analitica dei dati relativi a questo fenomeno cfr. PAR. 3.6. Per una serie di analisi fatte nel 1995 cfr. Giori (1996, pp. 25-36).

16. Le frasi citate tra virgolette sono tratte da un intervento di Giovanni Falcone a un convegno di magistrati nel febbraio 1990 e in particolare dal seguente brano in cui egli, dopo aver ricordato la discrezionalità con cui operano i singoli pubblici ministeri, aggiunge: «E allora ci si domanda come in un regime liberal democratico [...] non vi sia ancora una politica giudiziaria, e tutto sia riservato alle decisioni *assolutamente irresponsabili* dei vari uffici di procura e spesso dei singoli magistrati [...] Mi sento di condividere l'analisi secondo cui, in mancanza di controlli istituzionali sull'attività del pubblico ministero, saranno sempre più gravi i pericoli che influenze informali e collegamenti occulti con centri occulti di potere possano influenzare l'esercizio di tale attività. Mi sembra giunto, quindi, il momento di razionalizzare e coordinare l'attività del pubblico ministero finora reso praticamente irresponsabile da una visione feticistica dell'obbligatorietà dell'azione penale e dalla mancanza di efficaci controlli sulla sua attività. Mi rendo perfettamente conto che si tratta di un problema scottante ed estremamente complesso; ma se non si comincia a discutere e vedere i nodi della questione giustizia e si sopravvalutano, invece, altri problemi meno cogenti, non sarà possibile disporre nel nostro paese di un'amministrazione della giustizia realmente efficace e democratica» (Falcone, 1994, pp. 163-4). Il corsivo «assolutamente irresponsabili» riferito alla figura del p.m. appare nella versione originale di G. Falcone.

17. Per una rappresentazione di questa problematica e delle soluzioni adottate in altri paesi democratici cfr. Di Federico (1995a, pp. 399-437). Cfr. anche Di Federico (1991, pp. 169-208).

re di un procuratore» e cioè «che egli scelga la persona che vuole colpire piuttosto che il reato che occorre perseguire» (Jackson, 1940)¹⁸.

Il sommario richiamo sin qui fatto alle principali indicazioni e implicazioni che emergono dalla ricerca certamente sottolinea quanto sia diffusa tra gli avvocati la percezione dell'esistenza di fenomeni che gravemente menomano i diritti della difesa e che pregiudicano, spesso irreparabilmente, la libertà e la dignità del cittadino indagato. Confermano certamente non solo l'esistenza di fenomeni che, in parte, noi stessi abbiamo direttamente rilevato nel corso delle nostre ricerche di monitoraggio del processo penale¹⁹, ma anche che non si tratta certo di fenomeni marginali. Tuttavia non fornisco – né l'esatta dimensione dei fenomeni considerati, né indicazioni su come porre ad essi rimedio. Sono questi due aspetti su cui ci sembra opportuno fornire alcuni brevi commenti.

Sofferinarsi a considerare i limiti conoscitivi di questa ricerca, connotati allo strumento di indagine utilizzato²⁰, è certamente importante. Non deve però distrarci dal fatto che la diffusione sul territorio di fenomeni disfunzionali in una materia tanto delicata e rilevante in democrazia quale quella della protezione dei diritti civili nell'ambito processuale, richiede comun-

18. È il testo di un discorso pronunciato alla seconda conferenza annuale dei procuratori degli Stati Uniti, il 1° aprile 1940 (all'epoca Jackson era Attorney General nell'amministrazione di F. D. Roosevelt). Per rendere più esplicito il significato della citazione è comunque opportuno ricordare alcuni passi del discorso di Jackson da cui è tratta: «una delle più grandi difficoltà implicite nel ruolo del procuratore è che egli deve scegliere i casi, in quanto nessun procuratore può mai compiere approfondite indagini su tutti i casi rispetto ai quali riceve segnalazioni e denunce. Se il procuratore è costretto a scegliere i casi ne consegue che può scegliere anche gli imputati. Ed è qui che risiede il più pericoloso dei poteri del procuratore, e cioè che egli scelga le persone che vuole colpire piuttosto che i reati che occorre perseguire. Con le raccolte di leggi piene di un grande assortimento di reati un procuratore ha buone possibilità di trovare almeno una violazione tecnica di qualche norma da parte di quasi ognuno di noi. In tale caso non si tratta di scoprire che un reato è stato commesso e quindi di cercare chi l'ha commesso, si tratta di scegliere una persona e quindi cercare nella raccolta delle leggi, indirizzando il lavoro degli investigatori per attribuirgli la commissione di un reato. È in questo ambito discrezionale che risiede il più grande pericolo di abuso di potere del procuratore, quello in cui il procuratore può scegliere alcune persone che non gli piacciono o che desidera mettere in difficoltà, o selezionare gruppi di persone che sono impopolari e quindi mettersi alla ricerca di reati da attribuire loro» (Jackson, 1940, pp. 18-24).

19. Tra il 1989 e gli inizi del 1996 il Centro studi e ricerche sull'ordinamento giudiziario dell'Università di Bologna e l'Istituto di ricerca sui sistemi giudiziari del CNR hanno condotto, sotto la mia direzione, una serie di ricerche su vari aspetti applicativi del nuovo codice di procedura penale: analisi organizzative del lavoro degli uffici giudiziari ordinari e minorili, esperimenti e verifiche sulle potenzialità e sui livelli di adozione delle tecnologie informatiche e video, analisi delle statistiche giudiziarie penali quanto alla loro attendibilità e utilità, analisi sull'applicazione di specifici istituti processuali ordinari e minorili (come per esempio sull'assunzione della prova all'estero e sulla messa alla prova). Per una rappresentazione sintetica di questo impegnativo lavoro e delle pubblicazioni che ne sono risultate cfr. Di Federico (1995b, pp. 1-22).

20. Per una presentazione delle caratteristiche, dei vantaggi e svantaggi dell'intervista telefonica, cfr. *infra*, Appendice 1.

que che si intraprendano iniziative correttive anche a prescindere dalla esatta conoscenza di quanto sia elevata la frequenza di quei fenomeni (e su questa esigenza sembra ormai esservi un'ampia, anche se variegata, convergenza di consensi). Non deve neppure impedirci di riflettere sulle gravi conseguenze che derivano di per sé dal fatto che gli avvocati nutrano convincimenti tanto diffusi quanto negativi sulle modalità di funzionamento della giustizia penale. Non vi è dubbio, infatti, che il cittadino indagato in larga misura viva il processo per il tramite della rappresentazione che l'avvocato gli dà dei singoli accadimenti processuali che lo riguardano, e non si può certo ritenere che tale rappresentazione possa essere più benevola di quella fornita agli intervistatori. Al cittadino indagato, quindi, l'avvocato spiegherà (almeno in quei casi che vedono un'effettiva interazione tra avvocato e cliente²¹):

- che le indagini fatte sul suo conto e la stessa adozione di provvedimenti cautelari sono condizionate dagli orientamenti o anche dalle convenienze personali del p.m. che si occupa del suo caso²²;
- che la diffusione di notizie ai *media* sulle sue vicende processuali, e quindi anche il danno spesso irreparabile che gliene deriva (economico, sociale, familiare, psicologico) è collegabile o si verifica in funzione degli orientamenti, obiettivi, ambizioni personali di singoli magistrati²³;
- che la generalizzata propensione dei Gip e dei Gup ad aderire alle aspettative del collega p.m., favorita anche dalla esistenza di diffusi quanto efficaci contatti che informalmente, ma frequentemente, intercorrono tra loro al di fuori delle sedi istituzionali, vanifica di fatto i controlli che il codice vorrebbe fossero fatti sulla legittimità dei comportamenti del p.m. e sulla adeguatezza degli elementi di prova da lui forniti per giustificare le richieste di provvedimenti cautelari e di rinvio a giudizio (il 53,2 per cento degli avvocati segnala, in varie forme, che esistono comunicazioni informali tra p.m. e Gip/Gup sui casi da decidere²⁴, mentre in altri ordinamenti democratici tali comunicazioni non solo sono formalmente vietate ma anche disciplinarmente sanzionate con severità²⁵);

21. Nel caso della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio, per esempio, il rapporto tra avvocato e cliente è spesso di scarsa intensità se non addirittura privo di reale consistenza: cfr. *infra*, PAR. 3.7. Per ulteriori analisi effettuate nel 1995, cfr. Marino (1996, pp. 62-6).

22. Per le risposte degli avvocati su questo argomento cfr. i riferimenti dati *supra*, nota 12.
23. *Ibid.*

24. Alla domanda «le risulta che nel corso o a conclusione, delle indagini preliminari si verificano contatti informali tra p.m. e Gip/Gup con indicazione delle reciproche aspettative sui singoli casi?» il 16 per cento degli avvocati sostiene che si tratta di «ordinaria amministrazione»; per il 23,8 per cento «capita di frequente»; per il 13,4 per cento «capita di rado», mentre il 21,5 per cento degli avvocati dichiara di sospettarlo. Cfr. a riguardo *infra*, TAB. 4.20 e, più in generale, PAR. 4.9.

25. Si tratta degli ordinamenti dei paesi ove si colgono con coerenza le implicazioni che di necessità discendono dalle premesse di valore che ispirano il processo di tipo accusatorio (o processo di parti). Nel *Model Code of Judicial Conduct* predisposto dall'American Bar Association (ABA) e adottato dalla quasi totalità degli Stati degli USA, il canone 3, sez. B, n. 7 così recita:

– spiegherà infine che, per giunta, tale propensione a favorire le richieste del collega p.m. a scapito delle ragioni della difesa sussiste di frequente, seppure in forma meno marcata, anche nel corso del dibattimento e nel giudizio di primo grado²⁶.

La rappresentazione ai clienti di questi fenomeni disfunzionali e dei molti altri che gli avvocati indicano nelle risposte alle nostre interviste ha di per sé, e al di là di ogni altra considerazione (anche se, al limite, la si volesse considerare poco rispondente al vero), effetti fortemente negativi per almeno due ragioni.

In primo luogo perché esaspera a dismisura le angosce che i cittadini comunque vivono – soprattutto se sono o si ritengono innocenti – allorché sono coinvolti in un procedimento penale. Come è stato più volte giustamente osservato il procedimento penale è di per sé, in qualsiasi paese, una vera e propria sanzione per le conseguenze negative che spesso ingenera sul piano sociale e/o economico e/o del lavoro e/o familiare. Una sanzione che di frequente risulta più gravosa dell'eventuale condanna²⁷. La decadenza e/o la perdita di *status* del cittadino indagato/imputato e le angosce conseguenti sono da noi rese ancora più gravose dalla estenuante lunghezza dei procedimenti, dal prolungarsi della fase delle indagini (spesso artatamente protratte oltre i limiti previsti dalla legge²⁸), dalle ricorrenti violazioni del segreto istruttorio, dagli intervalli che intercorrono tra un evento processuale e un altro, tutti contornati dal sospetto o dal convincimento che le decisioni di volta in volta prese sono in larga misura imprevedibili, determinate più che da regole processuali certe, dai mutevoli orientamenti o convenienze personali di questo o quel p.m., di questo o quel Gip, di questo o quel Gup.

«Il giudice non deve promuovere, o permettere o considerare comunicazioni *ex parte* o considerare altre comunicazioni [...] concernenti un procedimento pendente o che sta per essere iniziato». Nel più autorevole testo di commento al codice di condotta giudiziaria predisposto dall'ABA, questa regola di comportamento viene così sinteticamente illustrata con riferimento alla giurisprudenza disciplinare dei vari Stati: «le comunicazioni *ex parte* deprivano la parte assente dal diritto di rispondere e di essere sentita. Esse inducono nel giudice pregiudizio e parzialità. Conversazioni o corrispondenze *ex parte* possono essere fuorvianti; l'informazione data al giudice può essere incompleta e inaccurata, il problema può essere formulato in maniera non corretta. Nel migliore dei casi la partecipazione in comunicazioni *ex parte* espone il giudice ad argomentazioni partigiane, con il conseguente rischio di decisioni errate in diritto o in fatto. Nel peggiore dei casi, le comunicazioni *ex parte* aprono la porta a influenze improprie o anche a vera e propria corruzione». Cfr. Shaman *et al.* (1995, pp. 149-50); per i commenti più estesi alla giurisprudenza relativa a questa norma di condotta giudiziaria cfr. le pp. 149-65. Per il testo completo dell'*ABA Model Code of Judicial Conduct* del 1990, cfr. Thomas *et al.* (1995, pp. 539-66).

26. Cfr. a riguardo *infra*, PAR. 4.10.

27. Per un'analisi del fenomeno cfr. Feeley (1992). In Italia non esistono ancora studi sistematici su questo fenomeno, anche se le cronache delle vicissitudini processuali di molti indagati o imputati, conclusesi a volte tragicamente, sottolineano la grande rilevanza che il fenomeno è venuto assumendo anche, e forse soprattutto, a causa della eccezionale lunghezza dei procedimenti.

28. Su questo complesso fenomeno cfr. *infra*, PAR. 4.2.

In secondo luogo perché la rappresentazione degli accadimenti processuali fornita ai clienti dagli avvocati – a maggior ragione se rafforzata da eventi che si prestino, pur parzialmente, a confermarla nel lungo percorso giudiziario – contraddice alcune delle fondamentali aspettative del cittadino nei confronti della giustizia, aspettative strettamente connesse al corretto funzionamento del ruolo giudiziario e che caratterizzano tale ruolo in maniera differente rispetto a quelli di altri poteri dello Stato (terzietà, indipendenza, elevata prevedibilità dei comportamenti istituzionali in motivata aderenza a circostanziati dettami normativi di rito e sostanziali). Contraddicendo queste aspettative, la rappresentazione che viene data all'imputato finisce anche per erodere le fondamenta stesse di quella diffusa fiducia che, soprattutto nei sistemi a tradizione demo-costituzionale, costituisce la peculiare forma di legittimazione della funzione giudiziaria²⁹.

Realtà processuale e sua percezione si mescolano così in un inestricabile, perverso intreccio che finisce non solo per connotare negativamente il rapporto tra cittadino e giustizia, ma anche per alterare il ruolo stesso dell'avvocato. È un intreccio, cioè, che tende a trasformare il cittadino – che per sua natura è soggetto di diritti – in un suddito indotto a ricercare attivamente la graziosa benevolenza del suo accusatore, conformando i propri comportamenti alle sue aspettative (con quanto di negativo ciò può comportare, anche per terze persone, soprattutto quando per l'indagato è in gioco la libertà personale). È un intreccio che pone ricorrentemente il difensore di fronte a una difficile alternativa, e cioè se per le sorti processuali del suo cliente (o anche per l'insieme dei suoi clienti) sia più conveniente pretendere un puntiglioso rispetto di tutte le regole processuali e correre così il rischio di irritare il magistrato inquirente – sollecitandolo con ciò stesso a un uso non favorevole dei suoi ampi poteri discrezionali – oppure ricercare il di lui favore con comportamenti di disponibilità e collaborazione³⁰.

Abbiamo già detto che tra i principali obiettivi di questa ricerca vi era quello di verificare quali e quanto diffuse fossero le principali doglianze degli

29. Sul particolare rilievo che il consenso ha – e sotto varie forme ha sempre avuto – nel legittimare l'esercizio della funzione giudiziaria, cfr. Shapiro (1975, pp. 321-70); cfr. anche Guarneri (1992), in particolare il primo capitolo. A riprova del rilievo che il consenso ha nel legittimare l'esercizio della funzione giudiziaria vi è anche la circostanza che, come risulta da un convegno sull'etica giudiziaria tenutosi a Londra nel giugno 1996 per iniziativa del Lord Chancellor's Office e che ha visto la partecipazione dei relatori provenienti dai maggiori Stati europei è risultato che nelle regole più o meno dettagliate previste dai paesi democratici per disciplinare la condotta giudiziaria sia ricorrente il richiamo al "consenso", alla "fiducia", alla "considerazione" che il giudice deve ispirare nei cittadini nonché alle condizioni che egli deve rispettare per mantenerli (per l'Italia cfr. l'art. 18, R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511).

30. Una ricerca in cui sono stati presi in considerazione, tra l'altro, i rapporti tra avvocati e magistrati ha evidenziato che, a parere dei magistrati, gli avvocati sono soprattutto ossequiosi e tolleranti. Gli avvocati segnalano, invece, che i pubblici ministeri e giudici nutrono nei loro confronti grande diffidenza e notevole arroganza. Cfr. Berti *et al.* (1998, p. 195).

avvocati penalisti in relazione alla tutela dei diritti della difesa e quindi, implicitamente, quale sia la protezione di fatto accordata ai cittadini per quanto concerne i loro diritti civili nell'ambito del nostro processo penale. Abbiamo anche detto che tra gli obiettivi della ricerca non vi era quello di raccogliere sistematiche informazioni sugli orientamenti degli avvocati in merito agli eventuali rimedi da adottare. Abbiamo fatto a riguardo solo delle domande molto settoriali (sui rimedi alle violazioni del segreto istruttorio, sulla collocazione istituzionale del p.m., sulla collegialità del giudizio del Gip) che, alla luce delle altre risposte, consentono a mio avviso qualche utile riflessione.

È certamente alta la richiesta di misure che reprimano le violazioni del segreto istruttorio. Alla domanda che chiede di individuare i rimedi più efficaci il 37,5 per cento degli avvocati ha indicato l'introduzione di dettagliati codici di etica giudiziaria, il 31,4 per cento il divieto alla stampa «di pubblicare i nomi dei magistrati che seguono indagini delicate», e il 19,2 per cento pene più severe per chi divulga notizie che dovrebbero rimanere segrete³¹.

Alla domanda sulla collocazione ordinamentale del p.m. solo il 5,2 per cento degli avvocati ritiene accettabile quella attuale contro il 94,8 per cento che ritiene debbano essere apportate sostanziali modifiche (tra essi circa l'80 per cento vuole una netta separazione delle carriere e il 15,4 una netta separazione delle funzioni). Ed è a riguardo significativo e importante notare che nelle aspettative degli avvocati l'esigenza di apportare una variazione all'attuale assetto del p.m. è cresciuta considerevolmente nell'intervallo tra la ricerca del 1992 e questa: la percentuale di coloro che ritengono debbano essere apportate variazioni alla collocazione istituzionale del p.m. è infatti cresciuta tra il 1992 e il 2000 dal 78 al 94,8 per cento³². È un'aspettativa che in buona sostanza vorrebbe che il nostro assetto giudiziario si uniformi a quello degli altri paesi democratici³³, alle stesse raccomandazioni dell'ONU, nonché a specifiche raccomandazioni del Parlamento europeo il quale, in una delibera relativa alle esigenze di protezione dei diritti umani nei paesi dell'Unione Europea afferma che a tal fine «è anche necessario assicurare l'imparzialità dei giudici distinguendo la loro carriera da quella dei magistrati inquirenti al fine di assicurare un giusto processo»³⁴. È significativo sottolineare a riguardo che le aspirazioni degli avvocati penalisti ad avere sotto que-

31. Il 5,9 per cento ha proposto l'istituzione di un "giuri dell'informazione". Cfr. a riguardo *infra*, PAR. 3.6 e, in particolare, TAB. 3.15.

32. Cfr. a riguardo *infra*, PAR. 4.II.

33. Di Federico (1995a, pp. 399-437).

34. Cfr. il punto 58 della *Resolution on respect of human rights in the European Union*, A4-0112/97. L'VIII Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine ha specificamente raccomandato che il ruolo del p.m. venga tenuto «rigorosamente separato da quello del giudice», cfr. a riguardo *Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, Havana, 27 August-7 September 1990, United Nations Publications, p. 192; la raccomandazione così recita: «The office of prosecutors shall be strictly separated from judicial functions».

sto profilo un assetto giudiziario che si allinei a quello della quasi totalità degli altri paesi a democrazia liberale non nasce da considerazioni teoriche – pur importanti – ma al contrario dalla concreta quotidiana esperienza professionale. Una esperienza che in loro ha prima evidenziato e poi fatto crescere nel tempo la constatazione dell'insanabile antinomia tra il perseguimento dei valori cui si ispira il nuovo codice di procedura penale e questo specifico, peculiare aspetto del nostro assetto ordinamentale.

1.2

Vincoli ordinamentali e istituzionali ai processi di riforma

Questa ricerca è stata fin dall'inizio intesa a fornire un quadro che, per quanto consentito da interviste telefoniche, fosse al contempo sintetico ed esauriente nel rappresentare i momenti critici del processo penale rispetto al pieno dispiegarsi dei diritti della difesa. È stata inoltre fin dall'inizio intesa a fornire un'occasione di riflessione sullo stato dei diritti della difesa da effettuarsi in primo luogo nell'ambito delle Camere penali, e consentire così agli avvocati di esplicitare e arricchire, con i loro commenti e approfondimenti, le risultanze necessariamente sintetiche ottenute con le interviste telefoniche a 1.000 dei loro colleghi. Per consentire anche di formulare ipotesi di riforma non ancorate solo a questa o a quella disfunzione segnalata dalle risposte al questionario, ma tenendo anche conto delle interconnessioni che spesso collegano funzionalmente le une alle altre.

In questa prospettiva mi sembra utile fornire io stesso, sulla base di una quasi quarantennale esperienza di ricerca sui sistemi giudiziari, alcune riflessioni mirate a sottolineare aspetti che solitamente non sollecitano, se non marginalmente, l'immediato interesse dei giuristi nostrani allorché si discute sulle modalità di svolgimento del processo e sulle cause delle sue disfunzioni. Ciò che voglio dire è che in tali occasioni l'attenzione dei nostri avvocati e dei nostri giuristi in generale, si concentra prevalentemente o esclusivamente sulle modifiche da apportare ai codici e ad alcuni limitati aspetti del nostro ordinamento giudiziario. Sono aspetti di cui non sottovaluto l'importanza, ma che di per sé non sono a mio avviso sufficienti a correggere le molte disfunzioni che vengono segnalate. Occorre cioè, secondo me, domandarsi se il mancato rispetto della lettera e dello spirito delle norme processuali esistenti – ricorrentemente lamentato nelle risposte degli avvocati – possa essere rimediato solo o prevalentemente da nuove norme processuali o sostantive.

Gli studiosi stranieri del "diritto in azione" (*law in action*), e io con essi, in polemica con i tradizionali cultori del formalismo giuridico – di cui certamente il nostro paese più di altri abbonda – hanno tra l'altro evidenziato come, laddove lo studio del diritto si sposta dal livello puramente precettivo delle norme a quello descrittivo, cioè della legge in azione, emerga con tutta evidenza che *il rispetto della lettera e dello spirito delle norme proces-*

suali e sostantive non avviene sempre e necessariamente per il solo fatto che esse sono state legittimamente promulgate, ma che invece per ottenere una loro piena e corretta applicazione si debbono promuovere anche le condizioni culturali, ordinamentali, istituzionali che ne favoriscano il rispetto per il tramite di un insieme di efficaci "pesi e contrappesi". Tali condizioni possono almeno in parte essere identificate tenendo conto delle caratteristiche che differenziano – spesso in modo molto marcato – aspetti rilevanti del nostro assetto giudiziario e istituzionale da quelli di altri paesi a consolidata tradizione demo-liberale quali sono – per limitarci ai più evidenti – l'assetto del p.m., le garanzie sulle qualificazioni professionali dei giudici e dei pubblici ministeri, le differenze tra magistrati e avvocati quanto alla capacità di influire sui processi di innovazione legislativa.

Di questi aspetti del nostro assetto giudiziario nonché delle differenze che lo caratterizzano rispetto ad altri paesi ad assetto liberal-democratico, mi sono a lungo occupato e non potrò certo trattarli, data la loro ampiezza e complessità, in questa sede³⁵. Mi limiterò pertanto a richiamare i più rilevanti servendomi di una serie di domande che idealmente rivolgo agli avvocati penalisti. Domande che traggono spunto proprio dalle risposte che essi hanno dato al questionario.

In che misura la divisione delle carriere può contribuire a diminuire quelle solidarietà tra p.m. e giudici (soprattutto tra p.m., Gip e Gup) che gli avvocati denunciano in stragrande maggioranza? Più in particolare, in che misura la "semplice" divisione delle carriere ("semplice" da redigere e motivare, ma non certo da attuare) può contribuire a diminuire, a rendere meno efficaci, quei contatti informali tra p.m. e giudice che, soprattutto nella fase che precede il dibattimento, sembrano essere tanto disfunzionali?

Non è forse vero che altre e non meno importanti cause di quei fenomeni di solidarietà processuale tra colleghi risiedono nel fatto che i contatti informali tra p.m. e Gip-Gup siano favoriti, quasi resi normali, dalla circostanza che entrambi lavorino negli stessi palazzi³⁶, appartengano alle stesse asso-

35. A riguardo cfr. Di Federico (2000, pp. 197-263).

36. È questo un aspetto su cui i nostri giuristi e i nostri riformatori, attenti solo agli aspetti prescrittivi delle procedure, ma non anche alle condizioni che ne favoriscono l'applicazione, non hanno mai seriamente riflettuto. Va però detto che il rilievo di questo aspetto non è sfuggito ad alcuni operatori del diritto. Di recente, in una conversazione con un alto magistrato dell'ufficio del Gip di una grande sede giudiziaria, mi sono sentito confidare che nel periodo in cui, per esigenze di trasloco degli uffici giudiziari da vecchie sedi a nuove sedi, l'ufficio del pubblico ministero della sua città era rimasto fisicamente distante da quello del Gip e del Gup, si erano chiaramente evidenziate differenziazioni molto maggiori tra le richieste del p.m. e le decisioni adottate dal Gip o dal Gup. Mi ha detto anche di aver suggerito ai pubblici ministeri e ai Gip del suo distretto, soprattutto quelli delle sedi non grandi, l'opportunità di evitare di recarsi alle udienze nella stessa macchina di servizio. A riguardo si può sottolineare che tenere il ruolo del giudice penale visibilmente separato da quello del p.m. che svolge attività di indagine e dirige la polizia giudiziaria serve a sottolineare agli occhi del cittadino anche l'imparzialità del giudice, a renderla credibile, e quindi in ultima analisi, ad accrescere la legitti-

ciazioni professionali, abbiano in comune lo stesso organo di autogoverno che eleggono congiuntamente, abbiano avuto una medesima socializzazione professionale, godano dello stesso trattamento economico, ecc.? Non è forse vero che tutti questi elementi concorrono alla formazione di comuni valori, comuni convincimenti, rapporti privilegiati, occasioni continue di incontri informali, e generano la consapevolezza di appartenere a un comune destino che è di comune interesse tutelare? Non è forse vero che queste peculiari caratteristiche del nostro assetto giudiziario possano indurre diffuse solidarietà tra p.m. e giudici anche a prescindere dalla intenzionalità?

Può la sola divisione delle carriere – pur auspicabile sotto molti, importanti profili³⁷ – produrre variazioni ed effetti apprezzabili nel breve o medio periodo? Se non si vogliono o non si possono toccare tutti gli aspetti che comunque seguirebbero a legare p.m. e giudici anche nell'ipotesi di una divisione delle carriere, non sarebbe più efficace, come primo passo, pretendere che anche in Italia – come avviene in altri paesi democratici – si cercasse di ridurre quell'ampissimo spazio di discrezionalità che gli avvocati denunciano caratterizzare le attività dei singoli p.m. rendendo i loro comportamenti più trasparenti, meno difformi e più responsabili con la fissazione di articolate priorità quanto ai reati da perseguire e ai mezzi di indagine ad essi collegati, e che alle violazioni di tali priorità si colleghino anche precise responsabilità disciplinari?³⁸ Non sarebbe questo anche un mezzo per ridurre le differenze di trattamento dei cittadini da caso a caso che discendono da quell'ampia discrezionalità dei singoli p.m. che viene segnalata dalla maggioranza degli avvocati?

I contrasti, a volte veri e propri conflitti, tra magistrati e avvocati in materia di protezione dei diritti della difesa non potrebbero forse essere attenuati da una meno radicale divisione nel reclutamento e nella formazione dei magistrati da un canto e degli avvocati dall'altro? Non sarebbe funzionale rispetto a questo obiettivo creare momenti di formazione professionale iniziale e continua per tutti gli attori togati del processo come avviene in altri paesi democratici?³⁹ Non sarebbe bene comunque rompere quell'assoluta,

mazione del suo ruolo. L'esigenza di tutelare la credibilità del giudice terzo anche sotto questo profilo ha portato alcuni Stati USA a includere nei codici di etica giudiziaria norme sulla cui base sono state erogate sanzioni disciplinari a giudici per comportamenti in pubblico che li hanno fatti apparire in rapporti di familiarità con i p.m., ingenerando nel cittadino, in particolare in quello coinvolto in una vicenda giudiziaria in corso, il convincimento di un rapporto preferenziale e privilegiato del giudice con una delle parti in causa.

37. Cfr. a riguardo Di Federico (1995a, pp. 417-37).

38. A riguardo cfr., per esempio, Di Federico (1995a). Per i limitati e parziali esperimenti fatti in Italia nel definire le priorità nell'esercizio dell'azione penale, cfr. *ivi*, pp. 410-5. È interessante notare – anche perché fornisce una verifica, sia pur parziale, sulla attendibilità delle risposte fornite dagli avvocati – che proprio nella città in cui queste iniziative sono state prese, cioè Torino, le risposte al nostro questionario sulla discrezionalità dei singoli p.m. nell'esercizio dell'azione penale è nettamente inferiore che nelle altre città. Cfr. a riguardo Negrini (1996, p. 150).

39. Le nostre ricerche sulla selezione e formazione delle professioni legali in Francia e Germania hanno chiaramente evidenziato come una divisione troppo precoce tra la prepara-

radicale, autarchica chiusura della magistratura, aprendola – come avviene in altri paesi democratici – a un serio “reclutamento laterale” di avvocati da inserire direttamente ai vari livelli della giurisdizione?⁴⁰

Posto che attualmente i magistrati italiani di regola rimangono in carriera per 40-45 anni senza subire – a differenza dei magistrati di altri paesi democratici⁴¹ – alcuna sostanziale verifica delle effettive capacità professionali, e poiché il possesso di elevate capacità professionali è invece non solo garanzia di buona giustizia ma anche essenziale fattore di indipendenza⁴², non sarebbe opportuno pretendere che i Consigli giudiziari e il CSM inizino alfine ad assolvere questo compito che la legge e la stessa Costituzione assegnano loro?⁴³ E se questo è auspicabile non è anche opportuno domandarsi perché quegli organi non abbiano finora assolto al loro compito? Domandarsi cioè se l'at-

zione professionale dei magistrati da un canto e degli avvocati dall'altro finisca per generare tensioni e incomprensioni che si ripercuotono negativamente anche sulla funzionalità dell'apparato giudiziario. Hanno evidenziato inoltre che in Francia, ove si è fatta la nostra stessa scelta di dividere la formazione delle varie professioni legali subito dopo il termine degli studi universitari, ci si è accorti delle conseguenze disfunzionali che tale scelta generava sotto il profilo professionale e si è quindi provveduto – tra l'altro – a creare e sviluppare molteplici momenti di formazione congiunta. Cfr. a riguardo Mestitz (1990, pp. 367-401). Per quanto riguarda la Germania, cfr. Pederzoli (1992).

40. Anche in Francia, che ha l'assetto più simile al nostro, il reclutamento di tipo burocratico (cioè rivolto a persone senza precedente esperienza professionale) non supera il 70 per cento del totale. Nell'arco del trentennio 1959-89, per esempio, il 21,7 per cento dei magistrati è stato reclutato con varie forme di “reclutamento laterale” (18,1 per cento per “integrazione diretta” e 3,6 con selezione per titoli). Inoltre, nello stesso periodo il 7,9 per cento è stato reclutato con concorsi interni all'impiego pubblico (in particolare tra i cancellieri). A riguardo cfr. Mestitz (1990, pp. 206 e ss., in particolare la figura 6 a p. 209). Va ricordato che una norma di legge dello scorso anno (art. 14 legge 13 febbraio 2001, n. 48) cui non si è data ancora applicazione, prevede una limitata forma di reclutamento collaterale anche in Italia. Potranno infatti essere reclutati con apposito concorso avvocati e giudici di pace con 5 anni di esercizio delle rispettive attività professionali nella misura massima di 1/10 delle vacanze annuali e per il solo livello di magistrato di tribunale.

41. Mi riferisco, ovviamente, ai paesi democratici – come Francia e Germania, Portogallo, Spagna, Austria, Olanda, e altri ancora – che adottano come noi un sistema di reclutamento di tipo burocratico. Nei paesi in cui i giudici vengono reclutati esclusivamente tra avvocati di lunga esperienza e assegnati a uno specifico ufficio, invece, non si dà luogo a una carriera giudiziaria e neppure a trasferimenti da una corte all'altra. Per un'analisi delle conseguenze negative derivanti dall'abolizione di fatto di qualsiasi forma di vaglio professionale nel corso della carriera cfr. Di Federico (2002a, pp. 99-128). Dello stesso autore cfr. anche: (1987b, pp. 3-47; 1990, pp. 289-95).

42. Cfr. Di Federico (2002a, pp. 109-11).

43. L'articolo 105 della Costituzione attribuisce espressamente al CSM il compito di effettuare le promozioni ai fini della carriera. Contrariamente a quanto comunemente si afferma, non è vero che le leggi cosiddette “Breganze” (1966) e “Breganzone” (1973), cioè quelle che hanno modificato il sistema delle promozioni in Appello e Cassazione, non prevedano specificamente una seria valutazione della professionalità. Ciò che si è verificato è che i Consigli giudiziari e il CSM hanno dato di queste leggi una interpretazione che di fatto si identifica con la totale disapplicazione dei criteri di vaglio fissati dalla legge. Cfr. a riguardo Di Federico (1987b, pp. 19-38; 1990, pp. 286-96).

tuale assenza di garanzie sulla professionalità dei magistrati non derivi proprio dalla composizione stessa degli organi deputati a garantirle? Dondarsi, in altre parole, se sia saggio pretendere che valutazioni serie possano essere comunque fatte in assenza di limiti numerici alle promozioni, per giunta da parte di organi (i Consigli giudiziari e il CSM) che nella sostanza sono composti in assoluta maggioranza da rappresentanti "sindacali" eletti proprio dai colleghi su cui dovranno esprimere le valutazioni?⁴⁴

I frequenti colloqui che nel corso degli anni ho avuto con molti avvocati, parlamentari, con ministri guardasigilli e sottosegretari alla Giustizia mi rendono consapevole delle enormi difficoltà che incontra chi si propone di promuovere quelle riforme cui le domande appena fatte si riferiscono, riforme non certo sovversive ma solo tali da rendere il nostro assetto giudiziario meno dissimile da quello di altri paesi a consolidata tradizione demo-liberale. Sono difficoltà che derivano da una pluralità di complessi fattori, culturali, politici e istituzionali, che si rafforzano a vicenda. Quelle che si collegano al nostro assetto istituzionale possono essere così sommariamente rappresentate.

I magistrati hanno un'enorme forza contrattuale, di vera e propria deterrenza nei confronti della classe politica e quindi del governo e del Parlamento, che deriva loro dagli eccezionali poteri discrezionali di cui sono di fatto titolari nel settore dell'iniziativa penale (poteri discrezionali che le risposte a noi fornite dagli avvocati penalisti evidenziano – come abbiamo visto – con grande chiarezza). La definitiva eliminazione per via giudiziaria dalla scena politica di molte decine di parlamentari⁴⁵ di presidenti del Consiglio (come Gorla e Andreotti), di ministri (come Gaspari, Darida, Mannino, Andò, Gava e tanti altri ancora), di amministratori locali, che molti anni dopo essere stati incriminati sono stati riconosciuti innocenti, ha reso evidente agli occhi di tutti, soprattutto a partire dai primi anni Novanta, la natura e il grande spessore del potere di deterrenza della magistratura nei confronti della classe politica, un potere di deterrenza che peraltro i politici avevano ben presente anche negli anni precedenti⁴⁶. Ben evidenti anche gli ef-

44. Sulla relazione che intercorre tra la composizione del CSM, la sua legge elettorale e le valutazioni della professionalità, cfr. Di Federico (2002a). In questo articolo sono anche analizzate le molteplici disfunzioni dell'apparato giudiziario generate dall'assenza di effettive valutazioni della professionalità dei magistrati.

45. Non esistono a riguardo statistiche complete e aggiornate. Un'idea molto parziale ma significativa della falcidia dei parlamentari eliminati dalla scena politica per via giudiziaria può essere tratta dagli esiti processuali degli 88 deputati e senatori della Democrazia cristiana eletti nel 1992 che sono stati oggetto di indagini giudiziarie. A tutto il 1998 solo 4 (cioè il 4,5 per cento) erano stati condannati in via definitiva (di cui 2 per finanziamento illecito al loro partito); 58 (cioè il 66 per cento) erano già risultati innocenti, buona parte dei restanti procedimenti era ancora in corso (dopo che erano già trascorsi cinque-sei anni dal loro inizio). Informazioni più dettagliate su questa ricerca condotta dall'on. Carlo Giovanardi, sono reperibili in Giomondi (2002, pp. 153-5).

46. A riguardo cfr. quanto detto nella nota successiva.

fetti di quegli eccezionali e (in democrazia) anomali poteri di deterrenza. Da un canto hanno consentito al sindacato dei magistrati di ottenere vantaggi corporativi (soprattutto nel settore delle promozioni e del trattamento economico⁴⁷) assolutamente sconosciuti ai magistrati di altri paesi europei e dall'altro hanno posto nelle loro mani una capacità di veto quasi assoluta su qualsiasi riforma ordinamentale non gradita alla corporazione. L'unica strategia innovativa che può forse portare frutti, così si è a lungo sostenuto, è quella di porsi di volta in volta obiettivi limitati, quali quello della divisione delle carriere per ripiegare poi sulla divisione delle funzioni o anche, come primo passo, su una maggiore rigidità nei passaggi tra le funzioni giudicanti e quelle requirenti che sembra ormai trovare sostenitori anche nella magistratura. Proporsi riforme di più ampio respiro sarebbe fatica sprecata e potrebbe per giunta portare a irrigidimenti della corporazione dei magistrati che impedirebbero anche quelle limitate riforme che potrebbero altrimenti essere possibili.

Questo orientamento trova non pochi riscontri nell'analisi delle politiche pubbliche relative al settore giustizia degli ultimi quarant'anni; e viene ulteriormente e visibilmente evidenziato sia dal fallimento, nel 1997, dei tentativi di riforma dell'assetto giudiziario perseguiti nel corso dei lavori della commissione bicamerale per le riforme costituzionali sia, più di recente, nella rinuncia da parte dell'attuale governo di centro-destra di dare corso al suo pro-

47. Come può facilmente evincersi dalla semplice lettura degli atti parlamentari, ciò è certamente avvenuto, in maniera assolutamente evidente, per tutte le leggi che riguardano più immediatamente gli interessi corporativi dei magistrati: la riforma delle promozioni a magistrato d'appello e la creazione dei "ruoli aperti" (legge 27 luglio 1966, n. 570, cosiddetta legge Breganze); la legge sull'abolizione dell'esame di aggiunto giudiziario (legge 25 maggio 1970, n. 357); quella sulle promozioni a magistrato di Cassazione (legge 20 dicembre 1973, n. 831, cosiddetta legge Breganzone); la legge che stabilisce una retrodatazione di tre anni delle carriere ed eleva le retribuzioni dei magistrati (legge 2 aprile 1979, n. 97); quella che di nuovo accresce le retribuzioni e stabilisce, inoltre, una vantaggiosa scala mobile (legge 6 agosto 84, n. 425). Per un'analitica descrizione della pluralità di strumenti con cui la magistratura ha potuto efficacemente determinare gli esiti legislativi relativi al proprio trattamento economico cfr. Zannotti (1989). Non abbiamo ancora pubblicato gli studi sulle modalità con cui si sono effettuate pressioni per il passaggio delle varie leggi di modifica del sistema delle promozioni. Alcune testimonianze di parlamentari che parteciparono alla discussione della legge sulle promozioni in Cassazione possono tuttavia fornire spunti di un certo interesse. Il 14 giugno 1994, nel corso della presentazione di un libro dell'on. Giuseppe Gargani (1994) cui assistevano molti esponenti di rilievo della magistratura, il senatore a vita Francesco Cossiga ha ricordato che in occasione della discussione di quella legge in commissione giustizia, gli onorevoli Gargani, Padula e lui stesso si erano fermamente opposti alla sua approvazione. Che furono tutti e tre subito convocati dal capogruppo del loro partito il quale chiese loro di cambiare orientamento, poiché nel caso la proposta di legge non fosse stata approvata per colpa loro, i loro amministratori locali sarebbero stati esposti a pesanti e pericolose iniziative penali. Che pressioni non del tutto commendevoli furono esercitate in quella circostanza risulta peraltro anche da una dichiarazione dell'on. Oronzo Reale, il quale abbandonò la presidenza della commissione giustizia della Camera dei deputati affermando di non poter accettare che sulla discussione di quella legge pesassero i ricatti della magistratura.

gramma elettorale che prevedeva, tra l'altro, di introdurre anche nel nostro paese la separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri, la fissazione delle priorità nell'esercizio dell'azione penale (e con essa la responsabilizzazione del p.m. rispetto a obiettivi di politica criminale prefissati) ed effettivi vagli di professionalità dei magistrati ai vari livelli della carriera per meglio garantire la qualità della giustizia e la stessa indipendenza dei giudici⁴⁸.

La rappresentazione degli eccezionali poteri discrezionali che i nostri magistrati inquirenti esercitano senza portarne responsabilità alcuna, l'illustrazione delle disastrose conseguenze che i procedimenti penali basati su prove inconsistenti determinano per il politico innocente, non sono tuttavia da sole sufficienti a far comprendere le dimensioni dell'anomala influenza che la magistratura italiana è in grado di esercitare su governo e Parlamento. È necessario anche considerare il collegamento organico che esiste tra gli eccezionali poteri di cui gode la nostra magistratura e quei peculiari assetti istituzionali, anch'essi del tutto anomali se confrontati con quelli di altri paesi a tradizione demo-liberale, che consentono di tradurre il "potere contrattuale" che la magistratura ha nei confronti della classe politica in un efficace, quotidiano condizionamento dei processi decisionali nell'ambito sia dell'esecutivo che del legislativo. È un fenomeno complesso – di cui ci siamo più volte occupati nei nostri scritti – che si è venuto consolidando col passare del tempo e che non può certo essere rappresentato e illustrato qui in tutte le sue complesse implicazioni e sinergie. Ci limitiamo solo a richiamare significato e implicazioni che, per il corretto funzionamento dei meccanismi di bilanciamento dei poteri, assumono alcuni peculiari aspetti del nostro assetto istituzionale che non trovano corrispondenza in altri paesi democratici, e cioè: la consistente, rilevante presenza di magistrati al ministero della Giustizia, in Parlamento, nel governo nazionale e in quelli locali, nonché, più in generale, la progressiva erosione dei confini tra magistratura e classe politica.

1.3

L'anomalo assetto del ministero della Giustizia

Fino a pochi anni fa la legge attribuiva formalmente ai magistrati il monopolio di tutte le posizioni direttive di alto, medio, e basso livello del ministero della Giustizia (nei decenni scorsi i magistrati ministeriali sono sempre stati all'incirca 130). Leggi recenti hanno reso possibile l'attribuzione di quelle posizioni direttive ad altri soggetti e stabilito che il numero dei magistrati addetti al ministero non possa comunque superare le 50 unità⁴⁹ (tuttavia ancor oggi, nel giugno 2002, i magistrati che occupano posizioni dirigenziali al ministero sono 89). Va subito aggiunto che anche con questa riduzione, se e

48. Cfr. *supra*, nota 41.

49. D. Lgs. n. 300/1999.

quando diverrà operativa, il numero dei magistrati al ministero della Giustizia sarà comunque ben più alto di quello che è sufficiente per soddisfare appieno, anche per il futuro, la pretesa della magistratura organizzata di mantenere ben salda nelle mani dei magistrati la piena e incontrastata gestione del gabinetto del ministro, dell'ufficio legislativo, dell'ispettorato generale, e dei quattro dipartimenti in cui si articola la struttura organizzativa del ministero (Affari di giustizia, Organizzazione giudiziaria, Giustizia minorile, Amministrazione penitenziaria)⁵⁰. Il controllo di tutte le attività che si compiono all'interno del ministero da parte dei magistrati e la considerevole indipendenza che essi sono venuti acquisendo nei confronti del ministro, da cui formalmente dipendono, hanno una pluralità di risvolti disfunzionali⁵¹. Con-

50. Un episodio verificatosi alcuni anni fa ben si presta a rappresentare quanto sia radicata nei magistrati l'idea della loro insostituibilità nelle posizioni dirigenziali del ministero della Giustizia. Con l'art. 30, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, si è espressamente stabilito che alla direzione generale del dipartimento di Prevenzione e Pena (così si chiamava allora l'attuale dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria) possano essere chiamati sia un magistrato di Cassazione con funzioni direttive superiori, sia anche, in alternativa, un prefetto di prima classe. Vero è che, in sede di prima applicazione di questa legge, fu effettivamente nominato un prefetto di prima classe. Si trattava però dello stesso magistrato che già occupava la posizione di direttore generale e che, non potendo per legge essere confermato in tale ruolo perché non aveva ancora raggiunto l'anzianità per essere nominato magistrato di Cassazione con funzioni direttive superiori, ottenne *ipso facto*, la nomina a prefetto di prima classe per rimanere comunque al suo posto. D'altra parte anche i suoi successori sono stati tutti magistrati.

51. Per una rappresentazione sintetica del fenomeno della "indipendenza" dei magistrati ministeriali dal ministro cfr. *infra*, nota 53. Cfr. anche due articoli di fondo di G. Di Federico pubblicati su "Il Messaggero": *Magistrati del ministro? In teoria sì, ma dipendono dal CSM* (20 ottobre 2001); *I magistrati ministeriali stanno lì a "marcare" il ministro* (22 ottobre 2001). Tra i risvolti disfunzionali che derivano dalla presenza dei magistrati al ministero e di cui qui non ci occupiamo è opportuno indicarne almeno due. Il primo discende dal fatto che allorché i magistrati pervengono al ministero si dà per scontato che siano in grado di svolgere competently tutte le funzioni relative al ruolo direttivo loro assegnato (dare per scontata l'onicompetenza funzionale è un tratto caratteristico delle burocrazie tradizionali). Essi sono quindi spesso chiamati a svolgere attività e prendere decisioni che sono assolutamente estranee alla loro specifica competenza professionale. Le occasioni in cui questo avviene sono moltissime. Possiamo qui limitarci a segnalare che ciò si è certamente verificato per le decisioni relative alla modernizzazione tecnologica dell'apparato giudiziario. Gli errori compiuti in questo settore hanno determinato gravi ritardi e consistenti sprechi di pubblico denaro. Cfr. a riguardo Di Federico (1993, in particolare pp. 403-15). Per una rappresentazione più sintetica e più aggiornata di questo fenomeno disfunzionale, cfr. tre articoli di fondo di G. Di Federico pubblicati sul quotidiano "Il Tempo" di Roma: *Giustizia in crisi per colpa della burocrazia* (26 gennaio 1996); *Ministero della Giustizia incapace di modernità* (25 marzo 1996); *Il ministro della giustizia è prigioniero dei magistrati* (17 aprile 1996). Capita anche però, che i magistrati del ministero non svolgano compiti per i quali invece avrebbero le necessarie competenze professionali ma che confliggono con i propri interessi corporativi. Facciamo solo un esempio. Abbiamo già indicato come i Consigli giudiziari e il CSM di fatto disapplicano le leggi sulle valutazioni dei magistrati nel corso della carriera e diano di regola valutazioni positive su tutti allo scadere delle minime anzianità previste dalla legge per il passaggio da un livello all'altro della carriera stessa. Tali orientamenti non hanno trovato sulla loro strada quei contrappesi che la legge pur prevede e che in via principale fanno capo al ministro di Grazia e Giustizia. Questi infatti deve ricevere copia di tutte le valutazioni compiute dai Consigli giudiziari sui singo-

sideriamo quelli che più direttamente qui ci interessano, certamente implicano che per la predisposizione dei progetti di legge governativi e per la valutazione di quelli di iniziativa parlamentare – così come per qualsiasi sua attività – il ministro guardasigilli dipende interamente, sotto il profilo operativo, dai magistrati ministeriali. Questi, per le posizioni occupate, controllano infatti in via esclusiva l'uso di tutte le risorse organizzative che più direttamente concorrono a determinare l'azione del ministro: informazioni, loro elaborazione e uso, pareri, stesura di appunti, segnalazioni di problemi da risolvere e iniziative da prendere, segnalazione dei "pericoli" o delle ripercussioni negative che le iniziative autonomamente concepite dal ministro possono avere, stesura dei progetti di legge e relative relazioni, valutazione di iniziative altrui, formulazione delle proposte-risposte del ministro nel corso dei lavori parlamentari ecc.

Il controllo che i magistrati esercitano in via esclusiva su tutte queste attività che quotidianamente determinano, in positivo e in negativo, l'azione del ministro sul piano legislativo, non è però sufficiente a far comprendere appieno l'influenza determinante che sono in grado di esercitare. È infatti importante tener presente che le principali decisioni relative allo *status* dei magistrati ministeriali non vengono prese dal ministro della Giustizia, ma sono viceversa prese in tutta autonomia dal CSM, a differenza di quanto avviene, invece, per i magistrati eventualmente destinati ai ministeri della Giustizia di altri paesi dell'Europa continentale. In nessuno di essi, i magistrati ordinari hanno di diritto o di fatto, come da noi, il monopolio di tutti i posti direttivi. Se vengono destinati a svolgere funzioni amministrative alle dipendenze del ministro assumono comunque uno *status* del tutto simile a quello di un qualsiasi dirigente amministrativo ministeriale. Da noi, invece tutte le decisioni e valutazioni relative allo *status* dei magistrati che svolgono funzioni dirigenziali alle dipendenze del ministro della Giustizia debbono comunque essere adottate in assoluta autonomia solo dal CSM (come quelle che riguardano le loro valutazioni professionali ai fini delle promozioni o la loro disciplina). Si è con ciò stesso sottratto al nostro ministro della Giustizia uno degli strumenti fondamentali dell'assetto gerarchico che fa capo ai ministri della Giustizia di altri paesi democratici e su cui poggia in misura rilevante la capacità del ministro di formulare e perseguire autonomamente le iniziative da prendere e quindi di sollecitare e ottenere dai suoi dipendenti com-

li magistrati. Ha anche per legge il potere di formulare le sue osservazioni al CSM che di tali osservazioni deve tener conto in sede di delibera. Di fatto il ministro non ha mai esercitato questo suo potere. Egli infatti potrebbe esercitarlo solo per il tramite di un costante accurato impegno dei magistrati che prestano servizio presso il ministero. Non può quindi destare meraviglia che ciò non sia mai avvenuto. Pretendere da chicchessia che egli eserciti in tutta efficienza i propri compiti in contrasto con i propri personali interessi non è e non può essere un efficace modello per il funzionamento di quei pesi e contrappesi su cui si reggono le istituzioni democratiche. Cfr. a riguardo Di Federico (1987b, pp. 24-6).

portamenti conformi alle politiche che vuole perseguire e per le quali formalmente assume la responsabilità politica⁵².

Tener presenti gli elementi sin qui forniti non è però ancora sufficiente ad apprezzare appieno il significato che assume l'autonomia tutta particolare della dirigenza del ministero della Giustizia rispetto al ministro e, viceversa, gli eccezionali ostacoli che incontrerebbe il ministro – ove lo volesse – nell'assumere iniziative non gradite alla magistratura organizzata. È necessario aggiungere che tale autonomia ha trovato ulteriore nutrimento negli orientamenti, a lungo prevalenti e fortemente radicati nell'ambito della magistratura organizzata e delle sue rappresentanze in seno al CSM, che riguardano le ragioni con cui viene giustificata la presenza dei magistrati al ministero. Secondo questi orientamenti tale presenza sarebbe nella sostanza pienamente legittimata proprio dall'esigenza di tutelare l'indipendenza della magistratura dalle iniziative del ministro che potrebbero lederla⁵³. In tal modo è anche stata teorizzata una configurazione davvero peculiare della dirigenza del mi-

52. Un episodio accaduto di recente, nell'ottobre 2001, è emblematico nell'evidenziare come i magistrati del ministero della Giustizia si ritengano liberi di operare in opposizione al ministro da cui formalmente dipendono e come siano appoggiati in tale loro opera dal CSM. In quell'occasione alcuni magistrati dell'ufficio legislativo fecero pervenire a deputati dell'opposizione un parere che avevano di loro iniziativa predisposto per il ministro della Giustizia e di cui il ministro non aveva tenuto conto; un parere che era fortemente critico proprio nei confronti di un disegno di legge del ministro che in quel momento era in discussione al Senato. Su questo episodio e sulle sue negative implicazioni istituzionali cfr. due articoli G. Di Federico apparsi su "Il Messaggero" il 20 e il 22 ottobre 2001: *Magistrati del ministro? In teoria sì, ma dipendono dal CSM; I magistrati ministeriali stanno lì a "marcare" il ministro*.

53. Quest'orientamento è stato costantemente riaffermato, senza riserve, in sede di intervista nel corso degli anni Sessanta, Settanta, Ottanta. È stato anche ripetutamente confermato in una pluralità di documenti scritti. Trova, per esempio, chiara conferma in un documento della "sottosezione del ministero della Giustizia" dell'Associazione nazionale magistrati che nel 1983 ha inviato al ministro una relazione contenente "Proposte sulla riorganizzazione del ministero" (documento predisposto da un'apposita commissione e redatto dai magistrati F. Gentili ed E. Lupo). In tale documento, dopo aver richiamato la circostanza che «tutti i posti dirigenziali del ministero sono occupati dai magistrati, ad eccezione di tre (dirigenti dell'ufficio traduzioni, degli archivi notarili e dell'ufficio di economato e cassa)» si forniscono «le ragioni che giustificano questa presenza», e a riguardo si dice: «innanzitutto essa è volta ad attenuare i pericoli che la funzione servente nei confronti del funzionamento della giustizia – costituzionalmente attribuita al potere esecutivo – si trasformi, nel concreto esercizio, in un condizionamento del potere giudiziario ed in una conseguente violazione del fondamentale principio dell'indipendenza della magistratura» e si prosegue dicendo «è opportuno che gli ampi poteri riconosciuti al ministro dagli artt. 107 e 110 della Costituzione (come interpretati dalle sentenze n. 168/63 e 142/73 della Corte Costituzionale) nei confronti del funzionamento della giustizia siano esercitati a mezzo di magistrati, anziché di funzionari amministrativi. I primi, pur se posti fuori temporaneamente dall'ordine giudiziario, sono i soggetti istituzionalmente più in grado di conciliare l'autonomia e l'indipendenza del detto ordine con l'osservanza della linea politica-ministeriale». Tale orientamento trova tra l'altro ulteriore conferma, quanto meno con riferimento alle posizioni di natura effettivamente direttiva (cioè quanto meno con riferimento alle posizioni di vertice delle quattro direzioni generali, all'ufficio legislativo e all'ispettorato), in uno scritto di uno dei magistrati rimasti più a lungo ai vertici dell'ANM, Raffaele Bertoni. Cfr. Bertoni (1984).

nistero, che dovrebbe addirittura svolgere un ruolo di resistenza ai voleri del ministro allorché questi volesse, con le sue iniziative, ledere in qualche modo, a giudizio della magistratura organizzata o dei suoi rappresentanti in seno al CSM, l'indipendenza (o gli interessi) della magistratura stessa⁵⁴. Ovviamente tali aspettative non devono di regola essere ricordate ai magistrati del ministero perché fanno parte del comune patrimonio di una corporazione molto attiva e influente, gelosissima delle proprie prerogative. In particolare non devono essere ricordati ai magistrati che al ministero occupano le posizioni direttive più elevate perché spesso essi stessi hanno a lungo svolto un ruolo attivo, un ruolo di *leadership*, nell'ambito dell'Associazione nazionale magistrati o anche quali membri di precedenti Consigli Superiori⁵⁵.

Le occasioni di verifica e di precisazione dei comuni orientamenti rispetto ai singoli problemi tra magistrati del ministero e loro colleghi all'esterno sono comunque molto frequenti. La nostra esperienza di circa quarant'anni di ricerca, che ci ha spessissimo visto osservatori partecipanti all'interno del ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore, ci ha reso più di una volta testimoni diretti dell'ansiosa preoccupazione con cui i magistrati del ministero reagiscono allorché vengono espressi dubbi sulla loro identificazione con le aspettative della magistratura organizzata, oppure quando nell'ambito di questa, o dei suoi rappresentanti che siedono nel CSM, si avanzano sospetti di una loro disponibilità a collaborare con il ministro della Giustizia in quelle rarissime occasioni in cui, negli ultimi tre decenni, il ministro ha ritenuto (o immaginato che fosse) possibile sottrarsi alle aspettative della corporazione dei magistrati e all'elevato potere contrattuale che le deriva dagli eccezionali poteri che nel nostro paese detiene. Di conseguenza solo in casi estremi e poco frequenti diventano palesi le modalità con cui possono essere duramente sanzionati i magistrati del ministero sospettati di collaborazionismo con il ministro. Sono poco frequenti ma tali da costituire un chiaro mo-

54. Interessi di categoria e indipendenza tendono a identificarsi nel senso che gli interessi di categoria vengono sempre rappresentati come mezzi per garantire l'indipendenza: è proprio in nome dell'indipendenza che i magistrati hanno rivendicato e ottenuto, negli anni Settanta e Ottanta, eccezionali miglioramenti del loro trattamento economico e pensionistico; è proprio in nome dell'indipendenza che i magistrati hanno rivendicato e ottenuto di percorrere *tutti* (salvo gravi e visibilissimi demeriti) la carriera giudiziaria fino al vertice senza che vengano più effettuati controlli e verifiche sulla loro effettiva capacità professionale nel corso dei 40-45 anni in cui permangono nell'ordine giudiziario. Su questi eventi cfr. Di Federico (1985, pp. 331-73); Zannotti (1989); Di Federico (1987b, pp. 3-47).

55. A titolo indicativo e senza pretendere di fornire dati quantitativi esaurienti si può ricordare che tre ex componenti del CSM sono stati anche, successivamente, capo di gabinetto del ministro guardasigilli; che altri tre hanno diretto importanti branche del ministero (direzione generale dell'organizzazione giudiziaria, direzione generale degli Affari penali e ufficio legislativo); che altri quattro componenti del CSM hanno occupato, successivamente, posizioni dirigenziali di rilievo presso il ministero stesso. E infine che tre dei leader più conosciuti dell'Associazione nazionale magistrati, che hanno ricoperto anche la carica di presidente di quell'associazione, sono stati oltre che componenti del CSM anche dirigenti del ministero della Giustizia.

nito a futura memoria per tutti gli altri. Uno dei casi più appariscenti e clamorosi – certamente il più facile da ricordare – si è verificato allorché Giovanni Falcone, nel periodo in cui era direttore generale degli Affari penali del ministero, fu diffusamente sospettato e anche pubblicamente accusato di assecondare il ministro Claudio Martelli nei suoi progetti di innovazione ordinamentale relativi al coordinamento nazionale delle attività del p.m. in materia di criminalità mafiosa⁵⁶. Si pose allora in dubbio pubblicamente persino la credibilità della sua indipendenza quale magistrato e quindi, in sede di CSM, la sua attitudine e capacità a svolgere con indipendenza il ruolo di procuratore nazionale antimafia, tanto che la commissione per gli incarichi direttivi del CSM gli preferì un altro candidato⁵⁷.

Credo che da quanto sin qui detto emerga chiaramente, nei suoi tratti più essenziali, il rilievo tutto particolare che assume nel nostro paese la presenza dei magistrati al ministero della Giustizia quale elemento di quotidiano, efficace condizionamento dell'azione (attiva od omissiva) del ministro. Né ad attenuare tale condizionamento valgono le attività delle commissioni che periodicamente sono chiamate a redigere progetti di riforma. Non solo e non tanto perché anch'esse sono composte in maggioranza da magistrati, ma anche perché i magistrati ministeriali sono quasi sempre anche stati in grado di determinare chi debbano essere i componenti non magistrati (con la pressoché sistematica esclusione degli studiosi portatori di conoscenze e proposte ordinamentali notoriamente sgradite alle corporazioni⁵⁸).

56. Si tratta di quei progetti di innovazione ordinamentale che portarono poi all'emanazione del D. L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito in legge 20 gennaio 1992, n. 8, con cui vennero istituite la direzione nazionale antimafia e le direzioni distrettuali antimafia.

57. Diffusissima era tra i magistrati l'acrimonia nei confronti di Giovanni Falcone per la sua "collaborazione" col ministro della Giustizia così come era ampiamente accreditata la convinzione che a causa di tale collaborazione non si potesse più far affidamento sulla sua indipendenza *qua* magistrato. Di tali orientamenti si fece puntuale "cronista" un componente del CSM, Alessandro Pizzorusso, in un articolo apparso su "l'Unità" del 12 marzo 1992 con il significativo titolo *Falcone superprocuratore? Non può farlo, vi dico perché*, e il non meno significativo sottotitolo *Il principale collaboratore del ministro non dà più garanzie di indipendenza*. In tale articolo, l'autorevole esponente del CSM, ricordata la stretta collaborazione di Falcone con il ministro in carica nonché i contrasti tra ministro e CSM, riferisce che «fra i magistrati è diffusa l'opinione secondo cui Falcone è troppo legato al ministro per poter svolgere con la dovuta indipendenza un ruolo come quello di procuratore nazionale antimafia»; e prosegue dicendo: «se si analizza il risultato del voto espresso dai componenti della Commissione del CSM cui spetta formulare la proposta per la nomina agli uffici direttivi [...] si nota come in quella circostanza Giovanni Falcone abbia riportato soltanto i voti di un laico appartenente al partito in cui milita il ministro e di un togato appartenente ad "Unicost" una delle correnti dell'Associazione nazionale magistrati». E al fine di sottolineare l'impopolarità tra i magistrati di questo unico voto di un magistrato andato a Giovanni Falcone aggiunge che «se i magistrati di Unicost votassero anche in *plenum* a favore di Falcone [...] essi perderebbero consensi tra i loro colleghi che il 22 marzo debbono eleggere il comitato direttivo centrale dell'Associazione nazionale magistrati».

58. Descrivere questo fenomeno in una nota e illustrarlo con i più rilevanti esempi è certamente impossibile. Essendo professore ordinario di Ordinamento giudiziario ho seguito con particolare attenzione le modalità di composizione delle commissioni che si sono occupate del-

I.4

L'anomala commistione tra magistratura e classe politica

Già dalla sola considerazione del peculiare assetto del nostro ministero della Giustizia – che fa del nostro guardasigilli un ministro “a responsabilità molto limitata” – emerge una prima grave alterazione di quei meccanismi di bilanciamento dei poteri che caratterizzano gli altri Stati ad assetto democratico. Un'altra visibile alterazione di tali meccanismi è costituita dalla consistente presenza di magistrati nel nostro Parlamento. Di magistrati, cioè, che dopo essere stati eletti in Parlamento nelle liste di vari partiti, seguitano comunque a far parte dell'Ordine giudiziario e, per giunta, seguitano a far regolarmente carriera “per meriti giudiziari” anche nel periodo – a volte molto lungo – in cui esercitano, invece, funzioni legislative⁵⁹. È un fenomeno che ha assunto consistenza soprattutto a partire dalla seconda metà degli anni Settanta: mentre cioè nei vari Parlamenti succedutisi fino agli anni Sessanta i magistrati ordinari erano 2 o 3, e non più di 4 o 5 nei Parlamenti de-

la mia disciplina: sia di quella nominata agli inizi degli anni Ottanta (cosiddetta “Commissione Mirabelli”) sia di quella che è stata incaricata di predisporre le norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale. Entrambe sono state composte sulla base di una ferrea lottizzazione di posti fra le varie correnti dell'ANM. In entrambe sono stati esclusi studiosi non sintonizzati sulle onde della magistratura associata. In tutti e due i casi, cioè, è evidentiissimo il successo con cui la corporazione è riuscita a imporre un orientamento che sinteticamente può così riassumersi: l'amministrazione della giustizia è “cosa nostra”. Per illustrare la forza effettiva di questo orientamento sarebbe interessante, ma troppo lungo, ripercorrere l'iter formativo di entrambe le commissioni. Mi limiterò pertanto solo a fornire le indicazioni che emergono da un'analisi della composizione della commissione per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale, di particolare rilievo perché non si trattava in questo caso di una semplice commissione di studio ma, invece, di una commissione che operava sulla base di una legge delega. Dei 15 componenti, 11 erano magistrati, 2 professori universitari e 2 avvocati. Dei 10 magistrati di cui conosco l'appartenenza e la carriera correntizia: 5 erano componenti di Unità per la Costituzione (UC), 3 di Magistratura indipendente (MI), 2 di Magistratura democratica (MD). Inoltre, sempre di questi 10 magistrati, 5 erano ex componenti del Consiglio Superiore della Magistratura e 3 avevano fatto o facevano parte della segreteria o dell'ufficio studi del CSM (anche queste sono posizioni rigidamente lottizzate per corrente). Alla corrente di maggioranza relativa (UC) era assegnato non solo il maggior numero di componenti (5) ma anche la presidenza della commissione (attribuita a un magistrato che tra l'altro era stato anche componente del CSM). Non basta. Anche la scelta di 2 professori universitari appare effettuata con logica correntizia e con l'intento di “non correre rischi”. Entrambi i professori erano ex magistrati: uno di loro (nominato vice presidente) era stato per anni un rappresentante di spicco di MI e l'altro era sempre stato “vicino” alle posizioni di MD. Ciò detto, ogni commento mi sembra superfluo. Voglio aggiungere che sui risultati dei lavori della cosiddetta “Commissione Mirabelli”, il ministro guardasigilli, all'epoca della conclusione dei lavori, diede un giudizio lapidario «è la sublimazione di tutte le spinte di chiusura e di corporazione che ha prodotto in questi anni la magistratura italiana». A riguardo cfr. l'intervento dell'on. Martinazzoli in Di Federico (1987a, p. 145). L'unico ministro che ha osato violare le aspettative della magistratura nella formazione di una commissione di studio sull'ordinamento giudiziario è stato proprio quello più invisibile e temuto dalla magistratura, cioè l'on. Claudio Martelli. Giunse persino a nominare l'autore di questo scritto.

59. Su questo peculiare fenomeno cfr. quanto detto *infra*, nota 67.

gli anni Sessanta e prima metà degli anni Settanta, già con le elezioni politiche del 1976 furono ben 14 le candidature e 9 i magistrati eletti. Nelle elezioni politiche del 1994 e del 1996 i magistrati che hanno chiesto e ottenuto dal CSM di essere messi in aspettativa per partecipare alla competizione elettorale sono divenuti più di 50 e oltre 20 sono stati effettivamente eletti nelle liste dei vari partiti, e precisamente: 22 magistrati eletti nel 1994 (di cui solo 3 nelle liste di centro-destra⁶⁰) che salgono poi a 27 nelle elezioni del 1996 (con un riequilibrio tra centro-sinistra che ne elegge 14, e centro-destra che ne elegge 13)⁶¹. Nelle ultime elezioni del 2001 i magistrati eletti al Parlamento sono stati 14 (8 eletti nelle liste del centro-sinistra e 6 in quelle del centro-destra) cui si aggiungono 3 magistrati eletti al Parlamento europeo (2 per il centro-sinistra e uno per il centro-destra).

Per quel che qui più specificamente ci interessa, è anche importante segnalare la circostanza che – come mostrano chiaramente le analisi degli atti parlamentari e le nostre ricerche sul campo – i magistrati così eletti assumono particolare autorevolezza nel favorire o bloccare iniziative di riforma nel settore giustizia agendo in piena aderenza alle aspettative della magistratura organizzata. E questo non solo perché essi vengono quasi tutti destinati a far parte delle commissioni giustizia della Camera dei deputati e del Senato⁶², non solo perché viene loro riconosciuta – a torto o a ragione – una competenza specifica su *tutte* le questioni afferenti alla giustizia, ma anche e soprattutto perché, a prescindere dalla loro collocazione partitica, essi fanno di regola fronte comune su tutte le questioni di interesse per la categoria risultando, per ciò stesso, particolarmente convincenti nei confronti di una classe politica già orientata, seppur con motivazioni in parte differenti da partito a partito, a non contrastare le aspettative espresse unitariamente dalla magistratura⁶³.

60. Due di Forza Italia e uno di AN. Gli altri magistrati parlamentari erano così distribuiti: 1 eletto nelle liste del Patto Segni, 2 nelle liste di Rifondazione comunista e 16 nelle liste del PDS.

61. Erano così ripartiti: 12 dell'Ulivo, uno di Rifondazione comunista e uno di Rinnovamento italiano per il centro-sinistra; 7 di Forza Italia, 4 di AN e 2 del Centro cristiano democratico per il centro-destra. La distribuzione dei magistrati parlamentari tra Camera e Senato ci risulta essere stata la seguente: 7 senatori dell'Ulivo, 2 di Forza Italia e 1 del CCD; 5 deputati dell'Ulivo, 1 di Rifondazione comunista, 1 di Rinnovamento italiano, 5 di FI, 4 di AN e 1 del CCD.

62. Complessivamente 10 su 14 nell'attuale legislatura e 17 su 27 in quella precedente.

63. Avendo io seguito con costanza l'andamento dei lavori parlamentari sulle questioni relative alla giustizia, e in particolare quelle relative all'ordinamento giudiziario, possiedo informazioni dettagliate su quasi tutte le iniziative intraprese nel settore, sia di quelle approvate, sia di quelle bocciate, sia anche di quelle mai prese in considerazione. Descrivere un fenomeno così complesso in una nota è impossibile. È però significativo riferire quelli che senz'ombra di dubbio sembrano essere gli orientamenti prevalenti che emergono sia dai lavori parlamentari, sia anche, in maniera più diretta dalle conversazioni che sull'argomento ho ricorrenemente avuto sia con parlamentari della maggioranza che con quelli dell'opposizione negli ultimi trenta anni. Per tutti gli anni Settanta e Ottanta nonché per i primi anni Novanta si può dire che gli atteggiamenti siano riconducibili a tre, in varie forme combinati: a) quello di coloro in cui prevaleva il timore delle conseguenze negative che una posizione contraria alle aspettative del-

Dobbiamo subito aggiungere che quanto sin qui detto non è comunque sufficiente a far comprendere la capacità che con gli anni la magistratura organizzata ha acquisito nell'operare pressioni ed esercitare influenze diffuse, tempestive ed efficaci sulla definizione delle politiche pubbliche nel settore giustizia. *Per comprendere, cioè, nelle sue linee più essenziali la capacità che la magistratura organizzata ha col tempo acquisito nel far valere in maniera diffusa e tempestiva il suo elevato "potere contrattuale" è quantomeno necessario tenere a mente ragioni ed effetti della progressiva erosione dei confini tra magistratura e classe politica che in Italia si è verificata soprattutto a partire dagli anni Settanta e di cui la consistente presenza dei magistrati in Parlamento è solo uno dei più appariscenti indicatori.* È una erosione che non trova certo alcuna corrispondenza negli altri paesi a tradizione demo-liberale, neppure in quelli che, avendo come noi una magistratura di tipo burocratico⁶⁴ (per esempio Francia e Germania) non prevedono preclusioni formali a che i magistrati – al pari degli altri impiegati dello Stato – possano temporaneamente assumere anche ruoli e funzioni diverse da quelle per cui sono stati reclutati e, quindi, anche funzioni che visibilmente li identificano con questo o quel partito politico nell'ambito dell'esecutivo o del legislativo, senza che ciò venga considerato – come nei paesi ove il reclutamento dei magistrati è di tipo professionale – incompatibile con il permanere nel corpo giudiziario. Mentre cioè in paesi come la Germania e la Francia i magistrati che assumono ruoli politicamente connotati, come quello di parlamentare di questo o quel partito politico, sono – come era anche da noi fino agli anni Settanta – pochissimi e in genere non tornano più a esercitare le funzioni giudiziarie (o se vi tornano subiscono comunque ritardi di carriera almeno pari a quelli degli anni in cui hanno esercitato funzioni legislative), in Italia una serie di fattori tra loro connessi ha invece generato una confusione tra corpo giudiziario e classe politica che non ha eguali in altri paesi di consolidata democrazia. Tra questi fattori ci limitiamo a ricordare sinteticamente solo i principali, e cioè:

la magistratura poteva determinare per loro personalmente, per i loro collaboratori o per il loro partito; *b)* quello in cui prevaleva la preoccupazione di non sospingere sempre di più la magistratura nell'area del partito di opposizione, allora il PCI; *c)* quelle coltivate nell'ambito del maggior partito di opposizione – in cui prevaleva l'idea che fosse politicamente conveniente venire incontro ai *desiderata* dei magistrati e potenziarne i poteri nella convinzione che ciò finisse per danneggiare molto più i partiti di maggioranza che quello dell'opposizione. Cfr. Di Federico (1988, pp. 110-6 e in particolare, per quanto riguarda il punto *c)*, nota 59).

64. Per magistratura di tipo burocratico si intende in primo luogo (ma non solo) quel tipo di magistratura i cui componenti sono reclutati tramite concorso pubblico secondo lo stesso modello in vigore per le posizioni direttive della pubblica amministrazione. Reclutamento che non si rivolge (come per le magistrature cosiddette professionali) a professionisti che abbiano già una consistente esperienza nell'applicazione del diritto, ma invece a giovani laureati che hanno appena completato gli studi universitari. Per una breve analisi di quali siano nel loro insieme le caratteristiche di una magistratura burocratica, cfr. Di Federico (1978, pp. 798-813). Cfr. anche Freddi (1978, pp. 35-103).

a) i poteri del tutto eccezionali, e di fatto ampiamente discrezionali, di cui la nostra magistratura inquirente gode nel campo penale hanno portato la classe politica a ricercare – come ebbe a osservare un magistrato di grande valore come Beria d'Argentine – «amici nel palazzo sempre più potente della giustizia», utilizzando a tal fine le gratificazioni che è in grado di elargire a p.m. e giudici disponibili ad essere loro contigui⁶⁵. Ed è questo, si badi bene, un orientamento ormai tanto connaturato al nostro sistema politico da essere divenuto quasi un ineludibile aspetto della competizione tra i vari partiti. Se infatti a partire dagli anni Settanta questo orientamento vedeva come principali protagonisti la Democrazia cristiana, il Partito comunista e, in minor misura, il Partito socialista, ora, dopo un iniziale momento di rigore (o di disattenzione) ha contagiato anche quel movimento politico, Forza Italia, che proprio in opposizione alle tradizionali forze politiche e alla loro visione organica dello Stato si era rappresentato come rigido portatore del credo liberale e degli assetti istituzionali che gli sono propri⁶⁶;

b) la circostanza che i nostri magistrati, agevolati dagli automatismi con cui, a partire dagli anni Settanta, conseguono tutte le gratificazioni della carriera giudiziaria anche a prescindere dall'effettivo esercizio delle funzioni giudiziarie (automatismi non previsti dalla legge ma di fatto assicurati da un'interpretazione a dir poco lassista che il CSM ha dato alle norme sulle promozioni e all'art. 98 della Costituzione⁶⁷), hanno potuto, nella tranquilla certezza di

65. Adolfo Beria d'Argentine, uno dei più noti e rispettati magistrati italiani, è stato componente del CSM e più volte presidente dell'Associazione nazionale magistrati. Nel commentare le elezioni politiche del 1979, in cui 22 magistrati erano stati candidati e 12 erano stati eletti (6 nelle liste della DC, 5 nelle liste del PCI, 1 nelle liste del PSI), egli così spiegò il fenomeno: «La spiegazione [...] più vera [...] sta nel fatto che i partiti hanno la sensazione più o meno giusta che ormai la magistratura sia una sede di potere reale e di potere pesante, spesso di potere brutale [...] e che quindi convenga avere con essa canali di comunicazione personalizzati. Avere un giudice fa sempre bene, se la cittadella della giustizia attira e fa paura come tutte le sedi di potere» (cfr. il «Corriere della Sera» del 28 aprile 1979).

66. I magistrati eletti nelle liste di Forza Italia nel 1994 erano 2 e sono cresciuti a 7 nel 1996. Nel corso della campagna elettorale del 1996 il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha più volte ripetuto che aveva voluto inserire ben 15 magistrati nelle sue liste elettorali proprio al fine di assegnare loro, in via principale, il compito di promuovere in Parlamento le riforme di cui il nostro sistema giudiziario abbisogna. Non deve essere rimasto pienamente soddisfatto di questa scelta visto che nelle ultime elezioni del 2001 il numero complessivo dei magistrati eletti nelle liste dei quattro partiti del centro-destra è sceso da 13 a 6.

67. Seguendo le indicazioni formulate dall'Associazione magistrati nel corso della campagna elettorale per il rinnovo dell'organo di autogoverno della magistratura, il CSM eletto nel 1968 decise di non considerare più gli atti giudiziari dei candidati al fine di valutarne la capacità professionale. Ciò ha consentito al CSM di effettuare promozioni generalizzate – cioè basate sul mero decorrere dell'anzianità – non solo per chi esercita funzioni giudiziarie, ma anche per chi le ha esercitate solo per poco tempo nei remoti anni dell'inizio della carriera. Così tutti i magistrati possono ora, con ragionevole certezza, dare per scontato, fin dal momento del reclutamento (quando hanno in genere solo 26-27 anni), che nello spazio di 28 anni raggiungeranno il vertice della carriera anche se sceglieranno di svolgere prevalentemente attività diverse da quelle giudiziarie. Possono dare, cioè, per scontato che perverranno comunque a stipendi netti superiori

ottenere comunque tutte le gratificazioni della carriera, rivolgere con crescente successo la loro attenzione al perseguimento di gratificazioni aggiuntive che sono loro concesse dai partiti politici o che comunque rientrano direttamente o indirettamente in quel vasto sistema delle "spoglie" che è controllato dai partiti⁶⁸. Così, soprattutto a partire dagli anni Settanta, ritroviamo con crescente frequenza magistrati, oltre che in Parlamento, anche in posizioni di governo e in molte altre di grande valenza politica nell'esecutivo (ministri, sottosegretari, capi di gabinetto di ministeri, capi di segreteria di ministri e sottosegretari ecc.⁶⁹), negli enti locali (assessori, sindaci di grandi e piccole città, presidenti di regione, consiglieri regionali e comunali⁷⁰), in

ri ai 5.000 euro (pari a oltre 10 milioni di vecchie lire) prima dell'andata in pensione, che percepiranno mensilmente una pensione netta di oltre 5.000 euro e una liquidazione che si aggira intorno ai 250.000 euro netti (a riguardo va precisato che i magistrati, a differenza degli altri dipendenti dello Stato, godono di rivalutazioni periodiche e automatiche del loro stipendio e delle loro pensioni). Perché di questi vantaggi potessero godere anche i magistrati parlamentari non occorre però solo che le sentenze e le requisitorie non fossero più prese in considerazione quali elementi indispensabili per valutare le loro qualificazioni giudiziarie ai fini della promozione. Occorre superare anche un impedimento costituzionale. L'art. 98 della Costituzione prevede infatti che «i pubblici impiegati [...] se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità». Le nuove leggi sulle promozioni dei magistrati – a prescindere da come vengono di fatto applicate – formalmente prevedono che comunque si debba trattare di promozioni per merito. Resistendo alle pressioni dei magistrati parlamentari, fino al 1970 il CSM tenne ferma l'interpretazione secondo la quale la lettera e lo spirito dell'art. 98 della Costituzione erano tali da renderne l'applicazione obbligatoria anche per i magistrati. Raccogliendo «il grido di dolore» proveniente dai magistrati parlamentari (l'espressione è di uno dei consiglieri del CSM dell'epoca) nel 1970 l'organo di autogoverno della magistratura decise di cambiare l'interpretazione che aveva già dato dell'art. 98, nel senso di escludere che esso riguardasse anche i magistrati. Rimosso l'impedimento costituzionale, il CSM poté quindi promuovere anche i magistrati parlamentari per i quali l'esercizio delle funzioni giudiziarie era solo un lontanissimo ricordo. A rendere pienamente evidente a tutti i magistrati le vantaggiose implicazioni delle decisioni adottate dal CSM, anche per chi volesse assumere un diretto impegno in politica, ben si prestarono le promozioni di due magistrati parlamentari agli inizi degli anni Settanta, Oscar Luigi Scalfaro e Brunetto Bucciarelli Ducci eletti e rieletti ininterrottamente dal 1946 il primo e dal 1948 il secondo. Il CSM fece infatti compiere loro subitaneamente e retroattivamente l'intera carriera giudiziaria dal livello più basso a quello più alto.

68. Sull'ampiezza di questo fenomeno abbiamo finora pubblicato solo i dati anteriori al 1980, cfr. Di Federico (1981, pp. XI-LXXVI). Non è certamente possibile aggiornare i dati lì forniti in questa nota, possiamo solo segnalare che, sotto molti profili, l'erosione dei confini tra magistratura e classe politica si è venuta accentuando nel tempo.

69. *Ibid.* È soprattutto in questo ambito che si è accentuata la presenza dei magistrati nel periodo successivo agli anni Settanta. Basti ricordare che negli ultimi vi è stato un magistrato ministro per le Pari opportunità e quattro magistrati sottosegretari di Stato (uno al ministero della Giustizia e tre al ministero degli Interni). Vi è stato inoltre un notissimo ex p.m. divenuto ministro dei lavori pubblici il quale ha scelto come capo di gabinetto un magistrato ancora in ruolo, che è stato, in passato, componente del CSM, presidente e anche segretario generale dell'ANM.

70. Non ho dati esaurienti su questo fenomeno. Ricordo tuttavia che negli anni Novanta due magistrati sono divenuti presidenti di Regione (in Sardegna e nelle Marche), un magistrato è stato eletto sindaco di una delle maggiori città italiane (Genova), e altri due sindaci di centri minori (Andria e Lamezia Terme). Almeno due altri magistrati sono stati nominati assessori comunali (a Palermo e a Napoli).

ruoli di consulenza a enti pubblici nazionali e locali e in molti altri incarichi extragiudiziari elargiti dalle forze politiche⁷¹. Si è persino avuto il caso di un magistrato – ex componente del CSM e già segretario nazionale dell'Associazione nazionale magistrati – che, dopo essere stato eletto deputato ha assunto anche l'incarico di segretario nazionale di un partito politico⁷². E a riguardo di questi fenomeni bisogna subito aggiungere che la "misura" dell'erosione dei confini tra magistratura e classe politica non può certamente essere tenuta solo con riferimento al numero dei seggi parlamentari o a una lista completa – se mai la si otterrà – degli altri incarichi non giudiziari, poiché il numero di coloro che vede soddisfatte le proprie aspettative è di regola molto inferiore a quello di coloro che attivamente le ricercano.

Molte sono le conseguenze negative della progressiva erosione dei confini tra magistratura e classe politica. Tra l'altro consente ai giudici che sono stati parlamentari, e che successivamente sono tornati alle funzioni giudiziarie, di giudicare e condannare, come di recente avvenuto, esponenti di partiti politici avversi a quello da loro rappresentato in Parlamento⁷³. Per quello che qui più ci interessa va sottolineato che tra le conseguenze del venir meno di una chiara demarcazione tra attività politiche di parte e funzioni giudiziarie vi è anche quella di aver favorito lo svilupparsi di una efficace rete di connessioni tra i magistrati che, a vario titolo, sono parte attiva del fenomeno. Tra i magistrati che operano nell'ANM, al CSM, in Parlamento, presso il ministero della Giustizia e in altre posizioni di rilievo nell'ambito dell'esecutivo, che sono presenti nelle commissioni giustizia interne ai vari partiti, o che comunque a vario titolo e con varie aspirazioni coltivano rapporti di "vicinanza" con la classe politica, si è infatti venuta sviluppando e consolidando, col passare del tempo, una ben oliata rete di comunicazioni e collegamenti che ha reso rapido ed efficace l'intervento della corporazione in tutti i gangli, formali o informali, ove si ipotizzano, si sviluppano o si decidono le politiche pubbliche nel settore giustizia.

71. Cfr. *supra*, nota 68.

72. Come è noto, si tratta del magistrato Enrico Ferri, eletto segretario nazionale del Partito socialdemocratico agli inizi degli anni Novanta.

73. Il caso più noto e recente si è verificato nel novembre 1999 quando un giudice della Corte di cassazione, Pierluigi Onorato, che era stato in precedenza e per molti anni parlamentare del Partito comunista, ha svolto funzioni di relatore ed estensore in una decisione con la quale è stato giudicato e condannato un esponente politico di notorio orientamento anticomunista, Marcello Dell'Utri. La decisione di condanna scritta dall'ex parlamentare comunista, stabiliva, tra l'altro, che il parlamentare di orientamento anticomunista Dell'Utri dovesse anche decadere dalle sue funzioni di parlamentare europeo e italiano. È interessante notare a riguardo che nella motivazione della sentenza si ignorava una richiesta della difesa che, in applicazioni di specifiche disposizioni legislative, era appunto intesa a evitare quelle decadenze (decadenze che comunque non hanno mai prodotto effetti). Per una più dettagliata descrizione di questa vicenda, cfr. due articoli di G. Di Federico, su "Il Messaggero" del 29 novembre 1999 e del 6 dicembre 1999: *Se il giudice è un ex onorevole PCI*, e *Quel giudice molto Onorato e molto PCI*.

1.5 Considerazioni conclusive

Quanto sin qui detto è certo rilevante per comprendere nei suoi termini più essenziali i meccanismi attraverso i quali la nostra magistratura ha potuto promuovere con grande efficacia i propri interessi corporativi, potenziare il proprio ruolo nell'ambito del sistema politico, soffocare sul nascere qualsiasi tentativo di rendere il nostro assetto giudiziario meno difforme da quello degli altri paesi democratici. Le indicazioni sinora fornite, tuttavia, non erano certo intese a escludere che quei fenomeni siano stati finora favoriti anche da altre cause (come, per esempio il costante, determinante appoggio parlamentare che, tra gli anni Sessanta e Novanta, è stato assicurato a tutte le richieste corporative della magistratura dalla principale forza di opposizione dell'epoca⁷⁴), né che la progressiva erosione dei confini tra magistratura e classe politica verificatasi nel nostro paese non abbia anche conseguenze disfunzionali per la protezione di altri valori di grande rilievo in democrazia, quali quelli dell'indipendenza della magistratura e della sua immagine di imparzialità (poiché è ben difficile immaginare che gratificazioni molto ambite vengano concesse dai partiti politici senza contropartite vere o presunte)⁷⁵.

Non sarebbe certamente compito facile quello di chi, nel nostro paese, volesse creare e rendere operativi quei pesi e contrappesi processuali che sono necessari a garantire parità tra accusa e difesa (e quindi anche una adeguata protezione dei diritti civili nell'ambito processuale); volesse creare i presupposti di natura ordinamentale e culturale che sono necessari per l'effettivo funzionamento di quei pesi e contrappesi; volesse ristabilire una seria manutenzione dei confini tra ordine giudiziario da un canto e poteri esecutivo e legislativo dall'altro; volesse promuovere, in altre parole, le condizioni atte a rendere il nostro assetto giudiziario meno deviante rispetto ai valori cui si ispirano – pur con le loro diversità – gli altri Stati a consolidata tradizione demo-liberale.

Non rientra nell'economia di questo saggio valutare se e in che misura processi di innovazione nel nostro assetto giudiziario potranno in futuro essere agevolati dal mutato quadro politico e dall'assetto sostanzialmente bipolare degli schieramenti partitici. Né sarebbe facile farlo. La coalizione di partiti politici che nella passata legislatura è stata al governo e che ora è all'opposizione appare ancora fermamente contraria – soprattutto nelle sue

74. Come mostrano chiaramente le analisi degli atti parlamentari, ciò è senz'altro avvenuto per tutte le leggi di interesse corporativo riguardanti la carriera e il trattamento economico della magistratura approvate tra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta. Per un elenco delle principali leggi cui ci riferiamo cfr. *supra*, nota 47.

75. Cfr. a riguardo Di Federico (1981).

componenti di derivazione comunista – a riforme ordinamentali che sono tipiche degli stati liberal-democratici e rimane sostanzialmente orientata a perseguire la sua tradizionale politica di appoggio alla magistratura organizzata nella difesa dello *status quo*. Nel programma elettorale dell'attuale governo vi sono certamente impegni che vanno nella direzione del cambiamento dell'assetto ordinamentale, come la divisione delle carriere dei giudici e p.m.; la fissazione delle priorità nell'esercizio dell'azione penale da parte del Parlamento, la reintroduzione di strumenti atti a valutare la professionalità dei magistrati e garantire ai cittadini la loro qualità. Tuttavia nelle proposte elaborate dal ministro della Giustizia Castelli, fatte proprie dal Consiglio dei ministri nel marzo 2002 e attualmente all'esame del Parlamento⁷⁶, quegli impegni elettorali sembrano fortemente diluiti: non vi è più la divisione delle carriere, ma solo una più rigida disciplina per il passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti; la reintroduzione di vagli di professionalità collegati alla carriera solo per metà dei posti che si rendono vacanti per le funzioni di legittimità; nessuna fissazione delle priorità per l'esercizio dell'azione penale (che quindi seguita ad essere lasciata alla piena discrezionalità dei p.m.). Mi fermo a queste poche constatazioni poiché non è certamente mio compito in questa sede indicare quali siano le strategie più adeguate a perseguire obiettivi di cambiamento. I compiti che mi sono dato nello scrivere questo saggio conclusivo, erano infatti solo quelli di: evidenziare alcune delle molteplici cause che, secondo i 1.000 avvocati intervistati, limitano il pieno dispiegarsi dei diritti della difesa nel nostro processo penale; sottolinearne le principali implicazioni di natura ordinamentale e culturale; individuare i principali impedimenti che si frappongono alla introduzione delle riforme di cui necessita il nostro sistema giudiziario e quindi anche di quelle atte a potenziare i diritti della difesa e la protezione dei diritti civili nell'ambito del nostro processo penale.

Può tuttavia avere qualche rilievo prendere in considerazione le più appariscenti convergenze e divergenze tra le risposte fornite dagli avvocati penalisti da noi intervistati e le richieste di innovazione che sul piano ordinamentale vengono avanzate dall'associazione professionale cui appartengono, e cioè l'Unione delle Camere penali. Certamente è pienamente congruente con le risposte e le aspettative della stragrande maggioranza degli avvocati penalisti la pressante richiesta delle Camere penali di separare in maniera netta le carriere dei giudici da quella dei pubblici ministeri. Non è tuttavia chiaro se questa netta divisione delle carriere debba limitarsi solo a una diversa disciplina del reclutamento e delle valutazioni professionali ai fini della carriera per giudici e p.m., oppure implichi anche la creazione di due distinti organi di autogoverno. Al momento sembrerebbe di

76. Disegno di legge S. 1296, *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e disposizioni in materia di organica della Corte di Cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità*, presentato il 29 marzo 2002.

no. Tuttavia, le difficoltà maggiori nel collegare le risposte degli avvocati penalisti alle politiche perseguite dalla loro associazione sul piano ordinamentale riguardano l'indifferenza mostrata per la fissazione delle priorità dell'azione penale da parte di organi politicamente responsabili (il che consentirebbe anche di disciplinare e responsabilizzare il potere discrezionale dei p.m. in materia di iniziativa penale e uso dei mezzi di indagine). Di recente e in più di una occasione il presidente delle Camere penali ha riaffermato l'intoccabilità del principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale come insostituibile garanzia di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Di contro, come abbiamo visto, le risposte della maggioranza degli avvocati penalisti segnalano che l'azione dei singoli p.m. è di fatto caratterizzata da ampia discrezionalità e che esistono notevoli differenze nelle modalità con cui ciascuno di essi decide, per credenze individuali o per protagonismo, sulle priorità da seguire nel promuovere l'azione penale e nell'uso dei mezzi di indagine. Indicano chiaramente cioè che di fatto l'obbligatorietà dell'azione penale formalmente prevista nella nostra Costituzione non garantisce affatto l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, ma finisce invece per rendere assolutamente insindacabile la discrezionalità dei p.m. in quelle materie trasformando ogni loro decisione in un "atto dovuto". Per strano che possa sembrare, con quanto appena detto non voglio di necessità sostenere che esista una divergenza di orientamenti in materia di obbligatorietà dell'azione penale tra la maggioranza degli iscritti alle Camere penali e il loro presidente. Non solo perché a riguardo non abbiamo formulato agli avvocati specifiche domande, ma anche e soprattutto perché la mia ormai lunga esperienza di ricercatore e di docente universitario mi rende consapevole della grande difficoltà che incontra chi ha studiato diritto nelle nostre facoltà di giurisprudenza nel rigettare dogmi (come quello secondo cui l'obbligatorietà dell'azione penale garantisce l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge) che sono stati in loro istillati negli anni della formazione universitaria, difficoltà che permane anche quando le loro concrete esperienze professionali confliggono in maniera stridente con quei dogmi.

Negli altri paesi a consolidata democrazia, dove realisticamente si riconosce l'impossibilità di perseguire tutte le violazioni penali, si ritiene che la discrezionalità in questo settore, dato l'elevato rilievo politico che assume per la protezione dei diritti dei cittadini e per l'efficacia complessiva delle politiche repressive dei fenomeni criminali, non possa essere delegata a un corpo burocratico, quale è quello dei p.m., che la eserciti senza responsabilità alcuna. Ritengono, cioè, che se da un canto è necessario proteggere l'autonomia decisoria degli uffici del p.m. rispetto ai singoli casi, debbano comunque essere gli organi rappresentativi della volontà popolare ad assumersi in maniera trasparente la responsabilità dell'efficacia e correttezza delle politiche pubbliche anche nel settore penale fissando in maniera trasparente e in termini astratti (cioè non di volta in volta rispetto ai singoli casi) le

priorità da seguire, verificando che tali priorità vengano rispettate e rendendo periodicamente e pubblicamente conto dell'efficacia delle scelte fatte⁷⁷.

A me sembra, quindi, che gli avvocati penalisti attribuiscano alla separazione delle carriere di giudici e p.m. un'efficacia che di per sé non può avere se non viene accompagnata da innovazioni volte a responsabilizzare e rendere trasparenti le attività del p.m., vincolandole a predefinite priorità nell'esercizio dell'azione penale. Senza queste e altre innovazioni volte a ristabilire l'unità di azione negli uffici del p.m., la divisione delle carriere finisce per avere scarsa efficacia nel riequilibrare i rapporti tra accusa e difesa e nel rafforzare la terzietà del ruolo del giudice. I p.m. che lo vogliono potranno comunque continuare a operare con tutta la libertà e la discrezionalità di un poliziotto pienamente indipendente. Pubblici ministeri e giudici seguiranno, comunque, a eleggere congiuntamente lo stesso CSM, a operare congiuntamente nello stesso sindacato e nelle stesse correnti associative e a svolgere la loro attività a stretto contatto negli stessi palazzi di giustizia. In queste condizioni non credo proprio si possa realisticamente immaginare che tutto d'un tratto i circa 7.000 magistrati che continueranno a esercitare le funzioni giudicanti non percepiranno più come colleghi, o considereranno meno credibili, affidabili, o contigui i circa 2.000 magistrati che rimarrebbero a svolgere funzioni inquirenti-requirenti solo perché, a partire da un certo momento, i p.m. saranno reclutati separatamente e non si potrà più passare da una funzione all'altra.

In chiusura un sommesso suggerimento agli avvocati penalisti che hanno consentito lo svolgimento di questo studio. Se è vero che le nostre analisi e le nostre esperienze di ricerca mostrano quanto determinante sia stato negli ultimi quarant'anni il predominio della magistratura organizzata nel condizionare le politiche pubbliche nel settore della giustizia e persino nel definire su quali problemi fosse legittimo discutere e su quali no⁷⁸, è altrettanto vero che

77. La regolamentazione del rapporto tra indipendenza e responsabilità del p.m. non si presta a facili e definitive soluzioni. Su questo aspetto cfr. Di Federico (1998; 2002b).

78. Basti fare un solo esempio. L'eliminazione di qualsivoglia sostantiva valutazione della professionalità ai fini della carriera è sempre stata, a partire dagli anni Sessanta, parte integrante della politica dell'ANM, che la considerava condizione essenziale per l'indipendenza della magistratura. Una politica resa operativa con inappuntabile diligenza dai Consigli giudiziari e dal CSM. Negli ultimi due anni, l'ANM, sembra aver scoperto che è necessario ripristinare tali valutazioni a garanzia della qualità del servizio e della stessa indipendenza. Così questo problema, dopo anni di oblio, è stato quanto meno iscritto anche dalle forze politiche nel novero delle riforme da fare. Non credo fosse necessario un particolare accento per comprendere che l'assenza di qualsivoglia verifica di professionalità per i 40-45 anni in cui i nostri magistrati rimangono in carriera non possa in alcun modo garantire ai cittadini adeguate garanzie sulle qualificazioni dei loro giudici e pubblici ministeri (salvo a non volere attribuire proprietà divinatorie a un concorso che accerta solo conoscenze teoriche, che si sostiene a 26-27 anni e che per giunta è di scarsissima attendibilità selettiva). Tuttavia chi fino a poco tempo fa evidenziava l'esistenza del problema – peraltro con dati inoppugnabili – e suggeriva iniziative di riforma, non solo rimaneva inascoltato ma veniva anche tacciato immanicabilmente di voler attentare all'indipendenza della magistratura, con tutte le conseguenze negative che una tale in-

le stesse analisi evidenziano, al contempo, l'assenza di quella forte e costante capacità propositiva che caratterizza l'avvocatura di altri paesi democratici, consentendole di partecipare a pieno titolo e con continuità alla definizione di quelle politiche⁷⁹. Certamente negli ultimi dieci anni l'avvocatura ha compiuto notevoli passi innanzi sul piano associativo e nell'elaborare richieste unitarie al Governo e Parlamento. Tuttavia, data la complessità delle esigenze funzionali dell'apparato giudiziario, è ben difficile che un tale ruolo possa essere efficacemente svolto dall'avvocatura del nostro paese così come sinora avvenuto. Prevalentemente, cioè, sulla base dell'impegno individuale e a tempo parziale di un gruppo limitato di volenterosi avvocati a ciò delegati da mandati più o meno generici, ottenuti da assemblee che si riuniscono a intervalli di anni, o di organi direttivi che si riuniscono per far fronte, di volta in volta, a singole "situazioni di emergenza". A differenza di quanto avviene per la magistratura, il lavoro degli avvocati, in Italia come in altri paesi, non permette distrazioni consistenti dagli assillanti impegni del proprio lavoro quotidiano. Ciò che consente agli avvocati di altri paesi di essere, con efficacia e continuità, autorevoli interlocutori su tutte le questioni relative alle politiche pubbliche nel settore giustizia è la costituzione di organismi permanenti che, su mandato della loro associazione professionale, siano in grado di compiere e aggiornare con costanza analisi sistematiche sul concreto funzionamento dell'intero apparato giudiziario e quindi anche di ipotizzare con sollecitudine documentate proposte sulle singole questioni su cui si vuole di volta in volta intervenire, che siano in grado di fornire un sistematico appoggio agli avvocati chiamati a servire in commissioni riforma, e così via. Niente di tutto questo esiste in Italia se non a un livello embrionale o comunque limitato. Non mi illudo certo che la creazione di tali organismi anche nel nostro

famante accusa comporta. Non è capitato solo a me, ma anche agli stessi magistrati che hanno osato uscire dal coro. Tra i diversi esempi a me noti ne cito solo due. Giovanni Falcone, per aver annoverato le carenze di professionalità dei magistrati tra le cause della crisi della giustizia in una relazione scritta presentata a un convegno tenutosi a Milano il 5 novembre 1988, non solo venne ripetutamente attaccato dai colleghi nel corso di successivi convegni ma si chiese contro di lui, con apposita mozione, persino la sanzione della "censura" nel corso di una riunione del comitato direttivo centrale dell'ANM (censura poi non approvata solo perché non formalmente prevista dallo statuto dell'associazione). Cfr. a riguardo "Bollettino La Magistratura", 4, ottobre-dicembre 1988: la notizia è riportata succintamente nel sommario del verbale di quella riunione a p. 10, mentre la mozione di censura è riportata a p. 22. E ancora, per aver denunciato le carenze di professionalità presenti nel corpo della magistratura in un convegno tenutosi ad Agrigento il 21 maggio 1989 un presidente di sezione della Corte di cassazione, Corrado Carnevale, fu addirittura sottoposto a procedimento penale dal procuratore di quella città per "vilipendio alla magistratura".

79. La più attiva e influente associazione professionale degli avvocati è certamente l'American Bar Association, con i suoi 700 dipendenti (avvocati, ricercatori e impiegati) e 100 milioni di dollari di bilancio annuo proveniente dai contributi di 370.000 soci (non tutti avvocati). Tra i paesi dell'Europa continentale, di notevole influenza l'associazionismo degli avvocati francesi (cfr., ad esempio, il ruolo esercitato dall'avvocatura francese nel modificare l'assetto della selezione e formazione delle professioni legali; cfr. Mestitz, 1990, pp. 285-365).

paese porterebbe di per sé a un subitaneo riequilibrio delle influenze sulle decisioni relative alle politiche pubbliche nel settore della giustizia, poiché le condizioni del predominio di una sola voce poggiano, come abbiamo visto, su macroscopiche, consolidate e ben difese deviazioni del nostro assetto istituzionale da quello di altri paesi democratici. È mia convinzione, tuttavia, che la loro creazione costituirebbe comunque un primo indispensabile stimolo a un dibattito che recuperi anche altre voci, ivi compresa quella della ricerca. Un dibattito, cioè, che finalmente sia più libero, consapevole, informato e veritiero non solo sui diritti della difesa, non solo sull'esigenza di meglio garantire la protezione dei diritti civili nell'ambito del processo penale, ma anche su tutte le altre molteplici cause della drammatica crisi di funzionalità della nostra amministrazione della giustizia. Sarebbe magari solo un primo passo, ma nella direzione giusta.

Il profilo professionale del penalista

di *Michele Sapignoli*

L'obiettivo di questo capitolo è fornire una descrizione delle caratteristiche salienti degli avvocati penalisti inclusi nel campione: genere, età, anzianità professionale, foro in cui gli intervistati esercitano la loro professione, ramo del diritto a cui essi si dedicano, uffici giudiziari in cui operano.

Nell'economia di questo studio le informazioni relative alle caratteristiche degli intervistati, dei loro studi professionali e delle problematiche relative all'esercizio della loro professione acquistano un duplice rilievo:

a) Esse hanno un'importanza loro propria in quanto contribuiscono a descrivere la figura dell'avvocato penalista italiano. Questa operazione acquista particolare rilievo alla luce del disegno di questa ricerca e di quelle che l'hanno preceduta su questo tema. L'ampiezza del campione degli intervistati – 1.000 casi distribuiti su tutto il territorio nazionale – consente infatti di impiegare i dati della ricerca per effettuare una descrizione sufficientemente accurata dell'insieme degli avvocati penalisti italiani. La possibilità di confrontare i dati raccolti nel 2000 con quelli rilevati nel 1992 e nel 1995 permette inoltre di effettuare una descrizione diacronica della figura del penalista; ciò consentirà di evidenziare i mutamenti intervenuti nell'avvocatura penale italiana durante l'ultimo decennio.

b) Le caratteristiche più rilevanti dei penalisti inclusi nel campione della ricerca potranno poi essere impiegate in maniera strumentale per tentare di giungere a una migliore comprensione delle risposte degli intervistati alle domande relative alla protezione dei diritti della difesa nel procedimento penale di cui ci si occuperà nel quarto capitolo. In quella sede si cercherà cioè di individuare di volta in volta l'associazione (o l'assenza di associazione) fra specifiche risposte degli avvocati sul tema dei diritti della difesa e le caratteristiche degli avvocati che tali risposte hanno fornito.

Nei paragrafi che seguono vedremo come si distribuiscono gli avvocati penalisti per tipo di attività professionale svolta (se solo nel ramo penale oppure anche in quello civile), e per tipo di reati prevalentemente trattati, con specifico riguardo a quelli di criminalità organizzata e a quelli di corruzione, concussione e finanziamento illecito dei partiti, cosiddetti di "Tangentopoli". Verranno poi presentati i dati sull'intensità della vita professionale degli intervistati attraverso l'analisi del numero di cause che essi dichiarano di aver

seguito nel 1999. Infine saranno analizzate le risposte relative agli uffici giudiziari in cui i penalisti intervistati prestano prevalentemente la loro opera.

2.1 Zona geografica, foro di riferimento e genere degli intervistati


Gli avvocati intervistati sono stati distribuiti in tre gruppi, corrispondenti a tre grandi zone geografiche: il Nord, il Centro e il Sud (cfr. FIG. 2.1).

L'assegnazione dei singoli penalisti a una specifica zona geografica è avvenuta a seconda della collocazione territoriale del foro in cui operano in prevalenza (da noi definito "foro di riferimento"). Sono stati classificati del "Nord" gli avvocati dei fori di: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna. Sono stati classificati del "Centro" i penalisti che operano nei fori di: Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Sardegna. Infine gli avvocati del "Sud" provenivano dai fori di: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

La suddivisione territoriale operata in questa ricerca riprende quella impiegata nella nostra ricerca del 1995 (Di Federico *et al.*, 1996, pp. XI-XIII). Ciò consente di confrontare i risultati di questa rilevazione con quelli emersi nella ricerca precedente.

FIGURA 2.1

Area geografica del foro in cui operano prevalentemente gli avvocati penalisti



I penalisti intervistati operano per il 40 per cento circa nel Nord Italia, per il 23 per cento nella zona centrale del paese e per il restante 37 per cento al Sud (cfr. TAB. 2.1). Rispetto alla ricerca svolta nel 1995 si può riscontrare un lieve aumento della percentuale di avvocati che esercitano al Sud (che prima costituivano il 34 per cento), insieme a una diminuzione (anche questa non particolarmente elevata) di coloro che operano al Nord¹.

TABELLA 2.1

Area geografica del foro in cui operano prevalentemente gli avvocati penalisti (valori percentuali per anno di rilevazione)

	2000	1995
Nord	39,9	42,4
Centro	23	23,3
Sud	37,1	34,2
Totale	100	100
(N)*	(997)**	(1.000)

* Numero degli intervistati che hanno risposto.

** Gli intervistati del 2000 erano 1.002; cinque di questi non hanno fornito indicazioni sul foro in cui operano prevalentemente.

Gli avvocati intervistati sono inoltre stati suddivisi a seconda delle dimensioni del foro in cui essi operano. La variabile "dimensioni del foro di riferimento" impiegata in questa ricerca ricalca quelle utilizzate nelle nostre ricerche del 1992 e del 1995. Nel primo di questi due studi i fori di grandi dimensioni sono stati individuati sulla base della numerosità dell'organico togato della relativa sede giudiziaria (Di Federico *et al.* 1994, pp. 10-1). Sono stati considerati "fori di grandi dimensioni" quelli di: Torino, Genova, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Salerno, Bari, Catania e Palermo. Sono stati classificati "fori di piccole dimensioni" tutti gli altri fori italiani. La classificazione sopra riportata è poi stata utilizzata senza modifiche anche in occasione delle ricerche del 1995 e del 2000.

Negli anni che separano la rilevazione del 1992 da quella del 2000 sono certamente intervenuti dei mutamenti nella numerosità dell'organico togato delle sedi giudiziarie del nostro paese. Tuttavia si è deciso di mantenere lo stesso criterio di classificazione. Ciò per due ordini di motivi: da un lato gli 11 fori considerati di grandi dimensioni costituiscono tuttora il nucleo delle più importanti sedi giudiziarie italiane; dall'altro la stabilità dei criteri di classificazione consente di confrontare i risultati delle tre rilevazioni.

Due terzi circa degli intervistati esercita prevalentemente in fori di piccole dimensioni (il 67,1 per cento; cfr. TAB. 2.2) mentre la restante parte pre-

1. Non risulta possibile il confronto con la ricerca effettuata nel 1992 sugli avvocati penalisti poiché in quel caso gli intervistati del Centro Italia, a causa dell'esiguità del loro numero, sono stati aggregati a quelli delle altre due zone.

sta la propria opera in grandi sedi giudiziarie. Confrontando tale distribuzione con quelle riscontrate nelle ricerche precedenti è opportuno rilevare un netto aumento dei penalisti che lavorano in prevalenza in piccole sedi giudiziarie: sia nel 1992 che nel 1995 questi ultimi costituivano il 57 per cento circa.

TABELLA 2.2

Dimensioni del foro in cui operano prevalentemente gli avvocati penalisti (valori percentuali per anno di rilevazione)

	2000	1995	1992
Piccolo	67,1	57,1	57,5
Grande	32,9	42,9	42,5
Totale	100	100	100
(N)*	(997)**	(1.000)	(999)

* Numero degli intervistati che hanno risposto.

** Gli intervistati del 2000 erano 1002; cinque di questi non hanno fornito indicazioni sul foro in cui operano prevalentemente.

La professione del penalista si conferma prevalentemente maschile (cfr. TAB. 2.3): poco più dell'83 per cento degli avvocati intervistati sono maschi; le intervistate sono circa il 17 per cento. Nelle precedenti ricerche le avvocatessse intervistate erano rispettivamente l'8 per cento nel 1992 (Di Federico *et al.* 1994, p. 64) e il 10 per cento nel 1995 (Di Federico *et al.* 1996, p. 215). Si può dunque considerare che, almeno fra gli associati alle Camere penali, la presenza femminile è più che raddoppiata negli ultimi otto anni. Cipriani riporta (1998, p. 900) che, alla fine del 1993, le donne iscritte alla Cassa nazionale di prevenzione e assistenza forense erano il 15,5 per cento del totale degli iscritti.

È interessante notare come le avvocatessse costituiscano oltre il 20 per cento degli intervistati del Nord e del Centro Italia, mentre rappresentino solo il 9 per cento di quelli del Sud (cfr. TAB. 2.3).

La dimensione del foro in cui operano gli intervistati sembra invece introdurre solo lievi variazioni di incidenza nella presenza femminile: fra i penalisti che operano in grandi realtà giudiziarie le donne sono circa il 19 per cento mentre fra coloro che svolgono la professione prevalentemente in piccoli fori tale percentuale scende al 16.

TABELLA 2.3

Genere degli avvocati penalisti per area geografica (valori percentuali)

	Maschi	Femmine	Totale	(N)
Totale Italia	83,2	16,8	100	(997)
Nord	79,1	20,9	100	(398)
Centro	78,2	21,8	100	(229)
Sud	90,8	9,2	100	(370)

2.2

Età e anzianità professionale

L'età media degli intervistati è di 46 anni; nelle ricerche del 1992 e del 1995 tale dato era pari a 49 anni circa. Si può osservare quindi una leggera diminuzione dell'età e una maggiore presenza nel campione di giovani avvocati. La TAB. 2.4 mostra la distribuzione per classi di età degli intervistati nel 1995 e nel 2000².

TABELLA 2.4

Classi di età degli avvocati penalisti (valori percentuali per anno di rilevazione)

	2000	1995
Da 26 a 40 anni	41,2	29,1
Da 41 a 50 anni	29,7	30,0
Da 51 a 60 anni	14,7	21,6
Più di 60 anni	14,4	19,3
Totale	100	100
(N)	(998)	(1.000)

Nel 2000 il 41,2 per cento dei penalisti intervistati ha al massimo 40 anni, il 29,7 per cento ha un'età compresa fra 41 e 50 anni e il 14,7 per cento dichiara un'età fra i 51 e i 60 anni; infine il 14,4 per cento del campione presenta un'età superiore a 60 anni (cfr. TAB. 2.4).

Ulteriori analisi effettuate sulla variabile "classe di età" degli intervistati (non riportate in alcuna tabella) suggeriscono inoltre che non sono da segnalare associazioni di rilievo fra l'età dei penalisti e le principali caratteristiche degli avvocati inclusi nel campione. In questo quadro generale occorre tuttavia segnalare un'eccezione: al Nord i giovani fra i 26 e i 40 anni sono un po' più numerosi rispetto alla media nazionale (46 per cento circa contro una media del 41 per cento) mentre al Centro lo sono gli ultrasessantenni (19 per cento contro il 14,4 per cento su scala nazionale).

Il confronto con la distribuzione rilevata nella ricerca del 1995 mostra un certo aumento degli intervistati che si collocano nella fascia più giovane, accompagnato da una diminuzione dei penalisti con più di 50 anni (la variazione è abbastanza sorprendente in quanto avviene in soli cinque anni) (cfr. TAB. 2.4).

Vi è poi la variabile "anzianità professionale": questa variabile è importante in quanto, almeno in linea di massima, dà la misura dell'esperienza maturata dai penalisti intervistati. L'anzianità professionale media, calcolata sul-

2. Non è stato possibile effettuare il confronto con la distribuzione rilevata nel 1992 a causa della differente suddivisione in categorie effettuata in quell'occasione.

l'intero campione, è di 17 anni. L'età media in cui gli intervistati hanno iniziato a svolgere la loro attività professionale è di circa 29 anni. Nella ricerca del 1995 l'anzianità professionale media era di 20 anni, mentre in quella del 1992 era di 22 anni circa. Anche in questo caso, come in quello dell'età anagrafica, si riscontra una tendenza verso una maggiore numerosità di avvocati giovani.

L'anzianità professionale è mediamente più elevata fra gli avvocati intervistati al Centro e al Sud rispetto a quella fatta registrare dai professionisti del Nord: i penalisti del Centro-Sud hanno in media 18 anni di esercizio della professione, contro i 15 di quelli che operano nel Settentrione.

2.3

Ramo del diritto in cui operano gli intervistati e intensità della loro vita professionale

La TAB. 2.5 mostra che circa la metà degli intervistati dichiara di occuparsi esclusivamente di penale, al massimo prendendosi cura degli aspetti civili delle proprie cause penali; un'altra metà invece alterna il proprio impegno sui due fronti, il penale e il civile.

L'osservazione della TAB. 2.5 ci indica tuttavia che tale distribuzione varia a seconda della zona geografica in cui il difensore esercita. In particolare gli intervistati che si occupano esclusivamente di penale sono più numerosi al Sud rispetto ad altre zone d'Italia (fra gli intervistati del Meridione il 61,1 per cento si dedica solo al settore penale contro il 48 per cento di quelli del Nord e il 44,1 per cento di quelli del Centro Italia).

Come prevedibile gli intervistati che esercitano in grandi fori tendono a operare solo nel settore penale; infatti l'80,5 per cento di loro si occupa esclusivamente di questo settore, mentre per coloro che operano nelle sedi più piccole la percentuale scende al 38 per cento (cfr. TAB. 2.5).

Anche il genere degli intervistati sembra giocare un ruolo di rilievo sulla specializzazione o meno nel penale: il 54,4 per cento dei maschi dichiara di seguire solo cause di questo tipo mentre solo il 38,9 per cento delle femmine fa altrettanto (cfr. TAB. 2.5).

Di rilievo, anche se ampiamente prevedibile, è l'associazione fra intensità dell'attività professionale degli intervistati e la loro specializzazione: i soggetti che vantano un maggior numero di cause curate nel 1999 si specializzano di più nel ramo penale mentre coloro che dichiarano di avere un'attività professionale più debole e marginale (un terzo del campione) accettano (o cercano) di patrocinare cause sia civili che penali. In particolare i difensori che si occupano esclusivamente di penale sono solo il 30 per cento fra coloro che riferiscono di avere seguito al massimo 30 cause nel 1999; questa percentuale sale al 58 per cento fra i soggetti che hanno curato da 31 a 100 cause e infine arriva al 73 per cento circa dei 223 avvocati che, nel 1999, hanno avuto un numero di cause superiore a 100.

TABELLA 2.5

Di cosa si occupano i penalisti intervistati (valori percentuali)

	Solo di penale	Anche di civile	Totale	(N)
Totale	52,0	48,0	100	(997)
<i>Zona geografica</i>				
Nord	48,0	52,0	100	(398)
Centro	44,1	55,9	100	(229)
Sud	61,1	38,9	100	(370)
<i>Dimensioni del foro</i>				
Piccolo	38,0	62,0	100	(669)
Grande	80,5	19,5	100	(328)
<i>Genere dell'intervistato</i>				
Maschio	54,4	45,6	100	(835)
Femmina	38,9	61,1	100	(167)
<i>Classe di età</i>				
Da 26 a 40 anni	49,1	50,9	100	(411)
Da 41 a 50 anni	51,7	48,3	100	(296)
Da 51 a 60 anni	59,2	40,8	100	(147)
Oltre 60 anni	52,8	47,2	100	(144)
<i>Condivide lo studio</i>				
Non lo condivide	47,9	52,1	100	(311)
Condivisione spese	53,9	46,1	100	(386)
Associazione di lavoro	55,0	45,0	100	(249)
<i>Tipologia di reati seguiti</i>				
Reati tradizionali	51,1	48,9	100	(462)
Colletti bianchi	54,4	45,7	100	(357)
Un po' di tutto	56,4	43,6	100	(109)
Altri reati	36,6	63,4	100	(71)

* Per l'individuazione dei reati relativi ad ogni voce cfr. PAR. 2.4.

È interessante notare come l'età, il fatto di condividere o meno lo studio e il tipo di reati seguiti non sembrino influire in maniera rilevante sulla tendenza a specializzarsi nel settore penale.

Poco più di quattro intervistati su dieci si occupavano, anche in passato, esclusivamente di diritto penale (il 42,6 per cento); i rimanenti curavano solo il ramo civile (il 26 per cento circa), o entrambi (il 31,6 per cento). Coloro che sono passati per intero dal civile al penale sono in tutto 62 rispetto all'intero campione di 1.000 intervistati; la metà di questi 62 avvocati ha effettuato il passaggio prima dell'entrata in vigore dell'attuale codice di rito, l'altra metà invece dopo il 1989.

2.4

Settore del diritto penale prevalente

La TAB. 2.6 riporta la distribuzione delle risposte degli avvocati riguardo al settore del diritto penale a cui essi dedicano la maggior parte del loro tempo. La domanda a cui gli intervistati reagivano consentiva loro la massima libertà di risposta³. La classificazione riportata nella TAB. 2.6 è stata costruita raggruppando le risposte degli intervistati in 13 classi, in modo da massimizzare la somiglianza dei membri della stessa classe rispetto alla proprietà "reati prevalentemente seguiti"⁴.

TABELLA 2.6

Settore del diritto penale al quale gli avvocati dedicano la maggior parte del loro tempo (valori percentuali)

Criminalità organizzata	6,8
Violenza contro le persone	7,3
Droga	6,5
Reati contro la pubblica amministrazione	12
Reati d'impresa, finanziari e del commercio	13,4
Reati tributari, evasione fiscale	3,4
Reati edilizi e urbanistici	4,2
Sicurezza del lavoro e igiene	2,6
Reati legati alla circolazione stradale, omicidio colposo e lesioni	3,9
Reati contro il patrimonio	12,6
Penale tradizionale generico	13,1
Nessun settore particolare	11
Altri reati	3,2
Totale	100
(N)	(1002)

È interessante rilevare che la classe più numerosa risulta essere quella dei reati d'impresa, finanziari e legati all'attività commerciale in generale (13,4 per cento del totale). Oltre a ciò un ulteriore 12 per cento del campione afferma di occuparsi in prevalenza di reati commessi contro la pubblica amministrazione. Queste due categorie, che insieme raccolgono più di un quarto degli intervistati, costituiscono il nucleo di un gruppo di penalisti specializzati in reati di criminalità non tradizionale, i cosiddetti "reati dei colletti bianchi"; un gruppo di difensori che verrà osservato più in particolare nel

3. Il testo della domanda era il seguente: "Indichi per esteso a quale settore del diritto penale dedica la maggior parte del suo tempo" (cfr. domanda n. 8 del questionario riportato in Appendice 2). L'intervistatore aveva ricevuto istruzioni di trascrivere fedelmente le risposte libere dell'intervistato fino a un massimo di due.

4. Marradi (1992) definisce questa operazione "classificazione estensionale".

proseguito di questo lavoro. Fanno parte dei professionisti specializzati in reati dei colletti bianchi anche coloro che hanno indicato, quale settore del diritto a cui dedicano la maggior parte del loro tempo, reati tributari (il 3,4 per cento del campione), reati edilizi e urbanistici (il 4,2 per cento) e reati legati all'igiene e la sicurezza del lavoro (2,6 per cento).

Un settore del diritto penale che impegna una discreta quota di avvocati è quello dei reati contro il patrimonio (12,6 per cento, pari a un intervistato su otto). Da menzionare il 7 per cento circa di intervistati che dichiarano di occuparsi prevalentemente di criminalità organizzata. Alcuni penalisti hanno poi affermato di dedicarsi in prevalenza alla difesa di imputati accusati di reati di droga (il 6,5 per cento) o di reati che implicano atti di violenza contro le persone (il 7,3 per cento).

Vi sono poi gli avvocati che sono stati inclusi nella categoria "penale tradizionale generico". Questi intervistati (il 13,1 per cento del campione) hanno in comune due elementi. Da un lato quello di aver fornito risposte generiche sulle cause prevalentemente seguite. Dall'altro il fatto di aver indicato reati contro le persone e reati contro il patrimonio ma *non* reati fiscali, tributari, o contro la pubblica amministrazione (quelli qui chiamati "dei colletti bianchi"). Per questi motivi sono stati riuniti in una classe denominata "penale tradizionale generico".

Si può inoltre osservare che il 3,9 per cento degli intervistati si occupa prevalentemente di reati colposi, in massima parte legati a incidenti stradali.

La categoria di risposta "nessun settore particolare" annovera l'11 per cento dei casi; questi avvocati mostrano un'attività professionale che si distribuisce in maniera equilibrata in tutti i settori del diritto penale.

Nella TAB. 2.7 è riportato il confronto tra le risposte rilevate in questa ricerca e quelle raccolte nel 1995. Come si può immediatamente notare il confronto è stato possibile solo accorpando le classi riportate nella TAB. 2.6 al fine di costituire categorie più ampie, con un contenuto semantico identico a quelle impiegate nella ricerca precedente.

La tipologia introdotta nella TAB. 2.7 sarà impiegata, nel prosieguo di questo volume, per identificare il tipo di reati prevalentemente seguiti dai penalisti; è quindi opportuno definire il contenuto delle sue classi. La categoria "nessun settore particolare" raccoglie quei penalisti che non si occupano in prevalenza di specifici reati; essa corrisponde alla categoria omonima riportata nella TAB. 2.6. La categoria "criminalità tradizionale" riunisce gli avvocati che si occupano prevalentemente di: "criminalità organizzata", "violenza contro le persone", "droga", "reati contro il patrimonio", "penale tradizionale generico" (cfr. TAB. 2.6). Vi è poi la categoria dei "reati dei colletti bianchi" che include quei penalisti che, in prevalenza, difendono imputati per "reati contro la pubblica amministrazione", "reati d'impresa" o "finanziari" o "del commercio", "reati tributari", reati legati alla "sicurezza del lavoro", "reati edilizi e urbanistici". Infine la categoria residuale "altri reati" della TAB. 2.7 raggruppa quei penalisti che hanno dichiarato di

occuparsi prevalentemente di reati colposi o che hanno fornito risposte non classificabili, riunite, nella TAB. 2.6, nella classe "altri reati".

TABELLA 2.7

Settore del diritto penale al quale gli avvocati dedicano la maggior parte del loro tempo (valori percentuali per anno di rilevazione)

	2000	1995
Nessun settore in particolare (un po' di tutto)	11	11,8
Criminalità tradizionale (crim. organizzata, reati contro la persona, contro il patrimonio, droga)	46,3	42,8
Colletti bianchi (reati contro la pubblica amministrazione, impresa, commercio, tributario, edilizio, urbanistico, igiene e sicurezza del lavoro)	35,6	37,6
Altri reati	7,1	7,8
Totale	100	100
(N)	(1002)	(1000)

Il confronto fra la distribuzione delle risposte al questionario di questa ricerca e quelle raccolte nel 1995 sembra indicare che la situazione non è cambiata molto negli ultimi cinque anni (cfr. TAB. 2.6)⁵. La percentuale di avvocati che non dedicano la loro attenzione ad alcun settore specifico del diritto penale è stabile (intorno all'11 per cento); in leggera diminuzione appare la quota di penalisti che in prevalenza seguono cause per reati da "colletti bianchi" – occorre ricordare che nel 1995 le indagini per illecito finanziamento dei partiti politici e per concussione e corruzione erano forse più numerose che nel 2000. In leggero aumento la parte di soggetti che indica i reati di criminalità tradizionale come prevalenti nella propria vita professionale.

La TAB. 2.8 mostra l'associazione fra il tipo di reato prevalentemente seguito e alcune proprietà degli intervistati. In primo luogo occorre notare che al Nord i penalisti che non seguono nessun settore in particolare sono lievemente al di sotto della media nazionale (9,5 contro 11 per cento) mentre al Centro Italia la percentuale è di poco superiore a tale media (il 13 per cento dei soggetti del Centro non si dedica in prevalenza a un settore specifico del diritto penale). Inoltre al Centro-Sud i reati tradizionali hanno la prevalenza presso il 51 per cento circa dei soggetti mentre al Nord questo tipo di rea-

5. La ricerca del 1992 prevedeva una diversa classificazione delle risposte degli intervistati e ciò non consente di comparare correttamente la distribuzione di questa variabile; le percentuali riportate in quella ricerca sono le seguenti: "reati contro la persona" (19,8), "reati legati agli appalti e all'uso improprio di denaro pubblico" (7,4), "reati d'impresa e fiscali" (16,6), "tutti i settori inclusi infortuni e omicidio colposo" (32,2), "risposte generiche e non classificate" (23,9) (Marino, 1994, pp. 73-4).

ti è preponderante solo per il 39 per cento circa degli avvocati (la media nazionale è pari al 46,3 per cento).

TABELLA 2.8

Tipologia di reati ai quali gli avvocati dedicano la maggior parte del loro tempo (valori percentuali)

	Nessuno in particolare	Reati tradizionali	Colletti bianchi	Altri reati	Totale	(N)
Totale	11	46,3	35,6	7,1	100	(1002)
<i>Zona geografica</i>						
Nord	9,5	38,9	42	9,5	100	(398)
Centro	13	51	30,6	5,2	100	(229)
Sud	11,4	51,1	32,2	5,4	100	(370)
<i>Dimensioni del foro</i>						
Piccolo	10,8	47,8	32,9	8,5	100	(669)
Grande	11,6	43	41,5	4,0	100	(328)
<i>Genere dell'intervistato</i>						
Maschio	11,4	44,6	38	6,0	100	(835)
Femmina	9,0	55	24	12	100	(167)
<i>Classe di età</i>						
Da 26 a 40 anni	11,7	52,3	29,7	6,3	100	(411)
Da 41 a 50 anni	8,1	43,6	42,6	5,7	100	(296)
Da 51 a 60 anni	8,8	42,2	42,9	6,1	100	(147)
Oltre 60 anni	17,4	38,9	31,3	12,5	100	(144)
<i>Condivide lo studio</i>						
Non lo condivide	11,6	50,5	31,5	6,4	100	(311)
Condivisione spese	10,4	47,7	36,3	5,7	100	(386)
Associazione di lavoro	11,2	39	39,8	10	100	(249)
<i>Settore di attività</i>						
Solo penale	11,9	45,7	37,4	5,0	100	(519)
Penale e civile	9,9	47,0	33,7	9,2	100	(483)

La classe di reati cosiddetti dei colletti bianchi impegna in misura prevalente il 42 per cento dei penalisti che operano al Nord ma solo il 31-32 per cento di coloro che svolgono la professione del difensore al Centro-Sud (contro una media nazionale del 35,6 per cento).

In definitiva i dati raccolti in questa ricerca sembrano testimoniare a favore di una certa specificità regionale: i professionisti del Centro-Sud risultano impegnati in cause per reati di criminalità tradizionale in misura maggiore dei loro colleghi del Nord; per contro questi ultimi si occupano in prevalenza di reati dei colletti bianchi in percentuale più elevata rispetto a quanto dichiarato dai difensori che operano al Centro e al Sud d'Italia.

Anche le dimensioni del foro in cui gli intervistati operano prevalentemente sembrano essere collegate con il tipo di reati seguiti. In particolare la

trattazione dei "reati tradizionali" è più frequente fra gli avvocati che operano in piccoli fori: è così per il 47,8 per cento di loro; nei grandi fori questa percentuale scende al 43 per cento (cfr. TAB. 2.8).

La TAB. 2.8 mostra che gli avvocati di sesso maschile che seguono prevalentemente reati di colletti bianchi sono il 38 per cento mentre solo il 24 per cento delle avvocatessè è specializzato nello stesso tipo di reati (cfr. TAB. 2.8). Al contrario è fra le donne che si trova la maggiore percentuale di avvocati che seguono reati di criminalità tradizionale (il 55 per cento delle intervistate menziona questo tipo di reati come prevalenti contro il 44,6 degli uomini).

La classe di età sembra associata in modo particolare al tipo di reati prevalentemente seguiti. In primo luogo gli avvocati che dichiarano di non seguire nessun settore in particolare sono più numerosi tra coloro che hanno più di 60 anni di quanto non lo siano nelle altre classi di età: il 17 per cento degli ultrasessantenni non segue in maniera prevalente alcun settore del diritto penale mentre le altre classi di età fanno registrare percentuali vicine alla media del campione (quest'ultima è all'11 per cento; cfr. TAB. 2.8). Fra i giovani (gli intervistati che hanno da 26 a 40 anni) quelli che seguono in prevalenza reati di criminalità tradizionale sono presenti in misura superiore alla media (il 52,3 contro il 43,6 per cento; cfr. TAB. 2.8). Infine, tra i professionisti intervistati, quelli fra i 40 e i 60 anni fanno registrare percentuali superiori alla media di soggetti che seguono prevalentemente reati commessi da colletti bianchi (il 42 circa contro il 36 per cento circa di tutto il campione).

In definitiva sembra che gli avvocati più giovani tendano a occuparsi, in misura maggiore degli altri intervistati, di reati tradizionali; quelli più anziani, invece, si presentano di più come dei generalisti, che seguono un po' tutti i tipi di cause. Infine gli avvocati che rientrano nelle classi di età intermedie privilegiano, in misura maggiore rispetto ai più giovani e ai più anziani, i reati contro la pubblica amministrazione, quelli legati alla finanza, all'industria e al commercio, nonché quelli tributari, edilizi e urbanistici.

Gli avvocati che esercitano in studi denominati "associazioni di lavoro"⁶ dichiarano di dedicarsi prevalentemente a reati di criminalità tradizionale in misura inferiore alla media del campione (39 per cento contro una media del 46,3).

Il questionario prevedeva due distinte domande di approfondimento sui reati seguiti dagli avvocati intervistati: nella prima si chiedeva loro se avessero curato cause per reati di criminalità organizzata, nella seconda se avessero esperienza di reati di corruzione, concussione, finanziamento illecito dei partiti, che, nel linguaggio dei mass-media, vanno sotto l'etichetta di "Tangentopoli".

6. Sono stati denominati "associazioni di lavoro" quegli studi in cui gli avvocati associati partecipano alla ripartizione degli utili (cfr. *infra*, PAR. 3.1).

Vediamo in primo luogo le risposte in materia di criminalità organizzata. Osservando la TAB. 2.9 si può notare che il 61 per cento circa del campione ha avuto esperienza di processi di criminalità organizzata. Questa esperienza tuttavia risulta distribuita in misura differente fra gli intervistati.

Innanzitutto, come si poteva facilmente prevedere, gli avvocati che operano al Sud dichiarano, in misura maggiore degli altri, di avere difeso imputati in processi di mafia: quasi l'80 per cento dei soggetti che operano nel Meridione ha esperienza diretta di cause per reati di questo tipo, contro circa il 50 per cento degli avvocati che svolgono la loro professione in altre zone del paese. Questa caratteristica è più frequente fra coloro che operano in sedi giudiziarie di grandi dimensioni: il 75,3 per cento degli in-

TABELLA 2.9

Avvocati che hanno seguito processi di criminalità organizzata (valori percentuali)

	Si	No	Totale	(N)
Totale	60,7	39,3	100	(1.002)
<i>Zona geografica</i>				
Nord	49,7	50,3	100	(398)
Centro	49,8	50,2	100	(229)
Sud	79,5	20,5	100	(370)
<i>Dimensioni del foro</i>				
Piccolo	53,7	46,3	100	(669)
Grande	75,3	24,7	100	(328)
<i>Genere dell'intervistato</i>				
Maschio	62,5	37,5	100	(835)
Femmina	51,5	48,5	100	(167)
<i>Classe di età</i>				
Da 26 a 40 anni	56,0	44,0	100	(4119)
Da 41 a 50 anni	68,2	31,8	100	(296)
Da 51 a 60 anni	66,7	33,3	100	(147)
Oltre 60 anni	52,8	47,2	100	(144)
<i>Condivide lo studio</i>				
Non lo condivide	64,3	35,7	100	(311)
Condivisione spese	61,9	38,1	100	(386)
Associazione di lavoro	55,4	44,6	100	(249)
<i>Settore di attività</i>				
Solo penale	75,5	24,5	100	(519)
Penale e civile	44,7	55,3	100	(483)
<i>Tipologia di reati seguiti</i>				
Reati tradizionali	67,0	33,0	100	(464)
Colletti bianchi	54,6	45,4	100	(357)
Un po' di tutto	72,7	27,3	100	(110)
Altri reati	31,0	69,0	100	(71)

tervistati che lavorano in grandi fori ha risposto affermativamente a questa domanda contro il 53,7 per cento dei soggetti che gravitano su piccoli fori (cfr. TAB. 2.9).

Inoltre i difensori specializzati nel settore penale dichiarano di avere curato cause per reati di criminalità organizzata in misura chiaramente più elevata rispetto a coloro che si dividono fra penale e civile: il 75,5 per cento dei primi afferma di avere maturato esperienze in processi per reati di criminalità organizzata contro il 44,7 per cento dei secondi.

Infine i penalisti che seguono processi legati alla criminalità organizzata sono più numerosi fra gli intervistati di sesso maschile e fra quelli di età fra i 41 e i 60 anni (cfr. TAB. 2.9).

Un quadro un po' diverso si può ricostruire in fatto di esperienze di processi per corruzione, concussione e illecito finanziamento dei partiti politici (cfr. TAB. 2.10). La zona geografica in cui gli intervistati svolgono la propria professione non sembra associata a questo tipo di esperienza professionale. La dimensione del foro di prevalenza invece introduce una cospicua variazione: quasi due terzi degli avvocati che gravitano su grandi sedi giudiziarie (il 59,5 per cento) afferma di avere seguito processi di questo tipo mentre solo il 38,3 per cento degli avvocati di piccoli fori fornisce la stessa risposta.

Inoltre gli avvocati che hanno svolto opera di difesa di imputati di Tangentopoli sono più numerosi fra gli intervistati che si dedicano esclusivamente al settore penale, fra i maschi e fra coloro che hanno un'età superiore a 40 anni (cfr. TAB. 2.10).

TABELLA 2.10

Avvocati che hanno seguito processi di Tangentopoli o illecito finanziamento dei partiti politici (valori percentuali)

	Si	No	Totale	(N)
Totale	45,1	54,9	100	(999)
<i>Zona geografica</i>				
Nord	47,0	53,0	100	(396)
Centro	42,5	57,5	100	(228)
Sud	45,1	54,9	100	(370)
<i>Dimensioni del foro</i>				
Piccolo	38,3	61,7	100	(668)
Grande	59,5	40,5	100	(326)
<i>Genere dell'intervistato</i>				
Maschio	48,5	51,5	100	(833)
Femmina	28,3	71,7	100	(166)

TABELLA 2.10 (segue)

	Si	No	Totale	(N)
<i>Classe di età</i>				
Da 26 a 40 anni	37,5	62,5	100	(411)
Da 41 a 50 anni	49,0	51,0	100	(294)
Da 51 a 60 anni	58,2	41,8	100	(146)
Oltre 60 anni	46,5	53,5	100	(144)
<i>Condivide lo studio</i>				
Non lo condivide	38,7	61,3	100	(310)
Condivisione spese	46,4	53,6	100	(384)
Associazione di lavoro	51,4	48,6	100	(249)
<i>Settore di attività</i>				
Solo penale	57,7	42,3	100	(518)
Penale e civile	31,6	68,4	100	(481)
<i>Tipologia di reati seguiti</i>				
Reati tradizionali	32,8	67,2	100	(463)
Colletti bianchi	59,9	40,1	100	(357)
Un po' di tutto	56,0	44,0	100	(109)
Altri reati	34,3	65,7	100	(70)

2.5

Gli uffici giudiziari presso i quali gli intervistati esercitano la difesa

Un interesse particolare riveste la variabile "tipo di ufficio giudiziario frequentato". Il questionario prevedeva che gli intervistati indicassero, in ordine di importanza, i quattro uffici giudiziari in cui essi operano con maggiore assiduità. Dal modo in cui sono state formulate le domande consegue che le somme delle percentuali riportate nelle righe delle TABB. 2.11a e 2.11b non possano essere uguali a 100; gli avvocati infatti potevano indicare uffici giudiziari appartenenti a più di un livello giurisdizionale.

Si può notare, e non è certo una cosa sorprendente, come il tribunale sia il tipo di ufficio giudiziario dove, in misura maggiore, i nostri intervistati affermano di esercitare in prevalenza la propria professione: quasi il 97 per cento di essi infatti lo menziona fra quelli in cui abitualmente difende i propri clienti. La menzione del tribunale fra gli uffici principali, appare distribuita in maniera uniforme in tutto il campione (cfr. TAB. 2.11a).

La Corte d'appello costituisce un ufficio giudiziario di rilievo per oltre due terzi del campione (il 67,2 per cento; cfr. TAB. 2.11a). Anche in questo caso, come in quello del tribunale, non si riscontrano associazioni di rilievo con variabili riportate nella TAB. 2.11a.

Poco meno di un intervistato su quattro afferma che la Corte d'assise è uno degli uffici in cui egli svolge prevalentemente la propria attività. Si

TABELLA 2.IIa

Esercizio della professione ai vari livelli della giurisdizione (valori percentuali)

	Tribunale	Corte d'appello	Corte d'assise	(N)
Totale	96,6	67,2	24,1	(997)
<i>Zona geografica</i>				
Nord	96,0	66,3	16,3	(398)
Centro	96,5	65,9	17,0	(229)
Sud	97,0	68,6	37,0	(370)
<i>Dimensioni del foro</i>				
Piccolo	96,6	70,3	20,2	(669)
Grande	96,3	60,7	32,3	(328)
<i>Genere dell'intervistato</i>				
Maschio	96,8	69,0	24,8	(835)
Femmina	95,2	58,1	21,0	(167)
<i>Classe di età</i>				
Da 26 a 40 anni	96,4	60,3	21,4	(411)
Da 41 a 50 anni	97,3	69,6	23,3	(296)
Da 51 a 60 anni	95,9	68,7	29,9	(147)
Oltre 60 anni	96,5	80,6	27,8	(144)
<i>Condivide lo studio</i>				
Non lo condivide	95,8	69,8	28,3	(311)
Condivisione spese	97,7	64,5	23,8	(386)
Associazione di lavoro	95,6	69,9	19,7	(249)
<i>Settore di attività</i>				
Solo penale	95,8	67,1	33,7	(519)
Penale e civile	97,3	67,3	13,9	(483)
<i>Tipologia di reati seguiti*</i>				
Reati tradizionali	96,1	65,3	28,4	(464)
Colletti bianchi	98,6	70,3	18,8	(357)
Un po' di tutto	93,6	70,9	27,3	(110)
Altri reati	93,0	57,7	18,3	(71)

* Per l'individuazione dei reati relativi ad ogni voce cfr. PAR. 2.4.

deve tuttavia sottolineare che, a fronte di una media nazionale del 24,1 per cento (cfr. TAB. 2.IIa), la quota di coloro che operano abitualmente in Corte d'assise sale al 37 per cento fra i penalisti del Sud, mentre oscilla fra il 16 e il 17 per cento al Centro-Nord. In pratica i penalisti operanti al Sud hanno esperienze di Corte d'assise, e quindi di processi per reati più gravi, in misura più che doppia rispetto a quelli del Centro e del Nord. Inoltre la percentuale di avvocati che opera in Corte d'assise è più elevata fra i difensori che seguono esclusivamente cause penali rispetto alla quota registrata fra coloro che si dividono fra penale e civile (rispettivamente il 33,7 per cento contro il 13,9; cfr. TAB. 2.IIa).

La Corte di cassazione è un ufficio in cui dichiara di patrocinare, una parte minoritaria di penalisti (meno del 20 per cento del totale degli intervistati, pari a circa uno su cinque; cfr. TAB. 2.IIb). In questo caso sono i difensori che operano nel Centro Italia a presentare le percentuali più elevate. La vicinanza geografica fra l'ufficio giudiziario della Corte e gli studi professionali del Centro Italia è importante nell'interpretazione di questo dato. Più di 60 intervistati sui 229 operanti al Centro risultano infatti iscritti alle Camere penali di Roma o della provincia di Roma (il 27 per cento dei 229 intervistati del Centro Italia).

TABELLA 2.IIb

Esercizio della professione ai vari livelli della giurisdizione (valori percentuali)

	Corte d'assise appello	Corte di cassazione	Tribunale per i minorenni	Uffici della esecuzione	(N)
Totale	5,2	19,3	7,4	7,1	(997)
<i>Zona geografica</i>					
Nord	3,0	16,1	8,8	9,5	(398)
Centro	2,6	24,0	7,0	4,8	(229)
Sud	9,2	19,7	6,2	5,9	(370)
<i>Dimensioni del foro</i>					
Piccolo	4,3	16,4	8,2	7,2	(669)
Grande	7,0	25,0	5,8	7,0	(328)
<i>Genere dell'intervistato</i>					
Maschio	5,7	21,6	6,8	6,0	(835)
Femmina	2,4	7,8	10,2	12,6	(167)
<i>Classe di età</i>					
Da 26 a 40 anni	3,4	3,2	8,0	10,0	(411)
Da 41 a 50 anni	5,1	21,6	9,1	7,8	(296)
Da 51 a 60 anni	8,8	32,0	7,5	2,7	(147)
Oltre 60 anni	6,9	47,2	1,4	2,1	(144)
<i>Condivide lo studio</i>					
Non lo condivide	6,1	21,9	8,0	3,2	(311)
Condivisione spese	5,4	17,1	7,5	10,4	(386)
Associazione di lavoro	4,4	20,1	6,4	7,2	(249)
<i>Settore di attività</i>					
Solo penale	6,7	21,4	7,1	6,7	(519)
Penale e civile	3,5	17,0	7,7	7,5	(483)
<i>Tipologia di reati seguiti*</i>					
Reati tradizionali	8,2	14,2	8,6	7,5	(464)
Colletti bianchi	2,0	27,5	6,4	4,8	(357)
Un po' di tutto	4,5	18,2	5,5	15,5	(110)
Altri reati	2,8	12,7	7,0	2,8	(71)

* Per l'individuazione dei reati relativi ad ogni voce cfr. PAR. 2.4.

Gli uffici minorili, quelli dell'esecuzione penale e la Corte d'assise di appello sono indicati da un basso numero di penalisti (rispettivamente il 7,4, il 7,1

e il 5,2 per cento; cfr. TAB. 2.11b). A riguardo sono tuttavia opportune alcune specificazioni.

In primo luogo si rileva la tendenza dei penalisti del Sud ad operare in Corte d'assise d'appello in misura maggiore di quanto accada ai loro colleghi del Nord e del Centro (9,2 per cento degli intervistati meridionali menziona questo ufficio contro il 3 per cento di quelli che operano al Nord e il 2,6 degli avvocati del Centro Italia; cfr. TAB. 2.11b). Questa tendenza era stata riscontrata anche rispetto alla Corte d'assise e si conferma per quanto riguarda l'organo di appello. Inoltre i penalisti del Nord menzionano gli uffici dell'esecuzione in misura maggiore di quelli del Centro e del Sud (rispettivamente 9,5 contro 4,8 e 5,9 per cento; cfr. TAB. 2.11b).

La TAB. 2.12 riporta, per ciascun tipo di ufficio giudiziario, la percentuale di avvocati che, nelle tre ricerche da noi effettuate, lo hanno incluso fra quelli ove essi svolgono prevalentemente la loro attività professionale.

Per quanto concerne il tribunale le percentuali relative alle tre ricerche rimangono sostanzialmente stabili (cfr. TAB. 2.12). Rispetto a quanto rilevato nel 1995 aumentano invece gli avvocati che dichiarano di esercitare di fronte alla Corte d'assise (dal 15,2 al 24,1 per cento), alla Corte d'appello (dal 53,2 al 67,2 per cento), alla Corte d'assise d'appello (dal 1,3 al 5,2 per cento), alla Corte di cassazione (dal 10,8 al 19,3 per cento). Occorre tuttavia ricordare che i risultati della ricerca del 1995 indicavano una forte flessione delle percentuali di intervistati che dichiaravano di operare proprio in quegli uffici che, nella ricerca del 2000, fanno registrare gli aumenti più rilevanti.

TABELLA 2.12

Avvocati che dichiarano di esercitare nei diversi tipi di ufficio giudiziario (valori percentuali per anno di rilevazione)

	2000	1995	1992
Pretura*		69,6	63,6
Tribunale	96,6	93,4	93
Corte d'assise	24,1	15,2	21,8
Corte d'appello	67,2	53,2	55,5
Corte d'assise d'appello	5,2	1,3	11,7
Corte di cassazione	19,3	10,8	18,2
Tribunale per i minorenni	7,4	2,2	0
Uffici giudiziari dell'esecuzione	7,1	0,6	0
(N)	(1.002)	(1.000)	(999)

* Non è possibile confrontare le frequenze di esercizio in Pretura riscontrate nel 2000 con quelle delle rilevazioni precedenti. Si ricorda che il questionario (riportato in Appendice 2) richiedeva che gli intervistati menzionassero, in ordine di importanza, gli uffici giudiziari in cui essi esercitavano. L'ufficio di Pretura era incluso nella lista in quanto l'intervistatore richiedeva all'intervistato di fare riferimento alla situazione esistente fino al dicembre 1999, cioè prima dell'entrata in vigore, per i processi penali, della riforma che ha istituito il giudice unico di primo grado (D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51). Un monitoraggio delle interviste telefoniche effettuato da chi scrive ha tuttavia messo in luce che numerosi intervistati non tenevano conto delle indicazioni dell'intervistatore e non menzionavano l'ufficio di Pretura in quanto si riferivano all'assetto degli uffici giudiziari penali in vigore al momento della somministrazione delle interviste, effettuate fra maggio e giugno del 2000. Purtroppo non è possibile individuare con precisione tutti questi intervistati; questo consentirebbe di separare le loro risposte, affette da distorsione, da quelle dei soggetti che, invece, tenevano correttamente conto delle indicazioni dell'intervistatore. Relativamente alla frequentazione dell'ufficio di Pretura, ciò rende impropria la comparazione fra le frequenze delle risposte rilevate in questa ricerca e quelle del 1992 e del 1995.

Infine un discorso a parte meritano gli uffici minorili e quelli dell'esecuzione. Nel 1992 questi due tipi di uffici non erano neppure menzionati fra quelli in cui i penalisti operavano più di frequente. Nel 1995 il 2,2 per cento degli intervistati dichiarava di occuparsi con una certa frequenza della giustizia minorile e lo 0,6 per cento della esecuzione. Nel 2000 quelle percentuali salgono rispettivamente al 7,4 e al 7,1 per cento. Non si tratta di percentuali molto elevate; tuttavia esse sono significative poiché stanno a indicare che negli ultimi 10 anni questi settori dell'attività giudiziaria hanno acquistato maggiore importanza e maggiore interesse da parte degli avvocati.

L'organizzazione della professione

di *Michele Sapignoli*

Come è stato anticipato nell'introduzione al capitolo precedente in questa parte del volume saranno illustrate le risposte degli avvocati penalisti su due gruppi di temi inerenti lo svolgimento della loro professione. Da un lato quello dello studio professionale del penalista, della sua organizzazione, del personale che a vario titolo collabora con l'avvocato, delle attrezzature dell'ufficio. Dall'altro saranno affrontate le problematiche dei tempi delle udienze, della *cross-examination*, del diritto alla riservatezza delle persone indagate.

3.1

Organizzazione dello studio dell'avvocato

Quasi un intervistato su tre svolge la propria professione in uno studio individuale (cfr. TAB. 3.1), la restante parte condivide lo studio, in diverse forme, insieme ad altri professionisti. La TAB. 3.1 mostra come gli avvocati tendano a condividere studi con propri colleghi (il 66,3 per cento degli intervistati si dichiara in questa situazione); coloro che condividono il loro studio con professionisti non avvocati – per esempio commercialisti – sono un'esigua minoranza (poco meno del 3 per cento del totale). Questo orientamento non sembra variare in misura significativa nei diversi gruppi di intervistati.

Gli avvocati penalisti sono stati suddivisi in tre gruppi: *a*) coloro che operano in studi individuali; *b*) coloro che esercitano la professione legale in studi denominati di "associazione semplice"; *c*) coloro che fanno parte di studi qui chiamati "associazioni di lavoro"¹ (cfr. TAB. 3.2). Le "associazioni semplici" includono gli studi professionali in cui gli avvocati agiscono in forma professionalmente autonoma e sono "impegnati in comune solo per la ripartizione delle spese di studio" (Petroni, Pessolano Filos, 1992, p. 90)². Le

1. In tema di studi associati è bene ricordare che, al momento dell'effettuazione delle interviste, non era ancora stato approvato il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, che ha consentito agli avvocati di formare delle società tra professionisti.

2. Questi studi professionali sono stati denominati altresì studi di "coabitazione" (CENSIS, 1990, p. 72).

TABELLA 3.1

Condivisione dello studio (valori percentuali)

	No	Sì, con avvocati	Sì, con altri profess.	Totale	(N)
Totale	31,1	66,3	2,6	100	(1001)
<i>Zona geografica</i>					
Nord	22,6	74,4	3,0	100	(398)
Centro	31,0	66,4	2,6	100	(229)
Sud	40,3	57,6	2,2	100	(370)
<i>Dimensioni del foro</i>					
Piccolo	32,1	65,8	2,1	100	(669)
Grande	29,0	67,4	3,7	100	(328)
<i>Genere dell'intervistato</i>					
Maschio	33,0	64,1	2,9	100	(834)
Femmina	21,6	77,2	1,2	100	(167)
<i>Classe di età</i>					
Da 26 a 40 anni	19,7	77,6	2,7	100	(411)
Da 41 a 50 anni	29,4	67,2	3,4	100	(296)
Da 51 a 60 anni	44,2	53,7	2,0	100	(147)
Oltre 60 anni	53,1	45,5	1,4	100	(144)
<i>Settore di attività</i>					
Solo penale	28,7	68,0	3,3	100	(519)
Penale e civile	33,6	64,5	1,5	100	(482)
<i>Tipologia di reati seguiti*</i>					
Reati tradizionali	33,9	63,7	2,4	100	(463)
Colletti bianchi	27,5	69,5	3,1	100	(357)
Un po' di tutto	32,7	64,5	2,7	100	(110)
Altri reati	28,2	70,4	1,4	100	(71)

* Per l'individuazione dei reati relativi ad ogni voce cfr. PAR. 2.4.

“associazioni di lavoro” comprendono tutti quegli studi professionali in cui gli avvocati associati partecipano alla ripartizione degli utili³.

Gli avvocati che esercitano in studi individuali sono poco meno di un terzo del campione (il 32,9 per cento); coloro che si associano al solo fine di condividere le spese costituiscono circa il 41 per cento dei soggetti intervistati; infine coloro che dichiarano di far parte di studi associati con condivisione

3. Lo studio di Petrone e Pessolano Filos distingue fra studi in cui gli avvocati associati suddividono gli utili in parti uguali e quelli in cui invece gli utili sono ripartiti in misura differente fra i professionisti (1992, pp. 90-1).

TABELLA 3.2

Tipo di condivisione dello studio (valori percentuali)

	Non cond.	Cond. spese	Ass. di lavoro.	Totale	(N)
Totale	32,9	40,8	26,3	100	(946)
<i>Zona geografica</i>					
Nord	24,1	45,7	30,2	100	(374)
Centro	33,2	39,3	27,6	100	(214)
Sud	42,1	36,4	21,5	100	(354)
<i>Dimensioni del foro</i>					
Piccolo	33,8	39,5	26,7	100	(636)
Grande	31,0	43,5	25,5	100	(306)
<i>Genere dell'intervistato</i>					
Maschio	34,5	39,3	26,2	100	(797)
Femmina	24,2	49,0	26,8	100	(179)
<i>Classe di età</i>					
Da 26 a 40 anni	21,0	51,0	28,0	100	(386)
Da 41 a 50 anni	30,7	42,8	26,5	100	(283)
Da 51 a 60 anni	46,4	30,7	22,9	100	(140)
Oltre 60 anni	57,1	18,0	24,8	100	(133)
<i>Settore di attività</i>					
Solo penale	30,2	42,1	27,7	100	(494)
Penale e civile	35,8	39,4	24,8	100	(452)
<i>Tipologia di reati seguiti*</i>					
Reati tradizionali	35,8	42,0	22,1	100	(438)
Colletti bianchi	29,1	41,5	29,4	100	(337)
Un po' di tutto	34,6	38,5	26,9	100	(104)
Altri reati	29,9	32,8	37,3	100	(67)

* Per l'individuazione dei reati relativi ad ogni voce cfr. PAR. 2.4.

degli utili, che qui chiamiamo “associazioni di lavoro”, si attestano intorno al 26 per cento (cfr. TAB. 3.2). La forma di associazione intesa come semplice condivisione delle spese risulta quindi come il tipo più diffuso di conduzione dello studio fra i penalisti intervistati.

Nella ricerca promossa nel 1992, rispetto a un campione analogo di avvocati associati alle Camere penali, gli studi individuali ospitavano il 45,2 per cento degli intervistati, quelli in forma di “associazione semplice” il 34,6 e le “associazioni di lavoro” il 20,1 per cento⁴. Si può quindi constatare che gli studi individuali sono diminuiti in misura rilevante (del 12 per cento circa) mentre si sono diffuse sia quelle forme di associazione che prevedono la sola condivisione delle spese sia quelle in cui i professionisti ripartiscono fra di

4. Cfr. Giori (1994, p. 14).

loro gli utili dello studio: entrambi i tipi di studi associati segnano un aumento di circa il 6 per cento.

Petrone e Pessolano Filos rilevano (1992, pp. 90-3) che, all'inizio degli anni Novanta, il 55 per cento circa dei loro intervistati operava in studi individuali, il 19 per cento in studi in cui venivano semplicemente condivise le spese e infine il 25 per cento in studi associati veri e propri (quelli che in questa ricerca e nelle precedenti sono stati definiti "associazioni di lavoro"). Intorno alla metà degli anni Novanta il CENSIS stima al 65,2 per cento la quota di studi retti da un solo titolare precisando che «al Sud prevale un modello di organizzazione della professione basato su piccoli studi, caratterizzati dalla monotitolarità e dalle dimensioni ridotte, [...] al Nord inizia a diventare determinante un modello organizzativo basato sulla plurititolarità dello studio, su una struttura più ampia cui corrisponde una domanda maggiormente differenziata e diversamente strutturata» (CENSIS, 1997, p. 132).

Al fine di evitare confronti fuorvianti è tuttavia opportuno sottolineare che lo studio di Petrone e Pessolano Filos (1992) e quello del CENSIS (1997) avevano popolazioni di riferimento estremamente diverse da quella della nostra ricerca: la prima indagine si rivolgeva agli avvocati iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (Petrone e Pessolano Filos 1992, p. 19), la seconda agli avvocati iscritti agli albi professionali (CENSIS, 1997, p. 219). I risultati di quegli studi quindi sono riferibili all'intera avvocatura italiana, e non solo a quella parte di essa che opera nel settore penale.

Nella ricerca da noi condotta gli studi individuali sono più numerosi fra gli avvocati del Sud e, in misura più attenuata, del Centro Italia, rispetto a quelli del Nord⁵. Infatti il 42,1 per cento dei soggetti che svolgono la propria professione al Sud opera in studi individuali, contro il 33 per cento circa al Centro e il 24,1 per cento al Nord (cfr. TAB. 3.2).

Le dimensioni del foro non sono associate a variazioni nella distribuzione della variabile in esame, mentre sia il genere sia l'età dell'intervistato sembrano assumere rilievo, anche se di limitata entità. In particolare i maschi tendono più frequentemente rispetto alle donne a far parte di studi individuali (rispettivamente nella misura del 34,5 per cento contro il 24,2; cfr. TAB. 3.2). La maggiore propensione delle avvocatessse a operare in studi associati potrebbe dipendere da una maggiore difficoltà che le donne incontrano a inserirsi in un mondo lavorativo prevalentemente maschile.

La tendenza a esercitare la professione in studi individuali sembra in buona misura associata all'età degli avvocati. La TAB. 3.2 confronta la percentuale di diffusione degli studi individuali secondo le classi di età degli intervistati: solo il 21 per cento degli avvocati con meno di 41 anni opera in uno

5. La maggiore diffusione nel Sud degli studi individuali è riportata anche da Giori (1994, p. 15) che rileva come in questa area del paese questo tipo di studi professionale riguardasse il 51,52 per cento degli intervistati nel 1992 contro una quota del 36 per cento al Nord.

studio individuale; questa percentuale sale al 31 per cento circa fra i quarantenni, al 46 per cento fra i cinquantenni e arriva al 57 per cento fra gli avvocati con più di 60 anni. Si possono forse interpretare questi dati ipotizzando che la forma dello studio associato sia vista come una scelta effettuata dai giovani per entrare nel mercato della professione legale⁶. L'orientamento degli avvocati più anziani a preferire studi individuali potrebbe tuttavia essere, almeno in parte, ricondotto anche a una diversa visione della professione legale, che predilige la costituzione di studi individuali al fine di tutelare meglio il rapporto fiduciario personale e diretto fra avvocato e cliente⁷.

Il settore del diritto trattato (solo penale o anche civile) e il tipo di reato in prevalenza seguito non sembrano associati in misura rilevante alla forma di conduzione dello studio (individuale o associata).

La disponibilità di personale di segreteria espressamente dedicato alle esigenze dell'intervistato era oggetto di una specifica domanda del questionario. La TAB. 3.3 indica che solo il 39 per cento circa può contare su di una persona che svolga per lui, a tempo pieno, funzioni di segreteria.

Gli avvocati che operano al Sud indicano in misura inferiore alla media di disporre di personale di segreteria esclusivamente dedicato alle loro esigenze (il 34 per cento dei penalisti del Meridione è in questa situazione contro una media nazionale del 39 per cento circa). Questa risorsa è estremamente più diffusa fra gli uomini che fra le donne (il 42 per cento degli avvocati ha un segretario o una segretaria, mentre solo il 23 per cento circa delle avvocatessse è nella stessa condizione). Il settore di attività sembra invece introdurre una variazione più limitata: gli intervistati che si dedicano esclusivamente al settore penale dichiarano di disporre di personale di segreteria nella misura del 41,6 per cento rispetto al 36 per cento fatto registrare da coloro che seguono sia cause civili sia cause penali.

Un discorso a parte merita l'associazione fra questa variabile e l'eventuale condivisione dello studio; la quota di intervistati che dispongono di personale di segreteria espressamente dedicato alle proprie esigenze è pari alla metà circa dei professionisti che esercitano in uno studio individuale mentre è solo un terzo circa di quelli che condividono lo studio con altri colleghi (cfr. TAB. 3.3). Occorre aggiungere un'ulteriore considerazione che emerge dall'osservazione della TAB. 3.3: poco più della metà dei circa 300 soggetti che operano in studi individuali non dispone di personale di segreteria e ciò suggerisce che 150 sui circa 1.000 avvocati intervistati (circa il 15 per cento del campione) opera in un contesto organizzativo minimo, in cui lo studio è costituito dal solo titolare.

6. La tendenza degli avvocati più giovani a formare studi associati, manifestatasi in questa ricerca è rilevata anche da Petrone e Pessolano Filos (1992, pp. 93-4) e dal CENSIS (1990, p. 115), in riferimento all'intera avvocatura italiana.

7. Questa motivazione è sostenuta da alcuni degli avvocati interpellati da Petrone e Pessolano Filos (1992, pp. 93-4).

TABELLA 3.3

Disponibilità di personale di segreteria esclusivamente dedicato alle esigenze dell'avvocato (valori percentuali)

	No	Sì	Totale	(N)
Totale	61,2	38,8	100	(995)
<i>Zona geografica</i>				
Nord	58,0	42,0	100	(398)
Centro	59,0	41,0	100	(229)
Sud	66,0	34,0	100	(368)
<i>Dimensioni del foro</i>				
Piccolo	61,1	38,9	100	(668)
Grande	61,5	38,5	100	(327)
<i>Genere dell'intervistato</i>				
Maschio	58,0	42,0	100	(833)
Femmina	76,6	23,4	100	(167)
<i>Classe di età</i>				
Da 26 a 40 anni	82,7	17,3	100	(410)
Da 41 a 50 anni	33,6	66,4	100	(296)
Da 51 a 60 anni	33,6	66,4	100	(146)
Oltre 60 anni	52,1	47,9	100	(144)
<i>Anni di esercizio della professione</i>				
Fino a 5	90,1	9,9	100	(182)
Da 6 a 10	76,8	23,2	100	(220)
Da 11 a 20	49,4	50,6	100	(263)
Oltre 20	44,2	55,8	100	(335)
<i>Condivide lo studio</i>				
Non lo condivide	51,5	48,5	100	(309)
Condivisione spese	66,8	33,2	100	(386)
Associazione di lavoro	66,3	33,7	100	(249)
<i>Settore di attività</i>				
Solo penale	58,4	41,6	100	(517)
Penale e civile	64,0	36,0	100	(483)
<i>Tipologia di reati seguiti*</i>				
Reati tradizionali	65,9	34,1	100	(464)
Colletti bianchi	53,1	46,9	100	(356)
Un po' di tutto	65,1	34,9	100	(109)
Altri reati	63,4	36,6	100	(71)

* Per l'individuazione dei reati relativi ad ogni voce cfr. PAR. 2.4.

Infine, ancora una volta va sottolineata l'influenza dell'età dell'avvocato sull'assetto organizzativo dello studio legale. La TAB. 3.3 indica che, fra gli avvocati con età sotto i 41 anni, solo il 17 per cento circa dispone di personale di segreteria esclusivamente dedicato alle proprie esigenze; tale percentuale

sale al 66,4 fra i quarantenni e i cinquantenni e decresce, attestandosi al 47,9 per cento, fra coloro che hanno più di sessant'anni.

In pratica emerge che il numero di anni di esercizio della professione e l'età anagrafica incidono sulla disponibilità di personale di segreteria. Solo il 23,2 per cento di coloro che esercitano la professione da 6 a 10 anni dispone di personale di segreteria esclusivamente dedicato alle esigenze professionali del singolo penalista (fra coloro che hanno un'anzianità professionale entro i cinque anni tale incidenza è pari al 9,9 per cento); all'aumentare del numero di anni di esercizio della professione aumenta anche la quota di soggetti che dispone di una segretaria/o che si dedica a tempo pieno alle loro esigenze professionali; gli avvocati con più di venti anni di esperienza mostrano di poter contare su collaboratori di segreteria nella misura del 56 per cento circa.

Due intervistati su tre (pari al 66,6 per cento), di coloro che dispongono di un segretario o una segretaria⁸, menzionano una sola unità di personale, mentre un restante 22,1 per cento afferma di poter contare su due persone. I casi di coloro che dispongono di 3 o più unità di personale sono circa il 11 per cento del campione.

È infine interessante rilevare che, nel 1992, la percentuale di intervistati che disponevano di personale di segreteria esclusivamente dedicato alle loro esigenze non si discostava sostanzialmente da quella rilevata in questa ricerca (40,9 per cento nel 1992 contro il 38,8 nel 2000; Giori, 1994, pp. 15-7)⁹.

3.2

Le strumentazioni a disposizione dello studio legale

Le attrezzature incluse nella domanda del nostro questionario erano le seguenti:

- macchina da scrivere manuale;
- macchina da scrivere elettrica o elettronica;
- personal computer (PC);
- programmi di videoscrittura;
- programmi di archiviazione;
- terminale di collegamento con la Corte di cassazione;
- fax;
- fotocopiatrice;
- registratore audio;
- videoregistratore e/o telecamera;

8. Gli avvocati di questa ricerca che dispongono di almeno una unità di personale di segreteria sono 388, pari al 38,8 per cento del campione.

9. Il CENSIS, all'inizio degli anni Novanta e in riferimento all'intera classe forense, stima pari al 39,3 per cento la quota di professionisti che si avvalgono di personale di supporto per mansioni di segreteria, dattilografia e simili (1990, p. 121).

m) collegamento degli eventuali personal computer in rete locale;
n) collegamento degli eventuali personal computer in rete geografica (Internet).

Le voci da a) a l) della lista sopra citata erano incluse nel questionario usato nella rilevazione del 1992, mentre le voci m) ed n) sono state incluse *ex novo* nel questionario di questa ricerca¹⁰.

Le TABB. 3.4a e 3.4b riportano, per ciascun tipo di strumentazione, le percentuali di avvocati che li posseggono o li impiegano. Si può notare, in primo luogo, come il possesso e l'uso di alcune di esse riguardi la quasi totalità del campione.

TABELLA 3.4a

Strumentazioni a supporto del lavoro dei penalisti (valori percentuali)

	Macch. da scriv. man.	Macch. da scriv. elettr.	PC	Progr. video- scritt.	Progr. di archiv.	Coll. term. Cass.	(N min/ max)
Totale	33,6	53,3	96,2	91,8	53,3	19,2	(1.002)
<i>Zona geografica</i>							
Nord	23,7	52,8	97,5	94,1	58,3	22,3	(386/396)
Centro	38,1	50,7	96,9	89,2	51,4	15,0	(216/226)
Sud	41,6	55,3	94,2	90,6	49,2	18,1	(358/365)
<i>Dimensioni del foro</i>							
Piccolo	35,0	57,4	96,5	92,6	54,5	16,3	(648/665)
Grande	30,7	44,5	95,3	90,0	51,0	24,9	(312/322)
<i>Genere</i>							
Maschio	34,7	54,2	96,0	92,1	54,8	19,9	(810/828)
Femmina	27,9	48,5	97,0	90,2	45,2	16,0	(155/165)
<i>Classe di età</i>							
Da 26 a 40 anni	25,4	45,2	98,0	94,9	54,3	17,9	(400/409)
Da 41 a 50 anni	29,9	51,5	97,6	93,1	54,6	15,5	(284/291)
Da 51 a 60 anni	40,4	61,6	95,9	91,8	55,9	26,9	(143/146)
Oltre 60 anni	57,0	70,9	88,7	80,0	45,5	23,4	(134/142)
<i>Condivide lo studio</i>							
Non lo condivide	36,0	53,5	93,1	88,4	49,3	18,9	(298/304)
Condivisione spese	30,4	50,4	97,4	92,1	51,2	16,2	(373/385)
Associazione di lavoro	34,5	56,6	97,2	96,8	61,7	21,3	(240/249)
<i>Settore di attività</i>							
Solo penale	30,4	50,1	95,5	92,1	54,9	23,4	(499/514)
Penale e civile	37,0	56,7	96,9	91,4	51,5	14,7	(466/478)

10. La scelta di replicare la maggior parte delle domande sulle attrezzature di supporto risponde all'esigenza di confrontare la diffusione delle stesse strumentazioni fra gli associati all'Unione delle Camere penali a distanza di quasi dieci anni e quindi di poter porre in luce eventuali mutamenti nel livello tecnologico degli studi legali.

TABELLA 3.4a (segue)

	Macch. da scriv. man.	Macch. da scriv. elettr.	PC	Progr. video- scritt.	Progr. di archiv.	Coll. term. Cass.	(N min/ max)
<i>Tipologia di reati seguiti*</i>							
Reati tradizionali	34,2	47,3	96,1	90,1	49,5	18,9	(442/459)
Colletti bianchi	31,6	58,8	97,7	94,6	59,1	20,3	(354/360)
Un po' di tutto	32,4	55,1	92,6	87,5	50,0	20,6	(104/108)
Altri reati	40,8	62,0	94,4	94,3	52,2	14,1	(69/71)

* Per l'individuazione dei reati relativi ad ogni voce cfr. PAR. 2.4.

TABELLA 3.4b

Strumentazioni a supporto del lavoro dei penalisti (valori percentuali)

	Fax	Foto- copiatrice	Registr. voce	Video registr.	Coll. rete locale	Coll. Internet	(N)
Totale	97,8	95,3	43,8	18,3	38,2	69,2	(1.002)
<i>Zona geografica</i>							
Nord	99,0	98,0	50,5	18,8	51,3	74,6	(391/397)
Centro	98,3	96,5	45,4	18,3	33,6	70,3	(222/226)
Sud	96,2	91,6	35,4	17,8	26,5	62,7	(358/364)
<i>Dimensioni del foro</i>							
Piccolo	98,2	96,1	41,9	17,5	38,3	69,4	(658/666)
Grande	97,0	93,6	47,6	20,1	37,5	68,9	(313/321)
<i>Genere</i>							
Maschio	98,1	95,8	43,6	19,8	38,1	70,1	(813/827)
Femmina	97,0	93,6	47,6	20,1	37,5	68,9	(164/165)
<i>Classe di età</i>							
Da 26 a 40 anni	98,5	96,6	40,4	14,1	41,1	75,7	(409/410)
Da 41 a 50 anni	97,3	93,6	42,9	19,3	40,2	70,6	(289/291)
Da 51 a 60 anni	97,3	95,9	52,4	27,2	37,4	67,3	(141/146)
Oltre 60 anni	97,9	95,1	47,9	19,4	27,8	50,7	(134/142)
<i>Condivide lo studio</i>							
Non lo condivide	94,9	91,3	44,4	21,2	27,3	63,3	(298/303)
Condivisione spese	98,7	95,9	40,7	15,5	36,0	68,1	(378/384)
Associazione di lavoro	100,0	98,8	46,2	18,9	53,8	77,9	(246/249)
<i>Settore di attività</i>							
Solo penale	99,0	96,7	48,0	21,9	38,2	71,5	(503/512)
Penale e civile	98,7	95,8	40,4	14,9	40,4	68,7	(473/480)
<i>Tipologia di reati seguiti*</i>							
Reati tradizionali	97,2	94,6	39,0	17,0	32,3	66,2	(450/458)
Colletti bianchi	98,3	95,2	51,0	20,4	46,2	74,2	(352/355)
Un po' di tutto	97,3	96,4	40,9	18,2	30,0	61,8	(105/108)
Altri reati	100	98,6	43,7	15,5	49,3	74,6	(69/71)

* Per l'individuazione dei reati relativi ad ogni voce cfr. PAR. 2.4.

Il personal computer (PC), il fax, la fotocopiatrice e i programmi di videoscrittura fanno ormai parte del patrimonio tecnologico di ben oltre il 90 per cento degli studi legali degli intervistati: il 97,8 per cento degli intervistati dispone di un fax in studio, il 96,2 per cento di un personal computer, il 95,3 per cento di una fotocopiatrice, il 91,8 di un software per la redazione di testi.

Vi sono poi alcuni tipi di strumentazioni che, seppur diffuse in misura considerevole, non presentano percentuali di copertura altrettanto estese quanto quelle sopra citate (cfr. TABB. 3.4a e 3.4b); in questo gruppo si possono menzionare le macchine da scrivere manuali (possedute dal 33,6 per cento dei soggetti) e quelle elettroniche (a disposizione del 53,3 per cento dei penalisti inclusi nel campione); in parte queste apparecchiature costituiscono residui di attrezzature acquistate in passato ma probabilmente sono ancora oggi impiegate per usi specifici; vi sono poi i programmi informatici atti alla costruzione di archivi (di cui dispone il 53,3 per cento degli intervistati) e i registratori e i dittafoini (impiegati dal 43,8 per cento dei soggetti).

Un discorso a parte merita la menzione del collegamento del/dei personal computer a Internet. Questo tipo di tecnologia è posseduta da quasi il 70 per cento degli avvocati ed è prevedibile che nel giro di poco tempo essa diventi diffusa tanto quanto oggi lo sono i computer e le fotocopiatrici: ciò in quanto i computer di nuova generazione, anche nelle versioni standard, includono quel collegamento; la semplice sostituzione dei PC attualmente in uso determinerà quindi l'ampliamento del numero di avvocati che dispongono di una connessione a Internet.

Infine una serie di attrezzature, quali il terminale di collegamento con la Corte di cassazione, gli strumenti di registrazione video (videoregistratori e telecamere) e i collegamenti fra personal computer in rete locale interessano una quota minoritaria, anche se non piccola, di professionisti (cfr. TABB. 3.4a e 3.4b).

La TAB. 3.5 pone a confronto i livelli di diffusione delle singole attrezzature rilevati nelle ricerche del 1992 e del 2000. A distanza di otto anni è possibile affermare che tutte le attrezzature menzionate nel questionario fanno registrare una maggiore diffusione fra gli associati alle Camere penali, salvo un'unica eccezione. Quest'ultima è costituita dalle macchine da scrivere; com'era prevedibile questo tipo di apparecchiatura non presenta un maggiore livello di utilizzo da parte dei penalisti che, probabilmente, impiegano sempre più di frequente il PC per la redazione di testi.

La comparazione delle percentuali di diffusione delle diverse strumentazioni incluse nella TAB. 3.5 mette in evidenza in particolare il forte aumento nella diffusione degli strumenti di tipo informatico presso gli avvocati penalisti. In particolare i personal computer erano presenti negli studi del 55,2 per cento degli intervistati del 1992; fra gli avvocati interpellati nel 2000 il 96,2 per cento dichiara di possedere almeno un PC. La diffusione dei programmi di videoscrittura passa dal 53,4 al 91,8 per cento; quella dei programmi per l'archiviazione di dati dal 24,7 al 53,3 per cento. Infine i collegamenti a Internet, neppure inclusi nella precedente rilevazione, sono impiegati da poco meno del 70 per cento del campione (cfr. TAB. 3.5).

TABELLA 3.5

Strumenti tecnologici a disposizione degli studi legali degli avvocati (valori percentuali per anno di rilevazione)

	2000	1992
Macchina da scrivere manuale	33,6	48,8
Macchina da scrivere elettrica	53,3	81,1
Personal computer	96,2	55,2
Programmi di videoscrittura	91,8	53,4
Programmi di archiviazione	53,3	24,7
Dittafoini, registratori audio	43,8	34,2
Fotocopiatrice	95,3	82,9
Fax	97,8	73,4
Videoregistratore	18,3	7,7
Terminale collegamento C. cassazione	19,2	4,9
Collegamento dei PC in rete locale	38,2	-
Collegamento dei PC in Internet	69,2	-
Disponibilità congiunta di PC, fax e fotocopiatrice	91,1	47,1
(N)	(1.002)	(1.000)

La TAB. 3.5 riporta anche la percentuale di avvocati che, nelle due ricerche, hanno dichiarato di disporre sia di un PC, sia di una fotocopiatrice sia di un fax. Questo insieme di attrezzature era presente presso gli studi del 47 per cento circa degli avvocati intervistati nel 1992¹¹. Dal momento che questo insieme di strumenti appare diffuso anche fra gli avvocati intervistati in questa ricerca chiameremo "livello minimo di tecnologia a disposizione dello studio legale" (o "minimo tecnologico") la presenza, presso un determinato studio legale, di un PC, di una fotocopiatrice e di un fax. Ciò consente di confrontare i risultati delle due rilevazioni. A tal fine è stata costituita una variabile tipologica analoga a quella impiegata nel 1992.

La scarsa diffusione nel 1992 di strumenti tecnologici¹² appare, dopo otto anni, del tutto superata. Le risposte raccolte in questa ricerca mostrano come il 91 per cento circa dei penalisti intervistati abbia dotato il proprio studio professionale almeno di un personal computer, di una fotocopiatrice e di un fax (cfr. TAB. 3.5).

La TAB. 3.6 riporta le frequenze di una ulteriore variabile tipologica creata a partire dalle risposte degli intervistati circa le tecnologie presenti nel proprio studio professionale. Tale variabile sarà denominata "disponibilità del minimo tecnologico e di ulteriori dotazioni tecnologiche di rete". I *criteria divisionis* impiegati nella costruzione della tipologia sono: *a)* la presenza o meno del "livello minimo di tecnologia"; *b)* la presenza o meno di un colle-

11. Giori (1994, p. 25).

12. Ivi, pp. 25-7.

gamento di rete locale fra i diversi calcolatori elettronici dello studio; c) la presenza o meno di un collegamento alla rete geografica, cioè a Internet. L'analisi della TAB. 3.6 sarà in primo luogo effettuata illustrando i diversi tipi della variabile riportata in colonna e le frequenze ad essi associate; successivamente saranno evidenziate le associazioni fra ciascun tipo e specifiche caratteristiche degli intervistati.

TABELLA 3.6

Disponibilità del "minimo tecnologico" e di ulteriori dotazioni tecnologiche di rete (valori percentuali)

	Senza minimo tecnolog.	Minimo tecnolog. ma non rete	Minimo tecnolog. e Internet	Minimo tecnolog. e Intranet	Minimo tecnolog. Internet Intranet	Tot.	(N)
Totale	9,9	20,1	32,9	3,5	33,6	100	(997)
<i>Zona geografica</i>							
Nord	6,3	16,1	27,4	5,0	45,2	100	(398)
Centro	9,2	21,0	36,7	2,6	30,6	100	(229)
Sud	14,3	23,8	36,5	2,4	23,0	100	(370)
<i>Dimensioni del foro</i>							
Piccolo	8,2	21,4	32,7	3,4	34,2	100	(669)
Grande	13,4	17,4	33,2	3,7	32,3	100	(328)
<i>Genere dell'intervistato</i>							
Maschio	9,7	19,8	33,3	3,0	34,3	100	(835)
Femmina	10,8	21,6	29,9	6,6	31,1	100	(167)
<i>Classe di età</i>							
Da 26 a 40 anni	5,6	16,1	38,2	4,1	36,0	100	(411)
Da 41 a 50 anni	9,5	20,3	31,1	3,4	35,8	100	(296)
Da 51 a 60 anni	12,2	21,8	29,9	,7	35,4	100	(147)
Oltre 60 anni	20,1	28,5	23,6	5,6	22,2	100	(144)
<i>Condivide lo studio</i>							
Non lo condivide	16,4	21,2	36,0	1,6	24,8	100	(311)
Condivisione spese	8,3	22,0	34,2	4,4	31,1	100	(386)
Associazione di lavoro	5,2	14,9	27,7	4,4	47,8	100	(249)
<i>Settore di attività</i>							
Solo penale	11,0	18,7	34,7	3,1	32,6	100	(519)
Penale e civile	8,7	21,5	30,6	4,1	35,0	100	(483)
<i>Tipologia di reati seguiti*</i>							
Reati tradizionali	10,6	22,8	34,9	3,0	28,7	100	(464)
Colletti bianchi	7,8	16,8	30,8	3,6	40,9	100	(357)
Un po' di tutto	13,6	22,7	33,6	4,5	25,5	100	(110)
Altri reati	9,9	14,1	26,8	5,6	43,7	100	(71)

* Per l'individuazione dei reati relativi ad ogni voce cfr. PAR. 2.4.

La prima colonna a sinistra della TAB. 3.6 contiene le percentuali di soggetti (circa il 10 per cento del campione) che non posseggono il "minimo tecnologico" (costituito dalla disponibilità *congiunta* di un PC, una fotocopiatrice e un fax).

Vi è poi la colonna con le percentuali di soggetti (circa uno su cinque, pari al 20,1 per cento) i cui studi sono dotati del minimo tecnologico ma che non dispongono di alcun collegamento in rete dei computer di studio: né una rete locale che si limiti a collegare fra loro i computer dello studio (nel caso ve ne sia più di uno), né un collegamento in Internet. Questi studi hanno a disposizione quello che otto anni fa era considerato il livello minimo di tecnologia per uno studio professionale in quel momento ma, visti i progressi rapidissimi dell'*information technology*¹³, rischiano di trovarsi già oggi tagliati fuori da servizi e opportunità che le istituzioni pubbliche, quelle private e le associazioni professionali offrono agli operatori forensi¹⁴.

Troviamo inoltre, nella terza colonna della TAB. 3.6, le percentuali di penalisti i cui studi professionali dispongono di fax, fotocopiatrice e di *almeno un personal computer dotato di accesso alla rete informatica geografica* (Internet). Questi studi costituiscono il 33 per cento circa fra quelli dei penalisti del campione.

La TAB. 3.6 prevede la categoria degli studi (il 3,5 per cento) che dispongono del "minimo tecnologico" e dove i computer dello studio sono fra loro collegati in modo da condividere risorse (per esempio stampanti o archivi di dati), ma non fruiscono di collegamenti a Internet. Gli studi inclusi in questa classe mostrano una strutturazione tecnologica che, pur essendo chiusa verso l'esterno, appare articolata al proprio interno e denota un certo sviluppo e una certa diversificazione organizzativa.

La strumentazione più sviluppata, in termini tecnologici, è senz'altro quella degli studi legali in cui è previsto sia il collegamento fra loro delle risorse informatiche dello studio, sia il collegamento con la rete geografica (quest'ultima situazione è rappresentata dalla categoria posta nella quinta colonna della TAB. 3.6 denominata "minimo tecnologico, Internet e Intranet"). I penalisti che forniscono risposte in tal senso sono il 33,6 per cento del totale.

13. Il tema dell'*information technology* nell'ambito dell'amministrazione della giustizia è oggetto di un lavoro curato da Fabri e Contini (2001) al quale si rinvia per ulteriori approfondimenti. Insieme a una serie di saggi dedicati alla descrizione approfondita delle esperienze in atto in numerosi paesi europei il volume contiene saggi di riflessione sulle tendenze in atto e fornisce strumenti concettuali utili per una migliore comprensione di questo fenomeno, destinato a mutare profondamente il lavoro degli operatori del diritto coinvolti nel processo.

14. A titolo di esempio si può ricordare che l'Ordine degli avvocati fornisce informazioni sugli iscritti e diverse associazioni inviano *newsletters* sulle problematiche inerenti la professione; il sito www.normeinrete.it, gestito nell'ambito di un progetto intersettoriale dell'AIPA (Agenzia per l'informatica nella pubblica amministrazione), consente l'accesso in rete a un'ampia normativa; infine è da menzionare il progetto pilota in corso presso il tribunale di Bologna che permette ai difensori di ricevere notizie sullo stato di avanzamento e sul calendario delle cause civili in corso presso quell'ufficio giudiziario.

Si tenterà ora di individuare quali gruppi di intervistati risultino associati a livelli di tecnologia più elevati e quali avvocati invece mostrino un certo ritardo sulla via della modernizzazione della strumentazione a disposizione dello studio.

In primo luogo occorre ricordare che la ricerca del 1992 metteva in luce l'esistenza di un divario nella utilizzazione della tecnologia fra diverse aree del paese e fra sedi giudiziarie di differenti dimensioni: in particolare gli studi del Sud e quelli che gravitavano su grandi fori risultavano tecnologicamente meno dotati¹⁵. A distanza di otto anni tali differenze, pur ancora persistenti, si mostrano alquanto attenuate (cfr. TAB. 3.6).

La TAB. 3.6 suggerisce poi che gli avvocati i quali, nel 2000, dichiarano di non possedere un insieme di apparecchiature che abbiamo chiamato "minimo tecnologico", sono più numerosi fra i professionisti con più di 60 anni: questi studi costituiscono il 20 per cento fra quelli di avvocati con un'età superiore a 60 anni mentre sono solo il 9,9 per cento nell'intero campione. Inoltre il 16,4 per cento degli intervistati che operano in studi individuali mostra di non possedere una strumentazione adeguata a fronte di una media generale di poco meno del 10 per cento.

Si può poi osservare che le percentuali di intervistati che presentano solo il "minimo livello di tecnologia" non variano in misura significativa al variare di zona geografica, dimensioni del foro di riferimento, genere dell'intervistato, settore di attività e tipo di reati seguiti. Questi studi professionali sono in media più frequenti fra quelli in cui operano avvocati con più di 60 anni, mentre sono più rari fra gli studi associati (cfr. TAB. 3.6).

La disponibilità di un accesso a Internet è più frequente fra gli avvocati con meno di 40 anni e decresce con l'aumentare dell'età degli intervistati: fra gli avvocati più giovani è presente nel 38,2 per cento dei casi, diventa circa il 30 per cento fra i soggetti con un'età compresa fra i 41 e i 60 anni, e infine si colloca al 23,6 per cento fra gli avvocati con più di 60 anni (cfr. TAB. 3.6).

Non sembra emergere alcuna associazione con il genere degli intervistati, le dimensioni dei fori di prevalente esercizio della professione e il tipo dei reati seguiti.

La semplice apertura a Internet è più frequente al Centro e al Sud, mentre lo è di meno fra i professionisti del Nord: il 37 per cento circa dei penalisti del Centro-Sud dispone di un collegamento Internet ma non di una re-

15. Il CENSIS stima la diffusione di sistemi informatici fra gli avvocati italiani, nei primi anni Novanta pari al 70 per cento (1990, p. 116), mentre Petrone e Pessolano Filos, in riferimento allo stesso periodo, riportano che solo il 46 per cento dei loro intervistati dispone di un elaboratore elettronico (1992, p. 106). Le due percentuali di informatizzazione sono riferite all'intera avvocatura italiana. Esse differiscono notevolmente sia fra loro che rispetto a quanto riportato da Giori (1994, cap. 1, pp. 21-8), anche se quest'ultima ricerca limita il proprio raggio di azione all'avvocatura penale. L'influenza di alcune variabili quali la zona geografica e l'età dei professionisti viene tuttavia rilevata in maniera analoga da tutte e tre le ricerche citate.

te locale che colleghi i computer dello studio, contro una situazione analoga presso il 27,4 per cento dei penalisti del Nord (cfr. TAB. 3.6). Inoltre i soggetti con studi individuali e quelli che operano in studi ove vige la semplice condivisione delle spese dichiarano di disporre di un semplice accesso a Internet (e non di un collegamento in rete dei computer dello studio) in misura maggiore di coloro che esercitano in studi associati denominati "associazioni di lavoro": le prime due categorie di soggetti fanno registrare frequenze relative pari rispettivamente al 36 e al 34,2 per cento, mentre la terza presenta un livello del 27,7 per cento.

Da ricordare infine la specializzazione del professionista in reati da "colletti bianchi" che risulta associata al tipo di strumentazione di livello più elevato; quest'ultimo comprende sia l'apertura alla rete geografica sia la connessione locale dei computer dello studio legale. I 357 intervistati che dichiarano di occuparsi prevalentemente di questo tipo di reati dispongono di questa forma di strumentazione in misura più elevata della media del campione (precisamente nel 40,9 per cento dei casi contro il 33,6 per cento).

3.3

Le collaborazioni esterne: investigatori privati e consulenti tecnici

Il quadro organizzativo e tecnologico descritto nei paragrafi precedenti può essere arricchito tenendo conto delle collaborazioni esterne di cui i professionisti intervistati si avvalgono.

In questa ricerca sono stati presi in considerazione due diversi settori di attività in cui il penalista può avere necessità di rivolgersi ad altri professionisti. In primo luogo vi è quello delle indagini difensive. Queste ultime possono essere demandate a investigatori privati. È stato poi incluso nel questionario il tema degli accertamenti peritali.

La TAB. 3.7 mostra la distribuzione delle risposte degli intervistati alla domanda relativa al ricorso a investigatori privati. Occorre innanzitutto rilevare che l'82 per cento circa dei penalisti non ricorre "mai o quasi mai" a questo tipo di collaborazione esterna. Fra coloro che ammettono di servirsi di investigatori privati quelli che vi si rivolgono "qualche volta" sono circa il 15 per cento mentre i penalisti che vi fanno ricorso "spesso o quasi sempre" costituiscono un gruppo molto ristretto (sono il 2,5 per cento del campione).

La ricerca condotta nel 1995 indicava livelli di utilizzo ancora inferiori: poco meno del 90 per cento degli intervistati in quella ricerca non ricorreva "mai o quasi mai" a investigatori privati, circa il 9 per cento vi faceva ricorso "qualche volta" e solo uno sparuto 1,4 per cento si serviva "spesso o quasi sempre" di questa forma di collaborazione. Nell'arco di otto anni quindi il ricorso a queste professionalità specialistiche da parte dei penalisti appare aumentato in misura estremamente limitata. Si può ipotizzare che ciò sia in parte dovuto ai costi che un ricorso a queste collaborazioni impone, costi che l'imputato spesso non è in grado di sostenere.

TABELLA 3.7

Ricorso a investigatori privati (valori percentuali)

	Mai o quasi mai	Qualche volta	Spesso o quasi sempre	Totale	(N)
Totale	82,2	15,3	2,5	100	(993)
<i>Zona geografica</i>					
Nord	77,8	19,2	3,0	100	(396)
Centro	85,1	12,3	2,6	100	(228)
Sud	85,1	13,0	1,9	100	(369)
<i>Dimensioni del foro</i>					
Piccolo	83,6	14,5	1,9	100	(669)
Grande	79,3	17,0	3,7	100	(324)
<i>Genere dell'intervistato</i>					
Maschio	82,1	15,3	2,6	100	(832)
Femmina	82,5	15,7	1,8	100	(166)
<i>Classe di età</i>					
Da 26 a 40 anni	83,2	14,6	2,2	100	(410)
Da 41 a 50 anni	82,4	14,6	3,1	100	(295)
Da 51 a 60 anni	77,2	19,3	3,4	100	(145)
Oltre 60 anni	83,3	15,3	1,4	100	(144)
<i>Condivide lo studio</i>					
Non lo condivide	84,1	13,3	2,6	100	(309)
Condivisione spese	83,9	14,5	1,6	100	(385)
Associazione di lavoro	77,9	18,5	3,6	100	(249)
<i>Settore di attività</i>					
Solo penale	76,9	19,8	3,3	100	(516)
Penale e civile	87,8	10,6	1,7	100	(482)
<i>Tipologia di reati seguiti*</i>					
Reati tradizionali	83,4	14,7	1,9	100	(464)
Colletti bianchi	79,8	16,2	3,9	100	(357)
Un po' di tutto	83,2	15,9	0,9	100	(70)
Altri reati	84,3	14,3	1,4	100	(67)

* Per l'individuazione dei reati relativi ad ogni voce cfr. PAR. 2.4.

In questo quadro di scarsissimo ricorso a investigatori privati, delineato dai risultati delle due rilevazioni, si inserisce la recente legge sulle indagini difensive approvata successivamente all'ultima rilevazione da noi effettuata¹⁶. Il maggiore rilievo che la nuova normativa attribuisce alle attività del difensore nella fase delle indagini potrebbe in futuro aprire la strada a un diverso e più frequente ricorso, da parte degli avvocati, all'opera di investigatori privati.

16. Ci si riferisce alla legge 7 dicembre 2000 n. 397.

Il ricorso ai consulenti tecnici appare, a giudicare dalle risposte degli intervistati, estremamente frequente¹⁷. Quasi la metà degli intervistati afferma di ricorrervi "spesso o quasi sempre" (il 49,5 per cento, cfr. TAB. 3.8), mentre

TABELLA 3.8

Ricorso a consulenti tecnici (valori percentuali)

	Mai o quasi mai	Qualche volta	Spesso o quasi sempre	Totale	(N)
Totale	10,1	40,4	49,5	100	(994)
<i>Zona geografica</i>					
Nord	7,6	37,9	54,5	100	(396)
Centro	12,7	45,9	41,5	100	(229)
Sud	11,1	39,8	49,1	100	(369)
<i>Dimensioni del foro</i>					
Piccolo	10,2	43,6	46,2	100	(669)
Grande	9,8	33,8	56,3	100	(325)
<i>Genere dell'intervistato</i>					
Maschio	9,6	41,2	49,2	100	(833)
Femmina	12,7	36,1	51,2	100	(166)
<i>Classe di età</i>					
Da 26 a 40 anni	10,2	44,4	45,4	100	(410)
Da 41 a 50 anni	11,9	40,3	47,8	100	(295)
Da 51 a 60 anni	7,5	35,6	56,8	100	(146)
Oltre 60 anni	8,3	32,6	59,0	100	(144)
<i>Condivide lo studio</i>					
Non lo condivide	15,2	43,5	41,3	100	(310)
Condivisione spese	8,3	42,9	48,8	100	(385)
Associazione di lavoro	6,4	34,9	58,6	100	(2499)
<i>Settore di attività</i>					
Solo penale	7,9	33,7	58,4	100	(517)
Penale e civile	12,4	47,5	40,0	100	(482)
<i>Tipologia di reati seguiti*</i>					
Reati tradizionali	12,5	47,2	40,3	100	(464)
Colletti bianchi	7,3	33,1	59,7	100	(357)
Un po' di tutto	12,0	45,4	42,6	100	(108)
Altri reati	5,7	24,3	70,0	100	(70)

* Per l'individuazione dei reati relativi ad ogni voce cfr. PAR. 2.4.

17. Le competenze dei periti che possono rivelarsi utili per un difensore sono estremamente varie e dipendono dal tipo di reato di cui è accusato il suo cliente; le classiche consulenze medico-legali o balistiche sono quelle tipicamente utili in casi di reati contro le persone, ma, solo a titolo di esempio, si possono menzionare competenze di natura finan-

il 40,4 per cento dichiara di fare ricorso a consulenti tecnici "qualche volta". Solo 10 intervistati su 100 affermano che non ricorrono "mai o quasi mai" a queste consulenze esterne. Gli avvocati intervistati nel 1995 affermavano di ricorrere spesso a consulenti tecnici in misura maggiore a quella riscontrata in questa ricerca: il 59,9 per cento dichiarava di rivolgersi "spesso o quasi sempre" a periti, il 33,7 per cento vi ricorreva "qualche volta" e solo il 6,4 per cento di quegli intervistati affermava di non ricorrervi "mai o quasi mai".

Le risposte alla domanda sul ricorso a consulenti tecnici non sembrano associate in misura degna di rilievo alle caratteristiche personali o professionali degli intervistati salvo che per tre eccezioni.

La prima riguarda gli avvocati che esercitano la professione in studi individuali. Fra questi ultimi la percentuale di soggetti che affermano di non ricorrere mai o quasi mai all'opera di consulenti tecnici è più elevata della media del campione (in particolare risulta pari al 15,2 per cento contro una media del 10,1 per cento; cfr. TAB. 3.8).

In secondo luogo gli intervistati che seguono esclusivamente cause penali tendono a far ricorso a questo tipo di collaborazioni esterne in misura più elevata dei loro colleghi che si dividono fra il settore civile e quello penale: questi ultimi riferiscono di ricorrere sempre o quasi a consulenti tecnici nella misura del 40 per cento, mentre fra i penalisti a tempo pieno questa percentuale sale al 58,4 per cento.

Infine i difensori che trattano in prevalenza reati di colletti bianchi riferiscono un impiego frequente di periti in misura più elevata (pari al 60 per cento circa) rispetto a coloro impegnati principalmente in cause di criminalità tradizionale (che forniscono questa risposta nel 40,3 per cento dei casi; cfr. TAB. 3.8).

3.4 La gestione del tempo nell'esercizio della professione

Il Codice di procedura penale (CPP) del 1988 ha dato grande risalto alla fase dibattimentale. La centralità del momento dibattimentale nel processo penale italiano permane nonostante da parte di molti difensori si siano levate forti critiche per le molte modifiche apportate¹⁸. Dal punto di vista dell'or-

ziaria o informatica (in caso di imputazioni per reati finanziari, fiscali, commerciali), o ancora scientifica (per reati di inquinamento, igiene o sofisticazione alimentare) o infine di circolazione stradale (in caso di omicidi colposi o lesioni provocate da incidenti automobilistici).

18. Il dibattito su questo tema è stato, soprattutto nella prima metà degli anni Novanta, molto articolato e accorato. Una sua ricostruzione si può trovare in Chiavario (1994). Fra i critici delle modifiche effettuate sul Codice di procedura penale possono essere citati Ferrua

ganizzazione del lavoro e del tempo del penalista risulta quindi centrale l'osservazione dell'impatto del Codice sulle modalità dello svolgimento della professione.

TABELLA 3.9

Medie della percentuale di tempo trascorsa fuori dallo studio

	Media	(N)
Totale	50,6	(1.002)
<i>Zona geografica</i>		
Nord	47,5	(398)
Centro	49,8	(229)
Sud	54,4	(370)
<i>Dimensioni del foro</i>		
Piccolo	49,5	(669)
Grande	52,9	(328)
<i>Genere dell'intervistato</i>		
Maschio	50,8	(835)
Femmina	49,5	(167)
<i>Classe di età</i>		
Da 26 a 40 anni	50,8	(411)
Da 41 a 50 anni	51,3	(296)
Da 51 a 60 anni	50,3	(147)
Oltre 60 anni	49,29	(144)
<i>Condivide lo studio</i>		
Non lo condivide	50,3	(311)
Condivisione spese	51,5	(386)
Associazione di lavoro	50,0	(249)
<i>Settore di attività</i>		
Solo penale	53,5	(511)
Penale e civile	47,4	(463)
<i>Tipologia di reati seguiti*</i>		
Reati tradizionali	51,2	(464)
Colletti bianchi	50,4	(357)
Un po' di tutto	52,1	(110)
Altri reati	45,5	(71)

* Per l'individuazione dei reati relativi ad ogni voce cfr. PAR. 2.4.

(1992), Frigo (1992) e Terrile (1992); altri autori hanno invece sostenuto l'opportunità delle misure legislative e delle sentenze della Corte costituzionale intervenute fra il 1990 e il 1992 che hanno mutato il quadro di regole introdotto con il nuovo Codice di procedura penale; fra questi ultimi cfr., fra gli altri, Vigna (1991, pp. 462-78) e Tonini (1992, pp. 1137-41).

La ricerca del 1992, aveva posto in luce come, a tre anni dalla riforma, più della metà degli avvocati intervistati non segnalassero aumenti di rilievo nell'impegno fuori studio; solo un intervistato su tre ne segnalava un forte aumento¹⁹. Era una chiara indicazione delle difficoltà incontrate da molti avvocati nell'adeguarsi alle esigenze funzionali del "nuovo" processo penale.

Da allora le modalità di esercizio della professione sono certamente cambiate sotto questo profilo. La TAB. 3.9 riporta il tempo medio passato fuori studio dagli intervistati, espresso in percentuale sul totale del tempo lavorativo. Tale parte del lavoro del penalista è costituita, oltre che dalle udienze dibattimentali, dai molti altri impegni fuori studio a cui il difensore è chiamato.

La media del "tempo trascorso fuori studio" risulta circa il 50 per cento del tempo lavorativo degli avvocati penalisti (lo scarto tipo è 15). È interessante notare come questa media calcolata su tutto il campione degli intervistati si mostri relativamente stabile. I soggetti tendono sempre a dichiarare impegni fuori studio per circa la metà del proprio tempo lavorativo anche al variare delle loro caratteristiche personali e professionali.

Una buona parte del tempo trascorso fuori studio è costituito, a parere degli avvocati intervistati, da tempo perso nell'attesa di udienze o interrogatori. La media indicata dal campione è pari a poco meno del 43 per cento del tempo passato fuori studio (cfr. TAB. 3.10). Le attese sembrano essere leggermente più lunghe al Sud (dove i difensori trascorrono in ozio più del 46 per cento del tempo trascorso fuori studio) che al Nord (zona dove la media si attesta intorno al 38 per cento).

La stima del tempo trascorso dai difensori in attesa di udienze e interrogatori non è fine a se stessa. In primo luogo occorre sottolineare che essa costituisce un indicatore della incapacità del sistema giudiziario italiano di programmare il proprio lavoro. Inoltre le perdite di tempo cui gli avvocati sono costretti non possono che tradursi in un aumento dei costi sostenuti dagli utenti della giustizia: siano essi imputati che vittime dei reati.

Una delle cause del dispendio ingiustificato di tempo lamentato dai difensori è il mancato rispetto degli orari delle udienze dibattimentali; infatti il 90,7 per cento lamenta il mancato rispetto dei tempi delle udienze (cfr. TAB. 3.11) e il 75,2 per cento dei penalisti ci tiene a precisare che questi ritardi comportano una notevole perdita di tempo²⁰.

19. Giori (1994, p. 31).

20. La percentuale del 90,7 per cento è pari alla somma delle frequenze delle risposte degli intervistati che affermano che gli orari delle udienze "non sono rispettati ma il ritardo è accettabile" (il 15,5) e quelle di coloro che rispondono che gli orari non sono rispettati "e i ritardi sono elevati" (pari al 75,2 per cento dei casi; cfr. TAB. 3.11).

TABELLA 3.10
Medie della stima del tempo perso in attesa di udienze e interrogatori

	Media	(N)
Totale	42,7	(1.002)
<i>Zona geografica</i>		
Nord	38,5	(398)
Centro	43,9	(229)
Sud	46,6	(370)
<i>Dimensioni del foro</i>		
Piccolo	44,2	(669)
Grande	39,6	(328)
<i>Genere dell'intervistato</i>		
Maschio	43,4	(835)
Femmina	38,9	(167)
<i>Classe di età</i>		
Da 26 a 40 anni	42,8	(411)
Da 41 a 50 anni	43,1	(296)
Da 51 a 60 anni	41,8	(147)
Oltre 60 anni	42,3	(144)
<i>Condivide lo studio</i>		
Non lo condivide	44,7	(311)
Condivisione spese	42,4	(386)
Associazione di lavoro	41,9	(249)
<i>Settore di attività</i>		
Solo penale	41,9	(499)
Penale e civile	43,5	(463)
<i>Tipologia di reati seguiti*</i>		
Reati tradizionali	42,6	(464)
Colletti bianchi	42,4	(357)
Un po' di tutto	44,8	(110)
Altri reati	41,5	(71)

* Per l'individuazione dei reati relativi ad ogni voce cfr. PAR. 2.4.

La percentuale di avvocati che riferisce di sistematici ritardi nei tempi delle udienze dibattimentali non varia in misura significativa a seconda delle caratteristiche personali e professionali degli intervistati; vi sono tuttavia due eccezioni. La prima è costituita dalla variazione introdotta dalla dimensione del foro prevalentemente frequentato. I difensori che esercitano in prevalenza in piccoli fori dichiarano nell'88 per cento dei casi che di solito i tempi delle udienze dibattimentali non sono rispettati²¹, ma tale percentuale

21. Anche in questo caso, come in quello della frequenza relativa illustrata alla nota precedente la percentuale mette insieme le frequenze delle risposte di tutti coloro che ritengono che gli orari delle udienze non siano rispettati.

TABELLA 3.II

Giudizi sul rispetto degli orari delle udienze (valori percentuali)

	Si, sono rispettati	No, ma il ritardo è accettabile	No, e il ritardo è elevato	Totale	(N)
Totale	9,3	15,5	75,2	100	(980)
<i>Zona geografica</i>					
Nord	10,9	17,3	71,8	100	(394)
Centro	9,0	15,8	75,1	100	(221)
Sud	7,7	13,4	78,9	100	(365)
<i>Dimensioni del foro</i>					
Piccolo	12,0	16,3	71,6	100	(656)
Grande	3,7	13,9	82,4	100	(324)
<i>Genere dell'intervistato</i>					
Maschio	9,4	14,9	75,8	100	(821)
Femmina	9,1	18,3	72,6	100	(164)
<i>Classe di età</i>					
Da 26 a 40 anni	10,4	14,7	74,9	100	(402)
Da 41 a 50 anni	7,9	16,8	75,3	100	(292)
Da 51 a 60 anni	9,6	13,0	77,4	100	(146)
Oltre 60 anni	9,2	16,9	73,9	100	(142)
<i>Condivide lo studio</i>					
Non lo condivide	10,1	15,6	74,3	100	(307)
Condivisione spese	8,7	15,8	75,5	100	(380)
Associazione di lavoro	9,4	14,8	75,8	100	(244)
<i>Settore di attività</i>					
Solo penale	5,7	13,7	80,6	100	(512)
Penale e civile	13,3	17,3	69,4	100	(473)
<i>Tipologia di reati seguiti*</i>					
Reati tradizionali	11,2	16,0	72,8	100	(456)
Colletti bianchi	7,1	13,4	79,5	100	(352)
Un po' di tutto	9,4	17,9	72,6	100	(106)
Altri reati	8,5	18,3	73,2	100	(71)

* Per l'individuazione dei reati relativi ad ogni voce cfr. PAR. 2.4.

sale al 96 per cento²² fra coloro che operano in grandi sedi giudiziarie (cfr. TAB. 3.II). Sembra quindi che la dimensione organizzativa giochi un ruolo rilevante nel diminuire la capacità degli uffici giudiziari di programmare il loro lavoro. Curiosamente gli avvocati che seguono esclusivamente cause pe-

22. Valgono, per questa percentuale, le precisazioni riportate nelle due note precedenti.

nali lamentano ritardi elevati nelle udienze in misura maggiore dei loro colleghi che si occupano anche di cause civili (rispettivamente nell'80,6 per cento dei casi contro il 69,4 per cento fatto registrare dai soggetti che seguono sia cause civili sia cause penali; cfr. TAB. 3.II).

Occorre comunque sottolineare che non rientrava negli obiettivi di questa ricerca una disamina delle cause del mancato rispetto dei tempi delle udienze dibattimentali. È chiaro infatti che un problema complesso quale quello della programmazione del lavoro di un ufficio giudicante non può essere compreso utilizzando una semplice coppia di domande inserite in un'intervista; solo specifiche ricerche organizzative condotte sul campo possono farlo. Lo scopo dell'inclusione di questa tematica nel questionario era quello di documentare l'esistenza di un problema e dare ad esso una dimensione, sia pure approssimativa.

3.5

L'esame diretto e incrociato

Numerose risposte a una specifica domanda aperta²³ sull'esame diretto e incrociato di chi è chiamato a testimoniare, inclusa nella nostra ricerca del 1995, indicavano una persistente difficoltà delle parti del processo a padroneggiare la tecnica della *cross-examination*²⁴. Si è deciso quindi di includere anche nel questionario utilizzato nel 2000 una domanda a riguardo; la TAB. 3.12 riporta le distribuzioni delle risposte.

È interessante notare che, nella rilevazione del 2000, solo il 25,4 per cento degli intervistati ritiene pienamente superata la fase di apprendimento della nuova tecnica processuale (questa percentuale è costituita da quei soggetti che ritengono che sia l'accusa che la difesa "hanno imparato" la tecnica dell'esame incrociato; cfr. TAB. 3.12). La restante parte dei soggetti intervistati, in diverse forme, ammette l'esistenza di difficoltà. Il 49,3 per cento del campione sostiene che sia l'accusa che la difesa "hanno ancora dei problemi" nella messa in atto della *cross-examination*; la restante parte afferma che "l'accusa non ha imparato" (il 10 per cento) o "la difesa non ha imparato" (il 15,3 per cento; cfr. TAB. 3.12).

Non emergono significative variazioni nelle percentuali di risposta associate alle caratteristiche personali e professionali degli intervistati.

23. Si dice aperta una domanda per la quale il questionario non prevede un elenco di risposte alternative precodificate fra le quali l'intervistato deve operare la sua scelta (Pitrone, 1986, p. 34).

24. Giori (1996, p. 15) riferisce che a cinque anni dalla riforma del processo, sia i p.m., sia «gli avvocati non [avevano] del tutto interiorizzato i caratteri del modello *adversary* e [manifestavano] ancora una scarsa capacità di condurre buoni interrogatori e controinterrogatori: non [avevano] ancora acquisito, insomma, l'arte della *cross-examination*».

TABELLA 3.12

Giudizio sull'apprendimento da parte di accusa e difesa, della tecnica dell'esame diretto e incrociato (valori percentuali)

	Si, hanno imparato	No, l'accusa non ha imparato	No, la difesa non ha imparato	Entrambi hanno problemi	Totale	(N)
Totale	25,4	10,0	15,3	49,3	100	(978)
<i>Zona geografica</i>						
Nord	24,1	8,5	15,6	51,8	100	(390)
Centro	26,1	10,4	13,1	50,5	100	(222)
Sud	26,2	11,5	16,4	45,9	100	(370)
<i>Dimensioni del foro</i>						
Piccolo	23,9	11,8	14,5	49,7	100	(660)
Grande	28,3	6,3	17,0	48,4	100	(318)
<i>Genere dell'intervistato</i>						
Maschio	25,0	9,5	15,4	50,1	100	(820)
Femmina	26,4	12,9	14,7	46,0	100	(163)
<i>Classe di età</i>						
Da 26 a 40 anni	29,8	11,9	11,7	46,7	100	(403)
Da 41 a 50 anni	20,3	10,3	16,5	52,9	100	(291)
Da 51 a 60 anni	23,1	8,4	21,0	47,6	100	(143)
Oltre 60 anni	24,6	6,3	17,6	51,4	100	(142)
<i>Condivide lo studio</i>						
Non lo condivide	28,1	11,8	15,4	44,8	100	(306)
Condivisione spese	23,3	10,1	15,3	51,3	100	(378)
Associazione di lavoro	22,8	7,7	15,4	54,1	100	(246)
<i>Settore di attività</i>						
Solo penale	26,0	8,1	16,4	49,5	100	(507)
Penale e civile	24,4	12,2	14,1	49,1	100	(476)
<i>Tipologia di reati seguiti*</i>						
Reati tradizionali	24,8	11,7	15,9	47,6	100	(460)
Colletti bianchi	23,9	8,3	14,1	53,7	100	(348)
Un po' di tutto	33,7	8,7	15,4	42,3	100	(104)
Altri reati	22,5	9,9	16,9	50,7	100	(71)

* Per l'individuazione dei reati relativi ad ogni voce cfr. PAR. 2.4.

3.6

Il rapporto fra la tutela della riservatezza delle indagini e la libertà di stampa

Attraverso la tutela della riservatezza delle indagini si intendono perseguire due ordini di obiettivi. Da un lato si mira a salvaguardare l'efficace svolgimento delle indagini, poiché la diffusione di informazioni che dovrebbero

rimanere riservate potrebbe ostacolare lo svolgimento delle indagini stesse e impedire l'acquisizione di preziosi elementi di prova. Dall'altro si intende proteggere i cittadini sottoposti a indagini dalla divulgazione di notizie che possono danneggiare la loro immagine.

La ricerca condotta nel 1995 prevedeva due distinte domande sull'adeguatezza delle norme poste a tutela del segreto di indagine e sulle misure più idonee a tutelare quest'ultimo e a garantire la libertà di stampa. Queste domande sono state incluse anche in questa indagine.

La TAB. 3.13 mostra le distribuzioni delle risposte ottenute nel 1995 e nel 2000. Come si può notare, i giudizi complessivi degli associati alle Camere penali rimangono estremamente negativi. Aumenta lievemente l'esiguo numero degli intervistati soddisfatti, che passa dal 3,8 all'8,7 per cento. Diminuisce solo di poco la quota di soggetti che considera le norme poste a tutela del segreto di indagine adeguate ma critica le prassi invalse presso gli operatori che di fatto le vanificano: questa opinione era condivisa dal 63,2 per cento degli intervistati nel 1995 mentre raccoglie il favore del 58,6 per cento dei soggetti di questa ricerca. Resta sostanzialmente stabile la percentuale di coloro che forniscono un giudizio negativo: il 32,3 nel 1995 e il 31,5 nel 2000. Complessivamente le risposte che implicano una censura solo sulle prassi e quelle che estendono tale critica anche alle norme che regolano la materia passano dal 95,5 al 90,1 per cento.

TABELLA 3.13

Giudizio sull'adeguatezza delle norme vigenti a tutela del segreto di indagine (valori percentuali per anno di rilevazione)

	2000	1995
Complessivamente adeguate	8,7	3,8
Adeguate ma vanificate dagli operatori della giustizia e dell'informazione	58,6	63,2
Inadeguate	31,5	32,3
Altro	1,2	0,7
Totale	100	100
(N)	(993)	(997)

La TAB. 3.14 mostra le distribuzioni delle risposte alla domanda sull'adeguatezza delle norme in tema di segreto d'indagine in relazione ad alcune proprietà salienti degli intervistati. Si può notare come le differenze fra le diverse categorie di intervistati siano molto lievi.

I questionari impiegati nelle due ricerche menzionate nella TAB. 3.13 sottoponevano ai soggetti una serie di proposte di regolamentazione del rapporto fra libertà di stampa e segreto d'indagine. Il confronto fra le risposte fornite a distanza di cinque anni, è riportato nella TAB. 3.15.

TABELLA 3.14

Adeguatezza delle norme sul segreto d'indagine (valori percentuali)

	Adeguate	Adeguate ma vanificate	Inadeguate	Altro	Totale	(N)
Totale	8,7	58,6	31,5	1,2	100	(988)
<i>Zona geografica</i>						
Nord	7,4	61,7	30,2	0,8	100	(394)
Centro	8,0	58,0	31,9	2,2	100	(226)
Sud	10,6	55,7	32,6	1,1	100	(368)
<i>Dimensioni del foro</i>						
Piccolo	9,1	57,7	32,3	0,9	100	(660)
Grande	8,0	60,4	29,8	1,8	100	(326)
<i>Genere dell'intervistato</i>						
Maschio	9,1	58,0	31,9	1,1	100	(828)
Femmina	7,3	61,8	29,1	1,8	100	(165)
<i>Classe di età</i>						
Da 26 a 40 anni	9,6	63,1	26,0	1,2	100	(407)
Da 41 a 50 anni	8,5	54,8	36,4	0,3	100	(291)
Da 51 a 60 anni	7,6	57,2	34,5	0,7	100	(145)
Oltre 60 anni	8,4	55,2	32,9	3,5	100	(143)
<i>Condivide lo studio</i>						
Non lo condivide	8,8	50,7	38,6	2,0	100	(306)
Condivisione spese	8,6	62,5	28,4	0,5	100	(384)
Associazione di lavoro	9,3	64,0	25,5	1,2	100	(247)
<i>Settore di attività</i>						
Solo penale	7,6	61,5	29,9	1,4	100	(515)
Penale e civile	10,0	55,9	33,1	1,0	100	(478)
<i>Tipologia di reati seguiti*</i>						
Reati tradizionali	9,1	59,2	30,6	1,1	100	(461)
Colletti bianchi	7,3	61,0	30,8	0,8	100	(354)
Un po' di tutto	11,1	50,9	36,1	1,9	100	(1.089)
Altri reati	10,0	54,3	32,9	2,9	100	(70)

* Per l'individuazione dei reati relativi ad ogni voce cfr. PAR. 2.4.

Le differenze fra le risposte fornite nel 1995 e nel 2000 sono minime. L'approvazione di codici deontologici per giornalisti, avvocati e magistrati, è la soluzione più frequentemente indicata dagli avvocati, anche se la fiducia nell'efficacia di tali codici sembra essere diminuita tra il 1995 e il 2000 (si passa dal 44,2 al 37,5 per cento). Le altre proposte di regolamentazione del rapporto fra libertà di stampa e segreto d'indagine fanno registrare tutte un lieve aumento di consenso.

TABELLA 3.15

Proposte di regolamentazione del rapporto fra libertà di stampa e segreto d'indagine (valori percentuali per anno di rilevazione)

	2000	1995
Istituzione di un Giuri dell'informazione	8,1	5,5
Approvazione di codici deontologici per giornalisti, avvocati e magistrati	37,5	44,2
Pene più severe per chi divulga notizie coperte da segreto	19,2	16,9
Divieto di pubblicazione sulla stampa dei nomi dei magistrati che seguono indagini particolarmente delicate	31,4	28
Altre proposte	-	2,7
Nessuna	3,8	2,7
Totale	100	100
(N)	(996)	(994)

La TAB. 3.16 riporta, distinte per categorie, le distribuzioni delle risposte degli intervistati sulla regolamentazione del rapporto fra libertà di stampa e segreto d'indagine. A questo riguardo la TAB. 3.16 mostra come le opinioni fornite dai penalisti non si differenzino significativamente nei diversi strati del campione determinati dalla zona geografica, dalle dimensioni del foro, dal genere e così via.

3.7

Il patrocinio dei non abbienti

Il quesito sul patrocinio dei non abbienti, inserito nella ricerca del 2000, riprende un tema trattato in quella effettuata nel 1995. In quello studio tuttavia l'attenzione era posta sia sulla difesa d'ufficio (ex art. 97 del Codice di procedura penale), sia sul patrocinio dei non abbienti (ex art. 98 del Codice di procedura penale). In particolare la ricerca del 1995 prevedeva una domanda sull'istituto della difesa dei non abbienti volta a conoscere se il difensore fosse stato retribuito dallo Stato nelle occasioni in cui era stato chiamato a esercitare tale difesa.

Quasi la metà degli intervistati del 1995 che avevano prestato la propria opera in difesa dei non abbienti segnalava di non aver mai richiesto un compenso, e un ulteriore 22,3 per cento precisava di non avere ricevuto alcun onorario da parte dello Stato²⁵.

25. Marino (1996, p. 66) sottolinea come, in quelle condizioni, «l'esercizio del gratuito patrocinio si traduce in una sorta di opera di carità, più o meno impegnativa, per oltre il 68,9 per cento dei penalisti».

TABELLA 3.16

Proposte di regolamentazione del rapporto fra libertà di stampa e segreto di indagine (valori percentuali)

	Giuri inform.	Codici deont.	Pene più severe	Divieto nomi magistrati	Nessuna	Tot.	(N)
Totale	8,1	37,5	19,2	31,4	3,8	100	(991)
<i>Zona geografica</i>							
Nord	7,9	41,7	18,3	27,7	4,3	100	(393)
Centro	6,1	36,4	18,9	34,6	3,9	100	(228)
Sud	9,5	33,8	20,3	33,2	3,2	100	(370)
<i>Dimensioni del foro</i>							
Piccolo	8,2	39,3	20,1	28,8	3,6	100	(667)
Grande	7,7	34,0	17,3	36,7	4,3	100	(324)
<i>Genere dell'intervistato</i>							
Maschio	7,8	36,8	17,5	33,7	4,2	100	(829)
Femmina	9,6	41,3	26,9	20,4	1,8	100	(167)
<i>Classe di età</i>							
Da 26 a 40 anni	11,0	38,6	23,7	23,5	3,2	100	(409)
Da 41 a 50 anni	8,4	40,2	13,9	33,4	4,1	100	(296)
Da 51 a 60 anni	6,3	34,7	15,3	38,9	4,9	100	(144)
Oltre 60 anni	1,4	32,2	18,9	43,4	4,2	100	(143)
<i>Condivide lo studio</i>							
Non lo condivide	5,8	35,3	21,4	34,6	2,9	100	(309)
Condivisione spese	9,7	37,7	18,6	29,6	4,5	100	(382)
Associazione di lavoro	8,8	40,6	16,9	29,7	4,0	100	(249)
<i>Settore di attività</i>							
Solo penale	8,1	37,5	17,4	32,9	4,1	100	(517)
Penale e civile	8,1	37,6	20,9	29,9	3,5	100	(479)
<i>Tipologia di reati seguiti*</i>							
Reati tradizionali	9,1	39,3	21,1	28,3	2,2	100	(460)
Colletti bianchi	7,0	37,6	17,1	33,4	4,8	100	(356)
Un po' di tutto	3,7	35,8	13,8	40,4	6,4	100	(109)
Altri reati	14,1	28,2	23,9	28,2	5,6	100	(71)

* Per l'individuazione dei reati relativi ad ogni voce cfr. PAR. 2.4.

Si è quindi deciso di inserire nel questionario una domanda per esplorare eventuali mutamenti nelle opinioni dei penalisti. Prima di commentare i dati occorre ricordare che fra le due rilevazioni non erano intervenuti mutamenti nel quadro legislativo in quanto la riforma dell'istituto è stata varata solo successivamente, nel 2001²⁶.

26. Con la legge 29 marzo 2001, n. 134 il Parlamento ha approvato un'incisiva riforma dell'istituto.

I dati riportati nella TAB. 3.17 sembrano confermare le opinioni estremamente critiche espresse dagli avvocati intervistati nel 1995. I giudizi negativi sugli istituti preposti alla difesa dei meno abbienti nel settore penale sono la maggioranza: poco meno del 60 per cento degli intervistati fornisce un giudizio "totalmente negativo" o "parzialmente negativo"; il 36,1 per cento attribuisce all'istituto del patrocinio dei non abbienti un giudizio "positivo con riserva"; solo uno sparuto 4,9 per cento ritiene di poter attribuire un giudizio "totalmente positivo" alla normativa (cfr. TAB. 3.17).

TABELLA 3.17

Giudizio sul patrocinio dei non abbienti (valori percentuali)

	Tot. Positivo	Positivo con riserva	Parz. negativo	Tot. negativo	Totale	(N)
Totale	4,9	36,1	29,4	29,6	100	(916)
<i>Zona geografica</i>						
Nord	2,4	33,4	29,3	34,8	100	(368)
Centro	6,5	36,3	31,3	25,9	100	(201)
Sud	6,6	38,9	28,2	26,2	100	(347)
<i>Dimensioni del foro</i>						
Piccolo	5,4	36,7	29,0	28,9	100	(630)
Grande	3,8	35,0	30,1	31,1	100	(286)
<i>Genere dell'intervistato</i>						
Maschio	5,1	35,4	29,8	29,6	100	(759)
Femmina	3,8	39,0	27,7	29,6	100	(159)
<i>Classe di età</i>						
Da 26 a 40 anni	3,6	38,2	30,7	27,4	100	(387)
Da 41 a 50 anni	6,2	34,9	30,9	28,0	100	(275)
Da 51 a 60 anni	4,7	39,1	24,2	32,0	100	(128)
Oltre 60 anni	6,4	28,0	28,0	37,6	100	(125)
<i>Condivide lo studio</i>						
Non lo condivide	7,1	34,6	28,3	30,0	100	(283)
Condivisione spese	4,5	38,1	28,6	28,9	100	(357)
Associazione di lavoro	3,1	36,2	30,4	30,4	100	(224)
<i>Settore di attività</i>						
Solo penale	4,6	35,7	29,7	30,0	100	(474)
Penale e civile	5,2	36,5	29,1	29,3	100	(444)
<i>Tipologia di reati seguiti*</i>						
Reati tradizionali	5,4	39,9	29,0	25,6	100	(441)
Colletti bianchi	4,4	30,9	30,0	34,7	100	(317)
Un po' di tutto	4,3	33,0	28,7	34,0	100	(94)
Altri reati	4,5	39,4	30,3	25,8	100	(66)

* Per l'individuazione dei reati relativi ad ogni voce cfr. PAR. 2.4.

Le caratteristiche personali e professionali degli intervistati, riportate nelle righe della TAB. 3.17, non rivelano variazioni di rilievo tra i vari strati del campione.

I diritti della difesa nelle diverse fasi del procedimento

di *Giuseppe Di Federico*

In questo capitolo vengono analizzate le risposte degli avvocati alle domande che più direttamente riguardano l'effettiva protezione dei diritti della difesa. Poiché la maggior parte delle domande utilizzate in questa ricerca è tratta da un questionario somministrato agli avvocati penalisti nel 1995, sarà spesso possibile verificare se vi siano state sensibili variazioni nelle loro valutazioni a cinque anni di distanza.

I primi paragrafi saranno dedicati all'analisi delle risposte riguardanti le indagini preliminari. In quelli successivi si considereranno le risposte riguardanti la terzietà del giudice ai vari livelli della giurisdizione e la divisione delle carriere dei giudici e p.m. Verranno infine considerate le risposte riguardanti l'istituzione del giudice unico di prima istanza. Al momento delle interviste gli avvocati non avevano ancora piena esperienza di questo nuovo assetto della giurisdizione, che era in vigore solo da sei mesi¹. Le loro risposte a riguardo, a differenza delle altre, non sono quindi basate su una prolungata esperienza lavorativa.

4.1

L'uso della custodia cautelare

Il dibattito sull'uso eccessivo della custodia cautelare era al suo culmine proprio nei mesi in cui veniva effettuata la rilevazione della ricerca del 1995. Esso avrebbe portato all'approvazione della riforma dell'istituto della custodia cautelare introdotta con la legge 8 agosto 1995, n. 332. Il confronto tra le risposte alle stesse domande riguardanti la custodia fatte sia nel 1995 che nel 2000 può anche servire a valutare se vi siano state delle variazioni nelle valutazioni che gli avvocati fanno sull'utilizzazione di questo istituto.

Come si può osservare dalla TAB. 4.1 i giudizi degli intervistati del 2000 continuano ad essere allarmanti, pur se un po' meno estremizzati di quelli espressi cinque anni prima. Nel 1995, la quota di avvocati che riteneva "abbastanza frequente", "frequente" o "molto frequente" l'uso non corretto

1. Per la giurisdizione penale il giudice unico di prima istanza è entrato in vigore dal 1° gennaio 2000 mentre le interviste sono state fatte nel giugno di quello stesso anno.

della custodia cautelare raggiungeva il 91,5 per cento, nel 2000 la corrispondente percentuale, pur decrescendo all'82,3 per cento, appare tuttavia molto elevata soprattutto se si tiene conto degli effetti devastanti che la carcerazione preventiva genera nella vita dei cittadini che vengono indagati.

TABELLA 4.1

Giudizi sull'uso non corretto della custodia cautelare per anno di rilevazione (valori percentuali)

	2000	1992
Molto limitato, occasionale	17,7	8,4
Abbastanza frequente	36,7	26,7
Frequente	22,6	25,3
Molto frequente	23	39,5
Totale	100	100
(N)	982	894

Le distribuzioni di frequenza riportate nella TAB. 4.2 suggeriscono l'esistenza di alcuni collegamenti fra le opinioni espresse dagli avvocati sull'uso della custodia cautelare e alcune loro caratteristiche:

a) emerge chiaramente come tra gli avvocati del Sud sia più alta la percentuale di coloro che lamentano un uso improprio della custodia cautelare come "frequente" e "molto frequente" (53,4 per cento mentre la media nazionale è del 45,6 e la corrispondente percentuale per gli avvocati del Nord è del 38,9 per cento);

b) appare evidente che vi è una situazione di maggiore allarme nei fori più grandi dove l'uso non corretto della custodia cautelare ("frequente" e "molto frequente") viene segnalato in percentuale superiore a quelle indicate dai penalisti che operano in sedi giudiziarie più piccole (52,1 per cento contro 42,5);

c) gli avvocati che si dedicano esclusivamente al settore penale sembrano lamentare un uso non corretto della custodia cautelare in misura superiore ai loro colleghi che dividono la loro attività fra civile e penale.

È di particolare interesse il raffronto tra le indicazioni fornite dagli avvocati che si occupano prevalentemente di reati che riguardano i "colletti bianchi" e quelli che si occupano prevalentemente di "reati tradizionali". Gli avvocati dei "colletti bianchi" indicano che l'uso distorto della custodia cautelare è "molto frequente" in percentuale significativamente minore (17,1) degli avvocati che si occupano prevalentemente di "reati tradizionali" (27,3). È un dato interessante se si ricorda come il dibattito che portò alla riforma dell'istituto della carcerazione preventiva a metà degli anni Novanta poneva in primo piano proprio gli abusi della carcerazione preventiva avvenuti con riferimento a reati dei "colletti bianchi".

TABELLA 4.2

Giudizi sull'uso non corretto della custodia cautelare (valori percentuali)

	Molto limitato	Abbastanza frequente	Frequente	Molto frequente	Totale	(N)
Totale	17,7	36,7	22,6	23	100	982
<i>Zona geografica</i>						
Nord	20,4	40,7	21,1	17,8	100	388
Centro	21,1	34,5	26,5	17,9	100	223
Sud	13,1	33,5	21,8	31,6	100	367
<i>Dimensioni del foro</i>						
Piccolo	18,9	38,7	22,4	20,1	100	657
Grande	15,6	32,4	23,1	29	100	321
<i>Genere dell'intervistato</i>						
Maschio	18,3	36,0	22,5	23,2	100	819
Femmina	14,7	39,9	23,3	22,1	100	163
<i>Classe di età</i>						
Da 26 a 40 anni	13,6	39,3	25,7	21,5	100	405
Da 41 a 50 anni	18,3	37,0	18,7	26,0	100	289
Da 51 a 60 anni	18,9	37,8	18,2	25,2	100	143
Oltre 60 anni	26,2	27,7	26,2	19,9	100	141
<i>Condivide lo studio</i>						
Non lo condivide	18,4	31,3	19,4	30,9	100	304
Condivisione spese	16,6	37,7	25,1	20,6	100	379
Associazione di lavoro	18,0	42,2	22,5	17,2	100	244
<i>Settore di attività</i>						
Solo penale	14,0	37,2	22,4	26,4	100	513
Penale e civile	21,7	36,0	22,8	19,5	100	469
<i>Tipologia di reati seguiti</i>						
Reati tradizionali	14,5	35,4	22,9	27,3	100	455
Colletti bianchi	20,8	37,6	24,5	17,1	100	351
Un po' di tutto	16,8	36,4	20,6	26,2	100	107
Altri reati	24,6	40,6	14,5	20,3	100	69

* Per l'individuazione dei reati relativi ad ogni voce cfr. PAR. 2.4.

4.2

I termini delle indagini preliminari

Il rispetto dei tempi previsti per le indagini preliminari sembra essere nella maggioranza dei casi disatteso. Il Codice di procedura penale (CPP) attualmente in vigore fissa diversi termini per questa fase del procedimento penale agli articoli 405, 406, 407. Di regola la durata massima non dovrebbe superare i sei mesi (art. 405). Per giustificati motivi il giudice per le indagini preliminari può prorogarlo fino a 18 mesi (art. 406). Per certi tipi di reati partico-

larmente gravi, elencati all'art. 407, le indagini possono protrarsi sino a un massimo di due anni. Queste previsioni del codice di rito sono chiaramente intese a tutelare i cittadini da un eccessivo protrarsi dei tempi delle indagini, che, pur quando necessarie, determinano spesso gravi sofferenze (materiali, sociali, lavorative, psicologiche) per le persone ad esse sottoposte.

TABELLA 4.3

Giudizi sul rispetto dei termini delle indagini preliminari (valori percentuali per anno di rilevazione)

	2000	1992
Mai rispettati	30,9	29
Rispettati raramente	33,7	27,5
Rispettati qualche volta	14,2	12,5
Rispettati spesso	16,7	14,7
Rispettati sempre	4,5	16,3
Totale	100	100
(N)	988	982

La TAB. 4.3 riporta le distribuzioni delle risposte rilevate nelle due ricerche da noi condotte nel 1995 e nel 2000. Come si può notare, nel 2000 la percentuale degli avvocati secondo i quali i termini imposti dalla legge alla durata delle indagini non sono rispettati "mai" o lo sono solo "raramente" è del 64,6 per cento. Nel 1995 era del 56,5 per cento. Se da un canto cresce il numero degli avvocati che segnalano la violazione delle leggi sulla durata delle indagini diminuiscono quelle di coloro che ne segnalano il rispetto "sempre" (dal 1995 al 2000 questa percentuale scende dal 16,3 al 4,5).

Alla TAB. 4.4 i dati della TAB. 4.3 relativi al 2000 vengono articolati con riferimento a varie caratteristiche del corpo degli avvocati (età, genere, foro di appartenenza ecc.). Non vi sono notevoli variazioni tra i vari sottogruppi di avvocati. Si può solo segnalare la tendenza degli intervistati del Centro-Italia a denunciare il mancato rispetto dei termini di carcerazione preventiva in misura superiore alla media nazionale (85,5 per cento contro il 78,8 per cento dell'intero campione).

Dato che il rispetto dei termini massimi di durata delle indagini è previsto da specifiche norme di legge a tutela del cittadino, abbiamo ritenuto opportuno esplorare in che modo quelle norme vengano aggirate o eluse negli uffici giudiziari. A riguardo abbiamo formulato due domande relative a prassi giudiziarie che erano già state individuate come rilevanti nella ricerca del 1995.

La prima prassi consiste nell'iscrivere il nome della persona indagata nel registro "noti"² delle notizie di reato in data successiva a quella in cui sono

2. Si tratta del registro in cui vengono inserite le notizie di reato con autori di cui si conoscono le generalità.

TABELLA 4.4

Giudizi sul rispetto dei termini delle indagini preliminari (valori percentuali)

	Mai rispettati, raramente, qualche volta	Rispettati spesso, sempre	Totale	(N)
Totale	78,8	21,2	100	988
<i>Zona geografica</i>				
Nord	79,2	20,8	100	390
Centro	85,5	14,5	100	227
Sud	74,7	25,3	100	367
<i>Dimensioni del foro</i>				
Piccolo	77,3	22,7	100	660
Grande	82,4	17,6	100	324
<i>Genere dell'intervistato</i>				
Maschio	78,5	21,5	100	823
Femmina	80,6	19,4	100	165
<i>Classe di età</i>				
Da 26 a 40 anni	81,7	18,3	100	405
Da 41 a 50 anni	80,3	19,7	100	294
Da 51 a 60 anni	75,2	24,8	100	145
Oltre 60 anni	71,4	28,6	100	140
<i>Condivide lo studio</i>				
Non lo condivide	75,3	24,7	100	304
Condivisione spese	80,6	19,4	100	382
Associazione di lavoro	80,5	19,5	100	246
<i>Settore di attività</i>				
Solo penale	79,7	20,3	100	512
Penale e civile	77,9	22,1	100	476
<i>Tipologia di reati seguiti*</i>				
Reati tradizionali	79,3	20,7	100	458
Colletti bianchi	79,4	20,6	100	355
Un po' di tutto	75,2	24,8	100	109
Altri reati	78,8	21,2	100	66

* Per l'individuazione dei reati relativi ad ogni voce cfr. PAR. 2.4.

di fatto iniziate le indagini. Dato che la loro durata viene stabilita a partire dalla data di iscrizione del nome dell'indagato in quel registro, effettuare in ritardo tale operazione consente ai magistrati di prolungare la fase investigativa.

La seconda prassi, già emersa nell'indagine del 1995, riguarda l'uso improprio che i magistrati fanno di tre tipi di registro. Le procure della Repubblica dispongono di tre registri principali nei quali sono effettuate le registrazioni: quello dei *noti*, quello degli *ignoti*, e quello dei *fatti non costituenti reato*. A differenza della prima prassi ove le indagini vengono iniziate senza effettuare alcuna registrazione, nella seconda prassi la registrazione

viene effettuata nel *registro degli ignoti* o dei *fatti non costituenti reato* anche quando si indaga su specifiche e ben note persone (Fabri, 1997, p. 180).

TABELLA 4.5

Frequenza del ricorso alla prassi dell'iscrizione in ritardo della notizia di reato sull'apposito registro (valori percentuali)

	No, non accade mai	Sì, accade raramente	Sì, accade frequentemente	Non saprei	Totale	(N)
Totale	26,6	28,3	30,7	14,4	100	947
<i>Zona geografica</i>						
Nord	29,6	29,8	25,6	15,0	100	379
Centro	24,4	30,0	31,8	13,8	100	217
Sud	25,1	25,6	35,4	13,8	100	347
<i>Dimensioni del foro</i>						
Piccolo	31,0	27,3	26,8	14,9	100	626
Grande	18,3	30,3	38,2	13,2	100	317
<i>Genere dell'intervistato</i>						
Maschio	26,8	27,5	31,2	14,5	100	785
Femmina	25,9	32,1	28,4	13,6	100	162
<i>Classe di età</i>						
Da 26 a 40 anni	28,6	30,4	28,3	12,8	100	392
Da 41 a 50 anni	25,4	26,5	33,3	14,7	100	279
Da 51 a 60 anni	22,9	28,6	35,0	13,6	100	140
Oltre 60 anni	27,1	25,6	27,8	19,5	100	133
<i>Condivide lo studio</i>						
Non lo condivide	26,0	24,7	32,9	16,4	100	292
Condivisione spese	25,8	30,2	31,0	13,0	100	368
Associazione di lavoro	29,2	30,5	27,5	12,9	100	233
<i>Settore di attività</i>						
Solo penale	21,7	29,8	36,2	12,3	100	494
Penale e civile	32,0	26,7	24,7	16,6	100	453
<i>Tipologia di reati seguiti*</i>						
Reati tradizionali	28,0	28,7	28,0	15,3	100	439
Colletti bianchi	24,5	28,4	35,2	11,9	100	335
Un po' di tutto	26,9	27,9	31,7	13,5	100	104
Altri reati	27,5	26,1	24,6	21,7	100	69

* Per l'individuazione dei reati relativi ad ogni voce cfr. PAR. 2.4.

Le TABB. 4.5 e 4.6 riportano le risposte degli avvocati sulla frequenza con cui vengono utilizzate quelle due prassi dilatorie.

Nella prima di queste due tabelle può osservarsi come il 30,7 per cento degli avvocati dichiara che il ritardo dell'iscrizione nel registro degli indagati è prassi frequente, contro il 28 per cento che riconosce l'esistenza del fenomeno ma lo indica come poco frequente.

TABELLA 4.6

Frequenza del ricorso alla prassi dell'iscrizione sul registro ignoti di notizie di reato per le quali invece si indaga su specifiche persone (valori percentuali)

	No, non accade mai	Sì, accade raramente	Sì, accade frequentemente	Non saprei	Totale	(N)
Totale	19,4	28,7	34,8	17,1	100	948
<i>Zona geografica</i>						
Nord	19,5	33,4	30,3	16,8	100	380
Centro	19,8	27,6	34,1	18,4	100	217
Sud	19,0	24,5	40,1	16,4	100	347
<i>Dimensioni del foro</i>						
Piccolo	22,6	30,8	28,7	17,9	100	627
Grande	12,9	24,9	46,7	15,5	100	317
<i>Genere dell'intervistato</i>						
Maschio	18,7	28,1	35,5	17,7	100	786
Femmina	22,8	31,5	31,5	14,2	100	162
<i>Classe di età</i>						
Da 26 a 40 anni	22,0	33,2	30,7	14,1	100	391
Da 41 a 50 anni	18,2	26,8	37,9	17,1	100	280
Da 51 a 60 anni	15,7	22,1	42,9	19,3	100	140
Oltre 60 anni	18,7	25,4	32,8	23,1	100	134
<i>Condivide lo studio</i>						
Non lo condivide	19,5	23,9	35,5	21,2	100	293
Condivisione spese	20,0	29,5	35,7	14,9	100	370
Associazione di lavoro	17,7	34,6	32,0	15,6	100	231
<i>Settore di attività</i>						
Solo penale	15,2	30,5	39,4	14,9	100	495
Penale e civile	24,1	26,7	29,8	19,4	100	453
<i>Tipologia di reati seguiti*</i>						
Reati tradizionali	20,0	28,4	33,6	18,0	100	440
Colletti bianchi	16,7	29,3	37,6	16,4	100	335
Un po' di tutto	22,1	30,8	32,7	14,4	100	104
Altri reati	24,6	24,6	31,9	18,8	100	69

* Per l'individuazione dei reati relativi ad ogni voce cfr. PAR. 2.4.

Per quanto concerne l'altra prassi volta a eludere il rispetto dei termini stabiliti dalla legge per la conclusione delle indagini, dalla TAB. 4.6 si può vedere come il 34,8 per cento degli avvocati affermi che è molto frequente l'iscrizione nel registro degli ignoti di reati su cui i p.m. stanno già conducendo indagini riguardanti persone a loro note. Il 28,7 per cento dichiara che ciò accade solo raramente e solo il 19,4 per cento esclude che accada.

Entrambe le tabelle contengono un numero relativamente alto di avvocati che, pur non associandosi a coloro che negano l'esistenza di prassi vol-

te a prolungare le indagini oltre i termini di legge, non vogliono neppure escludere che quei fenomeni avvengano (il 14,4 per cento nel caso della TAB. 4.5, il 17,1 per cento in quello della TAB. 4.6).

Vi è da notare infine come la frequenza degli *escamotages* impiegati per dilatare i tempi delle indagini è riportata in misura quasi analoga da intervistati appartenenti ai diversi strati del campione. Vi sono tuttavia due eccezioni: coloro che operano in grandi sedi giudiziarie segnalano in misura superiore alla media nazionale l'esistenza delle prassi atte a prolungare i termini delle indagini preliminari; sia gli intervistati del Sud sia anche gli avvocati che si occupano solo di cause penali segnalano l'esistenza di prassi dilatorie in percentuale superiore agli altri.

4.3 Indagini del pubblico ministero e ricerca delle prove a discarico

Il Codice di procedura penale prevede che il pubblico ministero, nello svolgere le indagini, non si limiti a ricercare le prove della colpevolezza dell'indagato ma debba anche svolgere «accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini» (art. 358 CPP). Il rilievo che questa norma assume per la tutela del cittadino nell'ambito processuale risulta di tutta evidenza ove si consideri che solo il pubblico ministero ha a sua diretta disposizione le forze di polizia per lo svolgimento delle indagini. Ne risulta un inevitabile squilibrio tra accusa e difesa nella raccolta degli elementi di prova che non può certo essere colmato col ricorso a investigatori privati da parte dell'avvocato difensore (cfr. PAR. 3.3)³. Scopo dell'art. 358 è quindi quello di eliminare o comunque attenuare gli effetti negativi che all'imputato possono derivare da quell'"inevitabile squilibrio" tra accusa e difesa nello svolgimento delle indagini. Secondo i 1.000 avvocati da noi intervistati quella norma, che il legislatore ha voluto per garantire un giusto processo, non ha di fatto alcun effetto nel determinare i comportamenti dei p.m. nel corso delle indagini. Come può vedersi alla TAB. 4.7 solo il 2,1 per cento degli avvocati segnala di aver avuto esperienze processuali in cui il p.m. ha cercato, di sua iniziativa, anche prove a discarico. Il 13,3 per cento degli avvocati sostiene persino che il p.m. "ignora le prove a discarico" o comunque non dà ad esse rilievo anche quando ne viene a conoscenza. Il 35,5 per cento degli avvocati dice che il p.m. "cerca solo le prove a carico" e il 42,3 afferma che il p.m. si limita a non ignorare gli elementi a discarico oppure cerca le prove a discarico solo su sollecito del difensore. Come può vedersi gli avvocati indicano che l'efficacia di questa norma prevista a tutela del cittadino indagato

3. Cfr. *supra*, PAR. 3.3. La legge sulle indagini del difensore è entrata in vigore dopo l'effettuazione di questa ricerca (legge 7 dicembre 2000, n. 397). Rimane da accertare se e in che misura abbia effettivamente limitato lo squilibrio fra accusa e difesa.

ha avuto andamenti variabili nelle tre rilevazioni effettuate in argomento. Come può facilmente osservarsi il più alto livello di violazione della norma che impone al p.m. di ricercare e tener conto delle prove a discarico viene segnalato nel 1995, in piena Tangentopoli. La TAB. 4.7, tuttavia mostra anche come nell'esperienza degli avvocati la violazione di quella norma è molto più alta nel 2000 di quanto non fosse nel 1992: la percentuale di avvocati che dichiarano di avere esperienze processuali in cui il p.m. ha cercato autonomamente prove a discarico scende dal 5,5 al 2,1 per cento; scende dal 24 al 19,5 la percentuale di avvocati secondo cui i p.m. lo fanno solo se sollecitati; scende dal 45,1 al 22,8 la percentuale degli avvocati secondo cui i p.m. non ignorano le prove a discarico eventualmente emerse; aumenta dall'11,6 al 13,3 la percentuale degli avvocati secondo cui i p.m. addirittura ignorano le prove a discarico; aumenta notevolmente, dal 7,5 al 35,5, la percentuale degli avvocati che segnalano come i p.m. cerchino esclusivamente le "prove a carico".

TABELLA 4.7

Giudizi sul comportamento del pubblico ministero in merito alla ricerca delle prove a discarico (valori percentuali per anno di rilevazione)

	2000	1995	1992
Cerca le prove a discarico	2,1	1,5	5,5
Cerca le prove a discarico solo su sollecito del legale	19,5	16,5	24
Si limita a non ignorare gli elementi a discarico emersi	22,8	21,5	45,1
Ignora le prove a discarico, non se ne occupa	13,3	10,6	11,6
Cerca solo prove a carico	35,5	43,3	7,5
Dipende dal p.m.	5,7	5,4	3,9
Altro	1,0	1,2	2,3
Totale	100	100	100
(N)	999	996	999

4.4 La definizione delle priorità nel perseguimento dei reati e l'impiego dei mezzi di indagine da parte dei sostituti procuratori

L'elevata quantità delle notizie di reato che giungono alle procure, e la notevole complessità di molte di queste, costituiscono per gli uffici requirenti un carico di lavoro spesso eccessivo rispetto alle risorse umane e materiali di cui possono disporre. Ciò comporta, e non solo in Italia, la necessità di compiere delle scelte. Già nella precedente ricerca del 1995 sono emerse chiare indicazioni sull'ampia discrezionalità con cui si stabiliscono le priorità nell'esercizio dell'azione penale e nell'uso dei mezzi di indagine da parte dei p.m. Si tratta di una questione di grande rilievo perché se non vi è un uso uniforme di quei poteri discrezionali non vi è neppure quella eguaglianza dei cit-

tadini di fronte alla legge penale che è voluta dalla nostra Costituzione e che è valore fondante di qualsiasi Stato democratico. Abbiamo quindi rivolto agli avvocati domande non solo sulla discrezionalità dei p.m. nell'esercizio dell'azione penale e nell'uso dei mezzi di indagine ma anche una domanda sulle modalità adottate per rendere uniformi i comportamenti delle procure nell'esercizio di quei delicati poteri discrezionali.

Alla TAB. 4.8 sono presentati i dati relativi alle risposte fornite nel 2000 dagli avvocati sull'esistenza di differenze tra i diversi p.m. nel definire le priorità nell'esercizio dell'azione penale. In percentuale molto elevata (66,7) gli avvocati affermano che vi sono "differenze rilevanti" tra i singoli p.m. nello stabilire discrezionalmente quali priorità adottare. Ed è veramente rimarchevole la concordanza di questo tipo di valutazione con quella fornita cinque anni prima da un campione diverso ma anch'esso composto da 1.000 avvocati penalisti: 66,7 per cento nel 2000, 66,9 nel 1995. Solo il 13,5 per cento esclude che tale fenomeno si verifichi, mentre il 18,8 per cento dice che le differenze, pur presenti, sono comunque "di poco conto".

TABELLA 4.8

Esistenza di differenze fra i pubblici ministeri nell'individuazione delle priorità nel perseguire i reati (valori percentuali per anno di rilevazione)

	2000	1992
No, non ci sono differenze	13,5	13,5
Sì ci sono differenze ma di poco conto	19,8	19,6
Sì, ci sono differenze rilevanti	66,7	66,9
Totale	100	100
(N)	939	980

È evidente il rilievo che assumono queste risposte per la reale eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. È altrettanto evidente la scarsa incidenza che assume a livello operativo il principio di obbligatorietà dell'azione penale. Un orientamento che sembra oramai condiviso anche dalla maggioranza dei magistrati, stando alle risultanze di un'indagine condotta da Massimo Morisi (Morisi, 1999). Nell'analizzare le risposte di 893 magistrati sui tratti salienti della loro "ideologia professionale", Morisi (ivi, p. 93) rileva infatti che: «gli stessi magistrati riconoscono (lo fanno almeno sei magistrati su dieci) che l'azione penale, sul piano dell'esperienza effettuale, tanto obbligatoria non è, e resta dunque affidata, per l'appunto, ai mille fattori di fatto entro cui può trovare esercizio la loro discrezionalità»⁴.

4. Morisi (1999, p. 95) riporta le frequenze delle risposte dei magistrati alla domanda "Secondo la sua opinione e la sua esperienza, l'azione penale è effettivamente obbligatoria?": il 61,7 per cento risponde "no", il 26,1 per cento risponde "sì", il 12,2 per cento non sa, o non risponde.

La TAB. 4.9 mostra le risposte sulle priorità nell'esercizio dell'azione penale fornite dagli avvocati che si collocano ai vari strati del campione. Si può notare come le percentuali di risposta alla domanda sulle differenze fra p.m. e p.m. non varino in misura significativa al variare delle caratteristiche degli avvocati intervistati. In altre parole la segnalazione che i diversi p.m. utilizzano differenti criteri di priorità in merito al perseguimento dei reati è quasi uniformemente distribuita fra penalisti delle diverse aree geografiche, delle diverse classi di età e così via.

TABELLA 4.9

Esistenza di differenze fra i pubblici ministeri nell'individuazione delle priorità nel perseguire i reati (valori percentuali)

	Nessuna, o differenze di poco conto	Differenze rilevanti	Totale	(N)
Totale	33,3	66,7	100	939
<i>Zona geografica</i>				
Nord	31,2	68,8	100	375
Centro	31,8	68,2	100	211
Sud	36,7	63,3	100	349
<i>Dimensioni del foro</i>				
Piccolo	36,2	63,8	100	625
Grande	27,7	72,3	100	310
<i>Genere dell'intervistato</i>				
Maschio	34,1	65,9	100	783
Femmina	29,5	70,5	100	156
<i>Classe di età</i>				
Da 26 a 40 anni	36,6	63,4	100	383
Da 41 a 50 anni	31,7	68,3	100	278
Da 51 a 60 anni	29,1	70,9	100	141
Oltre 60 anni	32,3	67,7	100	133
<i>Condivide lo studio</i>				
Non lo condivide	33,8	66,2	100	290
Condivisione spese	34,9	65,1	100	364
Associazione di lavoro	30,3	69,7	100	231
<i>Settore di attività</i>				
Solo penale	30,5	69,5	100	488
Penale e civile	36,4	63,6	100	451
<i>Tipologia di reati seguiti*</i>				
Reati tradizionali	36,2	63,8	100	434
Colletti bianchi	30,6	69,4	100	337
Un po' di tutto	31,4	68,6	100	102
Altri reati	78,8	21,2	100	66

* Per l'individuazione dei reati relativi ad ogni voce cfr. PAR. 2.4.

L'unica eccezione di rilievo è costituita dalle risposte degli avvocati che si occupano prevalentemente dei reati che abbiamo raggruppato nella voce "altri reati", cioè di reati di non grande rilievo: solo il 21,2 per cento di loro indica che vi sono differenze rilevanti tra p.m. e p.m. nella gestione delle priorità, mentre per gli avvocati che si occupano di reati più gravi o impegnativi la percentuale è molto più alta e varia tra il 63,8 e il 69,4 per cento. Questo potrebbe derivare, almeno in parte, dal fatto che un numero consistente degli avvocati cui ci si riferisce nella voce "altri reati" si occupa prevalentemente di reati minori, come quelli colposi e legati alla sicurezza stradale, reati che, meno di altri, sembrerebbero risentire di mutamenti negli ordini di priorità dei pubblici ministeri.

Alla TAB. 4.10 sono riportate le risposte riguardanti un approfondimento dell'analisi relativa alle variazioni che si verificano nelle scelte di priorità riguardanti l'esercizio dell'azione penale. Abbiamo dianzi visto quanto elevata sia la percentuale degli avvocati che segnalano forti variazioni nelle scelte di priorità effettuate dai singoli p.m. Il dato riportato nella prima riga della TAB. 4.10 non solo indica che le scelte di priorità non si mantengono costanti ma anche che questa variabilità nel tempo è venuta crescendo col passare degli anni: nel 2000 solo l'8 per cento riteneva che le priorità si mantengono costanti mentre nella ricerca del 1995 tale percentuale era del 29,3 per cento. Gli altri dati riportati alla TAB. 4.10 si riferiscono alle motivazioni che governano le scelte dei p.m. nel decidere in merito alle priorità nell'esercizio dell'azione penale. Aumenta fortemente rispetto al 1995 la percentuale degli avvocati secondo cui i magistrati operano le scelte in vista di riconoscimenti che potrebbero provenire dall'esterno (il 61,1 nel 2000 contro il 41,5 del 1995). Consistente anche la percentuale degli avvocati che ritengono rilevanti le aspettative che i p.m. hanno con riferimento a riconoscimenti provenienti sia dall'interno che dall'esterno dell'ordine giudiziario (24,3). Sono valutazioni che se da un canto si riflettono negativamente sull'efficace protezione dei diritti della difesa e sul rispetto dell'egualianza dei cittadini di fronte alla legge penale, dall'altro proiettano anche pesantissimi dubbi sulla stessa indipendenza interna ed esterna dei nostri magistrati. Dalla TAB. 4.11 risulta poi che queste valutazioni negative e preoccupanti sono pienamente condivise senza distinzioni di rilievo da tutti gli strati del campione.

TABELLA 4.10

Variazioni nella scelta delle priorità nel perseguire i reati (valori percentuali per anno di rilevazione)

	2000	1995
Le priorità sono costanti nel tempo	8,0	29,3
Variano a seconda dei riconoscimenti esterni (es. pressioni della comunità)	61,1	41,5
Variano a seconda delle gratificazioni interne (es. conformità agli orientamenti del CSM)	12,1	11,4
Variano a seconda sia di riconoscimenti esterni sia di gratificazioni interne	12,2	11,6
Altro	6,6	6,2
Totale	100	100
(N)	969	805

ziario (24,3). Sono valutazioni che se da un canto si riflettono negativamente sull'efficace protezione dei diritti della difesa e sul rispetto dell'egualianza dei cittadini di fronte alla legge penale, dall'altro proiettano anche pesantissimi dubbi sulla stessa indipendenza interna ed esterna dei nostri magistrati. Dalla TAB. 4.11 risulta poi che queste valutazioni negative e preoccupanti sono pienamente condivise senza distinzioni di rilievo da tutti gli strati del campione.

TABELLA 4.11

Variazioni nella scelta delle priorità nel perseguire i reati (valori percentuali)

	Sono costanti nel tempo	Variano a seconda di riconoscimenti esterni	Variano a seconda di gratificazioni interne	Variano a seconda di riconoscimenti e gratificazioni	Altro	Totale	(N)
Totale	8,0	61,1	12,1	12,2	6,6	100	969
<i>Zona geografica</i>							
Nord	7,8	60,8	11,2	12,7	7,5	100	385
Centro	9,5	60,8	10,4	10,4	9,1	100	222
Sud	7,5	61,3	14,2	12,8	4,2	100	359
<i>Dimensioni del foro</i>							
Piccolo	9,3	59,8	11,7	11,9	7,3	100	647
Grande	5,6	63,3	12,9	12,9	5,3	100	319
<i>Genere dell'intervistato</i>							
Maschio	7,8	60,7	12,6	12,7	6,2	100	812
Femmina	9,6	63,1	9,6	9,6	8,2	100	157
<i>Classe di età</i>							
Da 26 a 40 anni	8,6	65,7	8,8	10,1	6,9	100	396
Da 41 a 50 anni	7,7	60,8	14,0	13,3	4,2	100	286
Da 51 a 60 anni	9,0	55,9	13,8	13,8	7,6	100	145
Oltre 60 anni	6,5	53,6	15,9	14,5	9,4	100	138
<i>Condivide lo studio</i>							
Non lo condivide	7,1	58,9	15,2	11,8	0,7	100	297
Condivisione spese	8,6	62,0	11,2	11,8	6,4	100	374
Associazione di lavoro	9,0	60,4	10,2	15,1	5,3	100	245
<i>Settore di attività</i>							
Solo penale	7,2	62,4	12,4	13,3	4,7	100	508
Penale e civile	9,2	59,8	11,8	11,2	8,0	100	461
<i>Tipologia di reati seguiti*</i>							
Reati tradizionali	8,8	63,3	12,5	9,5	5,9	100	441
Colletti bianchi	8,0	59,9	13,6	12,5	6	100	352
Un po' di tutto	5,5	59,6	5,5	18,3	11	100	109
Altri reati	7,5	55,2	11,9	17,9	7,5	100	67

* Per l'individuazione dei reati relativi ad ogni voce cfr. PAR. 2.4.

La TAB. 4.12 riporta le risposte degli avvocati alla domanda se esistano delle differenze nell'uso dei mezzi di indagine da parte dei singoli p.m. per casi tra loro analoghi. È una domanda, per così dire, funzionalmente "complementare" a quella relativa alle scelte di priorità nell'esercizio dell'azione penale. Anche queste variazioni si riflettono negativamente sull'eguaglianza del cittadino di fronte alla legge e sulla protezione dei diritti della difesa. Se infatti è vero che l'adozione di diverse scelte di priorità ha un rilevante effetto sugli esiti processuali, non meno vero è che di regola gli andamenti processuali sono differenti se per due casi simili si utilizzano diversi strumenti investigativi oppure li si utilizzano con differente impegno e intensità. E non è quindi sorprendente constatare, leggendo i dati della TAB. 4.12, come l'uso differenziato dei mezzi di indagine rispetto a casi tra loro simili da parte dei singoli p.m. venga denunciato dagli avvocati con percentuali elevate e non troppo dissimili da quelle espresse alla TAB. 4.10 con riferimento alla scelta discrezionale delle priorità nell'esercizio dell'azione penale: il 56,8 per cento degli avvocati afferma che i singoli p.m. utilizzano in modo differente i mezzi di indagine per casi tra loro simili, mentre solo il 17,6 per cento dichiara di non avere esperienze professionali che rivelino l'esistenza di quel fenomeno. Non abbiamo fatto una specifica domanda su quali potrebbero essere le ragioni dell'uso differenziato dei mezzi di indagine per casi simili da parte dei singoli p.m. Tuttavia, dato lo stretto collegamento funzionale che, rispetto agli esiti processuali, esiste tra le decisioni relative alle priorità nell'esercizio dell'azione penale e quelle relative all'uso dei mezzi di indagine è difficile immaginare che da parte degli avvocati possano essere date interpretazioni differenti sulle motivazioni che governano la discrezionalità dei singoli p.m. nel compiere quei due tipi di scelte.

TABELLA 4.12

Esistenza di differenze fra i pubblici ministeri nell'impiego dei mezzi di indagine per tipi di reato molto simili tra loro (valori percentuali per anno di rilevazione)

	2000	1995
No, non ci sono differenze	17,6	20,7
Sì ci sono differenze ma di poco conto	25,1	23,9
Sì, ci sono differenze, in alcuni casi anche rilevanti *	56,8	55,4
Altro	0,5	—
Totale	100	100
(N)	961	966

* La percentuale riferita al 2000 di questa risposta include sia la quota di soggetti che hanno riferito l'esistenza di differenze rilevanti (48,6 per cento), sia quella di coloro che hanno riportato in maniera generica differenze fra i sostituti procuratori (8,2 per cento); questa scelta di aggregazione delle due categorie è motivata in primo luogo dalla necessità di confrontare i risultati della presente rilevazione con quelli della ricerca del 1995, oltre che dall'esiguità della percentuale delle risposte generiche. Nel procedere all'accorpamento è stato considerato che gli intervistati i quali volevano segnalare differenze lievi avevano comunque a disposizione un'apposita categoria; le differenze fra gli orientamenti dei vari sostituti procuratori menzionate nelle risposte generiche sono quindi da ritenere di un certo rilievo e quindi la categoria semanticamente più vicina a quella presa in esame è senz'altro quella in cui confluiscono le risposte che riportano orientamenti molto diversi fra i singoli sostituti. Per questo motivo si è deciso di riunire le due categorie di risposta in un'unica classe, dopo averne opportunamente modificato la denominazione.

4.5

I tentativi per uniformare gli orientamenti dei sostituti procuratori in merito alle priorità nel perseguimento dei reati e alle decisioni sull'impiego dei mezzi di indagine

L'uso uniforme e coerente delle priorità nell'esercizio dell'azione penale così come anche quello dei mezzi di indagine in casi analoghi assumono indubbiamente un grande rilievo per l'effettiva tutela dell'eguaglianza dei cittadini nell'ambito del processo e, più in generale, per l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale. Abbiamo pertanto ritenuto che fosse opportuno fare una domanda sull'esistenza o meno di iniziative della dirigenza degli uffici volte a circoscrivere quelle forme di discrezionalità al fine di contenerle, quantomeno nell'ambito dello stesso ufficio. La TAB. 4.13 indica come il 46 per cento degli avvocati intervistati non abbia conoscenza di tentativi effettuati dai capi degli uffici di procura per indurre uniformità e coerenza nei comportamenti dei componenti del proprio ufficio. Una percentuale che cresce fino al 52,9 per cento tra gli avvocati che operano negli uffici giudiziari del Centro Italia. Di contro il 54 per cento degli avvocati indica che quei tentativi vengono in qualche modo fatti. Non abbiamo ovviamente chiesto quale sia l'efficacia di questi tentativi. La loro inadeguatezza risulta tuttavia evidente dalle risposte riportate alle TABB. 4.8, 4.10 e 4.12 e dianzi già commentate.

4.6

L'uso delle intercettazioni telefoniche

Tra i mezzi di indagine utilizzati dai magistrati quello su cui si è più dibattuto è quello delle intercettazioni telefoniche. Vi è la diffusa convinzione che vi sia un uso eccessivo e ingiustificato di tale strumento. Un uso eccessivo che è gravemente pregiudizievole non solo per la *privacy* del cittadino indagato ma anche per quella di tutte le persone di cui si parla più o meno veritieramente nelle telefonate intercettate e che spesso nulla hanno a che fare con le indagini relative ai reati rispetto ai quali si è disposta l'intercettazione. Di frequente si è fatto riferimento alla circostanza che le intercettazioni telefoniche disposte dall'autorità giudiziaria negli Stati Uniti sono numericamente inferiori a quelle disposte in Italia, nonostante la nostra popolazione sia solo un quinto di quella statunitense. Sul piano processuale, peraltro, si lamenta spesso che la trascrizione delle intercettazioni non sia messa a disposizione dei difensori con quella sollecitudine che è richiesta dalla legge al fine di consentire una sollecita ed efficace difesa. Abbiamo rivolto domande agli avvocati su entrambi questi aspetti dell'uso delle intercettazioni telefoniche.

TABELLA 4.13

Esistenza di tentativi dei capi degli uffici di rendere uniformi gli orientamenti dei sostituti (valori percentuali)

	No	Sì	Totale	(N)
Totale	46,0	54,0	100	883
<i>Zona geografica</i>				
Nord	44,5	55,5	100	355
Centro	52,9	47,1	100	191
Sud	43,1	56,9	100	334
<i>Dimensioni del foro</i>				
Piccolo	49,7	50,3	100	597
Grande	37,5	62,5	100	283
<i>Genere dell'intervistato</i>				
Maschio	47,1	52,9	100	741
Femmina	40,1	59,9	100	142
<i>Classe di età</i>				
Da 26 a 40 anni	43,7	56,3	100	350
Da 41 a 50 anni	46,1	53,9	100	269
Da 51 a 60 anni	47,8	52,2	100	134
Oltre 60 anni	49,6	50,4	100	127
<i>Condivide lo studio</i>				
Non lo condivide	53,3	46,7	100	276
Condivisione spese	40,4	59,6	100	344
Associazione di lavoro	44,3	55,7	100	219
<i>Settore di attività</i>				
Solo penale	43,9	56,1	100	474
Penale e civile	48,4	51,6	100	409
<i>Tipologia di reati seguiti*</i>				
Reati tradizionali	45,2	54,8	100	405
Colletti bianchi	45,8	54,2	100	321
Un po' di tutto	49,5	50,5	100	97
Altri reati	46,7	53,3	100	60

* Per l'individuazione dei reati relativi ad ogni voce cfr. PAR. 2.4.

Come può vedersi alla TAB. 4.14 il 48,7 per cento veritariamente degli avvocati ritiene che l'uso delle intercettazioni telefoniche sia "eccessivo", il 5,3 sceglie di segnalare che l'uso "eccessivo", "adeguato" o "ridotto" varia al variare dei p.m. Il 36,9 per cento degli avvocati ritiene che l'uso delle intercettazioni telefoniche sia "adeguato", cioè in aderenza a reali esigenze investigative, e il 9,1 per cento ritiene persino che se ne faccia un uso "ridotto". Di rilievo le differenze tra questi dati e quelli che emergono dalla rilevazione del 1995. Era più bassa allora la percentuale degli avvocati che riteneva "eccessivo" l'uso delle intercettazioni telefoniche (6 punti percentua-

li in meno) ed era molto più alta la percentuale degli avvocati che nel 1995 riteneva "adeguato" l'uso delle intercettazioni (circa 14 per cento punti percentuali in più che nel 2000).

TABELLA 4.14

Uso da parte del p.m. di intercettazioni telefoniche (valori percentuali per anno di rilevazione)

	2000	1995
Ridotto	9,1	6,1
Adeguato	36,9	50,2
Eccessivo	48,7	42,8
Dipende dal pubblico ministero	5,3	0,9
Totale	100	100
(N)	961	937

Appaiono inoltre interessanti alcune delle variazioni che emergono dall'analisi delle risposte fornite sulle intercettazioni telefoniche dai vari strati del campione dei 1.000 avvocati penalisti, e che sono osservabili alla TAB. 4.15.

La tendenza dei pubblici ministeri a usare in misura eccessiva le intercettazioni telefoniche sembra un po' più diffusa al Sud. In questa zona del paese infatti più della metà (il 56,4 per cento) dei penalisti intervistati lamenta intercettazioni eccessive, contro una media nazionale del 48,7 per cento. Ancora più netta la differenza tra le segnalazioni degli avvocati che operano nelle grandi sedi e quelli che operano prevalentemente nelle sedi giudiziarie di più limitate dimensioni: i primi segnalano un uso eccessivo di questo mezzo di indagine in maniera notevolmente superiore ai secondi (circa 16 punti percentuali di differenza tra gli uni e gli altri). Una rilevante influenza sulle risposte degli intervistati sembra essere esercitata dalla natura delle attività professionali degli avvocati: un uso esagerato del ricorso a intercettazioni telefoniche è segnalato più frequentemente da chi svolge la sua attività esclusivamente nel settore penale.

Utilizzando incroci tra i dati raccolti, ma che per ragioni di economia e leggibilità non abbiamo riportato in maniera compiuta alla TAB. 4.15, si può anche segnalare che: a) sono gli avvocati più anziani, quelli che si occupano di reati di criminalità tradizionale o quelli non specializzati in un settore particolare del diritto penale a rilevare più frequentemente un uso eccessivo delle intercettazioni telefoniche, mentre i penalisti che seguono prevalentemente reati di "colletti bianchi" si collocano al di sotto della media (solo in parte questo fenomeno è osservabile alla TAB. 4.15); b) fra i 67 avvocati che si occupano soprattutto di criminalità organizzata ben 54 (pari all'80 per cento circa) segnalano un uso eccessivo delle intercettazioni.

Passiamo ora a considerare la seconda domanda da noi fatta sulle intercettazioni telefoniche, e cioè quella relativa ai tempi di deposito dei verbali

TABELLA 4.15

Uso da parte del p.m. di intercettazioni telefoniche (valori percentuali)

	Ridotto	Adeguato	Eccessivo	Dipende dal p.m.	Totale	(N)
Totale	9,1	36,9	48,7	5,3	100	961
<i>Zona geografica</i>						
Nord	9,4	43,4	39,9	7,3	100	371
Centro	12,1	33,5	50,0	4,5	100	224
Sud	6,9	32,9	56,4	3,9	100	362
<i>Dimensioni del foro</i>						
Piccolo	11,2	39,4	43,3	6,1	100	642
Grande	4,8	32,4	59,0	3,8	100	315
<i>Genere dell'intervistato</i>						
Maschio	8,0	36,9	49,7	5,5	100	805
Femmina	14,7	37,2	43,6	4,5	100	156
<i>Classe di età</i>						
Da 26 a 40 anni	10,9	42,2	41,2	5,7	100	386
Da 41 a 50 anni	8,0	32,9	54,0	5,2	100	289
Da 51 a 60 anni	10,6	31,7	52,8	4,9	100	142
Oltre 60 anni	5,0	34,3	55,7	5,0	100	140
<i>Condivide lo studio</i>						
Non lo condivide	8,0	35,1	52,2	4,7	100	299
Condivisione spese	7,8	42,0	46,4	3,8	100	371
Associazione di lavoro	11,8	33,6	46,2	8,4	100	238
<i>Settore di attività</i>						
Solo penale	5,0	32,7	57,2	5,1	100	505
Penale e civile	13,6	41,6	39,3	5,5	100	456
<i>Tipologia di reati seguiti*</i>						
Reati tradizionali	8,5	33,2	54,5	3,8	100	446
Colletti bianchi	8,8	41,3	41,9	7,9	100	341
Un po' di tutto	5,6	36,1	53,7	4,6	100	108
Altri reati	19,7	40,9	36,4	3,0	100	66

* Per l'individuazione dei reati relativi ad ogni voce cfr. PAR. 2.4.

che ne contengono il testo. L'articolo 268 del CPP prevede che, di regola, gli avvocati possano prendere conoscenza dei contenuti delle intercettazioni telefoniche in cui sono coinvolti i propri assistiti «entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni». Se necessario per il buon andamento delle indagini, tale termine può essere prorogato, ma comunque non oltre «la chiusura delle indagini preliminari». La ragione per la quale il legislatore ha voluto che le intercettazioni fossero messe a disposizione della difesa nel più breve tempo possibile è, ovviamente, quella di consentirle di esercitare efficacemente il proprio ruolo e di raccogliere quei mezzi di prova che potrebbero essere

reperibili solo nel tempo immediatamente successivo a quello in cui è avvenuta l'intercettazione telefonica.

Come può vedersi alla TAB. 4.16 solo il 10,8 per cento degli avvocati segnala di aver avuto esperienze di accesso ai verbali delle intercettazioni entro il termine ordinario previsto dalla legge (cioè 5 giorni). Il 65,6 per cento indica che i verbali vengono messi a disposizione entro e non oltre «la chiusura delle indagini preliminari» (il che, stando alle disposizioni dell'articolo 268,

TABELLA 4.16

Rispetto dei termini per il deposito dei verbali delle intercettazioni telefoniche (valori percentuali)

	Entro 5 giorni	Entro termini indagini	Oltre termini indagini	Altro	Totale	(N)
Totale	10,8	65,6	20,6	3,0	100	927
<i>Zona geografica</i>						
Nord	12,2	65,8	19,2	2,8	100	360
Centro	10,3	69,2	16,8	3,7	100	214
Sud	9,7	62,9	24,6	2,9	100	350
<i>Dimensioni del foro</i>						
Piccolo	13,4	66,2	17,8	2,6	100	619
Grande	5,6	63,9	26,6	3,9	100	305
<i>Genere dell'intervistato</i>						
Maschio	10,1	66,4	20,4	3,2	100	785
Femmina	14,8	61,3	21,8	2,1	100	142
<i>Classe di età</i>						
Da 26 a 40 anni	13,4	66,2	17,4	2,9	100	373
Da 41 a 50 anni	10,0	63,1	24,4	2,5	100	279
Da 51 a 60 anni	9,4	64,5	21,0	5,1	100	138
Oltre 60 anni	6,8	69,2	21,8	2,3	100	133
<i>Condivide lo studio</i>						
Non lo condivide	10,5	63,1	22,3	4,2	100	287
Condivisione spese	11,6	65,9	20,2	2,2	100	361
Associazione di lavoro	9,6	67,5	20,2	2,6	100	228
<i>Settore di attività</i>						
Solo penale	9,7	61,9	24,1	4,3	100	494
Penale e civile	12,0	69,7	16,6	1,7	100	433
<i>Tipologia di reati seguiti*</i>						
Reati tradizionali	11,3	65,2	20,7	2,8	100	434
Colletti bianchi	11,0	65,9	20,4	2,7	100	328
Un po' di tutto	10,9	64,4	17,8	6,9	100	101
Altri reati	6,3	68,8	25	—	100	64

* Per l'individuazione dei reati relativi ad ogni voce cfr. PAR. 2.4.

comma 5 del Codice dovrebbe voler dire che nella assoluta maggioranza dei casi il Gip ha deciso che le esigenze investigative del p.m. prevalevano sui diritti della difesa). Il 20,6 per cento degli avvocati indica che i verbali delle intercettazioni telefoniche vengono depositati oltre i termini consentiti dalla legge (il rilievo che questi ritardi assumono in materia di tutela dei diritti della difesa può essere apprezzato appieno solo ricordando che le indagini preliminari spesso superano i sei mesi e nei casi più complessi possono durare sino a due anni). Se si passa a considerare le variazioni tra i vari strati del campione si può notare che il deposito dei verbali delle intercettazioni oltre i limiti massimi previsti dalla legge viene segnalato con più frequenza dagli avvocati che svolgono la loro attività nelle sedi del Sud, negli uffici giudiziari di maggiori dimensioni, e da coloro che operano esclusivamente nel settore penale.

4-7

I rapporti fra pubblici ministeri e testimoni nella fase delle indagini preliminari

Nel questionario utilizzato per questa ricerca abbiamo proposto due domande sui rapporti tra p.m. e testimoni che non erano state incluse nelle precedenti rilevazioni. In una delle nuove domande abbiamo chiesto se e in che misura, nel corso delle indagini, i pubblici ministeri usassero i loro poteri per ottenere dai testimoni dichiarazioni conformi alle loro tesi accusatorie. Nell'altra abbiamo chiesto (solo a coloro che avevano dato risposta positiva alla prima domanda) in che misura i p.m. prospettavano le conseguenze negative che sul piano processuale potevano derivare al testimone nel caso non fosse disposto a "collaborare". L'opportunità di proporre queste due domande è emersa sia nel corso di colloqui preliminari con avvocati al momento di mettere a punto il questionario sia, e non meno, in conseguenza di un drammatico interrogatorio di un testimone verificatosi presso la procura della Repubblica di Roma l'11 giugno 1997. Quell'interrogatorio fu videoregistrato all'insaputa dei p.m. e poi trasmesso in televisione nel settembre 1998⁵. In esso si vedeva da un canto la testimone che piangendo disperata ripeteva ossessivamente di non sapere nulla su chi fossero gli autori di un delitto e dall'altro un p.m. che la terrorizzava dicendole: «la condanneranno certamente per omicidio» per non aver detto la verità⁶. Tre giorni dopo la teste ricordò la

5. La videoregistrazione era stata autorizzata dal Gip su richiesta degli stessi p.m. e avrebbe dovuto servire solo per registrare i colloqui tra la testimone e suo cognato che l'aveva accompagnata in Procura. Per errore furono ripresi anche gli interrogatori effettuati dai p.m. Cfr. Beretta Anguissola, Figà Talamanca (2001, p. 47).

6. Ivi, la frase del p.m. che dice alla teste che «la condanneranno certamente per omicidio» è a p. 210. In questo libro, alle pp. 75-219 viene riportata per intero la trascrizione dell'interrogatorio che appare nella videocassetta. Le fasi culminanti e più drammatiche dell'in-

«verità» e cioè di aver visto l'assassino sparare. La trasmissione della videocassetta generò grande sconcerto. Giudizi di condanna per quell'episodio furono espressi da parlamentari di tutte le tendenze politiche⁷. Molte furono le interrogazioni da loro presentate, e lo stesso presidente del Consiglio, Romano Prodi, nel rispondere ad esse disse, tra l'altro, che si trattava di una «vicenda gravissima» e non conforme alle nostre leggi⁸.

A convincerci della utilità di proporre le due domande sul rapporto p.m.-testimoni non sono state solo le vicende sin qui riferite perché episodi di quel genere, pur pregiudizievole sotto il profilo della protezione dei diritti civili, non sono di fatto estranei alle attività investigative né in Italia né in altri paesi democratici (da noi i p.m. nella fase delle indagini non sono né funzionalmente né sostanzialmente distinguibili dai poliziotti). È stato determinante invece ciò che è successo dopo. Nel corso del processo la testimone che era stata minacciata dal p.m., avendo cambiato la sua prima testimonianza, divenne uno dei principali testi dell'accusa. Nel corso del dibattimento la difesa tentò di invalidare la sua credibilità chiedendo che la videoregistrazione dell'interrogatorio fosse acquisita agli atti e visionata, ma il collegio giudicante rigettò la richiesta, ritenne valida la testimonianza e condannò gli imputati⁹. Il Consiglio superiore della magistratura, dal canto suo, acquisì la cassetta e ne discusse il contenuto. Molti consiglieri, sia togati che laici, usarono espressioni di ferma riprovazione e condanna per le modalità con cui era stato condotto l'interrogatorio¹⁰, ma alla fine il comportamento di quei p.m. non venne in alcun modo sanzionato. Ciò di fatto vuol dire che quel tipo di comportamenti da parte dei p.m. sono pienamente legittimi nel nostro assetto giudiziario. Di qui la decisione di includere nel questionario le due domande sul rapporto p.m.-testimoni di cui abbiamo detto.

Alla TAB. 4.17 sono riportati i dati riguardanti le risposte alla domanda se i p.m. utilizzino la loro influenza per ottenere dai testimoni dichiarazioni conformi alle loro tesi accusatorie. Si tratta dei casi in cui il p.m. utilizza, più o meno consciamente, la sua posizione dominante rispetto a quella di soggezione psicologica in cui si trova il teste al fine di ottenere deposizioni conformi alle sue ipotesi accusatorie, pur senza ricorrere a prospettare le conseguenze negative della mancata collaborazione. La quasi totalità degli avvocati, il 92 per cento, dice che ciò avviene: il 49,8 per cento dice che av-

terrogatorio sono alle pp. 206-12. Va notato che risultò del tutto irrilevante la registrazione dei colloqui privati tra la teste e il cognato, un poliziotto, che la invitava a collaborare con i p.m. Anche nelle conversazioni "private" con il cognato la teste ripeté più volte che non sapeva niente.

7. Ivi, pp. 42-7.

8. Ivi, pp. 40-2. Per le interrogazioni parlamentari e per le dure condanne dell'episodio da parte dei parlamentari, cfr. le pp. 39-46.

9. Ivi, pp. 47-53.

10. Ivi, pp. 55-63.

viene "di frequente", mentre il 42,2 per cento afferma che il fenomeno esiste ma la sua frequenza è limitata. Considerando poi le risposte dei vari strati del campione si può notare che la percentuale delle risposte che indicano il fenomeno come frequente è più elevata della media tra gli avvocati che svolgono la loro attività professionale nelle sedi giudiziarie del Sud (60,2), in quelle di grandi dimensioni (57), che esercitano la professione solo nel ramo penale (54,7), che trattano i casi di non elevata gravità raggruppati alla voce "altri reati" (70).

TABELLA 4.17

I p.m. ricorrono alla loro influenza sui testimoni per ottenere dichiarazioni conformi alle loro ipotesi accusatorie? (valori percentuali)

	Mai	Poco frequentemente	Di frequente	Totale	(N)
Totale	7,9	42,2	49,8	100	921
<i>Zona geografica</i>					
Nord	9,5	46,3	44,1	100	367
Centro	8,6	48,6	42,9	100	210
Sud	5,8	33,9	60,2	100	342
<i>Dimensioni del foro</i>					
Piccolo	8,9	44,7	46,4	100	617
Grande	6,0	37,1	57,0	100	302
<i>Genere dell'intervistato</i>					
Maschio	6,3	42,0	51,8	100	767
Femmina	16,2	43,5	40,3	100	154
<i>Classe di età</i>					
Da 26 a 40 anni	9,3	46,2	44,6	100	377
Da 41 a 50 anni	7,0	42,6	50,4	100	270
Da 51 a 60 anni	7,2	29,5	63,3	100	139
Oltre 60 anni	6,1	44,3	49,6	100	131
<i>Condivide lo studio</i>					
Non lo condivide	7,5	39,5	53,0	100	281
Condivisione spese	8,1	43,4	48,5	100	357
Associazione di lavoro	6,9	44,4	48,7	100	232
<i>Settore di attività</i>					
Solo penale	4,1	41,2	54,7	100	483
Penale e civile	12,1	43,4	44,5	100	438
<i>Tipologia di reati seguiti*</i>					
Reati tradizionali	9,0	36,9	54,1	100	423
Colletti bianchi	6,3	46,1	47,6	100	334
Un po' di tutto	8,0	46,0	46,0	100	100
Altri reati	5,7	24,3	70,0	100	64

* Per l'individuazione dei reati relativi ad ogni voce cfr. PAR. 2.4.

Agli 829 avvocati che alla precedente domanda avevano risposto che i p.m. esercitano più o meno frequentemente la loro influenza per ottenere risposte consonanti con le proprie tesi accusatorie, abbiamo rivolto anche la seconda domanda. Cioè quella volta ad accertare se in sede di interrogatorio i p.m., al fine di ottenere testimonianze conformi alle loro tesi accusatorie, prospettino più o meno esplicitamente ai testi conseguenze processuali per loro negative nel caso di mancata collaborazione. Come può vedersi alla TAB. 4.18, solo il 3,9 per cento dei 829 avvocati dice che ciò non avviene mai. La

TABELLA 4.18

In che misura il p.m. influenza il teste prospettandogli in forma più o meno esplicita le conseguenze di una sua mancanza di collaborazione? (valori percentuali)

	Mai	Poco frequentemente	Di frequente	Totale	(N)
Totale	3,9	39,3	56,8	100	829
<i>Zona geografica</i>					
Nord	4,1	43,4	52,5	100	318
Centro	6,4	38,0	55,6	100	187
Sud	2,2	36,3	61,5	100	322
<i>Dimensioni del foro</i>					
Piccolo	3,8	41,3	54,9	100	552
Grande	4,0	35,6	60,4	100	275
<i>Genere dell'intervistato</i>					
Maschio	3,9	38,5	57,6	100	701
Femmina	3,9	43,8	52,3	100	128
<i>Classe di età</i>					
Da 26 a 40 anni	4,2	42,4	53,4	100	337
Da 41 a 50 anni	4,5	39,5	56,0	100	243
Da 51 a 60 anni	4,1	30,9	65,0	100	123
Oltre 60 anni	1,6	38,2	60,2	100	123
<i>Condivide lo studio</i>					
Non lo condivide	5,4	32,6	62,1	100	261
Condivisione spese	3,1	43,1	53,8	100	318
Associazione di lavoro	3,3	40,2	56,5	100	209
<i>Settore di attività</i>					
Solo penale	3,1	38,2	58,7	100	450
Penale e civile	4,7	40,7	54,6	100	379
<i>Tipologia di reati seguiti*</i>					
Reati tradizionali	4,4	35,4	60,2	100	387
Colletti bianchi	3,7	42,9	53,5	100	301
Un po' di tutto	2,4	36,9	60,7	100	84
Altri reati	3,5	50,9	45,6	100	64

* Per l'individuazione dei reati relativi ad ogni voce cfr. PAR. 2.4.

maggioranza, cioè il 56,8 per cento, afferma che avviene “di frequente”, e il 39,3 per cento dice che avviene, anche se “poco frequentemente”. Anche qui, come nella tabella precedente, le percentuali degli avvocati che segnalano come il fenomeno avvenga “di frequente” sono più elevate tra quelli delle sedi giudiziarie del Sud (61,5) e tra coloro che operano nelle sedi giudiziarie più grandi (60,4).

Il grave *vulnus* alla protezione dei diritti della difesa e delle libertà dei cittadini che emerge da queste risposte degli avvocati non credo abbia bisogno di molte parole di commento. Esso appare con particolare evidenza se valutiamo le risposte degli avvocati alla seconda domanda con riferimento all'episodio che ci ha indotto a introdurla nel questionario. Se teniamo cioè conto che: a) solo in via assolutamente eccezionale la difesa può esibire inconfutabili prove – come quelle di una videoregistrazione – di minacciose pressioni sui testi da parte del p.m. nel corso delle indagini preliminari; b) anche nel caso in cui, per circostanze assolutamente fortuite, tali inconfutabili prove esistono in forma videoregistrata, le testimonianze dei testi che sono stati minacciati sono comunque pienamente credibili in sede processuale e i comportamenti del p.m. non sono considerati disciplinarmente rilevanti.

4.8

I rapporti fra il pubblico ministero e il giudice per le indagini preliminari

Le critiche degli avvocati all'operato dei pubblici ministeri che abbiamo sin qui visto conducono a esplorare quali siano i rapporti tra p.m. da un canto e giudici per le indagini preliminari e giudici per l'udienza preliminare dall'altro (detti Gip e Gup). Ad essi è infatti demandato in via principale il compito di controllare, nella fase delle indagini preliminari, che i comportamenti e le richieste del p.m. – come quelle relative alla carcerazione preventiva, alle intercettazioni telefoniche, alla proroga dei termini delle indagini, al rinvio a giudizio – siano pienamente conformi alla legge.

Abbiamo sottoposto alla valutazione degli avvocati le tre “frasi-stimolo” riportate nella TAB. 4.19 e abbiamo chiesto loro di attribuire a ciascuna di esse un punteggio variabile da 0 a 10. Se erano in disaccordo dovevano attribuire un punteggio basso sino al minimo di 0. Se invece erano d'accordo dovevano attribuire ad esse un punteggio alto sino al massimo di 10. Sempre alla TAB. 4.19 abbiamo riportato le medie dei punteggi attribuiti a ciascuna delle tre “frasi-stimolo” in questa ricerca e in quella condotta nel 1995.

Come può vedersi le medie dei punteggi nelle due rilevazioni condotte a distanza di cinque anni non si discostano tra di loro in maniera sensibile e rappresentano quindi orientamenti consolidati. La “frase-stimolo” in cui si afferma che il Gip “non dà garanzie perché si limita generalmente ad avallare l'operato del p.m.” riceve un punteggio medio di 6,2 e indi-

TABELLA 4.19

Punteggi medi attribuiti dagli intervistati a tre affermazioni inerenti il rapporto fra pubblico ministero e giudice per le indagini preliminari (Gip) per anno di rilevazione (0 = massimo disaccordo, 10 = massimo accordo)

	2000		1995	
	media	(N)	media	(N)
La figura del Gip non dà garanzie perché si limita generalmente ad avallare l'operato del p.m.	6,2	993	6,9	985
Il codice del 1988 consente al p.m. di non essere controllato nella conduzione delle indagini preliminari	7,2	994	7,6	987
Il Gip dovrebbe essere un organo collegiale	2,9	984	3,2	986

ca una rilevante tendenza degli avvocati a ritenere che quell'affermazione descriva una parte consistente delle loro esperienze professionali. Ancora più elevata la media (7,2) delle valutazioni concernenti la frase stimolo secondo cui “il codice del 1988 consente al p.m. di non essere controllato nella conduzione delle indagini preliminari”. Non riscuote invece consensi (2,9) la “frase-stimolo” secondo cui “Il Gip dovrebbe essere un organo collegiale” a maggior garanzia dell'efficace controllo del Gip sulle attività e richieste del p.m.

4.9

I contatti informali fra pubblici ministeri e giudici per le indagini preliminari

Nei paragrafi precedenti si è posto in luce come una consistente maggioranza degli avvocati ritenga che Gip e Gup di fatto non esercitino sull'attività dei p.m. quei controlli che la legge prevede a tutela dei diritti della difesa. Che quindi il p.m., in assenza di effettivi controlli, possa prolungare oltre il consentito i termini delle indagini, possa di regola ignorare l'obbligo impostogli dalla legge di ricercare e di tener nel dovuto conto le prove a carico dell'indagato, possa esercitare indebite pressioni sui testimoni per ottenere elementi di prova conformi alle sue tesi accusatorie. Le ragioni di questa sfiducia nei giudici che dovrebbero verificare la conformità dei comportamenti e delle richieste del p.m. alle previsioni di legge possono, almeno in parte, essere individuate considerando le risposte alla domanda in cui si chiede agli avvocati se risulti loro che “nel corso o a conclusione delle indagini preliminari si verificano contatti informali tra p.m. e Gip/Gup con indicazioni delle reciproche aspettative sui singoli casi”. Come può vedersi alla TAB. 4.20 la maggioranza degli avvocati, il 53,2 per cento dice che ciò avviene: circa il 40 per cento degli avvocati indica che i contatti informali in merito alle decisioni da assumere sui singoli casi avvengono “di frequente” o che sono addirittura “un fenomeno di ordinaria amministrazione”, men-

tre il 13,4 per cento dice che il fenomeno si verifica, anche se "di rado". Il 21,5 per cento dichiara di non avere esperienza diretta di quel fenomeno ma di nutrire comunque il sospetto che esso si verifichi. Dal confronto dei dati dell'ultima rilevazione e di quelli raccolti con la stessa domanda nel 1995 si può osservare che è diminuita del 10 per cento circa la percentuale di coloro che dichiarano con certezza che il fenomeno esiste, mentre rimane sostanzialmente invariata la bassa percentuale degli avvocati, circa un quarto, i quali dichiarano che i contatti informali tra p.m. e Gip/Gup in relazione alle decisioni da assumere non avvengono e che comunque non ne sono a conoscenza.

TABELLA 4.20

Esistenza di contatti informali fra p.m. e Gip o Gup con indicazione delle reciproche aspettative (valori percentuali per anno di rilevazione)

	2000	1995
No, non mi risulta	25,3	27,7
Capita di rado	13,4	10,5
Capita di frequente	23,8	32,4
È un fenomeno di ordinaria amministrazione	16,0	21,1
Non saprei ma lo sospetto	21,5	8,3
Totale	100	100
(N)	961	937

4.10

La terzietà del giudice nei diversi gradi del procedimento

Abbiamo visto che tra la stragrande maggioranza degli avvocati è tanto diffusa quanto radicata la convinzione che il giudice delle indagini preliminari e il giudice dell'udienza preliminare non diano garanzie di terzietà. Abbiamo anche visto come questo risulta chiaramente sin dalle interviste effettuate nel 1995. Poiché la terzietà del giudice è una delle caratteristiche costituenti del suo ruolo, ed è anche condizione indispensabile per l'efficace tutela dei diritti della difesa, nella rilevazione effettuata nel 2000 abbiamo introdotto tre nuove domande che riguardano la terzietà del giudice ai vari livelli di giudizio e cioè quelli di primo grado, di appello e di cassazione. Abbiamo anche posto alcune domande su specifici aspetti dei rapporti tra giudici e pubblici ministeri che sono significative, anch'esse, per valutare la terzietà del giudice e la tutela dei diritti della difesa.

Le risposte sulla terzietà del giudice in primo grado sono riportate alla TAB. 4.21. Come può facilmente vedersi: meno della metà degli avvocati (il 48,5 per cento) ritiene che essi svolgano effettivamente, "spesso o sempre", un

ruolo di terzi tra le parti; il 29,6 ritiene che lo siano "qualche volta"; e il 21,9 per cento ritiene addirittura che non lo siano "mai" o lo siano "solo raramente". In altre parole, sulla base della propria esperienza professionale, la maggioranza degli avvocati, e cioè il 51,5 per cento, ritiene che in primo grado il giudice non sia imparziale o che comunque lo sia solo "qualche volta".

TABELLA 4.21

Giudizi sulla terzietà dei giudici in primo grado (valori percentuali)

	Non lo sono mai/raramente	Lo sono qualche volta	Lo sono spesso/sempre	Totale	(N)
Totale	21,9	29,6	48,5	100	980
<i>Zona geografica</i>					
Nord	20,2	31,6	48,2	100	392
Centro	24,9	27,6	47,5	100	221
Sud	21,7	28,6	49,7	100	364
<i>Dimensioni del foro</i>					
Piccolo	21,9	28,4	49,7	100	654
Grande	21,7	31,9	46,4	100	323
<i>Genere dell'intervistato</i>					
Maschio	22,3	28,5	49,1	100	820
Femmina	20,0	35,0	45,0	100	160
<i>Classe di età</i>					
Da 26 a 40 anni	18,0	33,1	48,9	100	399
Da 41 a 50 anni	25,9	29,9	44,2	100	294
Da 51 a 60 anni	20,8	28,5	50,7	100	144
Oltre 60 anni	25,9	20,1	54,0	100	139
<i>Condivide lo studio</i>					
Non lo condivide	21,7	27,6	50,7	100	304
Condivisione spese	20,6	31,3	48,2	100	384
Associazione di lavoro	22,7	29,8	47,5	100	238
<i>Settore di attività</i>					
Solo penale	21,9	30,4	47,7	100	511
Penale e civile	22,0	28,7	49,3	100	469
<i>Tipologia di reati seguiti*</i>					
Reati tradizionali	22,7	30,6	46,7	100	454
Colletti bianchi	21,5	29,5	49,0	100	353
Un po' di tutto	18,7	25,2	56,1	100	107
Altri reati	24,2	30,3	45,5	100	66

* Per l'individuazione dei reati relativi ad ogni voce cfr. PAR. 2.4.

Le risposte sulla terzietà del giudice di appello sono rappresentate alla TAB. 4.22. La percentuale di coloro che ritengono il giudice di appello non imparziale o imparziale "solo qualche volta" rimane molto alta ma tuttavia

scende sensibilmente rispetto a quella indicata con riferimento ai giudici di primo grado, passando dal 51,5 al 32 per cento. A differenza di quanto abbiamo visto per valutazioni espresse con riferimento al giudice di primo grado diviene qui maggioritaria la percentuale degli avvocati i quali indicano che il giudice di appello è imparziale "spesso o sempre" (il 68 per cento).

TABELLA 4.22

Giudizi sulla terzietà dei giudici di appello (valori percentuali)

	Non lo sono mai/raramente	Lo sono qualche volta	Lo sono spesso/sempr	Totale	(N)
Totale	13,5	18,5	68,0	100	970
<i>Zona geografica</i>					
Nord	12,5	19,0	68,6	100	385
Centro	16,0	17,8	66,2	100	219
Sud	12,9	18,5	68,6	100	363
<i>Dimensioni del foro</i>					
Piccolo	12,6	18,5	68,9	100	649
Grande	15,1	18,6	66,4	100	318
<i>Genere dell'intervistato</i>					
Maschio	12,6	17,6	69,7	100	816
Femmina	18,2	22,7	59,1	100	154
<i>Classe di età</i>					
Da 26 a 40 anni	13,2	18,2	68,6	100	395
Da 41 a 50 anni	15,1	19,2	65,6	100	291
Da 51 a 60 anni	11,8	18,1	70,1	100	144
Oltre 60 anni	13,2	18,4	68,4	100	136
<i>Condivide lo studio</i>					
Non lo condivide	14,4	18,7	66,9	100	299
Condivisione spese	13,7	17,9	68,4	100	380
Associazione di lavoro	12,6	18,5	68,9	100	238
<i>Settore di attività</i>					
Solo penale	12,3	20,9	66,8	100	503
Penale e civile	14,8	15,8	69,4	100	467
<i>Tipologia di reati seguiti*</i>					
Reati tradizionali	15,4	19,9	64,7	100	454
Colletti bianchi	11,2	15,5	73,4	100	353
Un po' di tutto	13,1	23,4	63,6	100	107
Altri reati	13,6	16,7	69,7	100	66

* Per l'individuazione dei reati relativi ad ogni voce cfr. PAR. 2.4.

Le risposte sulla terzietà del giudice di cassazione sono riportate alla TAB. 4.23. La percentuale degli avvocati i quali ritengono che neppure il giudice di cassazione sia imparziale o che comunque lo sia solo "qualche volta" è del

29,2 per cento. Rispetto alle valutazioni date per il giudice di primo grado e di appello, sale la percentuale degli avvocati i quali ritengono che il giudice di legittimità sia imparziale "sempre" o comunque "spesso" (il 70,8).

TABELLA 4.23

Giudizi sulla terzietà dei giudici in cassazione (valori percentuali)

	Non lo sono mai/raramente	Lo sono qualche volta	Lo sono spesso/sempr	Totale	(N)
Totale	15,2	14,0	70,8	100	743
<i>Zona geografica</i>					
Nord	14,3	14,6	71,1	100	280
Centro	17,9	12,3	69,8	100	162
Sud	14,4	14,4	71,2	100	299
<i>Dimensioni del foro</i>					
Piccolo	14,5	12,6	72,9	100	484
Grande	16,3	16,7	66,9	100	257
<i>Genere dell'intervistato</i>					
Maschio	15,5	13,0	71,6	100	647
Femmina	13,5	20,8	65,6	100	96
<i>Classe di età</i>					
Da 26 a 40 anni	10,0	17,9	72,1	100	240
Da 41 a 50 anni	17,2	12,3	70,5	100	244
Da 51 a 60 anni	16,4	14,2	69,4	100	134
Oltre 60 anni	20,7	9,1	70,2	100	121
<i>Condivide lo studio</i>					
Non lo condivide	18,1	13,6	68,3	100	243
Condivisione spese	14,4	15,5	70,1	100	278
Associazione di lavoro	13,4	10,1	76,5	100	179
<i>Settore di attività</i>					
Solo penale	17,0	16,2	66,8	100	401
Penale e civile	13,2	11,4	75,4	100	342
<i>Tipologia di reati seguiti*</i>					
Reati tradizionali	15,7	14,5	69,8	100	325
Colletti bianchi	12,3	14,0	73,7	100	285
Un po' di tutto	21,2	12,9	65,9	100	85
Altri reati	18,8	12,5	68,8	100	48

* Per l'individuazione dei reati relativi ad ogni voce cfr. PAR. 2.4.

Come può facilmente vedersi dalle tre tabelle sulla terzietà del giudice ai tre livelli di giurisdizione che abbiamo appena commentato, le valutazioni fornite dagli avvocati non variano sensibilmente nei vari strati del campione né con riferimento al giudice di primo grado, né a quello di appello, né a quello di cassazione.

Per rendere più agevole il confronto tra le risposte sulla terzietà dei giudici ai tre livelli della giurisdizione abbiamo riportato nella TAB. 4.24 solo le medie nazionali aggregando i dati in maniera diversa da quella delle altre tabelle. Abbiamo da un canto aggregato le risposte sostanzialmente negative sulla terzietà del giudice (quelle in cui si dice che non lo è "mai", lo è "raramente" o lo è "qualche volta") e dall'altro quelle sostanzialmente positive (lo è "sempre" o "spesso"). Come può vedersi le valutazioni positive aumentano considerevolmente quando si passa dal giudice di primo grado a quello dell'appello (di circa 20 punti percentuali, e cioè dal 48,5 al 68 per cento), migliora ulteriormente, anche se non di molto, con riferimento al giudice di cassazione (un aumento di circa 3 punti percentuali rispetto al giudice di appello). Parallelamente e nella stessa misura diminuiscono le valutazioni negative quando si passa da quelle davvero molto elevate che riguardano il giudice di primo grado (come abbiamo già visto la maggioranza assoluta degli avvocati, ritiene che non sia imparziale) a quello di appello a quello di cassazione. Una diminuzione che tuttavia va valutata senza eccessivi ottimismo, considerando il fatto che anche con riferimento al giudice ritenuto più incline a svolgere il ruolo di terzo tra le parti, quello di cassazione, la percentuale degli avvocati che si esprime negativamente sulla sua imparzialità rimane tuttavia molto alta (circa il 30 per cento).

TABELLA 4.24

Giudizi sulla terzietà dei giudici nei tre gradi di giudizio (valori percentuali)

	In primo grado	In appello	In cassazione
Non lo sono mai	4,0	3,3	5,2
Lo sono raramente	17,9	10,2	10,0
Lo sono qualche volta	29,6	18,5	14
Lo sono spesso o sempre	48,5	68	70,8
Totale	100	100	100
(N)	980	970	743

Nell'analizzare le risposte degli avvocati con riferimento alla fase delle indagini preliminari abbiamo visto quanto sia ritenuta pregiudizievole per la terzietà del Gip/Gup l'appartenenza dei giudici e dei p.m. allo stesso corpo. Abbiamo quindi ritenuto utile esplorare, seppur solo in termini molto generali, se lo stretto legame ordinamentale che lega giudici e p.m. influisca anche sulla terzietà dei giudici del dibattimento. Abbiamo utilizzato due domande, la prima riguarda le decisioni che il giudice del dibattimento assume nell'accogliere le proposte fatte dai p.m. e dagli avvocati difensori per la convocazione e audizione dei testimoni. La seconda è più diretta e di natura più generale in quanto chiede se vi sia una maggiore propensione dei giudici del dibattimento ad accogliere le richieste del p.m.

Come può vedersi alla TAB. 4.25 il 30,2 per cento degli avvocati afferma che nelle decisioni sull'audizione dei testimoni il giudice privilegia le richieste del p.m., mentre il 69,7 per cento afferma, invece, che vi è parità di trattamento tra accusa e difesa. Analizzando le differenze che esistono tra le risposte dei vari strati del campione si può osservare che gli avvocati del Sud e delle sedi giudiziarie più grandi segnalano con più frequenza degli altri la mancanza di terzietà del giudice del dibattimento nell'assumere le decisioni relative all'audizione dei testimoni.

TABELLA 4.25

Accettazione da parte del giudice dei testimoni proposti dall'accusa e dalla difesa

	Si, vi è parità di trattamento	No, l'accusa è favorita	No, la difesa è favorita	Totale	(N)
Totale	69,7	30,2	0,1	100	982
<i>Zona geografica</i>					
Nord	72,8	26,9	0,3	100	390
Centro	68,9	31,1	-	100	225
Sud	66,8	33,2	-	100	364
<i>Dimensioni del foro</i>					
Piccolo	72,5	27,5	-	100	658
Grande	63,9	35,8	0,3	100	321
<i>Genere dell'intervistato</i>					
Maschio	69,1	30,8	0,1	100	819
Femmina	72,4	27,6	-	100	163
<i>Classe di età</i>					
Da 26 a 40 anni	68,7	31,0	0,2	100	403
Da 41 a 50 anni	67,3	32,7	-	100	294
Da 51 a 60 anni	69,7	30,3	-	100	145
Oltre 60 anni	76,5	23,5	-	100	136
<i>Condivide lo studio</i>					
Non lo condivide	74,3	25,7	-	100	303
Condivisione spese	67,3	32,7	-	100	382
Associazione di lavoro	68,0	32,0	-	100	244
<i>Settore di attività</i>					
Solo penale	68,9	31,1	0,0	100	508
Penale e civile	70,5	29,3	0,2	100	474
<i>Tipologia di reati seguiti*</i>					
Reati tradizionali	65,7	34,1	0,2	100	458
Colletti bianchi	72,3	27,7	-	100	350
Un po' di tutto	71,3	28,7	-	100	108
Altri reati	80,3	19,7	-	100	66

* Per l'individuazione dei reati relativi ad ogni voce cfr. PAR. 2.4.

Aumenta sensibilmente la percentuale degli avvocati i quali ritengono che vi sia uno squilibrio nel trattamento che il giudice riserva rispettivamente al p.m. e all'avvocato difensore nella fase dibattimentale allorché si passa da una domanda su una specifica decisione del giudice, come quella appena considerata, a una domanda che riguarda il comportamento del giudice del dibattimento nel suo complesso. Come può vedersi alla TAB. 4.26, infatti, più della metà degli avvocati ritiene che i giudici del dibattimento siano più sensibili alle richieste del "collega" p.m. che a quelle degli avvocati difensori. Da questa tabella si può anche osservare come la percentuale degli avvocati che lamentano la mancanza di terzietà del giudice del dibattimento nel decidere sulle richieste dei p.m. e degli avvocati difensori sia sensibilmente diminuita dal 1995 al 2000, pur rimanendo comunque maggioritaria. Non è possibile fornire una spiegazione di tale variazione sulla base dei dati raccolti col questionario. Come ipotesi si potrebbe forse avanzare quella per cui questa attenuazione delle valutazioni negative sulla protezione dei diritti della difesa, così come altre meno vistose considerate in precedenza, dipenda dalla attenuazione, tra il 1995 e il 2000, delle tensioni e della conflittualità che negli uffici giudiziari erano state generate dalle vicende di Tangentopoli. Tuttavia, anche se questa ipotesi trovasse conferma e si dovesse concludere che i dati del 2000 sono più idonei a rappresentare le esperienze processuali degli avvocati di quelli del 1995, le valutazioni sulla terzietà del giudice rimarrebbero comunque altamente negative.

TABELLA 4.26

Giudizi sulla maggiore sensibilità, dei giudici del dibattimento, alle sollecitazioni del pubblico ministero che non a quelle della difesa (valori percentuali per anno di rilevazione)

	2000		1995	
	Tipo di processi		Tipo di processi	
	Rilevanti	Ordinari	Rilevanti	Ordinari
Generalmente <i>non sono</i> più sensibili alle sollecitazioni dell'accusa	44,8	49,6	30,2	35,7
Generalmente <i>sono</i> più sensibili alle sollecitazioni dell'accusa	55,2	50,4	69,8	64,3
Totale	100	100	100	100
(N)	917	940	938	944

4.11

La separazione della carriera dei giudici da quella dei pubblici ministeri

Nei precedenti paragrafi abbiamo presentato e commentato le risposte degli avvocati penalisti riguardanti le loro esperienze processuali nelle varie fasi del giudizio. Considerando le risposte più attinenti alla più essenziale

delle caratteristiche del ruolo del giudice, e cioè alla sua terzietà, abbiamo visto come questa risulti essere assolutamente carente con riferimento ai giudici delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, i quali appaiono decisamente più inclini ad assecondare le attività e le richieste del "collega" p.m. piuttosto che a esercitare su di esse i controlli previsti dalla legge a tutela della difesa (in materia di carcerazioni preventive, di intercettazioni telefoniche ecc.). Come abbiamo visto tra gli avvocati prevale l'idea che p.m. e Gip/Gup si comunichino di frequente le reciproche valutazioni e aspettative sui singoli casi. Abbiamo anche visto che le valutazioni negative sulla terzietà del giudice decrescono con riferimento al giudice dibattimentale di primo grado (ma anche qui sono ancora maggioritarie). Decrescono poi ulteriormente con riferimento al giudice di appello e cassazione. Tuttavia circa il 30 per cento degli avvocati ritiene che neppure il giudice di legittimità sia veramente terzo tra e accusa e difesa. Abbiamo quindi rivolto ai 1.000 avvocati penalisti intervistati nel 2000 le stesse domande sulla separazione delle carriere dei giudici e p.m. che già avevamo rivolto ad altrettanti loro colleghi nel 1995.

TABELLA 4.27

Giudizi degli intervistati in tema di separazione delle carriere (valori percentuali per anno di rilevazione)

	2000	1995
Sarebbe necessario separare le carriere	79,4	70,7
Sarebbe necessario separare le sole funzioni	15,4	23,2
Sarebbe necessario conservare l'attuale ordinamento	5,2	6,1
Totale	100	100
(N)	995	993

La TAB. 4.27 consente di mettere a confronto le risposte ottenute nelle due diverse rilevazioni. Il mantenimento dell'attuale assetto è considerato accettabile solo dal 5,2 per cento degli avvocati penalisti (nel 1995 erano il 6,1). Si contrae anche, e in misura consistente, la percentuale degli avvocati che riterranno accettabile anche la sola separazione delle funzioni (scende infatti dal 23,2 al 15,4 per cento). Acquista invece le dimensioni di un plebiscito la percentuale degli avvocati, 8 su 10, che si pronunciano per una netta separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri (dal 1995 al 2000 passano dal 70,7 al 79,4 per cento).

Come può facilmente vedersi alla TAB. 4.28 questi orientamenti sulla divisione delle carriere di giudici e p.m. sono ampiamente condivisi, senza variazioni di rilievo, dai vari strati del campione: dagli avvocati del Nord come da quelli del Centro e del Sud, da quelli che operano nelle grandi sedi giudiziarie come da quelli che operano in quelle di limitate dimensioni, dai giovani come dagli anziani.

TABELLA 4.28

Giudizi degli intervistati in tema di separazione delle carriere (valori percentuali)

	Bisognerebbe separare le carriere	Bisognerebbe separare le funzioni	Meglio conservare l'attuale ordinamento	Totale	(N)
Totale	79,4	15,4	5,2	100	995
<i>Zona geografica</i>					
Nord	79,0	16,9	4,0	100	396
Centro	81,6	12,3	6,1	100	228
Sud	78,5	15,5	6,0	100	368
<i>Dimensioni del foro</i>					
Piccolo	81,4	14,4	4,2	100	666
Grande	75,5	17,2	7,4	100	326
<i>Genere dell'intervistato</i>					
Maschio	80,1	15,3	4,6	100	830
Femmina	75,8	15,8	8,5	100	165
<i>Classe di età</i>					
Da 26 a 40 anni	78,9	17,2	3,9	100	407
Da 41 a 50 anni	82,0	13,2	4,7	100	295
Da 51 a 60 anni	80,3	15,6	4,1	100	147
Oltre 60 anni	75,4	14,1	10,6	100	142
<i>Condivide lo studio</i>					
Non lo condivide	81,9	11,7	6,5	100	309
Condivisione spese	76,6	17,4	6,0	100	384
Associazione di lavoro	78,5	18,2	3,2	100	247
<i>Settore di attività</i>					
Solo penale	79,7	15,1	5,2	100	518
Penale e civile	79,0	15,7	5,3	100	477
<i>Tipologia di reati seguiti*</i>					
Reati tradizionali	81,0	13,0	6,1	100	462
Colletti bianchi	77,1	18,4	4,5	100	354
Un po' di tutto	83,5	10,1	6,4	100	109
Altri reati	74,3	24,3	1,4	100	70

* Per l'individuazione dei reati relativi ad ogni voce cfr. PAR. 2.4.

Fino a dieci anni fa non si aveva traccia di un diffuso orientamento degli avvocati penalisti volto a ottenere una divisione della carriera dei giudici da quella dei p.m. Anche a seguito dell'entrata in vigore del Codice di procedura penale del 1988, che ha dato una diversa collocazione ordinamentale e processuale al p.m., il numero degli avvocati che chiedono una netta divisione delle carriere ha iniziato a crescere, tanto che già nel 1995 era divenuto, come abbiamo appena visto, ampiamente maggioritario. Proprio per questo abbiamo ritenuto opportuno introdurre, sia nella precedente rileva-

zione che in questa, alcune domande volte ad accertare i motivi di questo crescente orientamento. A tal fine abbiamo utilizzato le quattro "frasi-stimolo" riportate nella TAB. 4.29 e abbiamo chiesto agli avvocati penalisti del nostro campione di reagire a ciascuna di esse assegnando loro un punteggio da 0 a 10 a seconda del loro grado di accordo-disaccordo secondo le stesse modalità descritte dianzi al PAR. 4.8. con riferimento alla TAB. 4.19.

TABELLA 4.29

Punteggi medi attribuiti dagli intervistati a quattro affermazioni inerenti la separazione delle carriere dei magistrati requirenti e giudicanti (0 = massimo disaccordo, 10 = massimo accordo)

	2000		1995	
	media	(N)	media	(N)
La separazione è opportuna per meglio tutelare l'immagine di imparzialità del giudice	8,0	939	7,9	928
La separazione è opportuna per evitare che le solidarietà esistenti tra gli appartenenti allo stesso corpo possano, anche involontariamente, trasferirsi sul piano processuale	8,6	938	8,6	928
La separazione è opportuna per porre accusa e difesa sullo stesso piano	8,6	937	8,9	929
La separazione è opportuna per garantire la competenza professionale del p.m.	6,0	937	6,4	926

Come può vedersi le medie dei punteggi delle "frasi-stimolo" utilizzate nelle due rilevazioni del 1995 e del 2000 non si discostano tra loro e anche in questo caso rappresentano orientamenti ormai consolidati. La frase stimolo in cui si afferma che "la separazione delle carriere è opportuna per meglio tutelare l'immagine di imparzialità del giudice" ottiene un punteggio medio di 8, che sta a indicare come gli avvocati penalisti manifestino un livello di consenso molto elevato con il suo contenuto. Ancor più pronunziato e quasi generalizzato è il consenso espresso dagli avvocati con riferimento alla seconda e terza frase-stimolo, che raggiungono entrambi la media dell'8,6 (nel 1995 raggiungevano rispettivamente le medie dell'8,6 e dell'8,9). Ciò sta a indicare quanto diffusa, radicata e consolidata sia ormai tra gli avvocati penalisti la convinzione che l'appartenenza di giudici e p.m. allo stesso corpo crei tra loro forme di solidarietà che si trasferiscono anche sul piano processuale. Operare una netta separazione tra giudici e pubblici ministeri sul piano ordinamentale sarebbe quindi indispensabile per "porre accusa e difesa sullo stesso piano".

La quarta frase-stimolo secondo cui la separazione delle carriere è opportuna al fine "di garantire la competenza professionale dei p.m.", riceve anch'essa una valutazione prevalentemente favorevole da parte degli avvocati, pur se con una media più bassa (di 6).

4.12

I possibili effetti della riforma del giudice unico sui diritti della difesa e l'effettiva realizzazione della collegialità nei giudizi

Il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 ha introdotto significative innovazioni nell'assetto degli uffici giudiziari creando il cosiddetto giudice unico di prima istanza. Sono stati cioè aboliti gli uffici di Pretura, ove l'organo giudicante era monocratico, e le loro competenze in materia civile e penale sono state attribuite ai tribunali. Fino a questa innovazione il giudizio penale in sede di tribunale era sempre stato collegiale. Nel nuovo assetto del tribunale si hanno sia giudizi monocratici che collegiali. Al giudice monocratico di tribunale è stata assegnata una competenza considerevolmente più ampia di quella che anteriormente aveva il pretore (basti ricordare che, in via generale, il pretore poteva giudicare solo i reati per i quali la pena edittale non superasse i 4 anni, mentre per il giudice monocratico di tribunale quel limite è stato elevato a 10 anni). Si è così notevolmente ridotto l'ambito del giudizio collegiale nel nostro ordinamento. Non si tratta di questione di poco rilievo. Si tratta di una chiara rottura con la tradizione dei paesi dell'Europa continentale che vede nel giudizio collegiale una delle principali garanzie poste a salvaguardia del cittadino imputato di reato, tanto che ancor oggi i giudici monocratici di Germania, Olanda, Francia hanno competenze alquanto limitate. È una tradizione ben illustrata dall'aforisma francese «juge unique, juge inique», che rappresenta il giudice monocratico come sostanzialmente iniquo.

Le ultime interviste sono state effettuate nel giugno 2000 cioè a soli sei mesi dall'entrata in vigore del giudice unico di prima istanza nel settore penale. Non era quindi possibile ritenere che le concrete esperienze degli avvocati nel nuovo assetto del processo penale fossero consolidate. Ciò avrebbe sconsigliato di fare domande a riguardo. Abbiamo pensato di farle lo stesso per raccogliere comunque le valutazioni degli avvocati su un aspetto dell'assetto giudiziario tanto strettamente collegato alla protezione del cittadino nell'ambito processuale e su cui, proprio per questo, si era allora svolto un intenso dibattito¹¹. Non solo, ma anche per vedere in quale misura fossero percepite dagli avvocati alcune convinzioni sulla progressiva perdita di efficacia del giudizio collegiale che a noi provenivano sia dalle ricerche condotte in alcuni uffici giudiziari, sia anche da interviste effettuate agli stessi magistrati (Sapignoli, 1999). Esperienze di ricerca secondo le quali in buona misura il giudizio collegiale aveva di fatto già perso la sua tradizionale funzione di garanzia ben prima che formalmente si decidesse con legge di ampliare l'ambito del giudizio monocratico¹².

11. Per una visione panoramica dei termini di questo dibattito cfr. gli atti del convegno su *Il giudice unico nel processo penale* tenutosi nel settembre 1999 e al quale parteciparono molti professori, avvocati, e politici (Associazione tra gli studiosi del processo penale, 2001).

12. Cfr. per esempio ivi, pp. 147-56.

Abbiamo rivolto due tipi di domande ai 1.000 avvocati penalisti del campione, e cioè: se e in che misura l'ampliamento della competenza penale del giudice monocratico facesse venir meno le garanzie collegate al giudizio collegiale; se e in che misura il giudizio collegiale in primo grado avesse sino ad allora dato maggiori garanzie di quello monocratico. Come si può vedere dalla TAB. 4.30 un quarto degli intervistati non ritiene che l'ampliamento delle competenze del giudice monocratico inciderà in maniera negativa sulle garanzie processuali, e il 16,4 per cento pensa che questo effetto, se ci sarà, sarà

TABELLA 4.30

Giudizi sulla diminuzione delle garanzie processuali come conseguenza dell'ampliamento della competenza del giudice monocratico (valori percentuali)

	No, per niente	Si, di poco	Si, abbastanza	Si, molto	Totale	(N)
Totale	25,1	16,4	31,8	26,7	100	983
<i>Zona geografica</i>						
Nord	22,2	16,8	36,2	24,7	100	392
Centro	18,6	16,8	35,8	28,8	100	226
Sud	32,3	15,7	24,6	27,3	100	362
<i>Dimensioni del foro</i>						
Piccolo	28,0	16,9	32,2	22,9	100	658
Grande	19,3	15,5	31,1	34,2	100	322
<i>Genere dell'intervistato</i>						
Maschio	25,2	17,1	30,4	27,3	100	818
Femmina	24,8	12,7	38,8	23,6	100	165
<i>Classe di età</i>						
Da 26 a 40 anni	27,3	17,9	31,3	23,6	100	403
Da 41 a 50 anni	21,1	17,0	33,7	28,2	100	294
Da 51 a 60 anni	17,9	17,1	32,9	32,1	100	140
Oltre 60 anni	33,1	9,9	29,6	27,5	100	142
<i>Condivide lo studio</i>						
Non lo condivide	25,8	15,2	29,1	29,8	100	302
Condivisione spese	23,6	15,2	33,2	28,0	100	382
Associazione di lavoro	25,3	20,0	34,7	20,0	100	245
<i>Settore di attività</i>						
Solo penale	22,1	14,7	31,7	31,5	100	511
Penale e civile	28,4	18,2	32,0	21,4	100	472
<i>Tipologia di reati seguiti*</i>						
Reati tradizionali	28,4	14,1	31,4	26,2	100	455
Colletti bianchi	19,8	20,1	32,1	28,1	100	349
Un po' di tutto	24,8	11,0	34,9	29,4	100	109
Altri reati	31,4	21,4	28,6	18,6	100	70

* Per l'individuazione dei reati relativi ad ogni voce cfr. PAR. 2.4.

tutto sommato lieve. Sommando queste due percentuali otteniamo che più del 40 per cento del campione giudica scarsa o nulla la diminuzione delle garanzie processuali derivanti dal notevole ampliamento della competenza penale del giudice monocratico.

La maggioranza degli avvocati intervistati, poco meno del 59 per cento, nutre invece sostanziali preoccupazioni sull'ampliamento delle competenze del giudice monocratico, e fra questi una parte cospicua, pari al 26,7 per cento del campione, ritiene che la riforma diminuirà di "molto" le garanzie processuali.

L'opinione di chi ritiene che la riforma non porterà un peggioramento nel sistema delle garanzie processuali è leggermente più diffusa al Sud che nel totale del campione; inoltre gli avvocati con un'età superiore a 60 anni sembrano preoccuparsi in misura minore dei loro colleghi più giovani; la convinzione contraria trova invece più sostenitori tra coloro che operano prevalentemente in grandi sedi giudiziarie e tra gli intervistati quarantenni e cinquantenni (cfr. TAB. 4.30). Il tipo di reati prevalentemente trattati dagli avvocati non si associa in misura significativa alle loro opinioni sul problema.

La TAB. 4.31 riporta le risposte sull'effettiva partecipazione di tutti i membri del collegio alle decisioni sui singoli casi giudiziari. Circa il 60 per cento degli intervistati ritiene che ciò non avvenga (o avvenga solo raramente o solo qualche volta); viceversa poco più del 41 per cento pensa che la collegialità operi in forma piena "spesso" o "sempre".

TABELLA 4.31

Giudizi sull'effettiva partecipazione di tutti i membri del collegio giudicante alla formazione della decisione (valori percentuali)

	Non accadde mai	Accade raramente	Accade qualche volta	Accade spesso	Accade sempre	Tot.	(N)
Totale	7,3	20,0	31,4	33,5	7,7	100	930
<i>Zona geografica</i>							
Nord	7,8	22,9	33,5	31,0	4,7	100	358
Centro	8,0	24,1	29,7	32,5	5,7	100	212
Sud	6,2	14,6	30,5	36,7	12,0	100	357
<i>Dimensioni del foro</i>							
Piccolo	7,1	19,7	31,1	33,5	8,6	100	618
Grande	7,4	20,4	32,4	33,7	6,1	100	309
<i>Genere dell'intervistato</i>							
Maschio	7,6	19,8	31,2	33,5	7,9	100	773
Femmina	5,7	21,0	32,5	33,8	7,0	100	157
<i>Classe di età</i>							
Da 26 a 40 anni	7,3	18,6	33,6	32,3	8,1	100	381
Da 41 a 50 anni	7,2	22,0	29,2	35,0	6,5	100	277
Da 51 a 60 anni	6,7	20,0	28,1	36,3	8,9	100	135
Oltre 60 anni	8,3	19,5	33,1	30,8	8,3	100	133

TABELLA 4.31 (segue)

	Non accadde mai	Accade raramente	Accade qualche volta	Accade spesso	Accade sempre	Tot.	(N)
<i>Condivide lo studio</i>							
Non lo condivide	5,6	21,1	28,9	33,8	10,6	100	284
Condivisione spese	8,3	18,6	32,4	34,6	6,1	100	361
Associazione di lavoro	7,3	20,6	30,9	33,9	7,3	100	233
<i>Settore di attività</i>							
Solo penale	7,8	20,8	33,3	30,5	7,6	100	485
Penale e civile	6,7	19,1	29,4	36,9	7,9	100	445
<i>Tipologia di reati seguiti*</i>							
Reati tradizionali	8,3	19,7	28,0	34,0	10,0	100	432
Colletti bianchi	6,6	22,1	33,7	32,5	5,1	100	335
Un po' di tutto	5,1	18,4	37,8	29,6	9,2	100	98
Altri reati	7,7	13,8	32,3	41,5	4,6	100	65

* Per l'individuazione dei reati relativi ad ogni voce cfr. PAR. 2.4.

Va notato che l'elevata percentuale degli avvocati secondo cui non si ha di fatto una sostantiva collegialità nei giudizi che formalmente vengono espressi dai collegi giudicanti caratterizza tutti gli strati del campione. Questi risultati sembrano spiegare anche perché una elevata percentuale di avvocati al momento dell'intervista non ritenesse, come abbiamo dianzi visto, che l'ampliamento delle competenze penali del giudice monocratico avrebbe generato di per sé la diminuzione di quelle garanzie processuali che di regola si associano al giudizio collegiale.

Appendici

Appendice 1

Le interviste telefoniche: vantaggi e svantaggi di una tecnica di rilevazione

di *Michele Sapignoli*

In questa ricerca sono state somministrate un migliaio di interviste telefoniche. Lo strumento dell'intervista è di gran lunga il più diffuso per la raccolta delle informazioni nelle scienze sociali (Fideli, Marradi, 1996, p. 71). In particolare l'intervista telefonica, che si è affiancata alla classica intervista faccia-a-faccia qualche decennio fa, ha trovato un impiego via via più ampio nella ricerca sociale negli ultimi decenni.

In questo saggio, dopo aver richiamato i vari concetti di intervista avanzati in letteratura, sarà introdotta una tipologia, proposta da Fideli e Marradi (1996), che individua diversi tipi di intervista (cfr. PAR. A.1.1). La riflessione si sposterà poi sulle tematiche specifiche delle interviste telefoniche, centrali in questa ricerca, e in particolare sui loro vantaggi e svantaggi (cfr. PARR. da A.1.2.1 ad A.1.2.5). Nel PAR. A.1.3 si svilupperanno alcune considerazioni basate sull'esperienza maturata nel corso di questa ricerca e in uno studio empirico precedente in cui era previsto l'impiego di interviste telefoniche (Sapignoli, 1999).

A.1.1

L'intervista e una sua tipologia

Quale strumento delle scienze umane, l'intervista presenta «le seguenti caratteristiche: 1) ha come scopo la rilevazione di situazioni, comportamenti, atteggiamenti, opinioni e non la valutazione di capacità; 2) intende rilevare, non alterare, gli stati degli intervistati rispetto alle proprietà che interessano; 3) si svolge nel quadro di una ricerca» (Fideli, Marradi, 1996, p. 72). La caratteristica riportata *sub* 1) ha come scopo marcare la differenza fra l'intervista quale strumento di raccolta delle informazioni e i test impiegati per rilevare le prestazioni dei soggetti a cui vengono somministrati (Pitrone, 1986, pp. 14-7; Fideli, Marradi, 1996, p. 72). La precisazione *sub* 2) (l'intervista ha lo scopo di rilevare e non alterare gli stati dei soggetti intervistati rispetto alle proprietà oggetto di indagine) la distingue da altri strumenti, quali ad esempio il colloquio psichiatrico, che hanno invece questo scopo (*ibid.*). Infine il richiamo al contesto della ricerca empirica distingue l'intervista, intesa nell'accezione che qui interessa, «da quelle interviste che hanno carattere

cognitivo ma si svolgono in altri contesti (per esempio l'intervista giornalistica)» (*ibid.*).

Fideli e Marradi riprendono (*ibid.*) l'affermazione di Briggs (1986, p. 2) che considera l'intervista come un "evento comunicativo"; essi tuttavia precisano che «la comunicazione non è circoscritta ai soli aspetti verbali (in quanto include, oltre ai comportamenti linguistici e paralinguistici, anche quelli cinesici e prossemici degli individui coinvolti)» (Fideli, Marradi, 1996, p. 72). Questa precisazione è rilevante per la riflessione che si intende effettuare in questo saggio, in quanto nelle interviste telefoniche la comunicazione si limita all'aspetto verbale. In base a questo criterio non manca chi propone di escludere le comunicazioni telefoniche dall'estensione del concetto di intervista (Lopez, 1965); Fideli e Marradi (1996, p. 73) tuttavia avanzano forti perplessità in merito a tale suggerimento e ricordano che, «considerando le caratteristiche dell'intervista enucleate nel confronto con gli altri strumenti di raccolta [sopra riportate], esistono, oltre al semplice riferimento all'uso, anche ragioni di carattere epistemologico per cui si può ritenere accettabile l'espressione "intervista telefonica" (ad esempio la finalità cognitiva e non terapeutica [...])».

Le interviste possono essere opportunamente classificate «sulla base di due criteri: 1) la presenza o meno di un contatto diretto (visivo) tra intervistatore e intervistato; 2) il grado di libertà concesso ai due attori» (*ibid.*; sul punto cfr. anche Statera, 1982, p. 141). La combinazione dei due *fundamenta divisionis* permette di ottenere una tipologia che prevede sei tipi di intervista: 1) intervista non strutturata faccia-a-faccia; 2) intervista parzialmente strutturata faccia-a-faccia; 3) intervista strutturata faccia-a-faccia; 4) intervista non strutturata telefonica; 5) intervista parzialmente strutturata telefonica; 6) intervista strutturata telefonica. Naturalmente precisano che i tipi dell'intervista telefonica non strutturata o parzialmente strutturata non sono diffusi¹.

1. L'affermazione circa la scarsa diffusione delle interviste telefoniche non strutturate è senz'altro corretta. A titolo di esempio si riporta tuttavia un caso di impiego della comunicazione telefonica nell'ambito di un'intervista non strutturata. Nella preparazione del questionario impiegato nella nostra prima rilevazione sugli avvocati penalisti, una parte dei colloqui preliminari con avvocati penalisti sono stati condotti attraverso il telefono. In quella circostanza alcuni avvocati penalisti sono stati sentiti in qualità di testimoni qualificati (Del Zotto, 1988, pp. 132-44); scopo dei colloqui era, infatti, conoscere quali erano gli aspetti più salienti dell'esperienza professionale degli avvocati penalisti in modo da contribuire all'individuazione dei temi poi sviluppati nel questionario sottoposto al campione degli intervistati; i vincoli dati dagli impegni professionali dei testimoni qualificati e dalla loro dispersione sull'intero territorio nazionale hanno consigliato il ricorso, per alcuni di essi, a colloqui telefonici che venivano effettuati dal ricercatore (eventualmente ricorrendo all'impiego di un telefono predisposto per il funzionamento in "viva voce" se erano presenti al colloquio diversi ricercatori); le interviste erano integralmente registrate e trascritte onde consentire all'intera équipe di ricerca una successiva analisi. Ovviamente ciò non ha sostituito completamente le interviste preliminari faccia-a-faccia, ma ha reso possibile l'effettuazione di alcuni colloqui altrimenti difficili da ottenere dagli intervistati e/o finanziariamente onerosi per l'istituto che ha condotto la ricerca.

Una volta inquadrato il tema delle interviste telefoniche all'interno di quello più vasto delle interviste, la riflessione può focalizzarsi in modo più circoscritto sulle prime. La prossima sezione sarà infatti dedicata alle interviste telefoniche con i vantaggi e svantaggi connessi al loro impiego quale strumento di raccolta delle informazioni nelle scienze umane.

A.1.2

Le interviste telefoniche: vantaggi e svantaggi connessi al loro impiego

L'espansione della rilevazione telefonica è avvenuta per gradi, insieme alla diffusione del telefono; negli Stati Uniti d'America divenne rilevante a partire dagli anni Sessanta (Guala, 1996b, p. 103), anche se l'impiego del telefono nella ricerca sociale apparve sin dagli anni Quaranta (*ibid.*). A partire dagli anni Ottanta l'intervista telefonica ha sostituito, presso le ditte di sondaggi, l'intervista faccia-a-faccia come procedura standard (Corbetta, 1999, pp. 208-9).

La crescente diffusione del telefono ha accompagnato e reso possibile il ricorso sempre più frequente alle interviste telefoniche nell'ambito dei sondaggi. All'inizio degli anni Ottanta il 98 per cento della popolazione americana risultava raggiungibile attraverso il mezzo telefonico (Frey, 1989). In Europa la diffusione del servizio telefonico, a metà degli anni Novanta, è molto elevata, anche se diversificata a seconda dei diversi paesi. Chiaro (1996, p. 2) riporta i dati relativi a un gruppo di paesi dell'Unione Europea; quello con una maggiore diffusione del telefono è la Svezia (il 99 per cento delle famiglie dispone di una linea telefonica); la Francia, l'Italia, i Paesi Bassi e il Regno Unito fanno registrare una copertura telefonica superiore al 90 per cento, la Germania si colloca all'87 per cento, mentre in Spagna solo l'81 per cento delle famiglie dispone di un telefono presso il proprio domicilio.

Oltre alla già menzionata diffusione del telefono, i fattori principali che hanno avuto un ruolo cruciale nella diffusione delle interviste telefoniche sono l'aumento del costo delle interviste faccia-a-faccia, la maggiore diffidenza della popolazione verso qualsiasi tipo di intervista, l'accresciuto timore degli estranei dovuto all'aumento della criminalità. È chiaro infatti che in un contesto di somministrazione faccia-a-faccia, per poter ottenere l'intervista ed entrare nell'abitazione dell'intervistato, è necessario innanzitutto conquistarne la fiducia. Questo aspetto dell'intervista faccia-a-faccia diventa cruciale, specie se le persone da intervistare hanno particolari caratteristiche che le inducono a non ricevere alcun estraneo in casa (per esempio sono anziani o vivono soli).

Molti metodologi hanno messo a confronto le interviste telefoniche con le più tradizionali interviste faccia a faccia².

2. Dillman (1978); Groves, Kahn (1979); Groves *et al.* (1988); Frey (1989); Groves (1989); Gobo (1993, pp. 99-114); Lavrakas (1993); Bailey (1994; trad. it. 1995, pp. 237-45); Frey, Mertens Oishi (1995); Fideli, Marradi (1996, pp. 71-82); Guala (1996b, pp. 101-9); Gasperoni (1998a, pp. 123-5); Corbetta (1999, pp. 212-4); Guala (2000, pp. 313-30).

I paragrafi seguenti saranno dedicati a una breve rassegna di questa letteratura. In particolare i PARR. A.1.2.1, A.1.2.2, e A.1.2.3 saranno dedicati ai vantaggi delle interviste telefoniche rispetto alle faccia-a-faccia; i PARR. A.1.2.4 e A.1.2.5 saranno invece riservati ad alcuni aspetti problematici delle rilevazioni telefoniche. Alcune considerazioni conclusive di questa breve riflessione sono infine riportate nel PAR. A.1.2.6.

A.1.2.1. Costi e tempi di effettuazione delle interviste

Come anticipato, il ricorso a interviste telefoniche consente di raggiungere rapidamente, e con costi inferiori a quelli relativi alle interviste faccia-a-faccia, campioni di dimensioni elevate.

Klecka e Tuchfarber (1978, p. 106) ritengono che i costi da sostenere per il campionamento e la ricerca sul campo in caso di interviste telefoniche siano il 20-25 per cento dei costi di una campagna di interviste faccia-a-faccia (analogamente Bailey, 1994; trad. it. 1995, p. 239).

Sulla base di uno studio di Groves e Kahn (1979) in cui si opera il confronto sopra descritto, Groves (1989, p. 538) sostiene invece che ricorrendo a interviste telefoniche si risparmia circa la metà della cifra necessaria per altrettante interviste faccia-a-faccia.

L'analisi di Groves prende in esame le diverse categorie in cui si può analiticamente suddividere il costo di campionamento e somministrazione delle interviste, sottolineando la sostanziale equivalenza fra i costi sostenuti per gli spostamenti degli intervistatori delle interviste faccia-a-faccia e i costi delle comunicazioni telefoniche nella rilevazione basata su questo mezzo. La causa del minore costo delle interviste telefoniche è, secondo Groves (*ibid.*) la quantità di lavoro, in termini di interviste effettuate per unità di tempo, svolto dagli intervistatori che operano tramite telefono rispetto a quelli che svolgono interviste faccia-a-faccia. Groves calcola che gli intervistatori telefonici effettuano un'intervista telefonica ogni 3,3 ore di lavoro, mentre quelli che somministrano interviste faccia-a-faccia impiegano quasi 9 ore di lavoro per ogni intervista. Anche tenendo conto della minore durata delle interviste telefoniche (30 minuti contro i 60 dell'intervista effettuata di persona), la maggiore efficienza della somministrazione telefonica è evidente.

Infine Groves riporta (*ibid.*) la differente incidenza dei costi di coordinamento delle campagne di rilevazione condotte attraverso interviste telefoniche rispetto a quelle che impiegano interviste faccia a faccia. Queste ultime infatti comporterebbero un costo per il coordinamento delle attività di raccolta delle informazioni, le comunicazioni con gli intervistatori, e la gestione dei materiali di raccolta (per esempio i questionari) pari a tre volte quello sostenuto per una raccolta delle stesse informazioni via telefono.

La rapidità della rilevazione è funzione del numero di intervistatori che vengono mobilitati contemporaneamente; campioni di un migliaio di casi possono essere raggiunti anche in un solo giorno, e ciò è estremamente rile-

vante nel caso che il ricercatore desideri rilevare le reazioni degli intervistati a fatti di cronaca, avvenimenti, dichiarazioni di personaggi pubblici. Inoltre l'elevata copertura del telefono in molti paesi consente di raggiungere, a costi simili, sia intervistati residenti in zone altamente urbanizzate e centrali, sia soggetti residenti in aree periferiche, isolate o difficilmente raggiungibili di persona da un intervistatore.

La rapidità nell'effettuazione della rilevazione deriva in parte anche dall'impiego del computer nella fase di somministrazione delle interviste. Ormai tutte le ditte specializzate in questo tipo di rilevazioni prevedono l'impiego di sistemi CATI (*Computer Assisted Telephone Interviewing*); questa tecnologia permette all'intervistatore di leggere il questionario sullo schermo di un personal computer; il testo delle domande scorre sullo schermo via via che l'intervista prosegue e l'intervistatore digita sul computer, tramite tastiera, le risposte dell'intervistato; queste ultime sono poi riversate su un computer centrale che collega i terminali a disposizione dei singoli intervistatori.

Le conseguenze di questo procedimento sono molteplici. In primo luogo le risposte registrate sul supporto informatico possono essere immediatamente sottoposte ad analisi (contribuendo così ad abbreviare i tempi della rilevazione). In secondo luogo il software gestisce la somministrazione del questionario guidando l'intervistatore in caso di domande condizionate (da porre all'intervistato solo nel caso egli abbia fornito una specifica risposta alle domande precedenti); in questo modo l'intervistatore non deve preoccuparsi di tenere sotto controllo questi problemi e può concentrarsi sulla comunicazione con l'intervistato (Romita, 1996, pp. 36-45).

I sistemi CATI attualmente in uso nei centri di ricerca espletano diversi compiti (Nicholls 1988, p. 378):

1. gestione del campione: le informazioni sui soggetti con cui prendere contatto per l'intervista sono registrate nei files gestiti dal sistema informatico;
2. gestione informatica degli appuntamenti per la chiamata dei soggetti;
3. intervista assistita da parte del sistema: il sistema visualizza le domande da porre all'intervistato, le risposte precodificate (ove previste), le istruzioni rivolte all'intervistatore; possono essere previsti differenti formulazioni delle domande a seconda delle risposte precedentemente fornite dall'intervistato; le risposte predefinite sono associate a codici di imputazione e il software è predisposto per accettare solo i codici predefiniti, in modo da rendere impossibile la digitazione di codici non associati a risposte predefinite (*wild codes*); per la registrazione delle risposte a domande aperte sono previste "finestre" di testo nelle quali l'intervistatore digita la risposta dell'intervistato; il software gestisce i passaggi da una domanda all'altra, evitando di proporre domande che, a causa delle risposte precedentemente fornite dall'intervistato, non gli vanno poste (domande condizionate); infine gli intervistatori possono interrompere l'intervista conservando le risposte rac-

colte fino al momento dell'interruzione; in alcuni casi sono permessi cambiamenti delle informazioni registrate durante l'intervista e l'inserimento di considerazioni dell'intervistatore;

4. possibilità di riprodurre, sullo schermo del supervisore, ciò che appare sullo schermo dell'intervistatore; il supervisore può in genere anche ascoltare lo scambio verbale fra intervistatore e intervistato;
5. registrazione informatica di tutti gli eventi del processo di intervista: chiamate telefoniche e relativi esiti, distinti per ogni singolo intervistatore;
6. preparazione della matrice dei dati: il software produce una matrice casi per variabili che può essere importata da parte dei programmi di analisi statistica dei dati.

Il sistema CATI è stato messo a punto nei primi anni Settanta negli Stati Uniti per le ricerche di mercato. Nello stesso periodo ha trovato una prima applicazione accademica ad opera dell'Università di California a Los Angeles³. Lo sviluppo su vasta scala del CATI in ambito accademico inizia alla metà degli anni Settanta (Nicholls, 1988, p. 379); le organizzazioni accademiche approfondiscono soprattutto i temi del campionamento e della flessibilità dello strumento onde consentire all'intervistatore di intervenire sulle risposte precedentemente registrate come è possibile fare con un questionario cartaceo.

Negli anni successivi la possibilità di impiegare la tecnica CATI ha dato un forte impulso alla diffusione delle interviste telefoniche (Bailey, 1994; trad. it. 1995, p. 242; Couper, Nicholls, 1998, pp. 1-21); a partire dagli anni Ottanta lo sviluppo delle interviste telefoniche è tale da indurre «le ditte di rilevazione a sostituire, almeno come procedura standard, le interviste faccia-a-faccia con le interviste telefoniche» (Corbetta, 1999, p. 209; analogamente Romita, 1996, p. 34).

Lo sviluppo di software per la raccolta delle informazioni nelle scienze sociali ha investito anche le interviste faccia-a-faccia nonché sistemi di raccolta delle informazioni che non prevedono interventi di intervistatori⁴. Verso la fine degli anni Settanta comincia a farsi strada l'idea di impiegare computer portatili in sostituzione dei questionari tradizionali nelle interviste faccia-a-faccia (Couper, Nicholls, 1998, pp. 10-2). Tale impiego è tuttavia fortemente limitato dall'impossibilità di disporre di calcolatori facilmente trasportabili e abbastanza potenti; solo alla fine degli anni Ottanta, grazie allo sviluppo tecnologico nel settore dei PC portatili, si diffonde la tecnica deno-

3. Fink (1983); Frey (1989); Nicholls (1988, p. 379); Bailey (1994; trad. it. 1995, p. 242; Gualla (1996b, p. 106; 2000, p. 323).

4. Per un'esautiva rassegna di questa famiglia di tecniche di raccolta delle informazioni nei sondaggi, denominata *Computer Assisted Survey Information Collection* (CASIC), cfr. il lavoro collettaneo curato da Couper *et al.* (1998). Una ricognizione di queste problematiche, con particolare riferimento alla situazione italiana, è in Marra, Romita (1996).

minata CAPI (*Computer Assisted Personal Interviewing*): interviste faccia-a-faccia con l'aiuto di un personal computer portatile invece di un questionario cartaceo (*ibid.*; Corbetta, 1999, pp. 218-9).

In Italia, la prima ricerca accademica condotta con l'impiego di interviste telefoniche di tipo CATI risale al 1986 (Marra, 1989). «Nello stesso periodo, ad opera di Giuseppe Colasanti, si è avviata l'attività del Laboratorio CATI dell'Università della Calabria [...]. Solo dopo l'inizio degli anni '90 l'uso di indagini CATI ha cominciato a diffondersi anche in altre università (ad es. Trento, Firenze etc.)» (Romita, 1996, p. 48).

A.1.2.2. La possibilità di ottenere interviste da persone che non accetterebbero interviste faccia-a-faccia

Numerosi autori riportano, fra i vantaggi delle interviste telefoniche, la possibilità di ottenere l'intervista da persone che non accetterebbero di concedere interviste faccia-a-faccia. Bailey osserva che «molte persone non sono a casa durante la giornata e sono restie a comunicare ad uno sconosciuto gli orari in cui è possibile trovarli a casa (specialmente di notte). [...] Il telefono può essere impiegato per contattare nelle loro "fortezze urbane" anche i soggetti che non intendono vedere un intervistatore» (Bailey, 1994; trad. it. 1995, p. 238; analogamente Goyder, 1985; Corbetta, 1999, p. 212).

Fideli e Marradi (1996, p. 79) rilevano come in alcuni casi «la collaborazione dei soggetti potrebbe dipendere da una forma di cortesia secondo cui si attribuisce al solo autore della chiamata il diritto di interrompere la comunicazione» (analogamente Frey, 1989; Lavrakas, 1993, pp. 13-4). Quest'ultimo tuttavia nota che tale forma di cortesia diventa sempre meno frequente a causa della diffusione delle attività di telemarketing, che spesso iniziano la conversazione telefonica con un breve sondaggio che poi si tramuta in un tentativo di vendita (ivi, p. 14); molti soggetti che hanno sperimentato questa modalità di vendita si mostrano sospettosi anche se, in seguito, vengono contattati per un sondaggio vero e proprio che non ha alcun legame con attività di telemarketing⁵.

5. Durante l'effettuazione delle interviste della ricerca riportata in questo volume alcuni intervistati hanno chiesto, all'inizio del colloquio, se si tentasse di vendere loro qualcosa; a volte l'obiezione veniva avanzata quando, dopo le prime domande del questionario, si affrontava la parte in cui si chiedevano notizie sulla dotazione tecnologica dello studio professionale (cfr. PAR. 3.2); in questi casi gli intervistatori, su suggerimento di chi scrive, precisavano che la ricerca era promossa e condotta da un istituto del Consiglio nazionale delle ricerche in collaborazione con l'Università di Bologna; tale precisazione – secondo quanto riferito dagli intervistatori e/o ascoltato direttamente da chi scrive attraverso l'apposita postazione di ascolto (cfr. la descrizione del funzionamento dei sistemi CATI nel par. A.1.2.1) – ha sempre rassicurato gli intervistati; in ogni caso non sono stati riscontrati casi di soggetti che hanno interrotto la conduzione dell'intervista.

Corbetta (1999, p. 212) osserva che l'intervista telefonica, «pur non essendo in realtà veramente anonima [...], viene percepita dall'intervistato come più garante dell'anonimato rispetto all'intervista faccia-a-faccia»⁶.

Entrambi i lati positivi appena menzionati (la possibilità di ottenere interviste da persone che non concederebbero un'intervista faccia-a-faccia e la percezione, da parte di alcuni intervistati, di una maggiore garanzia di anonimato) sembrano tuttavia in parte contrastare con alcuni risultati di ricerche empiriche volte a confrontare interviste telefoniche e interviste faccia-a-faccia. Vediamo prima il problema della percezione di maggiore anonimato; successivamente sarà affrontato quello, più complesso, della concessione dell'intervista.

Groves e Kahn (1979) vanno contro corrente, riscontrando invece una minore capacità delle interviste telefoniche di porre a proprio agio gli intervistati.

Tutto sommato, i rifiuti di concedere l'intervista sembrano un po' più frequenti nel caso delle interviste telefoniche rispetto a quelle faccia-a-faccia: Groves e Kahn (1979, p. 219) riscontrano tassi di risposta a interviste telefoniche inferiori del 5 per cento a quelli relativi alle interviste faccia-a-faccia. Groves e Lyberg (1988, pp. 202-3) riportano che tale tendenza emerge da ulteriori studi effettuati durante tutti gli anni Ottanta (su questo tema cfr. anche Fideli, Marradi 1996, p. 79).

In riferimento al contesto statunitense, Groves e Lyberg (1988, p. 203) osservano che alcune proprietà dei soggetti contattati (età, titolo di studio, natura rurale o urbana della zona di residenza) sembrano essere associate a una maggiore tendenza a rifiutare interviste telefoniche: in particolare i soggetti più anziani, specie con un titolo di studio più basso, tenderebbero a rifiutare l'intervista telefonica in misura maggiore di quanto rifiutano la concessione di interviste faccia-a-faccia; al contrario quelli che risiedono in zone urbane, specie se residenti in condomini⁷, sembrano accettare con maggior favore il contatto telefonico rispetto a quello personale con l'intervistatore.

Inoltre differenze fra i due modi di somministrazione dell'intervista sembrano essere introdotte dalla durata delle campagne di rilevazione: se la

6. L'autore fa riferimento soprattutto, ma non esclusivamente, a quelle indagini in cui il ricorso al mezzo telefonico è collegato al sistema di campionamento denominato *Random Digit Dialing*. Quest'ultimo individua i soggetti (le famiglie, in realtà) da contattare attraverso una generazione casuale di numeri di telefono; l'intervistatore quindi non conosce l'identità del soggetto intestatario della linea telefonica individuata, a meno che non si dia la pena di memorizzare il numero di telefono per poter così risalire alla persona chiamata.

7. Quest'ultima precisazione suggerisce l'esistenza di una maggiore diffidenza verso gli estranei di coloro che vivono nei centri cittadini, probabilmente più toccati da problemi di criminalità, rispetto ad abitanti in periferie residenziali ove la tipologia abitativa prevalente sono le case unifamiliari. Va comunque ribadito che questa osservazione è relativa al contesto statunitense, e solo con cautela è estendibile ad altri contesti sociali.

rilevazione si interrompe dopo pochi giorni i contatti personali hanno più successo di quelli telefonici; se viceversa la raccolta dei dati si prolunga di più le due modalità di contatto mostrano tassi di risposta equivalenti. Groves e Lyberg (ivi, pp. 205-6) spiegano questo fenomeno sostenendo che, anche durante un primo contatto personale infruttuoso, l'intervistatore può ottenere informazioni (dai vicini di casa, o semplicemente osservando le caratteristiche dell'abitazione e del vicinato) che gli consentano di orientare i successivi tentativi di contatto, aumentando così le probabilità di successo di questi ultimi; nel caso invece di contatti telefonici tali informazioni non sono reperibili e le chiamate successive alla prima sono effettuate alla cieca; è comprensibile che siano in questo caso necessari più tentativi, quindi un maggior numero di giorni, per avere successo. Groves e Lyberg (ivi, p. 206) ritengono che una campagna della durata di circa 4 settimane consenta di ottenere un tasso di interviste concesse equivalente fra contatti telefonici e personali.

A conclusione di una ricerca sui rifiuti di concedere l'intervista (indipendentemente dalla modalità di contatto, telefonica o personale), Goyder (1987) osserva che tali rifiuti sono collegati con un basso status socio-economico, un basso livello di istruzione e un'età elevata; tendono inoltre a rifiutare l'intervista in misura maggiore di altri i disoccupati e i residenti in zone urbane. Peraltro lo stesso autore rileva che l'impossibilità di effettuare l'intervista può dipendere anche dalla difficoltà di prendere contatto con i soggetti inclusi nel campione; tendono ad essere meno reperibili i soggetti con un elevato status socio-economico, con un più elevato livello di istruzione, i giovani e le persone che vivono da sole. Nell'ambito di una ricerca condotta in Italia Gasperoni (1998b, p. 203) rileva come «le cadute siano state determinate soprattutto dal rifiuto da parte di alcuni membri del campione iniziale a partecipare all'indagine. In generale la mancata partecipazione è più diffusa fra le persone di sesso femminile, anziane, poco istruite e sopravvissute al coniuge». L'autore conclude affermando che tali risultati «inducono a pensare che siano fondate le [...] osservazioni di Goyder (1987) circa la chiusura, il distacco, l'emarginazione e l'isolamento sociale dei soggetti che si sottraggono alle indagini campionarie» (*ibid.*).

Su questo punto tuttavia c'è chi rileva che persone socialmente marginali possono essere spinte a concedere l'intervista poiché vedono quest'ultima come un mezzo per fare sentire la propria voce e percepiscono l'intervistatore come un tramite verso «le autorità e l'opinione pubblica in genere» (Pitrone, 1986, p. 121).

Secondo Fideli e Marradi (1996, p. 79), sono numerosi i motivi per cui «la persona contattata può sottrarsi all'intervista: a) perché occupata in altre attività; b) per diffidenza verso l'organizzazione che ha promosso la ricerca; c) per diffidenza nei confronti dell'intervistatore, che può essere considerato un intruso che viola la *privacy* o un rappresentante di qualche impresa commerciale [...]; d) per timore di rispondere ai temi trattati nella ricerca,

soprattutto se l'intervistato è convinto di avere opinioni non conformiste [...]; e) per sfiducia nella capacità dei sondaggi di indirizzare le decisioni dei pubblici poteri».

Rispetto alla possibilità di ottenere una collaborazione dai soggetti estratti Romita segnala la flessibilità del mezzo telefonico; sulla base della propria esperienza maturata soprattutto presso il Laboratorio CATI dell'Università della Calabria, l'autore (1996, p. 38) osserva che «capita di frequente che un intervistato disposto a collaborare chieda di spostare ad un'altra ora, o ad un'altro giorno, l'effettuazione dell'intervista». Questa caratteristica dell'intervista telefonica risulta utile quando la ricerca prevede l'effettuazione di interviste sul luogo di lavoro a persone che, come gli avvocati penalisti, possono aver bisogno di spostare l'appuntamento preso con l'intervistato per sopravvenuti impegni professionali.

Una dimensione semanticamente vicina a quella dell'interesse dell'intervistato a vedere garantito l'anonimato delle opinioni espresse nell'intervista è la desiderabilità sociale delle risposte; questo fenomeno si manifesta in quanto i soggetti intervistati tendono «a dare di sé, nella situazione di intervista così come nei normali rapporti quotidiani, l'immagine migliore possibile, quella socialmente più accettabile» (Pitrone, 1986, p. 127; per una rassegna della letteratura metodologica sull'argomento cfr. anche Corbetta, 1999, pp. 180-99). A questo proposito si potrebbe ritenere che l'assenza di contatto personale fra intervistatore e intervistato possa limitare la formulazione, da parte di quest'ultimo, di risposte affette da desiderabilità sociale. Groves (1989, pp. 517-20) riporta le risultanze di diverse ricerche: alcune non hanno riscontrato differenze in fatto di *social desirability*; in altre invece la desiderabilità sociale si manifesta in modo lievemente maggiore nelle interviste faccia-a-faccia, che in quelle telefoniche.

A.1.2.3. Formazione e supervisione degli intervistatori

Il ricorso all'intervista telefonica facilita la gestione, la preparazione e la supervisione degli intervistatori. Corbetta (1999, p. 212) sottolinea che, se si ricorre a interviste telefoniche, queste sono «centralizzate⁸, per cui gli intervistatori possono formare un gruppo coeso, territorialmente localizzato e facilmente raggiungibile per interventi di formazione e supervisione».

Ricordando questi vantaggi, Bailey (1994; trad. it. 1995, p. 240) osserva che «le inchieste telefoniche consentono un uso più efficiente degli intervi-

8. Le rilevazioni telefoniche vengono in genere effettuate da un unico gruppo di postazioni telefoniche (in genere con l'integrazione di strumenti informatici, quali terminali o personal computer che impiegano il sistema CATI, cui si è accennato nel PAR. A.1.2.1) collocate in un unico edificio, a volte in un'unica sala, dove gli operatori effettuano le telefonate per contattare e/o intervistare i soggetti.

statori bilingui, che possono essere impiegati per tutta l'area di indagine». La problematica accennata dall'autore statunitense è senz'altro di maggior rilievo in un contesto caratterizzato dalla presenza di gruppi etnici con conoscenza incompleta della lingua inglese. I fenomeni di immigrazione che hanno investito i paesi europei hanno peraltro creato anche in questi Stati situazioni sociali in cui diventa importante per l'intervistatore la conoscenza della lingua madre dell'intervistato, che potrebbe essere diversa da quella del paese in cui si svolge la ricerca.

Lavrakas (1993, p. 125) sottolinea l'importanza delle fasi del reclutamento, dell'addestramento e della supervisione degli intervistatori al fine di migliorare la fedeltà dei dati raccolti tramite interviste telefoniche. L'autore critica la tendenza, propria di molti supervisori⁹, di sottovalutare sia la fase di reclutamento e addestramento degli intervistatori sia quella di monitoraggio della somministrazione delle interviste; spesso infatti la qualità dei dati raccolti viene vista solo in funzione della rappresentatività del campione, del basso tasso di rifiuti di concedere le interviste nonché dell'accuratezza della formulazione del questionario. Le ragioni di questa convinzione sarebbero da individuare in primo luogo nel fatto che un controllo rigoroso dei processi di intervista richiede un considerevole impiego di tempo da parte dei supervisori. Inoltre la formazione di questi ultimi risentirebbe, secondo Lavrakas (*ibid.*), delle procedure proprie delle interviste faccia-a-faccia, in cui il ruolo e le possibilità di intervento del supervisore sull'operato dell'intervistatore sono inferiori: come si è detto nel PAR. A.1.2.1, nelle interviste telefoniche effettuate con il sistema CATI il supervi-

9. In un'agenzia di sondaggi, il supervisore si occupa del coordinamento e del controllo del lavoro degli intervistatori; egli costituisce la figura di raccordo fra gli intervistatori e l'équipe dei ricercatori. Romita (1996, p. 46) distingue fra queste figure: a) gli intervistatori; b) i tutor (direttamente a contatto con gli intervistatori; chiamati a risolvere i piccoli problemi che si presentano sul campo, a fornire chiarimenti agli intervistatori circa il campione e l'impiego del computer); c) il responsabile del *field* (responsabile del coordinamento della campagna di rilevazione e del controllo del rispetto dei compiti assegnati agli intervistatori; a questa figura fanno riferimento i tutor per segnalare le difficoltà incontrate dagli intervistatori); d) il supervisore della ricerca (colui che effettua un monitoraggio complessivo della campagna di rilevazione). In questo saggio considero in maniera unitaria la funzione di supervisione e di raccolta dei dati senza distinguere fra le varie figure organizzative che espletano tale funzione. Per un'analisi dell'impatto dell'introduzione di tecniche di raccolta delle informazioni assistita dal computer cfr. l'interessante raccolta curata da Couper *et al.* (1998), e in particolare i saggi di Groves, Tortora (1998), Clark, Martin, Bates (1998) e Tarnai, Kennedy, Scudder (1998). Occorre comunque aggiungere che nulla vieta al ricercatore (o a uno o più membri dell'équipe di ricerca) di svolgere direttamente una o più funzioni di supervisione onde avere un maggiore controllo sulla raccolta delle informazioni; non sembra tuttavia che tale pratica sia molto diffusa presso le organizzazioni che effettuano sondaggi telefonici. Questo fenomeno può essere visto come una delle possibili manifestazioni della meccanizzazione e parcellizzazione del lavoro sul campo criticato da alcuni ricercatori (Bocuzzi, 1985; Cacciola, Marradi, 1988; Gruppo di lavoro metodologico dell'Università di Catania, 1988).

sore può agevolmente ascoltare integralmente l'interazione fra intervistatore e intervistato controllando su un monitor a parte la registrazione delle risposte fornite dai soggetti.

Lavrakas (ivi, p. 126) sostiene l'importanza di instaurare un rapporto professionale fra l'intervistatore e l'organizzazione che cura la rilevazione telefonica. Tale rapporto necessita in via prioritaria di un'adeguata remunerazione del lavoro dell'intervistatore. Inoltre appare centrale un accurato addestramento a una vasta gamma di compiti.

In primo luogo è necessario che l'intervistatore sia informato circa le problematiche generali di un'intervista e il comportamento di ruolo che ci si attende da lui. Inoltre è importante che conosca temi e scopi della ricerca e riceva informazioni dettagliate sul questionario, eventualmente anche tramite simulazioni di intervista.

Non mancano peraltro nella letteratura metodologica gli autori che denunciano le conseguenze negative dello scarso coinvolgimento e motivazione dell'intervistatore, nonché della parcellizzazione dell'intero processo della ricerca (Marradi, 1984, pp. 64-5; Boccuzzi, 1985; Cacciola, Marradi, 1988, pp. 69-71; Gruppo di lavoro metodologico dell'Università di Catania, 1988, pp. 106-31; Toller, 1994)¹⁰.

Una parte dell'addestramento all'intervista telefonica deve di solito comprendere anche l'uso dello strumento informatico (il terminale e il software CATI), in modo da consentire all'intervistatore di impiegare agevolmente gli strumenti (Lavrakas, 1993, pp. 135-6).

Romita (1996, pp. 37-8) precisa che l'addestramento degli intervistatori a impiegare il CATI riguarda solo una parte delle possibilità di intervento consentite sul questionario e sui dati; esse riguardano soprattutto i comandi relativi all'avanzamento del questionario, alla digitazione delle risposte, alla correzione di risposte digitate per errore o che l'intervistato chiede di cambiare in seguito a un'ulteriore riflessione sulla domanda. La conoscenza e la pratica di queste operazioni è importante poiché l'intervistatore deve effettuarle nel prosieguo dell'intervista, mentre l'intervistato attende all'altro capo del telefono. Un insufficiente addestramento dell'intervistatore all'uso dello strumento informatico potrebbe indurlo a non effettuare le correzioni necessarie dei dati registrati nel timore di bloccare il sistema e/o spazientire l'intervistato.

L'intervista telefonica, specie se effettuata nel modo CATI, consente anche al ricercatore/supervisore di seguire lo svolgimento del lavoro degli intervistatori sia ascoltando l'interazione fra intervistatore e intervistato, sia osservando su un proprio terminale le digitazioni con cui l'intervista-

tore registra le risposte fornite dal soggetto (quest'ultima possibilità non è prevista da tutti i sistemi CATI, ma sta diventando sempre più diffusa). A questo scopo, presso le sale di rilevazione CATI sono predisposte postazioni di ascolto e controllo che permettono ai supervisori di scegliere di volta in volta, fra tutte le postazioni di intervista attive, quella che intendono ascoltare.

Il ruolo del ricercatore/supervisore può essere interpretato in diversi modi. Un approccio comportamentista (Lavrakas, 1993, pp. 146-62) sottolinea la centralità del controllo sulla corretta esecuzione, da parte dell'intervistatore, delle procedure di campionamento, sul completamento dell'intervista e l'assenza di informazioni mancanti, sulla produttività degli intervistatori (in termini di numero di interviste completate in un'unità di tempo), nonché sulla corretta lettura delle domande e sull'appropriata registrazione delle risposte.

Pur ammettendo che tutte queste funzioni sono rilevanti e centrali nel lavoro del supervisore, è importante osservare che la strutturazione della rilevazione telefonica consente al ricercatore/supervisore un intervento di supporto agli intervistatori che può rivelarsi prezioso al fine di assicurare la fedeltà dei dati raccolti. In particolare il ricercatore/supervisore può, ascoltando le interviste di specifici intervistatori, rendersi conto del fatto che alcuni hanno mal compreso parti del questionario; se tali problemi sono limitati a singoli intervistatori il supervisore può intervenire specificamente su di essi spiegando meglio il significato della domanda (o delle domande) che generano il problema. Se invece la questione riguarda numerosi intervistatori è bene che la discussione si allarghi all'intero gruppo che effettua la rilevazione. Il fatto che spesso le postazioni di lavoro degli intervistatori sono collocate nella stessa stanza facilita questo tipo di comunicazione rispetto a quanto avviene nel caso delle interviste faccia-a-faccia, dove spesso gli intervistatori risiedono sull'intero territorio in cui si svolge la rilevazione e, nella migliore delle ipotesi, ricevono un unico *briefing* da parte di un ricercatore o supervisore all'inizio della rilevazione. Infine le risposte a dubbi degli intervistatori possono essere trasferite sul questionario che scorre sul computer in forma di suggerimenti che indichino come comportarsi in particolari situazioni riscontrate nel corso delle interviste precedenti o in presenza di richieste di chiarimento degli intervistati.

L'ascolto delle interviste può essere prezioso per il ricercatore anche nell'ipotesi in cui egli non svolga il ruolo del supervisore. Infatti le risposte degli intervistati difficilmente si limitano alla scelta dell'alternativa preferita fra quelle predisposte dal ricercatore. La registrazione dei commenti degli intervistati può fornire preziosi spunti per approfondimenti successivi, nonché suggerire chiavi di interpretazione in sede di analisi dei dati. Le osservazioni appena formulate valgono ovviamente *a fortiori* per le risposte a domande aperte.

10. Per una riflessione critica sul ruolo dell'intervistatore così come delineato dall'approccio behaviorista nelle scienze sociali cfr. Pitrone (1986, pp. 103-18), Fideli, Marradi (1996, pp. 79-80).

A.1.2.4. Distorsioni nel campionamento per effetto dell'esclusione di soggetti che non dispongono del telefono

Ai vantaggi dell'intervista telefonica, illustrati nei paragrafi precedenti, si accompagna un certo numero di svantaggi, a cui sarà dedicato questo paragrafo insieme al successivo.

In primo luogo, com'è ovvio, l'intervista telefonica soffre della limitazione nella diffusione del telefono. Coloro che non dispongono del telefono sono esclusi da questa modalità di rilevazione e ciò, in ricerche su specifici strati della popolazione, può costituire una fonte rilevante di distorsione nella rappresentatività del campione, in quanto le famiglie prive di telefono non si distribuiscono uniformemente fra la popolazione: la copertura telefonica è sensibilmente inferiore nelle aree rurali e presso le famiglie povere. Chiaro (1996, pp. 5-13) fornisce una serie di informazioni sulla differente copertura telefonica nella società italiana, concludendo che «la diffusione del telefono è minore al Sud, nei centri con meno di 10.000 abitanti, presso le famiglie di bassa condizione sociale e con istruzione elementare» (ivi, p. 10; conclusioni analoghe in Romita, 1996, pp. 34-5).

A.1.2.5. Come il mezzo telefonico introduce limitazioni alla durata dell'intervista, all'argomento e alla forma delle domande

La durata

Il ricorso al mezzo telefonico comporta un minore contatto personale, che può limitare l'impegno nell'intervista sia da parte dell'intervistato sia da parte dell'intervistatore. Questo problema influenza fortemente la durata media di un'intervista telefonica. In genere si considerano accettabili durate entro i 40 minuti per un'intervista faccia-a-faccia mentre si suggerisce di limitare a un massimo di 20 minuti le interviste telefoniche. Su questo tema tuttavia la letteratura offre pareri contrastanti.

Chiaro (1996, pp. 34-5) suggerisce di non superare i 15 minuti nelle interviste alle imprese, mentre ammette la possibilità di intervistare componenti delle famiglie anche per 25 minuti. Corbetta (1999, p. 213) opportunamente precisa che «tale valutazione tuttavia dipende fortemente dal tema dell'intervista: è probabilmente realistico per ricerche di mercato, mentre su temi più interessanti per l'intervistato si può tranquillamente spostare la durata media attorno ai 25' senza conseguenze negative».

Lavrakas (1993, p. 6) suggerisce di non superare i 20-30 minuti, specie se si prevede di intervistare soggetti anziani. Groves e Lyberg (1988, p. 206) rilevano che le (poche) ricerche su questo tema mostrano come il tasso di ca-

dute sia relativamente poco sensibile alla durata dell'intervista¹¹. Gli autori concludono suggerendo che il peso percepito dall'intervistato sembra variare in relazione al tema dell'intervista, alla popolazione intervistata, alla formulazione delle domande, al comportamento dell'intervistatore e ad altre numerose caratteristiche del disegno di ricerca; essi invocano studi più approfonditi su questo tema di rilievo per la riflessione metodologica sulle interviste telefoniche.

Un tema legato alla durata delle interviste telefoniche è quello del ritmo, cioè della velocità di somministrazione delle domande che la compongono. Fideli e Marradi (1996, p. 76) osservano che, stante la necessità di far rientrare in 20-25 minuti l'intera intervista telefonica, «l'intervistatore tenderà a porre le domande in modo frettoloso e l'intervistato, cui è lasciato poco tempo per riflettere, a rispondere in modo affrettato». Un'argomentazione analoga è avanzata da Corbetta (1999, pp. 213-4) che sottolinea come «non ci sono tempi morti nella comunicazione telefonica (non è possibile utilizzare segnali non verbali per fare capire che si sta pensando alla risposta)».

Groves (1989, p. 512) riporta i risultati di una serie di studi che prevedevano la somministrazione dello stesso questionario sia per telefono sia faccia-a-faccia. Le interviste telefoniche di queste ricerche duravano in media tra il 12 e il 14 per cento in meno di quelle faccia-a-faccia.

Gli effetti del ritmo più veloce che il mezzo telefonico impone all'intervista sembrano essere diversi. In primo luogo le risposte alle domande aperte diventano più brevi e meno articolate (Groves, Kahn, 1979; Kormendi, 1988, pp. 341-56). Inoltre Jordan, Marcus e Reeder (1980, pp. 210-22) rilevano una maggiore tendenza dei soggetti a mostrare fenomeni di acquiescenza o a dare risposte estreme in interviste telefoniche rispetto a quelle faccia-a-faccia. Groves (1989, p. 514) osserva quindi che quanto più una domanda richiede all'intervistato un processo cognitivo profondo tanto più il ritmo veloce delle interviste telefoniche può indurlo a dare risposte superficiali.

Quanto appena riportato potrebbe indurre il lettore a ritenere che i dati raccolti attraverso interviste telefoniche non presentino sufficienti garanzie di qualità. È opportuno tuttavia precisare che gli stessi studi sopra riportati, oltre a mettere in luce il fatto che alcune forme di distorsione si manifestano in misura maggiore nelle interviste telefoniche, rilevano anche

11. In margine a uno studio annuale sugli atteggiamenti, Collins *et al.* (1988, pp. 229-30) rilevano come il tasso di cadute per interviste telefoniche della durata di 20 minuti sia stato del 9 per cento e quello di interviste sulle stesse tematiche che impegnavano gli intervistati per 40 minuti sia stato del 14 per cento. Gli stessi autori inoltre rilevano che non risulta chiaro in quale misura il differente tasso di rifiuti sia dovuto agli intervistati o agli intervistatori che, riluttanti a proporre un'intervista più impegnativa, possono aver contribuito a scoraggiare alcuni soggetti.

scarse differenze nella distribuzione delle risposte raccolte attraverso interviste telefoniche e interviste faccia-a-faccia (Groves, 1989, p. 514).

Forma e argomento delle domande

Come osservano Fideli e Marradi (1996, p. 76), «l'intervista telefonica non consente il ricorso a tecniche che comportano strumenti da sottoporre visivamente all'intervistato (varie forme di *gadgets*, scale autoancoranti, *line productions*)». Corbetta (1999, p. 213) lamenta che il ricorso all'intervista telefonica «costringe ad una semplificazione dei quesiti, a domande sintetiche ed essenziali, ma in ultima analisi elementari».

Alquanto diversa l'opinione di Groves (1989, pp. 520-1), che ammette l'esistenza di questa convinzione fra i ricercatori, ma menziona alcune esperienze di ricerca in fatto di rilevazione di proprietà continue operativizzate attraverso scale di atteggiamento. In una di queste ricerche gli intervistati erano chiamati a esprimere il proprio accordo o disaccordo con una serie di frasi; le risposte erano collocate su una scala a 7 punti; nelle interviste faccia-a-faccia gli intervistati disponevano di una rappresentazione grafica della scala, mentre nelle interviste telefoniche essi ricevevano semplicemente una descrizione verbale del funzionamento della stessa. Groves riferisce che le discrepanze introdotte dalla modalità di somministrazione dell'intervista sono risultate limitate¹². Un'ulteriore osservazione dello stesso autore riguarda l'uso, da parte di soggetti intervistati via telefono, di una scala a 100 punti; egli riferisce che le risposte dei soggetti, in assenza di supporti grafici, tendevano ad addensarsi sui punteggi divisibili per 10 (10, 20, 30 e così via); Groves (1989, p. 522) interpreta questo risultato sostenendo che, in assenza di un supporto visuale «su di una scala numerica il soggetto usa semplici associazioni aritmetiche per semplificare l'immagine mentale della scala. Quindi, 100 punti sono facilmente divisi in decili in prima approssimazione».

Il tema delle scale di atteggiamento è di rilievo nell'ambito della ricerca riportata in questo volume. Nel questionario somministrato agli intervistati infatti erano incluse delle scale di atteggiamento; gli intervistati erano chiamati a esprimere il proprio accordo/disaccordo con una serie di frasi-stimolo esprimendo il proprio giudizio su una scala da 0 a 10¹³. Come si dirà nel PAR. A.1.3 - più specificamente dedicata a questa esperienza di ricerca - l'impiego di questa forma di scala sembra essere stato bene accolto dagli intervistati, che hanno prodotto una distribuzione dei punteggi molto simile a quella prodotta dal campione di avvocati a cui erano state sottoposte le stesse affermazioni-stimolo nel 1995.

12. Altri studi empirici in materia sono segnalati da Groves nella stessa opera (1989, p. 522).

13. I risultati delle analisi delle risposte a queste domande sono riportati nei PARR. 4.8 e 4.11.

Infine, fra le limitazioni dell'indagine telefonica si deve segnalare l'impossibilità di rilevare, attraverso l'intervistatore, informazioni sull'abitazione dell'intervistato, il suo arredamento, l'abbigliamento del soggetto e dei suoi familiari; informazioni utili per stabilire lo status sociale dell'intervistato (Fideli, Marradi, 1996, p. 76).

A.1.2.6. Conclusioni: principali vantaggi e svantaggi delle interviste telefoniche in relazione ad alcune caratteristiche della comunicazione attraverso questo medium

Vantaggi e svantaggi collegati all'impiego di interviste telefoniche possono essere meglio valutati se inquadrati nella natura globale della comunicazione telefonica fra intervistatore e intervistato.

In apertura della loro riflessione sull'intervista telefonica, Fideli e Marradi (1996, p. 76) ricordano che la mancanza di un'interazione faccia-a-faccia «limita la "competenza comunicativa" ¹⁴ dell'intervistatore e dell'intervistato». I due autori osservano che questa limitazione produce diverse conseguenze (in parte menzionate nei paragrafi precedenti): a) aumenta il tasso di rifiuti a concedere l'intervista; b) non è possibile sottoporre all'intervistato supporti grafici alle domande incluse nel questionario; c) l'intervistatore dispone di meno elementi per valutare se l'intervistato ha compreso bene la domanda; d) non è possibile integrare le informazioni raccolte attraverso le risposte dell'intervistato con informazioni riportate dall'intervistatore circa l'abitazione, l'abbigliamento, il comportamento non verbale dell'intervistato.

Fideli e Marradi (*ibid.*) ricordano che la natura di *medium* freddo¹⁵ del telefono comporta una partecipazione totale, un'attenzione esclusiva «che risulta in stridente contrasto con la mancanza di intimità che caratterizza un colloquio tra due estranei». Sottoposto all'imperativo di contenere l'intervista in 20-25 minuti, «l'intervistatore tenderà a porre le domande in modo frettoloso e l'intervistato, cui è lasciato poco tempo per riflettere, a rispondere in modo affrettato» (*ibid.*).

A giudizio di Corbetta (1999, p. 214) i limiti più rilevanti fra questi sono la mancanza di contatto personale e la pressione del tempo a disposizione per effettuare l'intervista. «L'incalzare del ritmo non concede tempo alla riflessione; [...] la domanda breve e asciutta sollecita implicitamente una risposta dalle stesse caratteristiche; l'intervistato sente che gli viene chiesta una risposta breve, chiara e in termini immediati; non sono ammesse esitazioni». Sottolinea inoltre la necessità di semplificare i quesiti e le problematiche

14. Sul concetto di competenza comunicativa cfr. Habermas (1967; trad. it. 1980).

15. Cfr. McLuhan (1964; trad. it. 1967, p. 277).

«esigendo domande brevi e risposte dal numero ridotto di alternative. Il fatto di essere costretti alla superficie, di non poter fare interviste "lunghe" (questione tempo) o andare troppo in profondità negli argomenti (questione intensità di rapporto), fa sì che lo strumento risulti poco adatto quando ci sono esigenze di approfondimento» (*ibid.*).

La necessità di limitare la durata e la complessità delle interviste telefoniche sembrano quindi le limitazioni principali di questo strumento. Queste limitazioni inducono alcuni a considerare «questa forma di intervista del tutto inopportuna nel caso di ricerche interessate ai valori e alla personalità dei soggetti studiati» (Fideli, Marradi, 1996, p. 76). Corbetta (1999, p. 214) sottolinea come la presenza dei problemi appena menzionati «fa sì che lo strumento risulti poco adatto quando ci sono esigenze di approfondimento»; lo stesso autore tuttavia ricorda quali vantaggi dell'intervista telefonica l'istantaneità, l'immediatezza, la possibilità di raggiungere ampi campioni della popolazione e il contenimento dei costi della rilevazione (*ibid.*; analogamente Guala, 1996b, p. 108).

Questi ultimi aspetti hanno senz'altro contribuito alla diffusione del ricorso a interviste telefoniche nell'ambito delle scienze sociali, a cui si è accennato prima.

Non mancano studi che sembrano indicare come i dati raccolti tramite interviste telefoniche non sembrino discostarsi in misura rilevante da quelli raccolti con le più costose interviste faccia-a-faccia¹⁶.

L'espansione dei sondaggi telefonici suggerisce la necessità di approfondire le problematiche connesse a questo strumento. Nel prosieguo di questa riflessione saranno affrontati, alla luce dell'esperienza maturata nella conduzione di questa ricerca, i temi del rifiuto a concedere l'intervista, della necessità di contenere la sua durata e della forma delle domande; ciò soprattutto in relazione alla natura della popolazione di riferimento, gli avvocati penalisti iscritti all'Unione delle Camere penali italiane. Verranno prese in esame le scelte metodologiche effettuate nel tentativo di limitare gli effetti negativi del ricorso a questo mezzo, con le relative conseguenze.

A.1.3

Alcune riflessioni metodologiche maturate nell'ambito di questa ricerca

La prima questione che occorre affrontare in ordine alla ricerca qui riportata è proprio la scelta della modalità di rilevazione.

Nella decisione di effettuare interviste telefoniche invece di quelle tradizionali faccia-a-faccia, sono stati tenuti in considerazione i costi della rilevazione. Intervistare un cospicuo numero di difensori associati all'Unione

16. Per una rassegna cfr. Groves (1989, p. 514).

delle Camere penali italiane comportava costi rilevanti; ricorrendo al mezzo telefonico essi sono stati resi compatibili con le risorse a disposizione dell'istituto che ha promosso l'indagine.

Un ulteriore ordine di considerazioni riguarda la natura dei soggetti da intervistare. Le riflessioni della letteratura metodologica fin qui riportate sono dedicate ai problemi di metodo che si incontrano nel quadro di ricerche rivolte a famiglie, all'interno delle quali si può prevedere di identificare specifici componenti (il capofamiglia, il componente che ha compiuto gli anni più di recente, e così via). Sono pochi gli studiosi che specificano il tipo di soggetti a cui si riferiscono le loro osservazioni: Groves, per esempio, nelle opere qui più volte citate, abitualmente specifica quando le sue osservazioni sono riferite in modo particolare a una popolazione di famiglie, o a soggetti contattati in famiglia, suggerendo quindi cautela nell'estendere tali osservazioni a popolazioni diverse.

Le caratteristiche della popolazione studiata in questa ricerca, avvocati iscritti all'Unione delle Camere penali, hanno comunque indirizzato la scelta dello strumento di rilevazione. In primo luogo si tratta di persone con un alto titolo di studio, che conducono abitualmente al telefono una larga parte delle comunicazioni legate alla loro professione. Ciò induce a ritenere che le persone intervistate abbiano una buona familiarità con il mezzo telefonico; gli studi sulle interviste telefoniche¹⁷ indicano inoltre che le persone con elevato titolo di studio sono più a loro agio nel rispondere a interviste telefoniche.

Inoltre la natura, spesso molto pressante, degli impegni professionali di questi intervistati suggeriva la difficoltà di ottenere interviste faccia-a-faccia di durata pari o superiore ai 30 minuti; dal momento che, secondo gran parte della letteratura metodologica, il limite delle interviste telefoniche è circa di 20 minuti, il vantaggio in termini di durata massima consentito dalle interviste personali sarebbe stato minimo.

Inoltre la richiesta di un'intervista faccia-a-faccia avrebbe potuto incontrare forti resistenze per via della rigidità dell'impegno che avrebbe comportato per l'avvocato nel suo flusso di attività; in caso di impegni sopravvenuti l'intervistato avrebbe potuto semplicemente fissare un altro appuntamento telefonico: mandare via un intervistatore venuto di persona sarebbe stato più imbarazzante per un avvocato che, figurandosi questa possibilità, avrebbe potuto scoraggiarsi e rifiutare l'intervista¹⁸.

Infine un'intervista faccia-a-faccia sul luogo di lavoro – difficilmente sarebbe stato possibile ottenere di effettuare l'intervista presso l'abitazione del

17. Cfr. la sezione precedente.

18. La flessibilità dell'intervista telefonica è richiamata da Romita (1996, p. 38) che ricorda come gli intervistati spesso chiedano di spostare la data o l'ora di effettuazione del colloquio; questa possibilità è stata spesso sfruttata dagli intervistati di questa ricerca.

professionista – sarebbe stata fatalmente interrotta da collaboratori, clienti, e da numerose telefonate; invece l'attenzione esclusiva che comporta la conversazione telefonica (ricordata da Fideli, Marradi, 1996, p. 76) avrebbe permesso uno svolgimento meno intermittente dell'intervista stessa.

In definitiva alcuni dei vantaggi associati alle interviste telefoniche si sono rivelati centrali in questo studio, e hanno spinto i ricercatori a scegliere questo strumento per la loro raccolta di informazioni.

A.1.3.1. Le cadute registrate in questa ricerca

Prima di affrontare una riflessione sulle cadute riscontrate in questa ricerca è forse opportuno richiamare alcuni concetti che saranno impiegati nel prosieguo della trattazione.

La ricerca empirica vede il ricercatore definire una serie di procedure, e operare una serie di scelte, al fine di passare «dall'astratta determinazione del tipo di referenti che gli interessano (unità) all'individuazione dei casi concreti che saranno oggetto della sua indagine» (Gasperoni, 1998b, p. 183). Il ricercatore deve quindi definire un ambito spazio-temporale che definisca quali, fra gli oggetti appartenenti all'unità di ricerca, possono diventare casi di una specifica ricerca (Marradi, 1984, p. 20). A questo proposito è forse opportuno ricordare che «i risultati di una ricerca non sono generalizzabili oltre l'ambito spazio-temporale entro il quale sono stati scelti i suoi casi» (*ibid.*).

La definizione dell'unità di ricerca e dell'ambito spazio-temporale determinano la popolazione di riferimento (Marradi, 1984, pp. 20-1; Gasperoni, 1998b, p. 184). Tuttavia «spesso anche quella delimitazione non è sufficiente a ridurre il numero di potenziali casi ad un livello accessibile alle risorse di un dato ricercatore. Si ricorre quindi al *campionamento*¹⁹, cioè alla selezione di un sotto-insieme di casi che sia in qualche modo rappresentativo dell'insieme dei potenziali casi» (Marradi, 1984, pp. 20-1).

Il percorso dalle unità ai casi è scandito da diverse tappe, ad ognuna delle quali corrisponde un insieme di oggetti che fanno parte dell'unità di ricerca; Gasperoni (1998b, pp. 183-5) propone di distinguere quattro diversi insiemi di soggetti:

- a) *la popolazione di riferimento*: l'insieme degli oggetti che costituiscono l'estensione (in senso logico) dell'unità prescelta e rientrano nell'ambito spazio-temporale scelto;
- b) *la popolazione operativa*: l'insieme degli oggetti, fra quelli appartenenti all'ambito spazio-temporale definito, per i quali si dispone di una lista con le informazioni necessarie a identificarli e fra i quali scegliere successiva-

19. Corsivo dell'autore.

mente i casi (se l'unità di ricerca è costituita da individui le informazioni saranno costituite da nomi, indirizzi civici, numeri di telefono e così via);

c) *il campione iniziale*: l'insieme degli oggetti facenti parte della popolazione operativa selezionati al fine della rilevazione; tale campione viene individuato scegliendo un numero definito di oggetti dalla popolazione di riferimento;

d) *il campione effettivo*: l'insieme degli oggetti su cui si effettua concretamente la rilevazione.

La differenza fra la popolazione di riferimento e la popolazione operativa è costituita dal fatto che non sempre la lista di cui dispone il ricercatore copre tutti gli oggetti facenti parte della popolazione di riferimento (vi possono essere poi oggetti inclusi nella popolazione operativa che non fanno parte della popolazione di riferimento). È ovvio che, tanto più elevate sono le discrepanze fra la popolazione di riferimento e la popolazione operativa, tanto più sarà problematico generalizzare alla prima (popolazione di riferimento) i risultati ottenuti attraverso una rilevazione di oggetti selezionati dalla seconda (la popolazione operativa).

Un secondo ordine di problemi si colloca nel passaggio fra il campione iniziale e quello effettivo. I due insiemi si differenziano perché non si riesce a effettuare la rilevazione su una parte dei soggetti che compongono il campione iniziale. In tutti i sondaggi un certo numero di soggetti rifiuta di concedere l'intervista; questi ultimi vengono sostituiti da altri individui. Se gli individui che finiscono per essere casi della ricerca lo diventano grazie a meccanismi non casuali e/o danno luogo a un campione effettivo con una composizione diversa da quella prevista, si introducono distorsioni nei risultati (Marradi, 1997a; analogamente Gasperoni, 1998b, p. 184).

Nella ricerca qui riportata la popolazione di riferimento è costituita dall'insieme degli avvocati iscritti alle Camere penali italiane al momento della rilevazione. La popolazione operativa sono invece gli avvocati inseriti nelle liste di iscritti alle stesse associazioni fornite all'IRSIG-CNR dall'Unione delle Camere penali italiane, a loro volta compilate fra il 1999 e il 2000. La possibile discrepanza fra i due tipi di popolazione potrebbe essere data dalle variazioni, nella base degli associati, intervenute fra il momento della compilazione delle liste degli iscritti e quello della rilevazione (effettuata nel giugno del 2000): gli avvocati che hanno aderito alle Camere penali dopo la compilazione delle liste non hanno avuto possibilità di far parte del campione.

Quanto alla discrepanza fra campione iniziale e campione effettivo, come si vedrà nel seguito di questa sezione, non è stato possibile effettuare l'intervista con una parte dei soggetti preliminarmente estratti che sono stati sostituiti da altri; ciascuno di questi ultimi è stato individuato attraverso un'estrazione casuale dall'elenco degli iscritti alla Camera penale di coloro che non era possibile intervistare. Per ciò che riguarda la procedura di estrazione e l'appartenenza a una specifica Camera penale quindi si può affermare

che i soggetti caduti²⁰ hanno le stesse caratteristiche dei soggetti che li sostituiscono; non si può negare tuttavia che vi possono essere altre proprietà su cui i soggetti che sono sfuggiti alla rilevazione possono avere stati diversi da quelli dei soggetti che li hanno sostituiti.

In questa ricerca non è stata prevista la rilevazione delle motivazioni dei rifiuti. Inoltre non è stato possibile recuperare il file che il sistema CATI ha prodotto con la registrazione di tutti i contatti effettuati dall'azienda privata che ha realizzato la rilevazione; una conseguenza di questo è che il numero di persone contattate dovrà essere stimato in base al numero di nominativi forniti all'azienda di rilevazione.

Questo è stato 3.200²¹. Dal momento che il numero di interviste effettuate è pari a 1.000 ciò determina un "rapporto di intervista" pari a 0,312²².

Il numero di cadute riscontrate rispetto al campione iniziale di 1.000 nominativi è stato di 485 soggetti, che sono stati sostituiti con altri nominativi estratti in maniera casuale dagli elenchi della stessa Camera penale in cui era iscritto ciascun avvocato del campione iniziale per il quale non era stato possibile effettuare l'intervista. La percentuale di cadute è quindi il 48,5 per cento.

Le informazioni sui soggetti del campione iniziale non intervistati sono molto scarse; ciò dipende dal fatto che gli elenchi dei nominativi da cui esso è stato estratto riportavano solo la Camera penale di appartenenza di ciascun avvocato, l'indirizzo e, in molti casi, il numero di telefono. Quest'ultimo era presente per gli iscritti a 86 delle 111 Camere penali attive al momento della costruzione degli archivi da cui è stata tratta la lista degli iscritti;

20. Gasperoni (1998b, p. 184) ricorda che nella letteratura metodologica questo fenomeno viene denominato "non risposta"; egli tuttavia suggerisce di evitare «questo termine perché, nell'ambito delle ricerche basate sulla somministrazione di questionari, essa designa anche il comportamento di quei soggetti che si riescono ad intervistare ma che si rifiutano o non sono in grado di rispondere ad una o più specifiche domande poste loro nel corso dell'intervista» (*ibid.*). Il problema è sentito anche da Groves (1998, p. 22) il quale, nell'ambito di una monografia sui casi di rifiuto di concedere l'intervista, precisa che quel lavoro è dedicato ai casi di *unit nonresponse* non ai casi di *item nonresponse*.

21. In un primo tempo sono stati forniti all'azienda di rilevazione 3.180 nominativi per l'esplicitamento delle interviste, per ognuno dei quali si è tentato di stabilire un contatto al fine di effettuare l'intervista; negli ultimi giorni di rilevazione l'agenzia ha richiesto di poter usare alcuni ulteriori nominativi per completare le quote di alcune Camere penali; ciò suggerisce di stimare intorno a 3.200 il numero totale di soggetti con cui è stato preso contatto (o che si è tentato di contattare) e che quindi potenzialmente potevano concedere l'intervista.

22. Groves (1989, p. 141) indica come universalmente accettato il rapporto fra interviste effettuate e la somma delle interviste complete, di quelle parziali, dei casi non contattati ma inclusi nel campione, dei rifiuti e di tutti gli altri casi inseriti nel campione e non intervistati; peraltro lo stesso autore adotta la denominazione *response rate* che soffre del problema di confusione terminologica menzionata nella nota 20 di questa Appendice, in quanto designa sia l'accettazione dell'intervista sia la risposta alle singole domande; per questo motivo è stato qui denominato "rapporto di intervista" e non "di risposta", come suggerirebbe una traduzione letterale.

complessivamente non si disponeva del numero di telefono per poco più del 18 per cento degli avvocati iscritti all'associazione. Questa situazione si riscontrava specularmente nel campione²³ di 1.000 intervistati che si trovava a includere 183 casi per i quali prima di poter procedere a un contatto telefonico occorreva rintracciare il numero.

Come si può facilmente prevedere, fra questi intervistati il numero di mancate interviste è stato sensibilmente maggiore rispetto a quanto riscontrato nel gruppo di soggetti il cui numero di telefono era disponibile. Infatti l'intervista è stata portata a termine per il 55 per cento circa dei soggetti con un numero di telefono, mentre solo il 38 per cento degli altri è stato intervistato.

L'informazione costituita dalla Camera penale di appartenenza è stata elaborata raggruppando le 111 Camere penali in tre grandi zone geografiche: Nord, Centro (comprendente anche la Sardegna) e Sud (comprendente anche la Sicilia)²⁴. In queste zone geografiche il tasso di cadute non sembra variare in maniera sensibile (al Nord si riscontra una percentuale di mancate interviste del 47 per cento circa dei nominativi del campione iniziale, contro il 50 per cento circa del Centro e del Sud).

La percentuale lievemente inferiore di cadute del Nord Italia potrebbe essere ricondotta alla maggiore facilità di rintracciare (e intervistare) i casi di cui non si disponeva del numero di telefono. Infatti al Nord sono stati intervistati il 50 per cento di questi soggetti, mentre al Centro e al Sud, coloro che non avevano riportato, nell'elenco fornito dall'Unione delle Camere penali, il numero telefonico sono stati intervistati solo nella misura del 35-36 per cento.

Le scarse informazioni a disposizione dei ricercatori non permettono di individuare le ragioni dei rifiuti. Sembra tuttavia che la tendenza a non concedere l'intervista non sia associata al fatto che i soggetti siano iscritti a una Camera penale di (e presumibilmente operino in) una specifica area geografica del paese. Risulterebbe invece centrale la possibilità di disporre in via preliminare del recapito telefonico. Quest'ultimo infatti è spesso impossibile da reperire se non fornito a monte dall'associazione. Ciò in quanto molti avvocati operano in studi in cui condividono le strutture con altri professionisti (cfr. PAR. 3.1); in questa situazione può essere frequente il caso di avvocati il cui nome non compare sugli elenchi del telefono, e che quindi sono estremamente difficili da rintracciare.

Fra gli intervistati appartenenti alle Camere penali nelle quali non si disponeva del recapito telefonico degli iscritti, sono sovrarappresentati gli av-

23. Il campione era stato costruito in modo che la percentuale di soggetti nel campione iscritti a ciascuna Camera penale fosse la stessa riscontrabile nell'intera popolazione operativa.

24. I criteri di aggregazione sono gli stessi che hanno guidato la costruzione della variabile "zona geografica del foro di riferimento" per la quale si rimanda al PAR. 2.1.

vocati più anziani, che esercitano la professione da un maggior numero di anni, mentre risultano in percentuale inferiore alla media del campione i giovani che hanno 40 anni o meno²⁵. Ciò induce a pensare che il tentativo di reperire i recapiti telefonici degli avvocati di queste Camere penali abbia avuto facile esito positivo per quei professionisti che in conseguenza di una maggiore anzianità nell'esercizio della professione hanno acquisito una maggiore visibilità (il loro cognome è in testa agli altri negli studi associati, sono intestatari delle utenze telefoniche, e così via). Si tratta, fortunatamente, di una ventina di casi su tutto il campione, e questo limita la portata della distorsione derivante da questo problema di campionamento.

A.1.3.2. La durata delle interviste telefoniche

La ricerca di cui si rende conto in questo volume, come si è detto più volte, era rivolta ad avvocati associati alle Camere penali italiane, che accettavano di effettuare l'intervista presso il loro studio, in orario di lavoro²⁶. Questa circostanza è centrale per comprendere alcuni aspetti importanti della rilevazione, in primo luogo quello relativo alla durata dell'intervista.

Come è stato anticipato nel PAR. A.1.2, la letteratura metodologica indica intorno ai 40 minuti la durata media delle interviste faccia-a-faccia e intorno ai 20 quella delle interviste telefoniche.

Peraltro – come pure è stato anticipato – la possibilità di effettuare interviste faccia-a-faccia di qualunque durata ad avvocati durante l'orario di apertura del loro studio è apparsa all'équipe di ricerca estremamente ardua.

Nei colloqui preliminari avuti con i penalisti per la messa a punto del questionario si era constatato che proprio il ricorso al mezzo telefonico consente all'intervistatore di disporre di tempo sufficiente alla somministrazione del questionario. Infatti, quando il professionista è al telefono, collaboratori e clienti evitano in genere di interromperlo, cosa che invece avverrebbe più di frequente nel caso di un'intervista faccia-a-faccia²⁷.

Inoltre, ove il campione sia composto da professionisti della materia su cui verte il questionario, i temi investigati possono suscitare l'interesse dell'intervistato, e di conseguenza contribuire ad aumentare il tempo che i soggetti scelgono di dedicare all'intervista.

25. Non emergono invece discrepanze di rilievo fra avvocati appartenenti ai due tipi di Camere penali (con o senza recapito telefonico) in relazione al fatto di condividere lo studio e al tipo di reati prevalentemente trattati.

26. Tale circostanza era dovuta al fatto che gli elenchi degli associati forniti al gruppo di ricerca comprendevano solo il nominativo del penalista, l'indirizzo dello studio professionale e, ma non sempre, il numero di telefono.

27. Per una panoramica sul tema delle problematiche poste dall'effettuazione delle interviste sul luogo di lavoro cfr. Gobo (1997, p. 160). A parere di chi scrive parte delle situazioni problematiche riportate da questo autore possono essere risolte attraverso il ricorso all'intervista telefonica sul luogo di lavoro.

Infine occorre ricordare che la natura professionale del lavoro dell'avvocato lascia quest'ultimo libero da condizionamenti dei superiori gerarchici, sia in merito alla decisione di effettuare l'intervista, sia in relazione alla quantità di tempo da dedicarvi.

In questa ricerca la durata media delle interviste è stata di 20 minuti, con uno scarto tipo pari a 6,68. Una durata media, quindi, simile a quella indicata in letteratura (cfr. PAR. A.1.2.5). Il 10 per cento degli avvocati intervistati ha richiesto tempi per l'intervista pari o superiori a 28 minuti e il 7 per cento circa ha impiegato 30 minuti e più per concludere il colloquio. Le interviste di questi penalisti erano di solito segnalate dagli intervistatori al ricercatore, presente durante la rilevazione; quest'ultimo, attraverso una postazione predisposta a questo scopo, si poneva in ascolto di queste telefonate. Le interviste più lunghe erano effettuate da intervistati che commentavano ampiamente le domande, fornivano spunti per l'interpretazione dei risultati e spesso instauravano con l'intervistatore un contatto personale che, pur con le limitazioni connaturate al mezzo telefonico, ha quasi certamente contribuito a innalzare la fedeltà²⁸ dei dati rilevati.

Alla luce dell'esperienza maturata in questa ricerca sembra quindi di poter concordare con la considerazione di chi ritiene centrale l'interesse dell'intervistato per i temi trattati nell'intervista in relazione alla fedeltà dei dati raccolti (Gasperoni, 1996, pp. 76-81; Sapignoli, 1996, pp. 94-100; Corbetta, 1999, p. 213). Ove poi le domande del questionario riguardino, come in questo caso, nodi problematici dell'esperienza professionale degli intervistati, la pressione del tempo che spinge a limitare la durata dell'intervista diventa spesso marginale. È importante comunque che sia l'intervistato a gestire i tempi del colloquio a seconda dei propri impegni, del tempo a sua disposizione, della volontà di precisare problematiche e fornire commenti che possono essere registrati in forma riassuntiva dall'intervistatore o dal ricercatore che ascolta l'intervista dalla sua postazione. D'altra parte è opportuno che il ricercatore predisponga uno strumento di rilevazione la cui somministrazione possa essere effettuata nei tempi massimi sopra indicati. È chiaro che da queste considerazioni emerge l'esigenza di un'accurata preparazione del questionario e della necessità di un'approfondita fase di pre-test²⁹.

A.1.3.3. La formulazione delle domande e la necessità di ricorrere a quesiti strutturati in forma semplice

Fra i principali svantaggi connessi all'impiego delle interviste telefoniche, c'è anche la necessità di semplificare i quesiti e le problematiche toccate nel que-

28. Cfr. Marradi (1990, pp. 55-96).

29. Sull'importanza di un'attenta fase di pre-test condotta direttamente e/o sotto la supervisione del ricercatore cfr. Cacciola, Marradi (1988, pp. 99-102) e Corbetta (1999, pp. 220-1) che insiste anche sul controllo della durata dell'intervista. Sulla costruzione dell'intero strumento di rilevazione cfr. Pitrone (1986).

stionario. «L'assenza di un contatto personale rende, nell'intervista telefonica, il rapporto più formale, meno impegnativo; l'intervistato ha minore reticenza a rispondere in maniera burocratica o a caso» (Corbetta, 1999, p. 214).

Questa osservazione è senza dubbio condivisibile, soprattutto nei casi in cui l'intervista telefonica venga impiegata in una rilevazione rivolta a singoli individui e abbia come oggetto fatti e opinioni dei soggetti sulla loro vita sociale o familiare.

Lo scopo di questa riflessione è argomentare che alcune caratteristiche degli intervistati, individuati in quanto portatori di uno specifico sapere professionale, e delle tematiche della ricerca – legate alla professione dei soggetti – possono essere usate al fine di limitare alcuni degli svantaggi sopra menzionati³⁰.

In primo luogo la natura professionale di una parte degli argomenti trattati nel questionario e le conoscenze tecniche che si può presumere siano in possesso degli intervistati possono consentire la formulazione di domande brevi, proprio perché formulate in linguaggio tecnico; inoltre anche le risposte da sottoporre all'intervistato possono giovare di questo apparato linguistico.

Per esempio, una delle domande del questionario era la seguente: "Le consta che siano rispettati i termini previsti dalla legge per le indagini preliminari?".

Come accennato nel PAR. 4.2 il Codice di procedura penale definisce il concetto di indagini preliminari e fissa dei precisi limiti temporali per la loro durata; si può presumere che gli intervistati, tutti avvocati operanti nel ramo penale, conoscano bene tale normativa; in questo caso quindi il ricorso a un linguaggio specialistico ha consentito di limitare la lunghezza della domanda senza semplificare oltre misura la problematica che si intendeva trattare.

Il ricorso a un linguaggio specialistico è possibile anche nel testo delle risposte chiuse sottoposte agli intervistati; ecco un esempio, tratto dalle domande in tema di intercettazioni telefoniche: "E i verbali relativi all'intercettazione, orientativamente, quando sono stati depositati in segreteria a disposizione della difesa? 1. entro 5 giorni dal termine delle operazioni (art. 268 comma 4 CPP); 2. entro il termine delle indagini preliminari (ritardo al deposito; art. 268 comma 5 CPP); 3. oltre il termine delle indagini preliminari; 4. altro; o. non ricorda / non sa / non risponde".

Anche in questo caso si è fatto ricorso alla citazione di articoli e commi di legge di sicura conoscenza da parte degli intervistati.

30. La centralità del livello di istruzione degli intervistati in relazione alla fedeltà dei dati rilevati tramite intervista è sottolineata da numerosi autori: Bocuzzi (1985); Gasperoni, Giovani (1992, pp. 60-99); Sapignoli (1992, pp. 100-29); Gasperoni (1996, pp. 66-85); Sapignoli (1996, pp. 87-100); Gobo (1997, p. 154).

Infine il ricorso al linguaggio specialistico può essere utile per fornire agli intervistatori indicazioni sulle precisazioni da offrire agli intervistati in caso di dubbi sul testo delle domande. Per esempio, la domanda sul patrocinio dei non abbienti (cfr. PAR. 3.7) prevedeva che, nel caso l'intervistato non comprendesse appieno il testo della domanda, l'intervistatore precisasse che ci si riferiva a quanto disciplinato dall'articolo 98 del Codice di procedura penale (il patrocinio dei non abbienti) e non a quanto contenuto nell'articolo 97 dello stesso Codice di procedura penale (difesa d'ufficio). Queste precisazioni tecniche, ovviamente fuori luogo in un questionario rivolto al vasto pubblico, sono invece in grado di dirimere immediatamente molti dubbi di intervistati specialisti in uno specifico campo del sapere, per i quali numeri e commi snocciolati dall'intervistatore al telefono hanno un significato immediato e chiaro.

È necessario dedicare un'ultima serie di considerazioni al tema dell'operativizzazione delle proprietà concepibili come continue e che sono rilevate con tecniche di *scaling* (per esempio gli atteggiamenti)³¹. Il problema è rilevante in quanto le interviste telefoniche non si prestano, ovviamente, all'impiego di tutte quelle tecniche di *scaling* che necessitano di un supporto grafico da mostrare all'intervistato (cfr. PAR. A.1.2.5).

In questa ricerca sono stati operativizzati una serie di concetti relativi al rapporto fra pubblico ministero e giudice per le indagini preliminari (cfr. PAR. 4.8) nonché al tema della separazione delle carriere dei giudici da quelle dei pubblici ministeri (cfr. PAR. 4.11).

Entrambi i temi sono stati scomposti in sotto-argomenti e, per ciascuno di essi, è stata formulata una frase-stimolo da sottoporre agli intervistati, che assegnavano a ciascuna di esse un punteggio da 0 a 10. Se l'intervistato si trovava d'accordo con la frase assegnava un punteggio elevato (vicino al 10, o anche 10); se invece era contrario assegnava all'affermazione un punteggio basso (vicino allo 0 o al limite 0). L'intervistatore leggeva la frase al telefono e registrava il punteggio assegnato dall'intervistato.

Questo tipo di tecnica si basava sull'assunto che la scala da 0 a 10 fosse sufficientemente interiorizzata dagli intervistati da non richiedere l'uso di un supporto grafico da mostrare al soggetto – via non percorribile nel quadro di una rilevazione telefonica³². Groves (1989, pp. 520-4) documenta il feno-

31. Sulla natura di proprietà, e definizioni operative cfr. Marradi (1984, pp. 43-55; 1995, pp. 15-21; 1997b, pp. 11-3); sulle variabili quasi-cardinali ottenute mediante tecniche di *scaling* cfr. Marradi (1995, pp. 104-12).

32. In una rilevazione telefonica somministrata da chi scrive (Sapignoli, 1999), tuttavia, la necessità di sottoporre agli intervistati una batteria di scale riportate in forma grafica (una scala *forced choice*) è stata affrontata inviando il questionario per posta agli intervistati e chiedendo loro di tenere davanti a sé il questionario al momento dell'effettuazione dell'intervista. In questo modo l'intervistato poteva controllare sul proprio questionario lo schema di risposta mentre l'intervistatore conduceva il colloquio telefonico. Questa soluzione, effettivamente dispendiosa in termini di risorse finanziarie e temporali impiegate, potrebbe tuttavia rivelarsi semplice da attuare ove si potesse inviare copia del questionario tramite posta elettronica.

meno della tendenza degli intervistati a scegliere punteggi multipli di 10, nella somministrazione telefonica di una scala 0-100; egli argomenta tale fenomeno sostenendo che questo consente ai soggetti di semplificare l'immagine mentale della scala in una situazione in cui non viene sottoposta loro una rappresentazione grafica della scala stessa. Ciò induce a ritenere che una scala 0-10 possa essere relativamente facile da maneggiare per un intervistato anche in assenza di un supporto visuale.

L'ascolto delle interviste da parte del ricercatore ha suggerito che i soggetti si sono trovati a loro agio alle prese con questo tipo di scale.

Un ulteriore indizio del discreto funzionamento della scala può essere individuato nell'estrema vicinanza dei punteggi medi ottenuti dalle stesse affermazioni-stimolo nelle due rilevazioni in cui sono state impiegate (quella del 1995 oltre a quella qui riportata; cfr. TABB. 4.19 e 4.29); questo confronto non può né vuole essere considerato una forma di stima della attendibilità delle definizioni operative costituite dalle 7 scale impiegate nel questionario. Offre un certo conforto il fatto che l'atteggiamento dell'Unione delle Camere penali in tema di separazione delle carriere dei magistrati (costituente il tema di una delle due batterie somministrate) va nella stessa direzione indicata dalle risposte rilevate tramite le domande incluse nei questionari delle ricerche del 1995 e del 2000 (Frigo, 1994; 2000), e ciò può far ritenere che le informazioni raccolte tramite le domande in forma di scale inserite nelle due ricerche menzionate riflettano lo stato dei soggetti sulle proprietà oggetto di rilevazione.

In definitiva si può ritenere che, date le particolari caratteristiche degli intervistati di questa ricerca, il ricorso al linguaggio tecnico proprio dei soggetti e l'operativizzazione di alcune proprietà attraverso la costruzione di scale relativamente semplici da rappresentare anche senza un supporto visuale – le scale 0-10 – ha consentito di limitare alcuni inconvenienti comunemente associati alla rilevazione telefonica delle informazioni nelle scienze sociali.

Appendice 2

Il questionario

[1] Anno di nascita

[2] Anno in cui è diventato procuratore legale

[3] Attualmente lei si occupa esclusivamente del settore penale o anche del civile?
[leggere]

1 Esclusivamente del settore penale

2 Anche del settore civile

3 Anche del settore civile solo per gli aspetti delle cause penali con risvolti civilistici

[4] In passato di quale/i settore/i si è prevalentemente occupato?

1 Esclusivamente del settore penale

2 Esclusivamente del settore civile

3 Di entrambi

0 Non ricorda / non risponde

Se oggi si dedica esclusivamente al settore penale e in passato si è occupato anche del settore civile:

[5] In che anno, pressappoco, è avvenuto il cambiamento?

anno / ___/___/___/___/

Non ricorda / non risponde

[6] Si è mai occupato di processi contro la criminalità organizzata?

Sì

No

Non ricorda / non risponde

[7] Si è mai occupato di processi relativi a Tangentopoli o al finanziamento illecito dei partiti?

Sì

No

Non ricorda / non risponde

[8] Indichi per esteso a quale settore del diritto penale dedica la maggior parte del suo tempo:

[Trascrivere risposte su righe sottostanti. Massimo 2 opzioni. Se risponde "nessuna in particolare" insistere un po']

[9] quante cause penali ha curato approssimativamente nel corso del 1999?

circa / ___/___/___/

Non ricorda / non sa / non risponde

[10] Condivide lo studio con colleghi?

No

Sì, con avvocati

Sì, con altri professionisti

[Solo per chi ha risposto 2 o 3 alla dom. precedente]

[11] Se sì, trattasi di:

Associazione di lavoro

Sola condivisione delle spese

Non sa / non risponde

[12] Dispone di personale di segreteria esclusivamente dedicato alle sue esigenze?

No

Sì

[Solo per chi ha risposto 2 alla dom. precedente]

[13] Ci può indicare il numero di persone dedicato esclusivamente alle sue esigenze?

num. / ___/___/

[14] Il suo studio possiede le seguenti attrezzature? [multirisposta]

Macchine da scrivere manuali

Macchine da scrivere elettriche/elettroniche

Personal computer

- | | |
|----|------------------------------------------------|
| 4 | Programmi di videoscrittura |
| 5 | Programmi di archiviazione |
| 6 | Collegamento terminale con la cassazione |
| 7 | Fax |
| 8 | Fotocopiatrice |
| 9 | Dittafoni/registratori |
| 10 | Videoregistratori |
| 11 | Collegamento degli eventuali PC in rete locale |
| 12 | Collegamento degli eventuali PC in Internet |
| 13 | Altro (specificare) |

[15] Quali sono gli uffici giudiziari nel cui ambito svolge prevalentemente la sua attività?

[Costruire una variabile unica con 4 cifre poste rigorosamente nell'ordine dichiarato dall'intervistato]

- | | |
|---|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | Pretura |
| 2 | Tribunale |
| 3 | Corte d'assise |
| 4 | Corte d'appello |
| 5 | Corte d'assise d'appello |
| 6 | Cassazione |
| 7 | Uffici minorili (es. tribunale per i minorenni) |
| 8 | Uffici giudiziari dell'Esecuzione (es. magistrato di sorveglianza) |

[Scrivere qui i codici; se ne indica uno solo aggiungere ooo]

[16] Di solito vengono rispettati gli orari fissati per le udienze dibattimentali?

- | | |
|---|--------------------------------------------------------|
| 1 | Sì |
| 2 | No, ma i ritardi sono accettabili |
| 3 | No, e ritardi comportano una notevole perdita di tempo |
| o | Non ricorda / non risponde |

[17] Nella sua attività professionale penale, quanto tempo, in percentuale passa fuori studio?

[Attenzione: non sa / non risponde = 999]

/__/_/___/___/% fuori studio

[18] Complessivamente, in una giornata tipo, quanto tempo in percentuale stima che venga impiegato in attesa, di udienze o di interrogatori, rispetto al totale del tempo da lei impiegato fuori studio?

[Attenzione: non sa / non risponde = 999]

/__/_/___/___/% impiegato in attesa rispetto a quello fuori studio

[19] Una delle novità di rilievo introdotta dal CPP del 1989 è l'esame diretto e incrociato dei testimoni e delle parti. Ritiene che accusa e difesa abbiano imparato a valorizzare questo strumento processuale?

- | | |
|---|-------------------------------------------------|
| 1 | Sì |
| 2 | No, in particolare l'accusa non ha imparato |
| 3 | No, in particolare la difesa non ha imparato |
| 4 | No, entrambe le parti hanno ancora dei problemi |
| o | Non sa / non risponde |

[20] Per compiere delle investigazioni, in che misura ricorre a investigatori privati?

- 1 Mai
- 2 Quasi mai
- 3 Qualche volta
- 4 Spesso
- 5 Quasi sempre
- o Non ricorda / non risponde

[21] E a consulenti tecnici?

- 1 Mai
- 2 Quasi mai
- 3 Qualche volta
- 4 Spesso
- 5 Quasi sempre
- o Non ricorda / non risponde

[22] Secondo lei, il complesso di norme vigenti a tutela del segreto d'indagine è:
[leggere]

- 1 Complessivamente adeguato
- 2 Adeguato ma vanificato dagli operatori della giustizia e dell'informazione
- 3 Inadeguato
- 4 Altro
- o Non ricorda / non sa / non risponde

[23] Qual è il suo giudizio sull'attuale sistema del gratuito patrocinio per i non abbienti?

- 1 Totalmente positivo
- 2 Positivo, anche se con qualche riserva
- 3 Parzialmente negativo
- 4 Totalmente negativo
- o Non ricorda / non sa / non risponde

[Se l'intervistato chiede spiegazioni precisare che ci riferiamo alle norme che fanno capo all'art. 98 CPP (patrocinio dei non abbienti), e non alla difesa d'ufficio (art. 97 CPP)]

[24] Relativamente al rapporto fra libertà di stampa e segreto d'indagine, quale fra le seguenti proposte lei approverebbe? [leggere]

[Se dà più risposte, invitarlo a scegliere. Se non sceglie segnare la prima che ha indicato]

- 1 Istituzione di un Giurì dell'informazione
- 2 Approvazione di codici deontologici per giornalisti, avvocati e magistrati
- 3 Pene più severe per chi divulga notizie coperte da segreto
- 4 Divieto di pubblicazione sulla stampa dei nomi dei magistrati che seguono indagini particolarmente delicate
- 5 nessuna
- o non ricorda / non sa / non risponde

[25] Secondo lei, l'uso non corretto che si fa della custodia cautelare è: [leggere]

- 1 Molto limitato/occasionale
- 2 Abbastanza frequente
- 3 Frequente
- 4 Molto frequente
- o Non ricorda / non sa / non risponde

[26] Le consta che siano rispettati i termini previsti dalla legge per le indagini preliminari?

- 1 Mai
- 2 Raramente
- 3 Qualche volta
- 4 Spesso
- 5 Sempre
- o Non sa / non risponde

[Se ha risposto [5] andare a domanda 29]

Ora le leggo due metodi che pare vengano usati per protrarre le indagini oltre i limiti di tempo fissati dal codice. indichi per ciascuno di essi se si verificano o meno nel foro in cui Lei esercita:

[27] Ritardo dell'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro

- 1 Sì, frequentemente
- 2 Sì, raramente
- 3 No
- 4 Non saprei
- o Non sa / non risponde
- 9 Non applicabile

[28] Iscrizione nel registro "ignoti" o nel registro "atti non costituenti reato" di notizie di reato solo successivamente inserite nel registro "noti", così da dilatare i termini, che decorrono nuovamente ad ogni iscrizione

- 1 Sì, frequentemente
- 2 Sì, raramente

- 3 No
- 4 Non saprei
- o Non sa / non risponde
- 9 Non applicabile

[29] Secondo la sua esperienza nel nuovo processo penale il pubblico ministero, in generale:

[Leggere solo le prime 5 risposte, se indica "altro" codificare da 6 a 9; fa parte della stessa variabile]

- 1 Si occupa anche di ricercare le prove a discarico
- 2 Cerca le prove a discarico solo su sollecito del legale
- 3 Si limita a non ignorare eventuali elementi a discarico emersi durante l'indagine
- 4 Ignora prove a discarico, non se ne occupa
- 5 Cerca solo prove a carico
- 6 È come prima
- 7 Dipende dal p.m.
- 8 Dipende dal tipo di processo
- 9 Altro
- o Non sa / non risponde

[30] Secondo la sua esperienza, ci sono differenze tra sostituto e sostituto nell'individuare le priorità di perseguimento dei reati?

- 1 No
- 2 Sì, ci sono differenze di poco conto
- 3 Sì, ci sono differenze rilevanti
- o Non sa / non risponde

[31] Ritiene che queste priorità:

- 1 Siano costanti nel tempo
 - 2 Varino a seconda dei riconoscimenti esterni (pressioni della comunità, e/o dei mass media ecc.)
 - 3 Varino a seconda delle gratificazioni interne (conformità agli orientamenti del CSM ecc.)
- [le risposte [4] [5] [6] e [8] non sono da leggere]
- 4 Riconoscimenti e gratificazioni (risposte 2 + 3)
 - 5 Variano secondo gli orientamenti politici
 - 6 Dipende dall'orientamento dell'ufficio
 - 8 Dipende dal p.m.
 - o Non ricorda / non sa / non risponde
 - 9 Non applicabile

[32] E vi sono differenze nel modo in cui ciascun sostituto utilizza i mezzi d'indagine per i tipi di reato molto simili tra loro?

- 1 No
 - 2 Sì, ci sono differenze di poco conto
 - 3 Sì, ci sono differenze rilevanti
- [le risposte [4] e [5] non sono da leggere]
- 4 Sì (generico)
 - 5 Non ne ha fatto uso
 - o Non ricorda / non sa / non risponde

[33] Le risulta che negli uffici di procura da Lei frequentati esista un tentativo per rendere uniformi gli orientamenti dei sostituti ?

- 1 No
- 2 Sì
- o Non ricorda / non sa / non risponde

[34] Nei casi da lei trattati, il pubblico ministero, rispetto alle esigenze investigative, ha fatto un uso ridotto, adeguato o eccessivo delle intercettazioni telefoniche?

- 1 Ridotto
- 2 Adeguato
- 3 Eccessivo
- 4 Dipende dal p.m.
- o Non ricorda / non sa / non risponde

[35] E i verbali relativi all'intercettazione, orientativamente, quando sono stati depositati in segreteria a disposizione della difesa?

- 1 Entro 5 giorni dal termine delle operazioni (art. 268 comma 4)
- 2 Entro il termine delle indagini preliminari (ritardo al deposito art. 268 comma 5)
- 3 Oltre il termine delle indagini preliminari
- 4 Altro
- o Non ricorda / non sa / non risponde

[36] Si è da più parti sostenuto che i p.m. utilizzano in varia forma la loro influenza e i loro poteri per ottenere dai testimoni, nel corso delle indagini, dichiarazioni conformi alle loro ipotesi accusatorie. Secondo lei questo fenomeno:

- 1 Non si verifica mai
- 2 Accade poco frequentemente
- 3 Accade di frequente
- o Non ricorda / non sa / non risponde

[solo per chi ha risposto [2] o [3] alla dom. 36]

[37] In che misura il p.m. influenza il teste prospettando, in forma più o meno esplicita, le conseguenze positive o negative che potrebbero derivare da una mancanza di collaborazione?

- 1 Non si verifica mai
- 2 Accade poco frequentemente
- 3 Accade di frequente
- o Non ricorda / non sa / non risponde

Secondo la sua esperienza, i giudici del dibattimento sono generalmente più sensibili alle sollecitazioni del pubblico ministero che non a quelle della difesa? (distinguendo fra processi rilevanti e processi ordinari)

[Se chiede cosa s'intende per processi di "grande rilevanza" rispondere: "Sono quelli che trattano reati molto gravi o che coinvolgono particolarmente l'opinione pubblica, locale e/o nazionale"]

[38] Processi di grande rilevanza

- 1 Generalmente no
- 2 Generalmente sì
- o Non sa / non risponde

[39] Processi ordinari, di scarsa rilevanza

- 1 Generalmente no
- 2 Generalmente sì
- o Non sa / non risponde

[40] Con la creazione del giudice unico di prima istanza si è ampliata di molto la competenza del giudice monocratico. Ritiene che questo diminuisca le garanzie processuali?

- 1 No, per niente
- 2 Sì, ma di poco
- 3 Sì, abbastanza

- 4 Sì, molto
- o Non sa / non risponde

[41] Si è detto che negli ultimi anni le garanzie costituite dalla collegialità siano di fatto diminuite perché non vi è una effettiva partecipazione di tutti i membri del collegio alla formazione della decisione. A suo parere questa situazione:

- 1 Non accade mai
- 2 Accade raramente
- 3 Accade qualche volta
- 4 Accade spesso
- 5 Accade sempre
- o Non sa / non risponde

La prossima domanda è volta a chiedere la sua opinione sull'effettiva terzietà del giudice ai tre livelli di giudizio.

[42] In che misura ritiene che il principio della terzietà del giudice sia soddisfatto in primo grado?

- 1 Mai
- 2 Raramente
- 3 Qualche volta
- 4 Spesso
- 5 Sempre
- o Non sa / non risponde

[43] E in appello?

- 1 Mai
- 2 Raramente
- 3 Qualche volta
- 4 Spesso
- 5 Sempre
- 0 Non sa / non risponde

[44] E in cassazione?

- 1 Mai
- 2 Raramente
- 3 Qualche volta
- 4 Spesso
- 5 Sempre
- 0 Non sa / non risponde

[45] Nella sua esperienza vi è equilibrio nell'accettazione, da parte del presidente del dibattimento, dei testimoni proposti dalle parti?

- 1 Sì, le parti sono poste su di un piano di parità
- 2 No, l'accusa viene favorita
- 3 No, la difesa viene favorita
- 0 Non sa / non ricorda / non risponde

Adesso le leggerò tre opinioni che riguardano il Gip e il p.m. esprima il suo grado di accordo, utilizzando una scala da 0 a 10, dove 0 indica il massimo disaccordo e 10 il massimo accordo:

[46] La figura del Gip non dà garanzie perché si limita generalmente ad avallare l'operato del p.m.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
99	non risponde									

[47] Il codice del 1988 di fatto consente al p.m. di non essere controllato nella conduzione delle indagini preliminari

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
99	non risponde									

[48] Il Gip dovrebbe essere un organo collegiale

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
99	non risponde									

[49] Rispetto a giudici e pubblici ministeri, ritiene necessario:

- 1 Separarne le carriere
- 2 Separarne le sole funzioni
- 3 Conservare l'attuale ordinamento [vai a dom. 54]
- 0 Non sa / non risponde [vai a dom. 54]

[Solo se ha risposto 1 o 2 alla dom. precedente]

A tale proposito, le leggerò ora quattro ragioni che suggeriscono l'opportunità di una separazione. Esprima il suo grado di accordo, utilizzando una scala da 0 a 10, dove 0 indica il massimo disaccordo e 10 il massimo accordo. La separazione è opportuna:

[50] Per meglio tutelare l'immagine di imparzialità del giudice

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98	non applicabile									
99	non risponde									

[51] Per evitare che le solidarietà esistenti tra gli appartenenti allo stesso corpo possano, anche involontariamente, trasferirsi sul piano processuale

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98	non applicabile									
99	non risponde									

[52] Per porre accusa e difesa sullo stesso piano

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98	non applicabile									
99	non risponde									

[53] Per garantire la competenza professionale del p.m.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98	non applicabile									
99	non risponde									

[54] Le risulta che nel corso, o a conclusione, delle indagini preliminari si verificano contatti informali tra p.m. e Gip/Gup con indicazioni delle reciproche aspettative sui singoli casi?

- 1 No, non mi risulta
- 2 Capita di rado
- 3 Capita di frequente
- 4 È un fenomeno di ordinaria amministrazione
- 5 Non saprei, ma lo sospetto...
- 0 Non saprei

[55] Foro in cui svolge prevalentemente la sua attività

cod. _____

[56] Sesso

- 1 Maschio
- 2 Femmina

Riferimenti bibliografici

- ASSOCIAZIONE TRA GLI STUDIOSI DEL PROCESSO PENALE (2001), *Il giudice unico nel processo penale*, Giuffrè, Milano.
- BAILEY K. D. (1994), *Methods of Social Research*, Free Press, New York; trad. it. *Metodi della ricerca sociale*, Il Mulino, Bologna 1995.
- BERETTA ANGISSOLA A., FIGÀ TALAMANCA A. (2001), *La prenderemo per omicida*, Koinè Edizioni, Roma.
- BERTI C. et al. (1998), *Avvocati, magistrati e processo penale*, Carocci, Roma.
- BERTONI R. (1984), *Il Ministero di Grazia e Giustizia*, in AA.VV., *Costituzione e struttura del Governo*, CEDAM, Padova.
- BOCCUZZI E. (1985), *Parcellizzazioni e reificazioni nelle ricerche sociologiche: il punto di vista di un'intervistatrice*, in "Rassegna italiana di sociologia", XXVI, 2, pp. 239-60.
- BRIGGS C. L. (1986), *Learning How to Ask: a Sociolinguistic Appraisal of the Role of the Interview* in "Social Science Research", Cambridge.
- CACCIOLA S., MARRADI A. (1988), *Contributo al dibattito sulle scale Likert basate sull'analisi di interviste registrate*, in Marradi (1988), pp. 63-105.
- CENSIS (1990), *Professione Avvocato. Strategie previdenziali ed esercizio dell'attività forense*, IPSOA, Milano.
- ID. (1997), *L'evoluzione dell'avvocatura fra logica professionale e orientamento al mercato*, Il Sole 24 Ore, Milano.
- CERI P. (a cura di) (1997), *Politica e sondaggi*, Rosenberg & Sellier, Torino.
- CHIARO M. (1996), *I sondaggi telefonici*, Società Italiana di Statistica, Roma.
- CHIAVARIO M. (1994), *Procedura penale, un codice fra storia e cronaca*, Giappichelli, Torino.
- CIPRIANI F. (1998), *La professione di avvocato*, in *Storia d'Italia. Annali 14. Legge diritto giustizia*, a cura di L. Violante, Einaudi, Torino.
- CLARK C., MARTIN J., BATES N. (1998), *Development and Implementation of CASIC in Government Statistical Agencies*, in Couper et al. (1998), pp. 63-84.
- COLLINS M. et al. (1988), *Nonresponse: The UK Experience*, in Groves et al. (1988), pp. 213-31.
- CORBETTA P. (1999), *Metodologia e tecniche della ricerca sociale*, Il Mulino, Bologna.
- COUPER M. P. et al. (eds.) (1998), *Computer Assisted Survey Information Collection*, Wiley, New York.
- COUPER M. P., NICHOLLS W. L. (1998), *The History and Development of Computer Assisted Survey Information Collection Methods*, in Couper et al. (1998), pp. 1-21.
- DEL ZOTTO M. (1988), *Testimoni qualificati in sociologia*, in Marradi (1988), pp. 132-44.
- DI FEDERICO G. (1978), *La professione giudiziaria in Italia ed il suo contesto burocratico*, in "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", II, pp. 798-813.

- ID. (1981), *Gli incarichi extragiudiziari dei magistrati: una grave minaccia per l'indipendenza e imparzialità del giudice, una grave violazione del principio della divisione dei poteri*, in F. Zannotti, *Le attività extragiudiziarie dei magistrati ordinari*, CEDAM, Padova, pp. XI-LXXVI.
- ID. (1985), *Costi e implicazioni istituzionali dei recenti provvedimenti in materia di retribuzioni e pensione dei magistrati*, in "Rivista trimestrale di diritto pubblico", 2, pp. 331-73.
- ID. (a cura di) (1987a), *Preparazione professionale degli avvocati e dei magistrati: discussione su una ipotesi di riforma*, CEDAM, Padova.
- ID. (1987b), *Le qualificazioni professionali del corpo giudiziario: carenze attuali, possibili riforme e difficoltà di attuarle*, in Di Federico (1987a), pp. 3-47.
- ID. (1988), *La crisi del sistema giudiziario e la questione della responsabilità civile dei magistrati*, in P. Corbetta, R. Leonardi (a cura di), *Politica in Italia. I fatti dell'anno e le interpretazioni*. Edizione 1988, Il Mulino, Bologna, pp. 93-129.
- ID. (1990), "Lottizzazioni correntizie" e "politicizzazione" del CSM: quali rimedi?, in "Quaderni costituzionali", X, n. 2, pp. 279-97.
- ID. (1991), *Obbligatorietà dell'azione penale, coordinamento delle attività del pubblico ministero e loro rispondenza alle aspettative della comunità*, in A. Gaito (a cura di) *Accusa penale e ruolo del pubblico ministero*, Jovene, Napoli, pp. 169-208.
- ID. (1993), *Proposte per la modernizzazione dell'apparato giudiziario italiano*, in G. Di Federico, G. F. Lanzara, A. Mestitz (a cura di), *Verbalizzazione degli atti processuali, tecnologie video e gestione dell'amministrazione della giustizia*, Consiglio nazionale delle ricerche, Roma, pp. 383-415.
- ID. (1995a), *Il pubblico ministero: indipendenza, responsabilità e carriera separata*, in "L'indice penale", XXIX, 2, pp. 399-437.
- ID. (1995b), *Monitoraggio del processo penale: sintesi dell'esperienza di ricerca in collaborazione con il Ministero della giustizia*, in G. Di Federico et al., *Office Automation e organizzazione dei servizi giudiziari penali*, Working Papers IRSIG-CNR, 4, Lo Scarabeo, Bologna, pp. 1-22.
- ID. (1998), *L'indipendenza del pubblico ministero e il principio democratico della responsabilità in Italia: l'analisi di un caso deviante in prospettiva comparata*, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale", XLI, 1, pp. 230-42.
- ID. (2000), *Le riforme costituzionali e la giustizia*, in G. Mammarella (a cura di), *Una costituente per le riforme*, Liberal Libri, Firenze, pp. 197-263.
- ID. (2002a), *L'indipendenza della magistratura in Italia: una valutazione critica in chiave comparata*, in "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", LVI, 1, pp. 99-128.
- ID. (2002b), *Il Pm in Europa: Italia, Francia, Gran Bretagna*, in "Il giusto processo", 1, maggio 2002, pp. 216-46.
- DI FEDERICO G. et al. (1994), *Gli Avvocati penalisti in Italia*, in "Quaderni del Centro Studi e Ricerche sull'Ordinamento Giudiziario Università di Bologna", IV, 1.
- DI FEDERICO G. et al. (1996), *Codice di procedura penale e diritti della difesa*, Working Papers IRSIG-CNR, 7, Lo Scarabeo, Bologna.
- DILLMAN D. A. (1978), *Mail and Telephone Surveys. The Total Design Method*, Wiley, New York.
- FABRI M. (1997), *Discrezionalità e modalità di azione del pubblico ministero nel procedimento penale*, in "Polis", XI, 2, pp. 171-92.
- FABRI M., CONTINI F. (eds.) (2001), *Justice and Technology in Europe: How ITC is Changing the Judicial Business*, Kluwer, The Hague.

- FALCONE G. (1994), *Interventi e proposte (1982-1992)*, Sansoni, Milano.
- FEELEY M. M. (1992), *The process is the punishment*, Russell Sage Foundation, New York.
- FERRUA P. (1992), *Studi sul processo penale, II, Anamorfose del processo accusatorio*, Giappichelli, Torino.
- FIDELI R., MARRADI A. (1996), *Intervista*, in *Enciclopedia delle scienze sociali*, Istituto della Enciclopedia Italiana, V, Roma, pp. 71-82.
- FINK J. C. (1983), *CATT's First Decade: The Chilton Experience*, in "Sociological Methods and Research", XII, 2, pp. 153-68.
- FREDDI G. (1978), *Tensioni e conflitto nella magistratura*, Laterza, Roma-Bari.
- FREY J. H. (1989), *Survey Research by Telephone*, Sage, London, II ed.
- FREY J. H., MERTENS OISHI S. (1995), *How to Conduct Interviews by Telephone and in Person*, Sage, London, II ed.
- FRIGO G. (1992), *La formazione della prova in dibattimento: dal modello originario al modello deformato*, in "La difesa penale", X, 37, pp. 14-49.
- ID. (1994), *Obiettivi e mezzi per una tutela politica del diritto di difesa*, in "La difesa penale", XII, n. 44, pp. 115-31.
- ID. (2000), *Le camere penali nella transizione del 2000: la deriva del giusto processo*, Relazione del presidente dell'Unione delle Camere penali italiane all'VIII Congresso ordinario dell'Unione, Cattolica, 29 settembre-1° ottobre 2000.
- GARGANI G. (1994), *Le istituzioni dilaniate*, Arti Grafiche E. Di Mauro, Cava dei Tirreni.
- GASPERONI G. (1996), *Controlli di fedeltà e scale Likert*, in Guala (1996a), pp. 66-85.
- ID. (1998a), *Sondaggio*, in "Rassegna italiana di sociologia", XXXIX, 1, pp. 121-33.
- ID. (1998b), *Dalla popolazione di riferimento al campione effettivo: entità, natura e implicazioni delle "cadute" in un'indagine campionaria*, in "Polis", XII, 2, pp. 183-205.
- GASPERONI G., GIOVANI F. (1992), *Come e perché non funzionano le scale Likert con items a polarità invertita*, in Marradi, Gasperoni (1992), pp. 60-99.
- GIORI D. (1994), *Organizzazione dello studio legale e svolgimento della professione*, in Di Federico et al. (1994), pp. 13-61.
- ID. (1996), *Difficoltà nella trattazione delle cause e rapporto tra processo e opinione pubblica*, in Di Federico et al. (1996), pp. 3-56.
- GISMONDI A. (2002), *L'inverno della giustizia*, Bietti, Milano.
- GOBO G. (1993), *L'intervista telefonica, rituali e strategie nel contatto iniziale*, in C. Guala, *Posso farle una domanda?*, Carocci, Roma.
- ID. (1997), *Le risposte e il loro contesto*, Franco Angeli, Milano, Collana di Metodologia delle scienze umane, n. 8.
- GOYDER J. (1985), *Face-to-face Interviews and Mailed Questionnaires: The Net Difference in Response Rate*, in "Public Opinion Quarterly", IL, pp. 234-52.
- ID. (1987), *The Silent Minority: Nonrespondents on Sample Surveys*, Polity Press, Cambridge.
- GROVES R. M. (1989), *Survey Errors and Survey Costs*, Wiley, New York.
- ID. (1998), *Nonresponse in Household Interview Surveys*, Wiley, New York.
- GROVES R. M., KAHN R. L. (1979), *Surveys by Telephone*, Academic Press, New York.
- GROVES R. M., LYBERG L. E. (1988), *An Overview of Nonresponse Issues in Telephone Surveys*, in Groves et al. (1988).
- GROVES R. M., TORTORA R. D. (1998), *Integrating CASIC into Existing Designs and Organizations: a Survey of the Field*, in Couper et al. (1998), pp. 45-61.

- GROVES R. M. *et al.* (eds.) (1988), *Telephone Survey Methodology*, Wiley, New York.
- GRUPPO DI LAVORO METODOLOGICO DELL'UNIVERSITÀ DI CATANIA (1988), *Riflessioni su un sondaggio di agenzia*, in Marradi (1988), pp. 106-31.
- GUALA C. (a cura di) (1996a), *Intervista e conversazione*, Costa & Nolan, Genova.
- ID. (1996b), *Lo sviluppo dell'intervista telefonica abbinata al computer*, in Guala (1996a), pp. 101-10.
- ID. (2000), *Metodi della ricerca sociale*, Carocci, Roma.
- GUARNIERI C. (1992), *Magistratura e politica in Italia*, Il Mulino, Bologna.
- HABERMAS J. (1967), *Zur logik der Sozialwissenschaften*, Tübingen; trad. it. *Agire comunicativo e logica delle scienze sociali*, Il Mulino, Bologna 1980.
- JACKSON R. H. (1940), *The Federal Prosecutor*, in "Journal of the American Judicature Society", XXIV.
- JORDAN L. A., MARCUS A. C., REEDER L. G. (1980), *Response Styles in Telephone and Household Interviewing: A Field Experiment*, in "Public Opinion Quarterly", XLIV, 2, pp. 210-22.
- KLECKA W. R., TUCHFARBER A. J. (1978), *Random Digit Dialing: A Comparison to Personal Surveys*, in "Public Opinion Quarterly", XLII, 1, pp. 105-14.
- KORMENDI E. (1988), *The Quality of Income Information in Telephone and Face to Face Surveys*, in Groves *et al.* (1988), pp. 341-56.
- LAVRAKAS P. (1993), *Telephone Survey Methods. Sampling, Selection and Supervision*, Sage, London, II ed.
- LOPEZ M. F. (1965), *Personnel Interviewing*, McGraw-Hill, New York, II ed.
- MARINO A. (1994), *Il profilo professionale del penalista*, in Di Federico *et al.* (1994), pp. 63-93.
- ID. (1996), *Accesso alla difesa e garanzie di equilibrio tra le parti del processo*, in Di Federico *et al.* (1996), pp. 59-109.
- MARRA E. (1989), *Componenti culturali della qualità urbana*, Etas Libri, Milano.
- MARRA E., ROMITA T. (a cura di) (1996), *L'officina dei dati*, Gramma, Perugia.
- MARRADI A. (1984), *Concetti e metodo per la ricerca sociale*, Giuntina, Firenze, III ed.
- ID. (a cura di) (1988), *Costruire il dato. Sulle tecniche di raccolta delle informazioni nelle scienze sociali*, Franco Angeli, Milano.
- ID. (1990), *Fedeltà di un dato, affidabilità di una definizione operativa*, in "Rassegna italiana di sociologia", XXXI, pp. 55-6.
- ID. (1992), *Classificazioni, tipologie, tassonomie*, in *Enciclopedia delle scienze sociali*, Istituto della Enciclopedia Italiana, II, Roma, pp. 22-30.
- ID. (1995), *L'analisi monovariata*, Franco Angeli, Milano, II ed.
- ID. (1997a), *Casuale e rappresentativo: ma cosa vuole dire?*, in Ceri (1997), pp. 23-87.
- ID. (1997b), *Linee guida per l'analisi bivariata dei dati nelle scienze sociali*, Franco Angeli, Milano.
- MARRADI A., GASPERONI G. (a cura di) (1992), *Costruire il dato 2*, Franco Angeli, Milano.
- MCLUHAN M. (1964), *Understanding Media: the Extentions of Man*, New American Library, New York; trad. it. *Gli strumenti del comunicare. I significati psicologici e sociali di ogni sistema di comunicazione*, Il Saggiatore, Milano 1967.
- MESTITZ A. (1990), *Selezione e formazione professionale dei magistrati e avvocati in Francia*, CEDAM, Padova.
- MORISI M. (1999), *Anatomia della magistratura italiana*, Il Mulino, Bologna.

- NEGRINI A. (1996), *Opinioni sulla fase delle indagini e sull'attività del pubblico ministero*, in Di Federico *et al.* (1996), pp. 113-76.
- NICHOLLS W. L. (1988), *Computer Assisted Telephone Interviewing: a General Introduction*, in Groves *et al.* (1988).
- PEDERZOLI P. (1992), *Selezione e formazione delle professioni legali in Germania*, CEDAM, Padova.
- PETRONE C., PESSOLANO FILOS G. (1992), *L'avvocato italiano. Mito, tradizione e nuove realtà. Indagine sociologica*, Franco Angeli, Milano.
- PITRONE M. C. (1986), *Il Sondaggio*, Franco Angeli, Milano.
- ROMITA T. (1996), *Survey, telefono e computer. Aspetti metodologici dell'intervista telefonica*, in Marra, Romita (1996), pp. 34-51.
- SAPIGNOLI M. (1992), *L'intervistato reagisce all'intera frase o solo a singole parole?*, in Marradi, Gasperoni (1992), pp. 100-29.
- ID. (1996), *La reazione all'oggetto a altri tipi di distorsione con stimoli in forma di frase*, in Guala (1996a), pp. 86-100.
- ID. (1999), *Il processo penale nella percezione di magistrati e avvocati*, CEDAM, Padova.
- SHAMAN J. M. *et al.* (1995), *Judicial Conduct and Ethics*, Michie Law Publishers, Charlottesville, II ed., pp. 149-50.
- SHAPIRO M. (1975), *Courts*, in F. I. Greenstein, N. W. Polsby (a cura di), *Handbook of Political Science*, v, Addison Wesley, Reading (MA), pp. 321-70.
- STATERA G. (1982), *Metodologia della ricerca sociale*, Palombo, Palermo.
- TARNAI J., KENNEDY J., SCUDDER D. (1998), *Organizational Effects of CATI in Small to Medium Survey Centers*, in Couper *et al.* (1998), pp. 85-103.
- TERRILE M. (1992), *La controriforma del codice di procedura penale*, in "La difesa penale", X, 36, pp. 121-31.
- THOMAS D. M. *et al.* (1995), *Selected Standards on Professional Responsibility*, The Foundation Press, Westbury (NY), pp. 539-66.
- TOLLER C. (1994), *Memorie di un'intervistatrice pentita*, in "Politica ed economia", XXV, 5-6, pp. 85-90.
- TONINI P. (1992), *Cade la concezione massimalistica del principio di immediatezza*, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale", XXXV, 3, pp. 1137-41.
- VIGNA P. L. (1991), *Il processo accusatorio nell'impatto con le esigenze di lotta alla criminalità organizzata*, in "Giustizia penale", 3, parte III, pp. 462-78.
- ZANNOTTI F. (1989), *La magistratura, un gruppo di pressione istituzionale: l'autodeterminazione delle retribuzioni*, CEDAM, Padova.